

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	10
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 ^a Senato)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)	»	32
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	34
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	112
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	122
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	132
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	147
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	148
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	173
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	200
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	214

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	223
AFFARI SOCIALI (XII)	»	227
AGRICOLTURA (XIII)	»	232
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	239
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	257
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	258
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	259
<i>INDICE GENERALE</i>	»	260

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Sull'ordine dei lavori	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Parere, ai sensi dell'articolo 96- <i>bis</i> , comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Franco STRADELLA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze Alberto Giorgetti e il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 9.15.

Sull'ordine dei lavori.

Arturo IANNACCONI invita la Presidenza, in relazione allo svolgimento della seduta odierna e all'espressione del parere sul decreto-legge n. 112 del 2008, a tener conto degli imminenti impegni dei membri del Comitato presso le rispettive Commissioni di appartenenza.

Luigi VITALI manifesta a sua volta l'esigenza di prendere parte ai lavori della Commissione Giustizia, che dovrebbero avere inizio entro un arco di tempo piuttosto breve.

Franco STRADELLA, *presidente*, si riserva di valutare l'eventualità di un rinvio

dell'esame, ove si renda necessario in relazione all'andamento della discussione.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Parere, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato riprende l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

Franco STRADELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 luglio l'on. Vitali aveva svolto la relazione introduttiva, rinviandosi il seguito dell'esame ad una successiva seduta. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Luigi VITALI, *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1386 e rilevato che:

esso reca un contenuto estremamente ampio e complesso, in quanto i suoi 85 articoli, come fisiologicamente accade per i provvedimenti che integrano la manovra finanziaria, incidono su numerosi ed eterogenei ambiti normativi con misure finalisticamente orientate ad affrontare in modo coordinato ed in termini complessivi i diversi settori della competitività e dello sviluppo economico, nonché della stabilizzazione finanziaria dal lato delle entrate e dei risparmi di spesa; con tali ambiti disciplinari, tuttavia, non appare riconnettersi in modo diretto il comma 2 dell'articolo 37 (che si occupa di definire l'ambito soggettivo di applicazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

interviene, al comma 5 dell'articolo 26 ed al comma 10 dell'articolo 39, a modificare disposizioni che attribuiscono deleghe legislative al Governo, al fine di ridefinire taluni elementi del potere legislativo delegato; tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, "conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione", interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

procede, all'articolo 24, all'abrogazione di un amplissimo novero di atti normativi di rango primario riportati in allegato (che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa "hanno esaurito i propri effetti"), utilizzando la for-

mula "sono o restano abrogate" a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto; tale disposizione, la cui finalità di riduzione dello *stock* di leggi esistenti non può che essere apprezzata dal Comitato, si colloca in un contesto normativo in cui opera già un diverso meccanismo – finalizzato al medesimo obiettivo – previsto dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che conferisce al Governo un'apposita delega legislativa nota come *tagliatleggi*, i cui termini di esercizio sono tuttora aperti (fino al 16 dicembre 2009), e le cui modalità attuative prevedono il coinvolgimento di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale;

incide su disposizioni contenute in regolamenti di delegificazione recentemente emanati, in modo non testuale (ad es. l'articolo 28, ai commi 7, 8 e 10 modifica indirettamente il regolamento di delegificazione di cui al d.P.R. n. 90 del 2007), ovvero mediante un'esplicita novellazione (all'articolo 33, commi 1 e 3); tale circostanza non appare conforme né con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, in quanto si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, né con quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

contiene numerose norme il cui pieno esplicarsi degli effetti è subordinato ad ulteriori adempimenti, talvolta qualificati come regolamenti di delegificazione (articolo 25, comma 5, articolo 30, comma 3, articolo 38, articolo 44), in altri casi qualificati espressamente come provvedimenti di natura non regolamentare (per esempio: articolo 15, comma 3; articolo 26, comma 2; articolo 43, comma 1), per i quali frequentemente non è indicato il termine per l'adozione dell'atto; tali circostanze, unitamente ai casi in cui sono

fissati termini iniziali di decorrenza della disposizione (ad esempio, l'articolo 24 produce effetti a far data dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto; l'articolo 27, comma 2, opera a decorrere dal 1° gennaio 2009) o termini finali la cui scadenza risulta piuttosto lontana (ad esempio, il termine fissato dall'articolo 25, comma 5, è il 30 settembre 2012; l'articolo 35 prevede un termine che scade il 31 marzo 2009), vanno valutate in relazione alla piena rispondenza al canone di "immediata applicabilità" delle misure contenute nei decreti legge, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

riproduce in modo sostanzialmente testuale, all'articolo 60, comma 6, una disposizione già introdotta dalla Camera durante il procedimento di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie, che dunque presumibilmente entrerà in vigore in tempi rapidissimi a seguito della definitiva deliberazione del Senato sul citato decreto legge n. 93, determinando così una sovrapposizione normativa suscettibile di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo;

contiene numerose disposizioni che non appaiono perfettamente coordinate con il contesto normativo in cui esse si inseriscono, risultando in alcuni casi riprodotte di norme già esistenti (l'articolo 35 si sovrappone parzialmente a quanto già disposto dall'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005; l'articolo 44 reca una norma di delegificazione del tutto analoga a quella prevista dai commi 117 e 118 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006; l'articolo 80, comma 5, reca una disposizione identica a quella già contenuta nell'articolo 37, comma 4, della legge n. 448 del 1998) mentre in altri casi si rinvia a disposizioni già abrogate (segnatamente, l'articolo 2, comma 3, richiama l'articolo 4, comma 3, della legge n. 249 del 1997, che risulta abrogato dall'articolo 218 del

codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003; l'articolo 39, comma 11, richiama numerose disposizioni del decreto legislativo n. 276 del 2003, già abrogate dall'articolo 1, commi 38 e 45, della legge finanziaria 2008; l'articolo 81, comma 11, richiama l'articolo 9 del d.P.R. n. 602 del 1973, abrogato dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 46 del 1999);

reca numerosi riferimenti normativi errati che andrebbero dunque corretti: ad esempio, l'articolo 26, comma 2, rimanda, in modo incongruo, all'articolo 3, comma 128, *della presente legge* (il cui articolo 3 non reca alcun comma 128); all'articolo 54, il comma 2 è formulato in termini di novella senza però indicare la legge alla quale va riferito il testo ed i relativi riferimenti interni; inoltre, alla lettera *a*) del comma 3 del medesimo articolo, il richiamo all'articolo 1, della legge n. 186 del 1982 dovrebbe riguardare il comma 2 (e non il comma 1); all'articolo 63, comma 12, il richiamo al *comma 306* andrebbe completato specificando che ci si intende riferire al comma 306 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008; all'articolo 71 viene erroneamente richiamato il comma 3, in luogo del comma 6, dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992; all'articolo 81, comma 16 viene richiamato l'articolo 75 del testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, in luogo dell'articolo 77 del medesimo testo unico;

presenta talune inesattezze lessicali e rimandi interni errati (ad esempio, l'articolo 58, ai commi 7 e 9 si riferisce ai soggetti ed agli elenchi dell'articolo 1 invece che a quelli *del comma 1*; l'articolo 82, comma 17, rimanda ai requisiti indicati nelle lettere *a*) e *b*) *del comma 2*, mentre il riferimento dovrebbe intendersi al comma 18);

la tecnica della novellazione – in numerose occasioni, non giustificate dall'esigenza di consentire una più agevole comprensione della modifica – non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti

di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola;

non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

si sopprimano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, ed all'articolo 39, comma 10 – entrambe destinate a modificare precedenti disposizioni recanti deleghe legislative al Governo, nel primo caso ampliando il novero dei ministri coinvolti nell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega per il riordino degli enti di ricerca e, nel secondo caso abrogando uno dei criteri e principi direttivi dettati in riferimento alla delega in materia di lavoro ed occupazione – in quanto il limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto-legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, si interpreta, per costante giurisprudenza del Comitato, come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già esistenti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 24 – ove si dispone che “sono o restano abrogate” 3.574 leggi ed

altri atti normativi di rango primario (da cui vanno scontate un certo numero di duplicazioni) riportati nell'allegato A, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto – si valuti l'esigenza di un coordinamento con la disposizione di delega, prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (nota come *taglia-leggi* analogamente alla rubrica dell'articolo in esame), che scadrà il 16 dicembre 2009 e nell'attuazione della quale è stata già compiuta una ricognizione delle norme vigenti, che ha costituito, come chiarito nella relazione illustrativa, la base per la disposizione in commento; oltre ad espungere dal citato allegato le numerose duplicazioni e le disposizioni già espressamente abrogate, dovrebbe altresì procedersi a verificare se l'inclusione nell'elenco di atti normativi volti essenzialmente o esclusivamente alla modifica di atti previgenti (che non risultano abrogati) importi il venir meno di questi ultimi ovvero determini la sola caducazione delle modifiche in essi introdotti;

all'articolo 28 siano soppresse le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 10 – che, al fine di rideterminare la composizione di talune Commissioni che operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, modifica indirettamente il regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007 avente ad oggetto il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in quanto l'intera materia è ormai disciplinata dal citato regolamento n. 90, e, dunque, in tale ambito, l'uso dello strumento normativo primario non appare congruo, potendosi operare mediante l'utilizzo di fonti normative secondarie;

all'articolo 30, comma 3 – ove si autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione in materia di controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione – si proceda ad esplicitare le norme generali regolatrici della materia, nonché le disposizioni per le quali si produce l'effetto abrogativo, se-

condo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400;

all'articolo 33 si sopprimano i commi 1 e 3 – concernenti rispettivamente talune modalità di applicazione degli studi di settore e comunicazioni sull'elenco dei fornitori – in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

all'articolo 60, comma 6 – che consente la rimodulazione delle dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa in presenza di particolari condizioni e sulla base di una procedura analiticamente descritta – si valuti, in ragione di quanto detto in premessa circa la testuale riproduzione della norma nel testo di un diverso decreto legge prossimo ad essere definitivamente approvato dal Senato, ove permangano le descritte condizioni, la sua espunzione dal presente decreto così da evitare sovrapposizioni tra norme vigenti ed ogni incertezza in ordine al momento della loro entrata in vigore;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si proceda ad aggiornare i richiami normativi concernenti disposizioni che risultano già abrogate, in particolare nei seguenti articoli:

a) articolo 2, comma 3, ove si richiama l'articolo 4, comma 3 della legge n. 249 del 1997, che risulta abrogato dall'articolo 218 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003);

b) articolo 39, comma 11, ove si richiamano numerose disposizioni del decreto legislativo n. 276 del 2003, già abrogate dall'articolo 1, commi 38 e 45, della legge finanziaria 2008;

c) articolo 81, comma 11, ove si richiama l'articolo 9 del d.P.R. n. 602 del 1973, abrogato dall'articolo 37 del decreto legislativo n.46 del 1999.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 25, comma 5 – che autorizza il Governo, entro il 30 settembre 2012 ad adottare regolamenti di delegificazione per la riduzione degli oneri amministrativi, precisando che “tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59” – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione secondo il modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400, in particolare integrando in essa le norme generali regolatrici della materia, atteso che attualmente essere sarebbero desumibili solo *per relationem* sulla base del richiamo ai principi e criteri cui devono conformarsi i regolamenti stessi, contenuti nei commi 4 e 8 del citato articolo 20; sarebbe peraltro opportuno sostituire l'espressione “il Governo è delegato” con una espressione più aderente alla natura della norma di delegificazione (quale, ad esempio, “il Governo è autorizzato”);

all'articolo 26 – ove si delinea una procedura per la soppressione di enti pubblici “con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell'articolo 2” della legge finanziaria per il 2008 imperniata sull'adozione di decreti ministeriali volti alla ricognizione degli enti che devono rimanere in vita – dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con quanto disposto ai commi da 634 a 636 della citata legge finanziaria, atteso che in quest'ultima si prevede un diverso meccanismo di riordino, trasformazione, soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici, sulla base di regolamenti di delegificazione, emanati previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione ed il cui termine di adozione, per uno di essi, è stato recentemente prorogato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge

3 giugno 2008, n. 97, attualmente in corso di conversione presso il Senato (S. 735);

all'articolo 35 – che demanda ad un decreto ministeriale il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici – dovrebbe valutarsi l'opportunità, da un lato, di specificare che il riferimento all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 concerne la tipologia di provvedimenti di cui al comma 3 del citato articolo 17 e, dall'altro lato, di coordinare la previsione con quella dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005, che ha già devoluto a regolamenti ministeriali (affidati ad altri ministeri) la medesima materia e che, peraltro, ha già ricevuto parziale attuazione con il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, in parte abrogato dal comma 3 dell'articolo in commento;

all'articolo 44 – che autorizza il Governo ad adottare, con regolamento di delegificazione, “misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi in materia di editoria” – dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la reale portata normativa della disposizione in esame, atteso che al Governo è stato già attribuito il potere di intervenire con regolamenti di delegificazione in materia di provvidenze all'editoria (non solo cartacea, ma anche radiofonica e televisiva) in forza dell'articolo 2, commi 117 e 118, del decreto-legge n. 262 del 2006; al riguardo sarebbe comunque necessario un coordinamento tra la norma in esame e le suddette disposizioni, anche in considerazione del fatto che il citato comma 118 prevede, tra l'altro, che sugli schemi di regolamenti si pronuncino le competenti Commissioni parlamentari;

all'articolo 52 – ove si novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, per introdurre un nuovo “Capo I – riscossione mediante ruolo”, recante due nuove disposizioni in materia di riscossione delle spese di giustizia, nel quale si richiama “la disposizione di cui

all'articolo 211” – dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare le nuove norme con il comma 372 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, secondo cui il citato articolo 211 è abrogato a far data dalla stipula di convenzioni con una società per la gestione dei crediti riferiti alle spese di giustizia (previste nel medesimo articolo della legge finanziaria 2008, al comma 367); dovrebbe peraltro precisarsi la collocazione delle disposizioni, attualmente inserite in una posizione intermedia tra il Titolo II ed il Titolo III;

all'articolo 53 – ove si modifica il Codice di procedura civile al fine di statuire l'obbligo per il giudice, nell'ambito del processo del lavoro, di dare lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, fissando, per i casi più complessi, un termine per il deposito della sentenza “non superiore a sessanta giorni” – dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento con l'articolo 430 del c.p.c., che fissa termini di deposito delle sentenze notevolmente inferiori (“entro quindici giorni dalla pronuncia”);

all'articolo 80, comma 5 – che consente il rilascio di un permesso provvisorio di guida nelle more della conclusione del procedimento di rinnovo della patente di guida speciale – dovrebbe valutarsi la portata normativa della disposizione, atteso che un'identica disposizione è già contenuta nell'articolo 37, comma 4, della legge n. 448 del 1998;

agli articoli 81, commi 17 e 20, nonché all'articolo 82, commi 2, 4, 8, 13 e 29 – ove si esplicita correttamente la deroga all'articolo 3 dello statuto del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000, in ordine all'efficacia temporale delle norme tributarie “le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo” – dovrebbe valutarsi l'opportunità di esplicitare analogamente anche la deroga all'articolo 4 della medesima legge “non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti”;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riguardo a quanto riportato in premessa, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una complessiva revisione dei riferimenti normativi e dei rimandi interni, con particolare riguardo all'articolo 26, comma 2, all'articolo 54, comma 3, lettera *a*), all'articolo 58, commi 7 e 9, all'articolo 63, comma 12, all'articolo 71, all'articolo 81, comma 16, all'articolo 82, comma 17;

all'articolo 28, comma 3 – ove si dispone che sui decreti ministeriali ivi previsti vada acquisito il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente – dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare la dizione generalmente adottata (Commissioni parlamentari competenti *per materia*), che

appare più idonea a rispettare quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo la quale (paragrafo 2, lettera *g*) “le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale)”;

all'articolo 54, comma 2 – ove si dispone in merito alla equa riparazione nel giudizio amministrativo – dovrebbe valutarsi l'esigenza di chiarire i riferimenti normativi in esso contenuti ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.35.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	10
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche regionali ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	10
AUDIZIONI:	
Audizione del Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, dottor Giovanni Prestipino	13

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 9 luglio 2008.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.45 alle 14.30, preso atto del mancato intervento alle rispettive audizioni dei deputati Sabrina De Camillis e Giovanni Dima, ha proseguito l'istruttoria per l'accertamento delle situazioni di incompatibilità con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, proponendo alla Giunta la presa d'atto della cessazione dalle cariche regionali ricoperte da taluni deputati.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.30.

Esame delle cariche regionali ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche regionali ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Invita il Vicepresidente PISICCHIO, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, riferendo sui lavori svolti dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ricorda che questo ha iniziato nella riunione dell'11 giugno 2008 l'istruttoria sulle cariche regionali ricoperte da deputati, incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione. Nella odierna riunione — preso atto dell'assenza dei deputati Giovanni Dima e Sa-

brina De Camillis, che avevano chiesto di essere ascoltati – il Comitato ha proseguito l'istruttoria. In esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta dal Comitato – nel corso della quale sono stati trasmessi dai deputati interessati o acquisiti d'ufficio documenti dai quali risulta l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni dalle cariche regionali ricoperte – propone, a nome del Comitato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche incompatibili di seguito riportate:

Gian Carlo ABELLI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Lombardia in data 24 giugno 2008 e dalla carica di assessore alla famiglia e solidarietà sociale della Regione Lombardia in data 25 giugno 2008;

Luciano AGOSTINI, cessato dalla carica di consigliere regionale delle Marche in data 20 maggio 2008;

Francesco ARACRI, cessato dalla carica di consigliere regionale del Lazio in data 24 giugno 2008;

Viviana BECCALOSSO, cessata dalla carica di consigliere regionale della Lombardia in data 24 giugno 2008 e dalla carica di assessore all'agricoltura e vicepresidente della Regione Lombardia in data 25 giugno 2008;

Maurizio BIANCONI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Toscana in data 14 maggio 2008;

Sandro BIASOTTI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Liguria in data 25 giugno 2008;

Luisa BOSSA, cessata dalla carica di consigliere regionale della Campania in data 10 giugno 2008;

Susanna CENNI, cessata dalla carica di assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Toscana in data 9 maggio 2008;

Angelo CERA, cessato dalla carica di consigliere regionale della Puglia in data 24 giugno 2008;

Massimo Enrico CORSARO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Lombardia in data 24 giugno 2008 e dalla carica di assessore all'industria, piccola e media impresa e cooperazione della Regione Lombardia in data 25 giugno 2008;

Antonio CUOMO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Campania in data 24 giugno 2008;

David FAVIA, cessato dalla carica di consigliere regionale delle Marche in data 20 maggio 2008;

Fabio GAVA, cessato dalla carica di consigliere regionale del Veneto in data 26 giugno 2008 e dalla carica di assessore alle politiche economiche della Regione Veneto in data 24 giugno 2008;

Agostino GHIGLIA, cessato dalla carica di consigliere regionale del Piemonte in data 17 giugno 2008;

Tommaso GINOBLE, cessato dalla carica di consigliere regionale dell'Abruzzo in data 24 giugno 2008 e dalla carica di assessore alla protezione civile, trasporti e politiche regionali per la mobilità sostenibile della Regione Abruzzo in data 11 marzo 2008;

Pietro LAFFRANCO, cessato dalla carica di consigliere regionale dell'Umbria in data 3 giugno 2008;

Angelo LOMBARDO, cessato dalla carica di deputato regionale della Sicilia in data 18 giugno 2008;

Doris LO MORO, cessata dalla carica di consigliere regionale della Calabria in data 28 maggio 2008;

Siro MARROCU, cessato dalla carica di consigliere regionale della Sardegna in data 8 luglio 2008;

Francesca MARTINI, cessata dalla carica di assessore alla salute della Regione Veneto in data 6 giugno 2008;

Antonio MILO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Campania in data 24 giugno 2008;

Carlo MONAI, cessato dalla carica di consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia in data 21 maggio 2008;

Gaetano NASTRI, cessato dalla carica di consigliere regionale del Piemonte in data 6 maggio 2008;

Roberto OCCHIUTO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Calabria in data 28 maggio 2008;

Giovanni PALADINI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Liguria in data 17 giugno 2008;

Luciano PIZZETTI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Lombardia in data 24 giugno 2008;

Gianfranco SAMMARCO, cessato dalla carica di consigliere regionale del Lazio in data 18 giugno 2008;

Guglielmo VACCARO, cessato dalla carica di consigliere regionale della Campania in data 15 maggio 2008.

La Giunta prende atto.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, fa presente, quindi, con riferimento alle posizioni dei restanti deputati le cui posizioni sono state oggetto di istruttoria, che, per i deputati Sabrina De Camillis (che ricopre la carica di consigliere regionale del Molise), Giovanni Dima (che ricopre la carica di consigliere regionale della Calabria) e Maria Luisa Gneccchi (che, sebbene dimissionaria, ricopre ancora le cariche di consigliere provinciale di Bolzano, consigliere regionale del Trentino-Alto Adige, assessore e vicepresidente della giunta provinciale di Bolzano e assessore e vicepresidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige), il Comitato, a maggioranza ma con la sua

personale posizione contraria, ha convenuto di rinviare alla prossima settimana la conclusione dell'istruttoria, tenuto conto del fatto che i deputati Dima e De Camillis hanno chiesto di essere ascoltati e che, per la deputata Gneccchi, l'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio provinciale di Bolzano è prevista all'ordine del giorno della seduta di domani.

In conclusione, ritiene doveroso – anche in vista di possibili future modifiche del regolamento della Giunta, cui occorrerà porre mano nella attuale legislatura – richiamare ancora una volta l'attenzione sulla necessità di una semplificazione della procedura di accertamento di quelle incompatibilità che, per essere direttamente previste da una norma costituzionale (come nel caso, appunto, delle cariche di membro di un Consiglio o di una Giunta regionale), non necessitano di alcuna particolare istruttoria se non quella relativa alla verifica circa lo stato di perdurante titolarità della carica incompatibile da parte del deputato interessato. Ciò al fine di consentire una più tempestiva (e quasi automatica) rimozione di tali situazioni di incompatibilità e di evitare utilizzazioni a scopo dilatorio di facoltà procedurali che il vigente regolamento riconosce indifferentemente per i casi di incompatibilità acclarata e per quelli in cui, invece, la disciplina legislativa di riferimento lascia alla Giunta ampi margini di valutazione e interpretazione.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato e dalla Giunta, che ha agevolato la rimozione da parte di ventotto deputati delle situazioni di incompatibilità in cui versavano ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, anche con qualche anticipo rispetto alla scorsa legislatura, sottolinea come per i deputati De Camillis, Dima e Gneccchi sia ragionevole ritenere che nei prossimi giorni sarà definitivamente rimossa l'incompatibilità in cui gli stessi versano. Ritiene, infine, che, alla luce

della lettera del regolamento della Giunta e di taluni precedenti – quelli, in particolare, riguardanti il deputato Scalia nella XV legislatura e il deputato Ghiglia nella XIV legislatura, in occasione dei quali le audizioni in Comitato richieste dai deputati interessati ebbero luogo in data posteriore alla scadenza del termine di quindici giorni per lo svolgimento dell'istruttoria – la Giunta possa convenire di rinviare di una settimana la conclusione dell'istruttoria e le conseguenti deliberazioni, con l'impegno unanime di considerare inderogabile e non ulteriormente differibile il nuovo termine dell'istruttoria. Propone, pertanto, che il Comitato per le incompatibilità torni a riunirsi mercoledì 13 luglio al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea per procedere alle audizioni dei deputati De Camillis e Dima, ai quali andrà precisato che il termine ad essi assegnato per intervenire in audizione deve considerarsi ultimativo. La Giunta plenaria potrà invece essere convocata martedì 22 luglio al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, salva una verifica sull'articolazione del calendario dei lavori dell'Assemblea che si riserva di effettuare la prossima settimana.

La Giunta concorda all'unanimità.

Pietro TIDEI (PD), dopo aver fatto notare che l'articolo 122 della Costituzione è stato modificato con una legge costituzionale del 1999 mentre il regolamento della Giunta è stato approvato nel 1998, suggerisce di procedere già a partire dal mese di settembre ad una istruttoria che consenta alla Giunta di elaborare una proposta di modifica del proprio regolamento che ne adegui le procedure al richiamato precetto costituzionale.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, fa notare come la Giunta si sia già ampiamente espressa a favore della costituzione di un comitato incaricato di redigere una proposta di modifica regolamentare, come

lo stesso vicepresidente Pisicchio ha del resto oggi ribadito.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.20.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

Audizione del Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, dottor Giovanni Prestipino.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'Ufficio elettorale centrale nazionale, dottor Giovanni Prestipino.

Ringrazia il Presidente Prestipino per aver voluto accogliere l'invito della Giunta ad intervenire ad una audizione che costituisce una tradizionale ed importante occasione di confronto con l'organo che, soprattutto nel vigore dell'attuale legge elettorale, riveste un ruolo determinante nel procedimento di calcolo e assegnazione dei seggi a livello nazionale.

Ricorda che la Giunta, autorizzata dal Presidente della Camera, procederà all'odierna audizione sulla base della facoltà ad essa riconosciuta dall'articolo 7 del proprio regolamento, che le consente di avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo di cui al capo XXXIII del Regolamento della Camera. In base alla prassi le audizioni si svolgono nel rispetto dei criteri più volte enunciati dalla Presidenza della Camera, volti ad evitare che le audizioni facciano riferimento a singoli casi o procedimenti inerenti all'attività di verifica dei poteri.

Invita il Presidente Prestipino a svolgere la sua relazione introduttiva.

Giovanni PRESTIPINO, *Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale*,

svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, Rolando NANNICINI (PD), Andrea ORSINI (PdL), Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) e Donata LENZI (PD), ai quali replica il dottor Giovanni PRESTIPINO.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, ringrazia il presidente Prestipino ed i colleghi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Discussione sulle Comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 18 giugno 2008	15
AVVERTENZA	15

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

Discussione sulle Comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 18 giugno 2008.

La seduta comincia alle 9.15.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, circa l'adozione di criteri di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la cui opportunità è stata raccomandata dal Presidente della Camera, fa presente che è stato distribuito il testo di una bozza, recante aggiornamenti, lievi modifiche testuali proposte dalla collega Ferranti e un'aggiunta ulteriore del collega Lo Presti. Propone di consentire fino a mercoledì prossimo la presentazione di ulteriori modifiche testuali da parte degli altri membri della Giunta e poi di ascoltare su di essi l'opinione dei relatori. La discussione e l'eventuale conclusione del dibattito potrà aversi entro la seduta del 23 luglio o comunque entro l'inizio della pausa estiva.

Maurizio PANIZ (PDL) chiede che la trattazione dei punti all'ordine del giorno sia rinviata per consentire ai componenti di partecipare alla seduta delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia sull'atto Camera 1442.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, dispone il rinvio alla seduta che convoca sin

d'ora per mercoledì 16 luglio alle ore 9,15, per l'esame delle domande relative ai deputati La Loggia, Scajola e al senatore Gasparri, deputato all'epoca dei fatti (proc. n. 37972/06 RGNR-Milano). La medesima seduta, come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza del 25 giugno 2008, proseguirà alle ore 13,45 per l'esame della domanda dell'ex deputato Cardiello e del senatore Gasparri (proc. n. 42560/06 RGNR-Roma).

La seduta termina alle 9.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile a carico del deputato Enrico La Loggia, pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione dei dottori Fancelli, Scaldaferrì e Roberti) (doc. IV-ter, n. 3) (rel. Brigandi);

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 37972/06 RGNR) (rel. Paolini).

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei Deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 16

AUDIZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Gianpiero Carlo CANTONI. — Interviene il ministro della difesa, Ignazio La Russa.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Le Commissioni proseguono lo svolgimento dell'audizione in titolo, rinviata nella seduta del 18 giugno scorso.

Gianpiero Carlo CANTONI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità

è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che la pubblicità della seduta verrà altresì assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

Porge quindi il benvenuto al presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati, onorevole Cirielli, e ai colleghi, ringraziando il ministro La Russa per la sua presenza e per le preziose informazioni fornite in occasione della precedente seduta.

In considerazione dell'elevato numero di richieste di intervento, dell'opportunità di garantire la conclusione dell'audizione entro la seduta odierna, dando al Ministro un adeguato spazio per la replica, e dell'esigenza di permettere ai parlamentari di essere presenti fin dall'inizio dei lavori delle sedute pomeridiane delle rispettive Assemblee, chiede di voler contenere nel tempo massimo di 5 minuti i rispettivi interventi.

Il deputato Salvatore CICU (Pdl) ribadisce il sostegno forte e condiviso nei confronti dei militari, evidenziandone in particolare la capacità di dare credibilità al Paese, anche sul piano internazionale. Per queste ragioni egli non ritiene che il comparto meriti il trattamento che ad esso

è stato attribuito per effetto dei recenti provvedimenti legislativi, che ne decurtano severamente le risorse, ponendo in risalto che, nel caso della Difesa, esse sono essenzialmente finalizzate all'addestramento e alla sicurezza degli uomini.

Il senatore Achille SERRA (PD) si sofferma in particolare sulla questione degli alloggi, di cui sottolinea la particolare complessità, evidenziando la necessità di conciliare le esigenze dell'Amministrazione con quelle del personale. A questo scopo, suggerisce il superamento della vecchia logica degli alloggi di servizio, la cui rigidità nel tempo ha generato un notevole contenzioso, affermando che il passaggio al sistema professionale richiede anche in questo campo l'adozione di nuove strategie.

Il senatore Mauro DEL VECCHIO (PD) nota che le linee programmatiche indicate dal Ministro nella precedente seduta lasciavano intravedere un sostegno alle Forze armate coerente con l'impegno e la dedizione degli uomini e delle donne in uniforme. Il contenuto del decreto-legge n. 112, attualmente all'esame della Camera dei deputati, si muove invece in direzione opposta, inducendo forti interrogativi sulla possibilità di mantenere gli obiettivi di efficienza, prontezza operativa e capacità di proiezione richiamati dal Ministro. Ciò testimonia a suo avviso l'esistenza di una divaricazione all'interno della compagine governativa, sulla quale sollecita chiarimenti.

Il senatore Luigi RAMPONI (PdL) osserva che i continui decrementi dei fondi assegnati alla Difesa fanno sì che essa possa contare su risorse assolutamente inadeguate rispetto al peso dell'Italia sul piano internazionale. Egli chiede perciò un impegno del Governo affinché, nelle prossime manovre economico-finanziarie, il comparto risulti destinatario di stanziamenti che lo portino quanto meno al livello medio di altri paesi, risultando altrimenti preferibile e necessaria una revisione strutturale dello strumento. Chiede

inoltre notizie su uno studio in proposito annunciato sul finire della scorsa legislatura. Quanto al problema della casa, si rimette ai contenuti e alle finalità del disegno di legge n. 166, a sua firma, in esame presso la Commissione difesa del Senato.

La deputata Federica MOGHERINI (PD) chiede chiarimenti sulle missioni internazionali cui l'Italia prende parte, con specifico riferimento alla definizione delle linee strategiche ed al contributo fornito in alcuni teatri internazionali, e segnatamente in Afghanistan, domandando altresì se in materia esista continuità o discontinuità rispetto al Governo precedente. Sollecita quindi informazioni sulla copertura aerea dei militari italiani impiegati in Afghanistan e sulle risorse dalle quali deriverebbe lo schieramento aggiuntivo di quattro caccia Tornado. Domanda altresì un aggiornamento a proposito dei carabinieri che verrebbero inviati a supporto della polizia afgana. Si sofferma infine sui tagli alle risorse destinate alle missioni internazionali contenuti nel citato decreto-legge n. 112, chiedendo precisazioni sulla compatibilità delle decurtazioni di fondi destinati alla Difesa con la partecipazione dell'Italia al Sistema di difesa europea.

Il deputato Roberto SPECIALE (PdL), nel concordare con le considerazioni del senatore Ramponi, auspica che il Ministro si muova sempre con spirito realistico nel riferirsi alla percentuale del PIL destinata alla Difesa. Richiama inoltre le conclusioni alle quali era giunto nel 1996 il Gruppo di verifica da lui presieduto, esprimendo il convincimento che all'interno del comparto possono essere recuperate ingenti risorse che consentano di pervenire ad un riequilibrio della spesa complessiva. Segnala infine che l'attuale strumento appare nettamente squilibrato a danno dell'Esercito, che è sempre ultimo per investimenti, auspicando una rimodulazione degli stanziamenti in tal senso.

Il senatore Gian Piero SCANU (PD) formula l'auspicio che la linea espressa dal

ministro La Russa nel corso dell'esposizione delle linee programmatiche del suo Dicastero prevalga rispetto a quella di chi orienta la politica economica del Governo, evidenziando che, attraverso l'adozione del citato decreto-legge n. 112, il Governo ha surrettiziamente modificato il modello di difesa, di fatto espropriando il Parlamento del dibattito sulla questione. Si sofferma quindi in particolare sulle norme, contenute in quel provvedimento d'urgenza, che nei fatti determinano a piacere la permanenza di un dipendente pubblico e che a suo giudizio causano un *vulnus* gravissimo al sistema, soprattutto se applicate al comparto sicurezza e difesa. Auspica pertanto che questa « mattanza » di stanziamenti e di condizioni generali afferenti allo status del personale possa essere scongiurata, evitando l'assunzione di posizioni che rappresentano peraltro l'esatto opposto di quanto promesso dai partiti di Governo in campagna elettorale.

Il deputato Gianfranco PAGLIA (PdL) si sofferma innanzitutto sulla questione dell'apertura al pubblico delle caserme il 4 novembre. Passa quindi ad affrontare la questione degli alloggi, sulla quale conviene con le considerazioni del senatore Ramponi, evidenziando la necessità della creazione di alloggi interforze. Nell'avanzare dubbi sulla concreta possibilità di transito di sottufficiali dall'Esercito nelle Forze di polizia, reputa impraticabile un decremento degli stanziamenti della Difesa al di sotto dell'1 per cento del PIL, auspicando un'adeguata informativa su quanto i militari stanno facendo in Campania e suggerendo di portare all'attenzione del ministro Tremonti il grande impegno delle Forze armate italiane nei teatri esteri.

La deputata Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) si richiama al dibattito svoltosi ieri presso la Commissione difesa della Camera dei deputati in occasione dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 112, osservando che il parere espresso ieri dalla Commissione, pur se

favorevole nel dispositivo, contiene un tale numero di condizioni da sostanziare una drastica bocciatura della manovra economica del Governo. Ciò la induce a chiedere al Ministro se abbia o meno concertato con il ministro Tremonti i tagli operati sulle risorse destinate alla Difesa. Si sofferma quindi in particolare sulle decurtazioni relative ai reclutamenti, di cui evidenzia la particolare gravità, atteso che l'85 per cento di quei reclutamenti avviene nel sud del Paese. Svolge quindi alcune considerazioni riguardanti il decremento del Fondo per la bonifica delle aree militari, evidenziando conclusivamente che la sede naturale per operare una modifica del modello di difesa, quale quella nei fatti risultante dai provvedimenti del Governo, è il Parlamento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, prende brevemente la parola per sottolineare che nel corso della seduta di ieri la Commissione da lui presieduta ha approvato a maggioranza un parere favorevole con condizioni, operando con un'assoluta linearità procedurale.

Il senatore Silvio Emilio SIRCANA (PD) si sofferma in particolare sulla necessità, evidenziata dal Ministro, di avvicinare i giovani al mondo della Difesa, attraverso una giornata da trascorrere nelle caserme e la promozione di stage di un mese dedicati ai giovani. Nell'auspicio che l'iniziativa non si riduca ad una banale apertura al pubblico delle caserme a semplice scopo promozionale, chiede se esista una valutazione economica relativa ai costi dell'iniziativa ed al capitolo di spesa dal quale le risorse verrebbero attinte.

Il deputato Franco GIDONI (LNP) avanza preoccupazioni riferite alle decurtazioni di cui è oggetto il bilancio del Dicastero della difesa, con forti ripercussioni anche a carico dell'industria del settore, che pure rappresenta un comparto di eccellenza. Sollecita inoltre un esame della tematica della soppressione del servizio di leva, attualmente solo sospeso,

soffermandosi infine sul delicato problema degli esuberanti, sul quale è opportuna a suo giudizio una riflessione. Chiede infine al Ministro se non intenda promuovere l'elaborazione di un libro bianco contenente le linee guida sulla Difesa.

Il senatore Carlo PEGORER (PD), richiamate le considerazioni svolte dal Ministro nella precedente seduta, evidenzia la contraddizione esistente rispetto alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112, con specifico riferimento alle decurtazioni dei fondi destinati all'esercizio e all'investimento. Richiama inoltre l'attenzione sui contenuti di un rapporto del Dipartimento della difesa USA relativo alle misure di sicurezza delle strutture militari controllate dagli USA in Europa, su cui ha presentato peraltro l'interrogazione 4-00259.

Il deputato Ettore ROSATO (PD) stigmatizza le norme contenute nel decreto-legge n. 112, che a suo avviso hanno un forte impatto sullo status del personale militare, con specifico riferimento agli articoli 71 e 72. In particolare, segnala l'ingiustizia intrinseca di una equiparazione del personale delle Forze armate a quello appartenente alla pubblica Amministrazione in generale, segnatamente con riferimento a decurtazioni allo stipendio per i primi giorni di malattia, che graverebbero in misura eccessiva sugli emolumenti dei militari. Affronta altresì il tema del ridisegno del modello di difesa, sottolineando l'opportunità di rimodulare i tagli ai consumi intermedi. Chiede una valutazione in ordine a notizie relative a test missilistici condotti dall'Iran, che riconfermerebbero la disponibilità di vettori idonei a raggiungere il territorio di Israele. Domanda infine chiarimenti in ordine all'evoluzione di contratti stipulati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e relativi al trasferimento alla disponibilità della Regione di strutture militari non più utilizzate.

Il deputato Pier Fausto RECCHIA (PD) si richiama al parere espresso ieri dalla

Commissione difesa della Camera sul decreto-legge n. 112 che, pur se proceduralmente corretto, ritiene tuttavia politicamente assurdo. Segnala che le decurtazioni operate dal provvedimento d'urgenza vanno ad incidere sull'efficienza dello strumento militare, senza tener conto del fatto che il bilancio della Difesa è stato già pesantemente penalizzato in passato e conclude che, attese le risorse disponibili, la revisione del modello appare sostanzialmente obbligata.

Il deputato Filippo ASCIERTO (Pdl) suggerisce che i marescialli in esubero possano essere adibiti, a domanda, alle Procure, con funzioni di segreteria. Reputa inoltre del tutto irrazionale che il comparto della Difesa subisca decurtazioni di fondi senza che si tenga conto della sua peculiarità ed auspica una forte attenzione del Governo nei confronti delle Forze armate e delle forze dell'ordine.

Edmondo CIRIELLI, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, ringrazia tutti gli intervenuti, ritenendo comprensibile che negli interventi parlamentari si siano particolarmente soffermati sulle norme contenute nel decreto-legge n. 112.

Il ministro Ignazio LA RUSSA, evidenzia innanzitutto che l'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 è *in itinere* e che il provvedimento è tutt'altro che blindato rispetto a proposte del Parlamento. Dà quindi lettura di una nota riferita appunto agli aspetti salienti del provvedimento d'urgenza, nella quale si approfondisce la necessità di garantire gli indispensabili livelli di funzionalità ed efficienza dello strumento militare, in coerenza con gli ulteriori impegni operativi assegnati sul piano della sicurezza pubblica alle Forze armate e con la riconosciuta specificità, sul piano normativo ed economico, del comparto sicurezza e difesa. Evidenzia quindi che il Paese si trova in un momento di grande difficoltà economica, nel quale ogni settore è chiamato responsabilmente a fare la propria

parte. Per quanto riguarda il suo Dicastero, è comunque a suo giudizio essenziale dar luogo ad incrementi costanti, anche se ridotti, ferma restando la necessità di considerare che stanziamenti dedicati alla Difesa sono comunque allocati anche all'interno dei bilanci di altri dicasteri. Reputa comunque primario definire a che punto si trovi il riordino del sistema Difesa. Si sofferma quindi in particolare sulla tematica dell'alienazione del patrimonio immobiliare a disposizione del comparto, esprimendo l'auspicio di un ritorno di risorse nelle pieghe del bilancio ad esso destinato. Dopo aver dato notizia relativamente a cessioni di caserme in alcune regioni, esprime preoccupazione relativamente ai test missilistici condotti dall'Iran. Quanto al problema alloggiativo, specifica che gli alloggi vanno a suo giudizio alienati agli occupanti, a condizione che ne abbiano titolo. Al problema della casa egli ritiene comunque possibile trovare soluzione anche facendo ricorso ad interventi di privati. Con riferimento alle decurtazioni del comparto, assicura peraltro che i tagli di spesa non andranno comunque ad incidere sulle forze di pronto impiego. Dopo aver sottolineato che della Difesa spesso ci si ricorda soltanto nella fasi di emergenza, conferma che la linea strategica relativamente all'impegno in Afghanistan resta quella di incrementare le capacità di risposta delle Forze armate e della polizia afgana. Dai suoi contatti con le Autorità di quel paese, gli è parso in ogni caso di comprendere che nei confronti dell'Esecutivo precedente ci fosse il timore che gli impegni assunti potessero vacillare a causa della presenza nella compagine governativa di componenti diversamente orientate. Rinvia co-

munque ogni decisione riferita all'invio di Tornado al dibattito che si avrà in occasione del rifinanziamento delle missioni internazionali. Dopo aver rilevato che l'impegno nel Sistema di difesa europea non può che conseguire dalle risorse a disposizione, sottolinea l'esigenza che le risorse disponibili siano innanzitutto destinate alla tutela degli uomini. Esclude comunque che si sia di fronte ad una modificazione del modello di difesa, ma unicamente ad oscillazioni tra un minimo ed un massimo di stanziamenti. Nell'evidenziare che l'ipotesi di uno stage per i giovani non potrà essere realizzata prima del prossimo anno, preannuncia l'intenzione di promuovere per il 4 novembre una giornata di identità nazionale, destinata a favorire la vicinanza tra i giovani e le Forze armate e sottolinea che il ministro Gelmini è apparsa molto interessata alla promozione di un programma congiunto destinato alle scuole. Rimarca conclusivamente l'apprezzamento di cui le Forze armate italiane sono fatte oggetto in tutti i teatri internazionali in cui operano, e segnatamente in Afghanistan.

Gianpiero Carlo CANTONI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione. Ringrazia ancora il ministro La Russa, il Presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati e quanti sono intervenuti nel dibattito, anche per la tranquillità e la cordialità che hanno contraddistinto i lavori, e toglie la seduta.

La seduta termina alle 16.15.

N.B: Il resoconto stenografico è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	21
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente della 10^a Commissione del Senato, Cesare CURSI. — Interviene il ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Cesare CURSI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Claudio SCAJOLA svolge una relazione sulle linee programmatiche del proprio dicastero.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Ludovico VICO (PD) ed Enzo RAISI (PdL), i senatori Filippo BUBBICO (PD) e Salvatore CINTOLA (UDC-SVP-Aut), nonché il presidente della X Commissione della Camera, Andrea GIBELLI, e il presidente Cesare CURSI.

Intervengono, in merito alle comunicazioni del ministro, il deputato Enzo RAISI (PdL), la senatrice Luciana SBARBATI (PD) e il deputato Massimo POLLEDRI (LNP).

Il presidente Cesare CURSI rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	22
ERRATA CORRIGE	31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il ministro della giustizia Angelino Alfano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Donato BRUNO, *presidente*, in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ricorda che, come convenuto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, il voto sul conferimento del mandato al relatore avrà luogo alle ore 12.30 e che il numero delle votazioni residue è pari a venti.

Avverte inoltre che, sulla base di quanto convenuto nella riunione congiunta degli uffici di presidenza appena svoltasi, alle 12 si passerà allo svolgimento delle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori, lasciando il tempo residuo all'esame degli emendamenti. Per altro, considerato il ristretto numero di votazioni da effettuare, non è stato fissato un limite di tempo per lo svolgimento dei singoli interventi, fermo restando che, in ogni caso, alle 11.45 si procederà alla votazione, senza interventi, degli emendamenti eventualmente non ancora votati.

Avverte infine che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame.

Federico PALOMBA (IdV) ricorda di avere contestato, nella seduta antimeridiana delle Commissioni di ieri, che un provvedimento tanto delicato, che pone

problemi di rilievo costituzionale, potesse essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da oggi, con conseguente inaccettabile compressione dei tempi di esame da parte delle Commissioni. Non risulta che vi siano precedenti di una simile limitazione del dibattito parlamentare. Si creerebbe, quindi, un precedente molto pericoloso, poiché in questo modo la maggioranza – qualsiasi maggioranza – potrebbe compiere del colpi di mano ed approvare provvedimenti in tempi rapidissimi, sostanzialmente senza che vi sia stato dibattito parlamentare e, pertanto, spogliando il Parlamento delle sue prerogative.

Precisa di avere attribuito la responsabilità di questa spiacevole situazione alla maggioranza e al Presidente della Camera, anche con una dichiarazione rilasciata alla stampa. Tuttavia, nel corso della seduta di ieri dell'Assemblea, il Presidente Fini ha chiarito che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da oggi con la clausola «ove concluso dalle Commissioni». Il che significa che era nella disponibilità dei Presidenti delle Commissioni di organizzare l'esame del provvedimento in sede referente in modo da garantire un adeguato dibattito e il rispetto dei diritti dell'opposizione, anche se ciò avrebbe potuto comportare uno slittamento dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Chiede quindi di chiarire se la decisione di comprimere i tempi della discussione parlamentare sia da ascrivere al Presidente della Camera o ai Presidenti delle Commissioni I e II, ovvero ad una concorde assunzione di responsabilità.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, in base a quanto previsto dall'articolo 25 del regolamento della Camera, i lavori delle Commissioni sono organizzati in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge compresi nel calendario dei lavori dell'Assemblea e che l'articolo 23, comma 5, consente di inserire un progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea anche in

deroga al termine di due mesi previsto dall'articolo 81 del regolamento medesimo: in tal caso, per prassi, si appone la clausola «ove concluso dalla Commissione». In base a questi principi, il provvedimento in esame è stato legittimamente inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a decorrere dal pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio; era stata del resto avanzata anche la proposta di iniziare l'esame domani, giovedì 10 luglio, ma i gruppi di opposizione hanno ritenuto che un solo giorno in più per l'esame in Commissione non facesse differenza. Pertanto, il Presidente della Camera ha confermato l'inizio dell'esame nella seduta pomeridiana di oggi.

Per quanto concerne l'esame presso le Commissioni riunite, si è proceduto sulla base delle disposizioni del regolamento, che attribuiscono ad una maggioranza qualificata dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, in difetto della maggioranza, al presidente della Commissione il potere di organizzare i lavori della Commissione stessa. Nel caso particolare, le presidenze hanno stabilito di concludere l'esame del provvedimento in tempi utili per consentire l'esame in Assemblea secondo quanto stabilito dal calendario della medesima.

Chiede quindi se vi siano interventi sull'emendamento 1.3 Palomba per la parte non respinta.

Federico PALOMBA (IdV) in considerazione della disponibilità manifestata dai relatori nella seduta di ieri a valutare più approfonditamente l'emendamento 1.293 Costantini in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea, ritira il suo emendamento 1.3 che, nella parte non respinta, contiene anche la disposizione che si intende introdurre con l'emendamento 1.293, secondo la quale al termine della sospensione, entro trenta giorni l'ufficio giudiziario competente dispone la ripresa del processo fissandone le modalità.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti 1.4 e 1.5 non saranno posti in votazione in quanto la parte non

respinta, relativa alla soppressione del secondo periodo del comma 1, è identica all'emendamento 1.14 dei medesimi presentatori.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sull'emendamento 1.9 Ferranti, del quale raccomanda l'approvazione, illustra come la proposta emendativa sia volta a limitare l'area di irresponsabilità penale al solo Presidente della Repubblica, sanando in tal modo l'irrimediabile incompatibilità dell'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, con la disciplina di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione. Sottolinea come la soluzione adottata in Francia, per definire la predetta area di irresponsabilità con riferimento al solo Presidente della Repubblica, sia stata il frutto di profonde riflessioni, confronti ed approfondimenti e si sia tradotta in un intervento normativo razionale e selettivo, adottato con legge costituzionale. Stigmatizza quindi la compressione dei tempi parlamentari e la mancanza di un'adeguata istruttoria nell'esame del provvedimento. Ribadisce che anche nel nostro ordinamento occorre una legge costituzionale per disciplinare la materia in esame e che non sussiste alcuna ragione, logica o giuridica, per estendere una così ampia irresponsabilità penale anche al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti del Senato e della Camera.

Oriano GIOVANELLI (PD) nell'intervenire sull'emendamento 1.9 Ferranti, esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame. Concorde sostanzialmente con le considerazioni dell'onorevole Zaccaria, richiamando l'esempio della legislazione francese e sottolineando la necessità, anche nel nostro ordinamento, di intervenire con legge costituzionale. Ritiene che, per non alterare irrimediabilmente l'equilibrio fra gli organi costituzionali, la disciplina in esame potrebbe essere applicata solo al Presidente della Repubblica. Prevedere una simile forma di irresponsabilità penale anche per le altre alte cariche dello Stato rappresenta un grave strappo agli equilibri

istituzionali definiti dalla Costituzione, un'inaccettabile forzatura che si va ad aggiungere ad una compressione senza precedenti del dibattito parlamentare. D'altra parte, la criticabile ed inconsistente *ratio* posta alla base della previsione della irresponsabilità anche del Presidente del Consiglio potrebbe essere portata alle estreme conseguenze ed essere utilizzata perfino per giustificare l'irresponsabilità dei Presidenti delle Regioni.

Lanfranco TENAGLIA (PD) intervenendo sull'emendamento 1.9 Ferranti, esprime forte contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, nonché amarezza per la violazione di fondamentali regole ed assetti costituzionali, anche con riferimento alla compressione senza precedenti del dibattito parlamentare. Ritiene che per la definizione di questioni tanto rilevanti occorra il massimo sforzo per trovare soluzioni condivise, poiché solo in tal modo è possibile attribuire alla norme giuridiche forza ed efficacia, mentre le norme non condivise sono fragili.

Evidenzia come nel caso di specie fosse senza dubbio necessaria una legge costituzionale, poiché si verte in materia di prerogative di organi costituzionali. Inoltre, anche a volere accedere alla opposta tesi della adeguatezza della legge ordinaria, sarebbe stato comunque necessario rispettare fino in fondo le indicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2004, ciò che non è stato fatto. Si prevede infatti una disciplina che, in modo del tutto irragionevole, determina la sospensione dei processi relativi a reati comuni, mentre tale sospensione non si verifica per i processi relativi a reati ministeriali. Non viene risolto adeguatamente il problema della non reiterabilità del beneficio della sospensione. Risulta infine insanabile la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, determinata dal fatto di avere determinato una ingiustificata differenziazione delle prerogative del Presidente del Consiglio e dei Presidenti del Senato e della Camera, rispetto ai componenti degli organi che costoro sono chiamati a presiedere.

Linda LANZILLOTTA (PD) nell'intervento sull'emendamento 1.9 Ferranti, esprime un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame e sottolinea la singolarità della disciplina da esso recata anche sul versante del diritto comparato. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 1.9 che, da un lato, cerca di ricondurre tale disciplina al modello europeo delle costituzioni di derivazione monarchica e, dall'altro, di conformare l'intervento normativo alle indicazioni della Corte costituzionale. Per superare le lacerazioni derivanti dal rapporto tra politica e magistratura occorre un intervento legislativo adeguato, adottato con legge costituzionale, che fornisca una soluzione equilibrata, condivisa e stabile, non di certo una legge ordinaria affetta da gravi elementi di irragionevolezza e, quindi, a forte rischio di dichiarazione di incostituzionalità. Sottolinea, infine, che la compressione dei tempi parlamentari cui si sta assistendo nella discussione del provvedimento in esame è inaudita e senza precedenti.

Jole SANTELLI (Pdl) ritiene che alcuni interventi non tengano nella debita considerazione il fatto che la Corte costituzionale si è ormai pronunciata. Si può discutere, astrattamente, su quale sia la fonte da utilizzare per disciplinare la materia, ma non si deve dimenticare che la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso allo strumento della legge ordinaria, e ciò in considerazione del fatto che non si tratta di istituire una forma di immunità.

Quanto alle altre indicazioni della Corte, rileva che esse sono state recepite. Viene infatti previsto un termine finale per la sospensione dei processi, vale a dire la legislatura, salvo il caso di nuova nomina nella stessa carica. L'unico punto nel quale il provvedimento in esame non si conforma alle indicazioni emerse dalla sentenza più volte richiamata sta nella mancata estensione della disciplina a tutti i membri del Parlamento.

Al riguardo, tuttavia, chiede, polemicamente, che cosa l'opposizione avrebbe detto se la sospensione dei processi fosse

stata estesa a tutti i membri del Parlamento; quanto meno, che si trattava del ripristino dell'immunità parlamentare. D'altra parte, l'assimilazione dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica e la loro distinzione dai membri del Parlamento e dai ministri ha una precisa ragion d'essere, che consiste in un carattere comune di tutte le predette cariche: tutte hanno la rappresentanza esterna dell'organo che presiedono, sia a livello nazionale, sia internazionale.

Nel concludere, dopo aver ricordato come molti, anche autorevoli esponenti del Partito democratico avessero nei mesi scorsi sostenuto la legittimità e l'importanza politica di un intervento volto a risolvere il nodo del rapporto tra politica e magistratura, si chiede come mai abbiano poi mutato radicalmente avviso considerato che sono perfettamente consapevoli della esistenza del problema.

Federico PALOMBA (IdV), intervenendo sull'emendamento 1.9 Ferranti, volto a limitare al solo Presidente della Repubblica la disciplina in esame, dichiara che il suo gruppo lo condivide e lo sosterrà, sottolineando che la sua approvazione eliminerebbe ogni sospetto riguardo all'origine e all'intento della norma in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.9 Ferranti.

Pasquale CIRIELLO (PD), intervenendo sull'emendamento 1.10 Ferranti, di cui è cofirmatario, ricorda che soltanto pochi ordinamenti stranieri prevedono una disciplina e comunque solamente per il Presidente della Repubblica. In ogni caso, dichiara di non comprendere la ragione dell'estensione della protezione ai Presidenti delle Camere, a meno che, intendendosi garantire una protezione al Presidente del Consiglio e non potendosi non estenderla al Presidente della Repubblica, si sia poi scelto di associare a queste due cariche anche quella di presidente di assemblea legislativa, per dissimulare meglio

l'intenzione. Si tratta però di una scelta priva di fondamento, in quanto tali cariche non hanno caratteri comuni. È inoltre difficilmente immaginabile un'aggressione dell'autorità giudiziaria nei confronti dei Presidenti delle Camere. In definitiva, l'estensione del beneficio ai Presidenti delle Camere conferma il sospetto che la misura è stata ideata per il Presidente del Consiglio ed estesa ad altri solo perché questo non risaltasse con troppa evidenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.10 Ferranti.

Anna Paola CONCIA (PD) constata con amarezza che la mistificazione della realtà è un esercizio diffuso in Italia e nella politica, il che nuoce fortemente al bene comune. Rileva che il Paese è imprigionato nell'anomalia che sempre si verifica quando governa Berlusconi. Personalmente ritiene che Berlusconi dovrebbe essere sconfitto politicamente, ma pensa comunque che questi sbagli a voler imporre una tutela processuale per sé e per le altre alte cariche dello Stato: sbaglia nel metodo, perché comprime la discussione su un punto della massima rilevanza per la vita democratica del Paese, e nel merito, perché dimostra una concezione proprietaria delle istituzioni, intese come qualcosa da piegare liberamente ai propri interessi personali. Tutto ciò crea un dannoso clima di esasperazione.

Ricorda poi che la sospensione dei processi è prevista soltanto in alcuni ordinamenti stranieri paragonabili a quello italiano e solamente per il Presidente della Repubblica. Il provvedimento, quindi, stabilisce soltanto un privilegio, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini, di ragionevolezza, di diritto di difesa, di giusto processo, di obbligatorietà dell'azione penale; nonché in violazione del principio per cui la materia dell'immunità deve essere regolata con legge costituzionale.

Ritiene inoltre assurdo che si stabilisca l'improcedibilità per tutti i reati, anche per quelli che non abbiano alcuna attinenza alla carica ricoperta; senza contare che

non è posta alcuna limitazione rispetto al periodo nel quale sono stati commessi i reati.

Contesta, quindi, l'impostazione stessa del provvedimento, osservando che non può esistere uguaglianza senza autonomia della magistratura e che questa non esiste se il processo può essere modellato secondo le esigenze dell'imputato. D'altra parte la Costituzione ammette due sole eccezioni al principio di uguaglianza: nei confronti del Presidente della Repubblica e dei membri delle Camere. Nessuna specialità è prevista invece per i membri del Governo, salvo l'autorizzazione a procedere, e comunque solo per i reati funzionali. In definitiva, il provvedimento in esame è privo di alcun fondamento costituzionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.11 Amici e 1.12 Lo Moro.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira il proprio emendamento 1.13.

Giovanni CUPERLO (PD), intervenendo sugli identici emendamenti 1.14 Costantini e 1.15 Amici, ricorda come, in un articolo di qualche tempo fa, Pietro Citati abbia scritto che il vero problema del Paese è oggi la crisi di autorità, intesa come autorevolezza della decisione: una crisi diffusa ormai ad ogni livello, la quale fa sì che sia sempre più difficile fidarsi di qualcuno e che spezza lo stesso sistema delle istituzioni, il quale presuppone una continuità tra l'elettorato e la classe politica. Si è trattato di un grido di allarme che investe tutti, e senza dubbio anche la politica, che da questa crisi di credibilità e autorevolezza è investita in pieno. Chiede, quindi, alla maggioranza se davvero le convenga procedere nel modo in cui sta procedendo; se davvero creda che il Paese comprenderà e condividerà la norma in discussione. Poiché, d'altra parte, ha attentamente ascoltato gli interventi dei deputati di maggioranza che hanno appassionatamente difeso le ragioni di interesse pubblico del provvedimento, si

dice convinto che, se davvero alla maggioranza sta a cuore soltanto un principio di interesse generale, e non il caso personale del Presidente del Consiglio, allora basterebbe sgombrare il campo da ogni sospetto sopprimendo il secondo periodo del comma 1, che prevede l'applicabilità della sospensione anche ai processi relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica, oppure stabilendo che la protezione si applichi soltanto a partire dalla prossima legislatura. Ciò eviterebbe, a suo avviso, un ulteriore allontanamento della politica dall'opinione pubblica ed un ulteriore aggravamento di quella crisi di credibilità e di autorità di cui ha parlato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti 1.14 Costantini e 1.15 Amici, nonché l'emendamento 1.288 Costantini.

Pierluigi MANTINI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.289, dichiara di comprendere l'attualità del tema: si tratta di un nodo politico che dovrebbe trovare scioglimento, a suo avviso, in questa legislatura. Ciò premesso, l'emendamento in esame, come anche quello della collega Samperi, ha una finalità esclusivamente migliorativa del testo, e se il clima fosse sereno, verrebbe certamente accolto dalla maggioranza. Si dice comunque convinto che un intervento quale quello realizzato dal provvedimento in esame avrebbe dovuto costituire oggetto di una intesa di alto livello ed essere approvato con legge costituzionale. Quanto alla sentenza della Corte costituzionale, ritiene che il fondamentale difetto del testo in discussione consista nella mancata estensione dell'istituto a tutti i membri del Parlamento; ricorda, tra l'altro, di aver presentato una proposta di legge (C. 1390) intesa ad introdurre una disciplina in tal senso.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, con riferimento all'emendamento 1.289 Mantini, premesso che i relatori ritengono il testo già sufficientemente chiaro sul punto, dichiara la loro disponibilità, al fine di una maggiore

chiarezza e di un rasserenamento del dibattito, ad accogliere la proposta emendativa, a condizione che sia riformulata nel senso di prevedere che la sospensione dei processi non è reiterabile salvo il caso di nuova nomina nella stessa carica, nel corso della stessa legislatura. Invita quindi il deputato Mantini a ritirare il suo emendamento e a ripresentarlo, riformulato, all'Assemblea, dichiarando per parte sua l'impegno dei relatori a sostenerlo in sede di Comitato dei nove.

Pierluigi MANTINI (PD) accoglie l'invito del relatore Calderisi e ritira il suo emendamento 1.289.

Carlo COSTANTINI (IdV) ritira l'emendamento Palomba 1.290, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento 1.291 Amici.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.291 Amici.

Marilena SAMPERI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.292, rileva che il provvedimento in esame non si limita a dispiegare i propri effetti per il futuro, ma comporta un immediato effetto sospensivo sui procedimenti penali in corso. Fa inoltre presente che la sentenza n. 24 della Corte costituzionale più volte richiamata non ha affrontato distintamente per ogni carica la legittimità costituzionale del beneficio della sospensione, ma ciò non significa che abbia posto sullo stesso piano le diverse cariche. In effetti, la Corte ha rinunciato, probabilmente per ragioni di economia procedurale e a causa della pressione cui era sottoposta, a pronunciarsi su alcuni motivi di ricorso, dichiarando espressamente, al punto n. 8 dei « considerato in diritto », che ogni altro profilo di illegittimità costituzionale restava precluso. Tali altri profili di legittimità costituzionali restano pertanto aperti.

Ciò premesso il suo emendamento mira a sgombrare il campo da ogni equivoco in relazione al fatto che la sospensione dei processi non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nella stessa carica o fun-

zione nel corso della stessa legislatura. Considerato poi che esso reca contenuto sostanzialmente identico a quello dell'emendamento 1.289 Mantini, chiede se valga anche per esso quanto il relatore Calderisi ha dichiarato riguardo all'emendamento Mantini.

Giuseppe CALDERISI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, estende senz'altro anche al deputato Samperi l'invito a ritirare l'emendamento da lei presentato per riproporlo all'Assemblea nella diversa formulazione da lui già indicata.

Marilena SAMPERI (PD) ritira il suo emendamento 1.292.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.293 Costantini.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO invita il presentatore al ritiro degli emendamenti 1.294 e 1.295, in quanto volti ad introdurre una disposizione che è già contenuta al comma 5-*bis* dell'articolo 2-ter del decreto-legge in materia di sicurezza, in corso di esame presso questo ramo del Parlamento.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), dopo avere illustrato i propri emendamenti 1.294 e 1.295, li ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti 1.296 Ferranti e 1.297 Costantini, nonché gli emendamenti 1.298 e 1.299 Palomba.

Pierluigi MANTINI (PD) preannuncia il ritiro del proprio emendamento 1.301, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea. Al riguardo ribadisce l'importanza di precisare il momento da cui decorre l'efficacia della sospensione del processo.

Enrico COSTA (Pdl), *relatore per la II Commissione*, ritiene che il testo del provvedimento non lasci spazio a dubbi o equivoci: appare chiaro, infatti, che l'uso del termine processo includa anche la fase dell'udienza preliminare.

Pierluigi MANTINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.301.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.300 Amici.

Carlo COSTANTINI (IdV) illustra l'emendamento 1.302, di cui è cofirmatario, che invita ad approvare. Tale emendamento è volto a prevedere che il provvedimento in esame è efficace solo per i mandati successivi a quelli attualmente in corso: l'approvazione dell'emendamento consentirebbe infatti di chiarire che il provvedimento non è finalizzato a favorire gli interessi individuali del presidente del Consiglio in carica.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.302 e 1.303 Palomba.

Donato BRUNO, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto relative alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Ricorda che, come definito nel corso della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti di gruppo, delle due Commissioni svoltasi questa mattina, il voto sul conferimento del mandato ai relatori avrà luogo alle ore 12.30.

Sesa AMICI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Fa presente che intende svolgere una riflessione di ordine generale: si sofferma sulla lunga transizione politica italiana, che dura ormai da parecchi anni, all'interno della quale si sono rotti importanti equilibri tra poteri dello Stato, in primo luogo tra politica e magistratura. A questa situazione la politica non è riuscita a dare una risposta, accentuando anzi la frammentazione e le lotte di parte.

È necessario invece infondere fiducia al Paese, ricostruendo gli equilibri di fondo tra i poteri dello Stato e restituendo di-

gnità e prestigio alle sue istituzioni. A questo processo non deve essere estranea una riforma del sistema delle immunità parlamentari, affrontata al suo livello proprio, vale a dire quello costituzionale, e non mediante il ricorso ad un disegno di legge ordinaria, esaminato con tempi talmente compressi da rendere impossibile ogni forma di approfondimento.

Questo provvedimento, inoltre, è volutamente ambiguo nella sua terminologia, e non è assolutamente idoneo a creare i presupposti per una riconciliazione tra le parti politiche, tra la politica e la giustizia e, soprattutto, tra la politica e i cittadini. Conclude, quindi, ribadendo la contrarietà assoluta del proprio gruppo sul provvedimento in esame e riaffermando il voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Calogero MANNINO (UDC) fa preliminarmente presente che il proprio gruppo non terrà un atteggiamento ostruzionistico nel seguito dell'esame del provvedimento in oggetto e che pertanto si asterrà sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea: questo voto sta però esclusivamente a significare la presa d'atto di una precisa esigenza politica della maggioranza, che coincide con una obiettiva necessità del capo del Governo. Meglio sarebbe stato se, in questo momento, il Parlamento discutesse di provvedimenti volti a risolvere le reali emergenze del Paese.

Il provvedimento in esame, infatti, non è condivisibile nelle sue linee di fondo. È invece necessario riformare il complessivo sistema dell'immunità parlamentare con il duplice obiettivo di garantire, da un lato, indipendenza ed autonomia alla magistratura e, dall'altro, l'esercizio della funzione parlamentare. Al riguardo preannuncia la presentazione, da parte del proprio gruppo, di un'apposita iniziativa legislativa, invitando il gruppo del partito democratico a tenere in considerazione la questione.

Barbara POLLASTRINI (PD) osserva che sono stati vani gli appelli lanciati al

Governo da parte dell'opposizione a rinunciare all'esame del provvedimento in oggetto: la scelta di fare ricorso ad una fonte di rango primario è infatti stata biasimata dalla quasi totalità degli interventi svolti dagli esponenti del proprio gruppo. Ma anche sul provvedimento nel suo complesso si è registrata una contrarietà di fondo da parte del proprio gruppo. Esso, infatti, da un lato è stato esaminato con una procedura che ne ha compresso i tempi d'esame e, dall'altro, ha disegnato un sistema di privilegi che non trova termini di confronto nel panorama giuridico europeo.

L'esame di questo provvedimento ha evidenziato come la maggioranza subisca passivamente le scelte imposte dal capo del Governo, essendo attenta solo a risolvere i problemi personali di quest'ultimo e non ad affrontare le reali emergenze del paese, a cominciare da una strutturale riforma del sistema della giustizia, che pure risulterebbe necessaria ed urgente.

Questo provvedimento costituisce una ferita al cuore del sistema giuridico italiano: il proprio gruppo adotterà un intransigente atteggiamento di contrasto per scongiurare l'approvazione definitiva del provvedimento.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) osserva che il presidente del Consiglio ha ottenuto, nel corso delle scorse elezioni politiche, un consenso schiacciante da parte dell'elettorato, che lo ha votato nonostante si trovi al centro di numerosi processi. Ciò consente di valutare il peso che l'elettorato italiano attribuisce alla fondatezza di queste azioni giudiziarie e, conseguentemente, all'operato della magistratura. Ritiene, cioè, che parte della magistratura abbia in molti casi mostrato una volontà persecutoria nei confronti della classe politica, ed in primo luogo del presidente del Consiglio, rinunciando a svolgere i compiti al cui assolvimento è chiamata dalla Costituzione.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Carlo COSTANTINI (IdV) osserva che le Commissioni si accingono a votare un provvedimento che non trova termini di confronto negli ordinamenti giuridici delle democrazie occidentali: si tratta, infatti, di un provvedimento che presenta una serie di anomalie di fondo. Si riferisce, ad esempio, alla scelta di fare uso di una fonte di rango ordinario per disciplinare una materia che avrebbe richiesto una fonte di livello costituzionale, così come alla scelta di prevedere che la sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione o, addirittura, per fatti commessi al di fuori delle funzioni ricoperte.

Ma l'anomalia più evidente è rappresentata dalla procedura di approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di questo provvedimento: il presidente del Consiglio, infatti, ha proposto al Consiglio dei ministri di approvare un disegno di legge che ha ad oggetto specifico i suoi personali interessi processuali. Ciò è dimostrato anche dalla reiezione dell'emendamento 1.302, da lui presentato insieme al collega Palomba, volto a prevedere che il provvedimento in esame è efficace solo per i mandati successivi a quelli attualmente in atto.

Pur rispettando l'esito delle consultazioni elettorali della scorsa primavera, ritiene che il voto dei cittadini sia stato dato al presidente del Consiglio nella convinzione che sarebbero stati affrontati e risolti i principali problemi del Paese: l'analisi di questa fase d'avvio della legislatura consente però di affermare che questi problemi appaiono coincidere con quelli personali dello stesso presidente del Consiglio.

Conclude sostenendo l'illegittimità costituzionale del provvedimento in esame e preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea.

Jole SANTELLI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a

riferire favorevolmente in Assemblea, sottolinea l'importanza per il Paese di superare la crisi che da tempo lo attanaglia, a partire dal lacerante contrasto tra politica e giustizia.

L'opposizione svolge legittimamente la propria funzione, ma non deve perdere di vista la realtà dei fatti, affrontando con obiettività le questioni di fondo. Si riferisce al fatto che il presidente Berlusconi, da molti anni al centro di numerose vertenze giudiziarie, è stato quasi sempre assolto e solo una volta grazie al maturare della prescrizione. Questo dato dovrebbe rappresentare il punto di partenza di un rinnovato confronto tra le diverse forze politiche, a cui nessuna di esse dovrebbe sottrarsi, assumendosi invece le proprie responsabilità per consentire di affrontare le reali emergenze del paese.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), osserva che l'ordinamento giuridico francese è stato preso a modello, in questo dibattito, quale termine di paragone per sostenere l'inopportunità politica e la illegittimità costituzionale del disegno di legge in esame. Al riguardo fa presente che, in quel sistema, il giudizio sui reati ministeriali ha luogo di fronte ad un'assise composta prevalentemente da deputati del Parlamento.

Donatella FERRANTI (PD), dichiara di intervenire quale rappresentante del gruppo del partito democratico nella II Commissione, ribadendo il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Il voto contrario si basa non solo sul metodo procedurale applicato all'esame del disegno di legge in oggetto, ma soprattutto in ragione del suo contenuto, che è volto a soddisfare gli interessi individuali del presidente del Consiglio. Il proprio gruppo, pertanto, ribadisce con fermezza la contrarietà rispetto a questo provvedimento, che presenta anche profili di evidente incostituzionalità.

Il Ministro Angelino ALFANO ringrazia le Commissioni ed i loro presidenti per il

lavoro svolto, anche in considerazione dei ristretti tempi a disposizione.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori, deputati Calderisi e Costa, il mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i

componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'8 luglio 2008, a pagina 28, colonna sinistra, alla terza riga, deve leggersi: « tale da poter » in luogo di: « tale da non poter ».

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008) (<i>Deliberazione</i>)	32
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine)</i>	33

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.50.

Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008).

(Deliberazione).

Paolo RUSSO, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva su-

gli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008), sulla base del programma predisposto nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, del 2 luglio 2008, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato*).

Le Commissioni riunite approvano la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza
sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008).**

PROGRAMMA DELL'INDAGINE

L'indagine conoscitiva mira ad approfondire gli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale, che si è svolta a Roma dal 3 al 5 giugno 2008 e che è conclusa con l'adozione di una dichiarazione finale incentrata sulle sfide del rialzo dei prezzi, del cambiamento climatico e della bioenergia.

La crisi alimentare ha evidenziato la fragilità del sistema mondiale di approvvigionamento del cibo e la sua vulnerabilità ad eventuali *shock*. Appare quindi necessaria un'analisi delle cause strutturali di tale situazione.

Le audizioni consentiranno di fare altresì il punto sui progressi compiuti dalla Dichiarazione di Roma del 1996 sulla sicurezza alimentare mondiale, in vista dell'obiettivo del dimezzamento della popolazione sottanutrita fissato al 2015.

In tale ottica, si intende in particolare acquisire elementi informativi sull'attività che le singole organizzazioni ed agenzie internazionali competenti nella materia alimentare, aventi sede a Roma, stanno svolgendo per contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo.

L'indagine è quindi rivolta a individuare le misure più opportune da promuovere a livello internazionale, da un lato, per rispondere alle urgenti richieste di assistenza alimentare, dall'altro, per sviluppare la produzione e il commercio agricolo, anche in vista della responsabilità che l'Italia eserciterà l'anno prossimo nella presidenza del G8.

Soggetti da audire:

Ministro degli affari esteri;
Ministro delle politiche agricole;
Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);
Direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale (PAM);
Presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD);

Termine dell'indagine:

30 settembre 2008.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi del Governo</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	66

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi del Governo</i>)	100
ERRATA CORRIGE	42

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato diversi emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*). Alla luce dei criteri generali che sono stati illustrati nella seduta di ieri, risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

L'articolo aggiuntivo 45.030, recante misure sanzionatorie in materia di lavoro non regolare;

L'articolo aggiuntivo 49.022, che consente ai dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa per un periodo massimo di dodici mesi, per consentire lo svolgimento di attività professionali ed imprenditoriali;

L'articolo aggiuntivo 49.023, che consente alle pubbliche amministrazioni di effettuare esternalizzazione di servizi;

L'articolo aggiuntivo 49.026, in quanto sostanzialmente privo di contenuto normativo;

L'articolo aggiuntivo 49.027, recante disposizioni in materia di territorializzazione delle procedure concorsuali;

L'articolo aggiuntivo 49.028, che dispone in ordine alla riallocazione di risorse già assegnate al Dipartimento per l'innovazione;

L'articolo aggiuntivo 55.012, recante disposizioni in materia di impugnazione degli atti di licenziamento;

L'articolo aggiuntivo 63.05, che stanziava risorse per lo studio delle problematiche relative al federalismo;

L'articolo aggiuntivo 63.06, che prevede per l'anno finanziario 2009 la destinazione del 5 per mille sulla base delle scelte del contribuente, in quanto carente di compensazione;

L'emendamento 64.47, che modifica la normativa vigente per quanto concerne l'obbligo di istruzione, e che risulta di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti, già dichiarati inammissibili, Giudice 64.1, Granata 64.5 e Commercio 64.13;

L'emendamento Dis. 1.010, in quanto recante delega per il riordino del CNIPA, del FORMEZ e della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

L'emendamento Dis. 1.011, recante delega per la revisione della disciplina in materia di lavori usuranti;

L'emendamento Dis. 1.012, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5, che recano una delega per la riforma della normativa relativa alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga. Peraltro la proposta emendativa, nella sua parte ammissibile, deve intendersi riferita all'articolo 2 del provvedimento ed assume la numerazione 2.64.

Per quanto concerne invece le richieste di riesame circa i giudizi di inammissibilità pronunciate nella seduta di ieri, relative a 58 emendamenti, nel ricordare che i criteri di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge risultano particolarmente stringenti, confermo i giudizi di inammissibilità già pronunciati. Avverte in fine, ad integrazione delle dichiarazioni di inammissibilità rese nella giornata di ieri che deve

ritenersi inammissibile anche l'articolo aggiuntivo Poliedri Dis 1.01 in quanto recante una delega legislativa al Governo in materia di accorpamento delle Autorità indipendenti.

Infine, per quanto concerne l'ammissibilità relativa ai profili attinenti alla copertura finanziaria delle proposte normative riferite agli articoli da 44 fino a 84, risultano inammissibili per carenza di compensazione i seguenti emendamenti:

44.1 ANGELUCCI ANTONIO

44.7 ANGELUCCI ANTONIO

44.8 ANGELUCCI ANTONIO

44.10 CATONE GIAMPIERO

44.13 ANGELUCCI ANTONIO

44.14 CATONE GIAMPIERO

44.17 CATONE GIAMPIERO

44.19 CATONE GIAMPIERO

44.20 ANGELUCCI ANTONIO

44.21 CATONE GIAMPIERO

44.23 ANGELUCCI ANTONIO

44.24 ANGELUCCI ANTONIO

44.25 CORSARO MASSIMO ENRICO

44.26 MARCHIONI ELISA

44.28 MARCHIONI ELISA

44.32 BELTRANDI MARCO

44.38 MURGIA BRUNO

44.39 GALLETTI GIAN LUCA

44.42 MURGIA BRUNO

44.46 MURGIA BRUNO

44.47 MURGIA BRUNO

44.49 CALDORO STEFANO

44.52 COMAROLI SILVANA ANDREINA

44.53 CALDORO STEFANO

44.56 CALDORO STEFANO

44.60 CALDORO STEFANO

44.62 FARINA RENATO	64.14 DE PASQUALE ROSA
44.63 FARINA RENATO	64.21 DE PASQUALE ROSA
44.66 FARINA RENATO	64.27 BARBATO FRANCESCO
44.68 FARINA RENATO	64.28 MESSINA IGNAZIO
44.69 FARINA RENATO	64.42 DE TORRE MARIA LETIZIA
45.0.17 ABRIGNANI IGNAZIO	64.43 COSCIA MARIA
49.3 CAMBURSANO RENATO	65.2 ASCIERTO FILIPPO
58.10 MILO ANTONIO	65.3 ASCIERTO FILIPPO
58.19 VANNUCCI MASSIMO	65.5 ASCIERTO FILIPPO
60.3 ASCIERTO FILIPPO	65.8 BOSI FRANCESCO
60.6 CORSARO MASSIMO ENRICO	65.9 ASCIERTO FILIPPO
60.7 ABRIGNANI IGNAZIO	65.10 CORSARO MASSIMO ENRICO
60.15 MARINELLO GIUSEPPE FRAN- CESCO MARIA	66.2 ASCIERTO FILIPPO
60.17 ASCIERTO FILIPPO	66.3 ASCIERTO FILIPPO
60.18 MARAN ALESSANDRO	66.7 GHIZZONI MANUELA
60.19 MARAN ALESSANDRO	66.8 NICOLAIS LUIGI
60.25 ROSATO ETTORE	66.12 ASCIERTO FILIPPO
60.26 PEZZOTTA SAVINO	66.24 BENAMATI GIANLUCA
60.33 BORGHESI ANTONIO	66.25 GRANATA BENEDETTO FABIO
60.34 BORGHESI ANTONIO	66.27 PEPE MARIO (PD)
60.59 CORSARO MASSIMO ENRICO	66.30 GRANATA BENEDETTO FABIO
60.61 CORSARO MASSIMO ENRICO	66.31 GRANATA BENEDETTO FABIO
60.65 BARBATO FRANCESCO	66.32 GRANATA BENEDETTO FABIO
60.66 COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO	66.33 FRASSINETTI PAOLA
60.67 COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO	67.2 SPECIALE ROBERTO
60.72 BORGHESI ANTONIO	67.3 MERLONI MARIA PAOLA
60.82 CAMBURSANO RENATO	67.4 MERLONI MARIA PAOLA
60.83 CALDORO STEFANO	67.7 GRANATA BENEDETTO FABIO
63.23 FRANCESCHINI DARIO	67.8 FRASSINETTI PAOLA
63.35 BELTRANDI MARCO	67.11 TURCO LIVIA
63.65 FLUVI ALBERTO	68.2 MIOTTO ANNA MARGHERITA
63.85 RECCHIA PIER FAUSTO	68.3 MIOTTO ANNA MARGHERITA
64.7 GRANATA BENEDETTO FABIO	68.4 MIOTTO ANNA MARGHERITA
	68.5 CAMBURSANO RENATO
	69.5 FRASSINETTI PAOLA

69.7 GRANATA BENEDETTO FABIO
 69.8 BACHELET GIOVANNI BATTISTA
 69.9 FRASSINETTI PAOLA
 69.10 GRANATA BENEDETTO FABIO
 69.13 GALLETTI GIAN LUCA
 69.15 GHIZZONI MANUELA
 69.17 GALLETTI GIAN LUCA
 70.3 ASCIERTO FILIPPO
 70.9 GALLETTI GIAN LUCA
 70.12 ASCIERTO FILIPPO
 70.13 CORSARO MASSIMO ENRICO
 70.14 BOSI FRANCESCO
 71.9 BORGHESI ANTONIO
 71.13 BOSI FRANCESCO
 71.14 POLI NEDO LORENZO
 71.15 DAMIANO CESARE
 73.1 NUCARA FRANCESCO
 74.5 SANTELLI JOLE
 74.19 CORSARO MASSIMO ENRICO
 75.2 ABRIGNANI IGNAZIO
 75.3 TURCO MAURIZIO
 77.10 CAMBURSANO RENATO
 79.4 TURCO LIVIA
 80.3 POLI NEDO LORENZO
 81.5 BERNARDO MAURIZIO
 81.8 TADDEI VINCENZO
 81.12 ABRIGNANI IGNAZIO
 81.13 ABRIGNANI IGNAZIO
 81.14 ABRIGNANI IGNAZIO
 81.15 ABRIGNANI IGNAZIO
 81.16 ABRIGNANI IGNAZIO
 81.18 TABACCI BRUNO
 81.20 CASSINELLI ROBERTO
 81.24 CORSARO MASSIMO ENRICO

81.25 CASTELLANI CARLA
 81.39 GIUDICE GASPARE
 81.40 GIUDICE GASPARE
 81.43 GIUDICE GASPARE
 81.48 BARETTA PIER PAOLO
 81.50 CORSARO MASSIMO ENRICO
 81.55 ALFANO GIOACCHINO
 82.4 GIBIINO VINCENZO
 82.13 SAGLIA STEFANO
 82.24 GIRLANDA ROCCO
 82.25 CORSARO MASSIMO ENRICO
 82.33 MARIANI RAFFAELLA
 82.43 DEL TENNO MAURIZIO
 82.44 DE MICHELI PAOLA
 82.45 GALLETTI GIAN LUCA
 83.1 NANNICINI ROLANDO

Risultano altresì inammissibili per inidoneità della copertura i seguenti emendamenti:

63.44 COTA ROBERTO
 63.45 COTA ROBERTO
 63.46 COTA ROBERTO
 63.47 COTA ROBERTO
 63.49 COTA ROBERTO
 63.50 COTA ROBERTO
 63.51 LUPI MAURIZIO
 63.68 ROSSA SABINA
 74.18 CASTELLANI CARLA
 83.0.14 SANTELLI JOLE

Amedeo CICCANTI (UdC) invita i Presidenti ad assicurare a tutti i componenti delle Commissioni condizioni di lavoro più dignitose.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comprende le considerazioni del deputato Ciccanti, assicurando che saranno com-

più tutti gli sforzi per venire incontro a tale esigenza.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime sconcerto per il numero impressionante di emendamenti presentati dal Governo che, prefigurando un'ulteriore limitazione degli spazi di dibattito per le Commissioni, conferma la volontà dell'Esecutivo di tentare alle prerogative parlamentari, e che, al tempo stesso, fa nascere dubbi circa l'effettiva coesione della maggioranza. Ritiene quindi che, alla luce di tale nuova situazione, sia necessario rivedere completamente le modalità di esame del provvedimento, riaprendo l'esame preliminare e posticipando la conclusione dell'esame stesso.

Ribadisce quindi la propria richiesta di rivedere il giudizio espresso sul proprio articolo aggiuntivo 46.01, il quale è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia, in quanto recante norme ordinarie, rilevando come molti degli emendamenti presentati dal Governo contengano anch'essi previsioni di carattere ordinamentale.

Bruno TABACCI (UdC) richiamandosi all'invito ai gruppi di opposizione, da lui formulato nel corso della seduta di ieri, a concentrare la discussione su un numero ridotto di emendamenti, stigmatizza la scelta del Governo di riproporre nel decreto-legge, attraverso emendamenti, buona parte del disegno di legge collegato alla manovra che il Presidente della Repubblica aveva chiesto di espungere dal decreto stesso.

A tale riguardo, pur prendendo atto con soddisfazione della correttezza dell'operato dei presidenti delle Commissioni, i quali hanno dichiarato inammissibili alcune delle proposte emendative presentate dall'Esecutivo, evidenzia la grave incompetenza del Governo stesso, il quale avrebbe addirittura preteso di inserire nel decreto-legge norme recanti deleghe legislative.

In tale contesto ritiene necessario ridefinire le prospettive e i tempi di lavoro delle Commissioni, prendendo atto con

rammarico dell'indisponibilità ad avviare un dialogo corretto e costruttivo dimostrata dal Governo, il quale preferisce invece proseguire in un atteggiamento di prevaricazione istituzionale che rischia di ritorcersi a danno della stessa maggioranza.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea come la presentazione, da parte del Governo, di numerosi emendamenti, modifichi radicalmente il contenuto del decreto-legge, anche alla luce delle ulteriori proposte emendative che l'Esecutivo si accinge a presentare. In tale prospettiva ritiene indispensabile chiarire quanto prima quando sarà compiutamente definito l'insieme delle proposte emendative del Governo, al fine di poter organizzare in termini razionali il lavoro delle Commissioni.

Gaspare GIUDICE (Pdl) evidenzia ai Presidenti che risulta difficilmente comprensibile la valutazione di inammissibilità per estraneità di materia nel caso di un provvedimento, come quello in esame, che reca interventi numerosi e di natura molto varia. In particolare non ritiene giustificata l'inammissibilità per estraneità di materia di alcuni emendamenti presentati dal collega Pagano; si tratta in particolare degli emendamenti e articoli aggiuntivi 33.9, 33.03 e 33.04. A titolo personale evidenzia inoltre l'opportunità che il Governo riconduca i contenuti del decreto-legge alle misure che hanno un effettivo carattere di urgenza, riservando ad un diverso provvedimento l'esame degli altri interventi.

Il Sottosegretario Giuseppe VEGAS deposita le risposte alle richieste di chiarimento e alle osservazioni formulate sulla base della documentazione predisposta dagli uffici della Camera (*vedi allegato 2*).

Giampiero CATONE (Pdl) chiede chiarimenti in merito alla valutazione di inammissibilità per carenza di compensazione del proprio emendamento 44.19.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comprende pienamente le ragioni del disagio espresso da molti dei deputati intervenuti, ritenendo indispensabile fare chiarezza sulle prospettive del lavoro che attende le Commissioni.

Con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Borghesi circa il giudizio di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 46.01, evidenzia come i criteri di valutazione seguiti dalle Presidenze siano stati assolutamente uniformi, sia per le proposte emendative di origine parlamentare, sia per quelle di fonte governativa.

Con riferimento all'emendamento Catione 44.19, rileva che tale emendamento determina la misura dei contributi spettanti a certe imprese editoriali nel limite dei costi sostenuti nell'anno 2007 e non più nel limite dei costi sostenuti nell'anno 2006. Considerato che i costi, se non altro per l'inflazione, dovrebbero risultare crescenti nel corso del tempo, l'emendamento appare suscettibile in astratto di determinare maggiori oneri per i quali non si dispone di copertura.

Invita quindi il rappresentante del Governo ad ultimare la predisposizione delle proposte emendative governative entro le ore 15 della giornata, al fine di favorire un ordinato svolgimento dei lavori, anche in considerazione del fatto che sulle ulteriori proposte emendative dovrà essere eventualmente consentita la presentazione di subemendamenti. Avverte poi che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti già presentati dal Governo è fissato alle ore 11 della giornata di domani; a tale riguardo ritiene opportuno prevedere un'ulteriore seduta della Commissione, da fissare alle ore 16.30 della giornata odierna, nella quale saranno espressi i giudizi di ammissibilità sugli ulteriori emendamenti del Governo e sarà fissato il termine di presentazione dei relativi subemendamenti.

In merito alla successiva organizzazione dei lavori delle Commissioni, avverte che l'esame degli emendamenti potrà avviarsi solo quando sarà stato definito l'intero quadro delle proposte emendative del

Governo e dei relativi subemendamenti. Pertanto, tale fase si svilupperà a partire dalla serata di giovedì, per proseguire nelle giornate di venerdì e sabato, concludendosi entro le ore 14 di lunedì 14 luglio, salve eventuali modifiche del calendario dei lavori dell'Assemblea che fossero decise dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Gian Luca GALLETTI (UdC) nel ringraziare i presidenti delle due Commissioni per lo sforzo compiuto nell'organizzazione dei lavori, rileva che la proposta, avanzata dal collega del suo gruppo Tabacchi aveva un senso nel quadro della situazione di ieri mentre risulta irrealistica ed eccessivamente lesiva delle prerogative parlamentari oggi alla luce delle numerose proposte emendative presentate dal Governo.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia che il suo gruppo, in considerazione dei molti emendamenti presentati dal Governo non intende procedere ad una riduzione delle proprie proposte emendative. Torna poi a chiedere un chiarimento sui criteri di ammissibilità adottati: rileva infatti che il suo articolo aggiuntivo 46.01 che incide sulla disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Governo, sulla disciplina dei rimborsi elettorali, sul trattamento economico dei ministri, viceministri e dei sottosegretari di Stato, sulle comunità montane, disponendone la soppressione e il trasferimento delle relative funzioni, sulla composizione degli organi dei comuni e delle province, e sui consigli di amministrazione delle società partecipate degli enti locali, comportando consistenti risparmi di spesa, è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia in quanto ordinamentale, mentre l'articolo aggiuntivo 46.05 del Governo, che intervenendo sui permessi sindacali, ha egualmente natura ordinamentale, è risultato ammissibile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il contenuto della proposta emendativa presentata dal deputato Bor-

ghesi, già presente in altre proposte emendative del suo gruppo riferite ad altri provvedimenti, è già stato valutato come inammissibile dalla Presidenza della Camera in quanto recanti norme di carattere organizzativo ed ordinamentale e quindi le Presidenze delle Commissioni non hanno potuto che esprimersi in coerenza con questa precedente pronuncia.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel confermare la disponibilità del suo gruppo a ridurre il numero delle proposte emendative da porre in votazione, rileva che risulta però preliminare, a tal fine, avere un quadro completo delle proposte emendative presentate dal Governo e ritiene pertanto che non si potrà procedere in tal senso prima della giornata di domani. Osserva poi che, ai fini di una migliore organizzazione dei lavori, risulterebbe utile fissare un unico termine per la presentazione dei subemendamenti sia per quel che concerne gli emendamenti del Governo già presentati sia per quanto riguarda quelli che saranno presentati entro le ore 15, termine che ragionevolmente dovrebbe essere fissato per le ore 15 di domani. Con riferimento infine alle considerazioni del Presidente in ordine ai tempi di discussione del provvedimento in Assemblea, si fa carico di rappresentare al proprio capogruppo in Assemblea il disagio che questi creano per i lavori delle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il deputato Baretta ed auspica che anche i rappresentanti dei gruppi della maggioranza nelle due Commissioni vogliano agire nello stesso senso nei confronti dei propri capigruppo in Assemblea.

Giorgio JANNONE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, invita il Governo ad agevolare i lavori delle Commissioni, sottoponendo, entro il termine individuato dal presidente Giorgetti, il quadro completo delle proprie proposte emendative.

Bruno TABACCI (UdC), richiamando le considerazioni svolte dai due colleghi della

maggioranza Giudice e Jannone, invita il Governo a limitare la portata delle proprie proposte emendative, integrando il provvedimento, rispetto al testo originario, delle sole disposizioni che definiscano in concreto il contenuto del patto di stabilità interno, come già annunciato dal sottosegretario Vegas. Ribadisce che operando altrimenti il Governo introduce scorrettamente nel decreto-legge disposizioni che invece la Presidenza della Repubblica aveva indicato, per rispetto ai requisiti costituzionali per la decretazione di urgenza, di inserire nel disegno di legge in materia finanziaria appena presentato alla Camera.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) condivide l'esigenza di individuare un unico termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative del Governo. Rileva pure che l'ipotesi della selezione di un limitato numero di proposte emendative da porre in votazione risulta superata alla luce delle numerose proposte emendative presentate dal Governo.

Michele VENTURA (PD) rileva che le Commissioni si trovano ad esaminare nei fatti un diverso provvedimento. Ricorda che nella precedente legislatura i gruppi di opposizione protestarono vivacemente quando il Governo e la maggioranza presentarono numerosi emendamenti al disegno di legge finanziaria, che peraltro è soggetto a vincoli di ammissibilità meno stringenti rispetto a quelli che si applicano al decreto-legge in esame. Facendo riferimento anche alle considerazioni svolte dal collega Giudice e dal relatore Jannone, ritiene che il Governo debba mantenere nel provvedimento soltanto interventi che siano effettivamente urgenti e che risultino coerenti sotto il profilo della materia. Se invece il Governo intende continuare a presentare emendamenti che aggiungano ulteriori misure a quelle già contenute nel decreto, a suo avviso non sarà possibile per le Commissioni avviare un serio esame prima della prossima settimana; pertanto i tempi di organizzazioni dei lavori dovranno essere interamente rivisti.

Simonetta RUBINATO (PD) evidenzia che la condotta che il Governo sta adottando mira a far emergere il messaggio che il Governo è ansioso di adottare un gran numero di misure necessarie per risolvere i problemi del Paese, mentre il Parlamento risulta soltanto un elemento di complicazione, di ritardo e di difficoltà. Ritiene che si tratti di un messaggio gravemente scorretto sotto il profilo istituzionale e anche pericoloso. Richiama pertanto la maggioranza alla responsabilità di ripristinare un rapporto istituzionale corretto, a partire dai modi e dai tempi di esame dei decreti-legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto delle richieste avanzate, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti a tutte le proposte emendative, sia a quelle già presentate sia alle ulteriori che, come già annunciato, dovranno pervenire entro le ore 15 di oggi, è fissato per le ore 15 di domani. Rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà prevista per oggi alle ore 16.30.

La seduta termina alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 16.40.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana della giornata odierna

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato alcune ulteriori proposte emendative, che sono in distribuzione (*vedi allegato 3*). Il Governo ha altresì preannunciato la presentazione di ulteriori proposte emendative, che, a suo giudizio, non necessitano di relazione tecnica. Alla luce di tale nuova evenienza, che evidentemente complica ancor più il quadro entro il quale le Commissioni sono chiamate a svolgere l'esame del provvedimento, ritiene che i lavori delle Commissioni non possano proseguire prima che sia definito il complesso delle proposte emendative di iniziativa del Governo e le presidenze abbiano potuto valutarne l'ammissibilità.

Gian Luca GALLETTI (UdC) chiede se successivamente alle ulteriori proposte emendative preannunciate dal rappresentante del Governo vi sia intenzione di presentarne altri oppure finalmente il quadro sarà completo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS precisa che il Governo non intende presentare ulteriori proposte emendative, oltre a quelle già in distribuzione e ad altre, prive di effetti finanziari, per le quali non è necessaria la predisposizione della relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che comunque occorrerà valutare, con riferimento ai singoli emendamenti, se sia necessaria o meno la presentazione della relazione tecnica.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede innanzitutto alle Presidenze delle Commissioni di mettere a disposizione tutte le proposte emendative del Governo pervenute, indipendentemente dal fatto che esse siano corredate o meno della relazione tecnica.

Sottolinea inoltre come la questione relativa ai tempi di esame del provvedi-

mento, già sollevata nel corso delle precedenti sedute, è stata posta dai gruppi di opposizione alla Presidenza della Camera, la quale ha disposto la convocazione, alle ore 15 di domani, di una riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo: ritiene pertanto opportuno sospendere la decorrenza di tutti i termini di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo fino a quando non saranno note le decisioni della Conferenza stessa.

Gaspare GIUDICE (Pdl) rileva che tra le proposte emendative del Governo in distribuzione ve ne è anche una che, in violazione palese delle regole di correttezza legislativa, modifica il decreto-legge n. 93 del 2008, ancora in corso di conversione ed attualmente all'esame del Senato.

Renato CAMBURSANO (IdV) in relazione alle considerazioni avanzate dal collega Baretta sui tempi di esame del provvedimento, rileva che non è nemmeno ipotizzabile che la Commissione esamini il provvedimento mentre in Assemblea è in discussione un altro provvedimento importante, vale a dire quello relativo alla sospensione dei procedimenti penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. Invita pertanto i presidenti delle due Commissioni a non procedere a convocazioni delle Commissioni fino al voto finale in Assemblea su tale provvedimento, rile-

vando che tale sospensione potrà essere utile anche ai fini del riordino di tutte le proposte emendative presentate dal Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata in relazione ai tempi di presentazione degli emendamenti da parte del Governo.

La seduta termina alle 16.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 29 di martedì 8 luglio 2008, a pagina 92, prima colonna, alla diciassettesima riga, dopo le parole « Forcolin 26.02 » siano inserite le seguenti: « limitatamente al comma 1, lettera b) »; a p. 414, prima colonna, dodicesima riga siano inserite le seguenti parole: « Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente comma ».

ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL GOVERNO**

ART. 2.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

15-bis. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e comunicazione del Paese. Nell'individuare le infrastrutture di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua nel programma le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione di 800 milioni di euro per il periodo 2007/2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

15-ter. Il Governo è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto delle competenze delle regioni e in coerenza con la normativa comunitaria in materia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda

larga nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina delle tecniche di finanza di progetto e di accordo fra il settore pubblico e privato per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate, a condizione che i progetti selezionati nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie;

b) fermi restando i compiti spettanti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della legislazione vigente, la delega dovrà prevedere la razionalizzazione e semplificazione della disciplina generale della concessione dei diritti di passaggio nel rispetto delle norme comunitarie.

c) previsione delle opportune modifiche al codice civile favorendo all'interno dei condomini la posa di cavi ed infrastrutture avanzate di comunicazione; previsione di agevolazioni tributarie volte a favorire gli interventi di innovazione condominiale finalizzati a migliorare ed agevolare l'allacciamento delle abitazioni alle reti avanzate di comunicazione elettronica.

d) previsione di un regime agevolato per l'utilizzo del suolo pubblico che non ostacoli gli investimenti in reti a banda larga prevedendo, nelle aree sottoutilizzate, la gratuità per un congruo periodo di tempo dell'utilizzo del suolo pubblico per

la posa di cavi infrastrutture a banda larga; previsione di incentivi fiscali alla realizzazione di infrastrutture avanzate di comunicazione nelle nuove costruzioni e urbanizzazioni nonché nei casi di innovazioni finalizzate alla cablatura in fibra ottica dei condomini e degli insediamenti residenziali, a valere sulle risorse disponibili di cui al comma 1;

e) previsione di interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell'uso dello spettro radio al fine di favorire l'accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione;

f) attribuzione al Ministero dello sviluppo economico del coordinamento dei progetti di cui alla lettera a) attraverso la previsione di stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico nella sua funzione di coordinamento si avvale del parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che viene rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui alla lettera a) e degli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

g) affidamento della realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

15-*quater*. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

15-*quiquies*. Nei due anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi.

15-*sexies*. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

2. 64. (ex Dis. 1. 012.) Il Governo.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Concentrazione strategica degli inerenti del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. Al fine di rafforzare la concentrazione, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni su interventi di rilevanza strategica nazionale su proposta dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce i criteri e le modalità per ripartizione delle risorse disponibili, previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che sono state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

6. 045. Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale).

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006

del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi cui al presente articolo.

3. Costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione da parte delle regioni delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 su infrastrutture di interesse strategico nazionale in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

6. 046. Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Banca del Mezzogiorno).

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni « Banca del Mezzogiorno ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono o una quota di capitale sociale;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro; l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 047. Il Governo.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Utilizzo della quota degli utili SIMEST Spa).

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (*strat-up*) di progetti di internalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, a interventi di sviluppo delle esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto, stabilisce con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

6. 048. Il Governo.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:

ART. 45-bis.

(Misure contro il lavoro sommerso).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge

dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'articolo 36-*bis*, comma 7, lettera *a*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modifiche: *a*) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. La sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativa successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»; *b*) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti si evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»; *c*) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ».

2. Al comma 7-*bis* dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'articolo

1, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 la parola « constatate » è sostituita dalla parola « commesse ».

45. 030. Il Governo.

ART. 46.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-*bis*.

(Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali).

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e (innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionali o delle province autonome, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.

46. 05. Il Governo.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Aspettativa).

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

49. 022. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Spese di funzionamento).

Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è inserito il seguente articolo:

« ART. 6-bis.

(Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni).

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 del presente decreto legislativo nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza nei propri verbali dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e personale, anche ai fini della valutazione dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ».

49. 023. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(VOIP e Sistema pubblico di connettività).

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) provvede alla realizzazione e gestione di un nodo, di interconnessione per i servizi VOIP per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.

2. All'attuazione del comma 1, si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto « Lotta agli sprechi » dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché utilizzando le eco-

nomie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, un programma triennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2011 l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri, e delle anagrafi, al fine di migliorare e di ampliare la tipologia dei servizi, anche *on line*, erogati a cittadini e imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

49. 024. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. In caso di conferimento di finzioni statali alle regioni e alle autonomie locali

ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in cinque anni, per giustificate, e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma *2-quinquies*, è aggiunto il seguente:

«*2-sexies.* Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

49. 025. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Efficienza dell'azione amministrativa).

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a restituire efficienza all'azione amministrativa, a ridurre le spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nonché ad incrementare le garanzie per i cittadini, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 197 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni del presente Capo recano le misure concernenti il riordino e la razionalizzazione delle funzioni amministrative, la semplificazione e la riduzione degli oneri burocratici, la trasparenza e la tempestività nei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi pubblici, la diffusione delle nuove tecnologie nel settore pubblico.

49. 026. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è così sostituito: « 1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottarsi nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive conformi ai principi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità ».

2. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A tali fini le dotazioni organiche

sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica ».

3. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima del primo periodo è inserito il seguente: « Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella programmazione triennale dei fabbisogni con riferimento alle sedi di servizio e ove non possibile con riferimento ad ambiti regionali ».

4. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « I vincitori di concorso » sono aggiunte le seguenti: « e i vincitori delle procedure di progressione verticale ». Alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: « Nelle procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è considerato titolo di preferenza ».

49. 027. Il Governo.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

ART. 49-bis.

(Riallocazione di fondi).

1. Le somme, di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di impresa nei settori innovativi promossi da giovani ricercatori, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università

e Ricerca definiscono un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime *de minimis*, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie, disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 al « progetto Fondo di garanzia per le PMI » con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione con delibere CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al precedente periodo le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

49. 028. Il Governo.

ART. 55.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

ART. 55-bis.

(Decadenze).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: « 1. Il licenziamento da parte del datore di lavoro deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua

comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro ».

2. Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

3. Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica inoltre:

a) ai licenziamenti anche qualora presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.

55. 012. Il Governo.

ART. 63.

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

ART. 63-bis.

(Attuazione del federalismo).

1. Per lo studio delle problematiche connesse alla effettiva attuazione della riforma federalista, assicurando un contesto di stabilità e piena compatibilità finanziaria con gli impegni europei ed internazionali assunti, è stanziata la somma di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2010. Alla relativa coper-

tura finanziaria si provvede per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute, e a decorrere dall'anno 2010 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

63. 05. Il Governo.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

(5 per mille).

1. Per l'anno finanziario 2009 sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1; comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2009.

Conseguentemente:

All'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'articolo 63, comma 13-bis, pari a euro 20 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando, quanto a euro 20 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

63. 06. Il Governo.

ART. 64.

Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/06, sono soppressi i periodi da: « Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici... » sino a: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano » e sostituiti dal seguente: « L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo 111 del decreto legislativo n. 226/05, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624 della legge, 27 dicembre 2006, n. 296 ».

64. 47. Il Governo.

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera d, dopo le parole: « scuola primaria » sono aggiunte: « ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica »;

b) al comma, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera g) definizione di criteri tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa.

64. 48. Il Governo.

ART. 69.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 69.

(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, *una tantum*, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a ridefinire il trattamento di pensione considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2009, 72 milioni di euro per l'anno 2010, 96 milioni di euro per l'anno 2011, a 180 milioni di euro per l'anno 2012 e a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, quanto a 36 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, e quanto a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dell'1,66 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

69. 19. Il Governo.

ART. 74.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.

74. 22. Il Governo.

ART. 77.

Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:

ART. 77-bis.

(Fondo unico regionale).

1. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, comma 2, della Costituzione è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle Regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 1. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

77. 07. Il Governo.

Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:

ART. 77-bis.

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni

di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente

dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano; ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica

degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, è dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e della approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge 296 del 2006 a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando, l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-ter per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito

« www.pattostabilita.rgs.tesoro.it », le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo, annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 664 e 675, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla, definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

77. 08. Il Governo.

Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:

ART. 77-ter.

(Patto di stabilità interno degli enti locali).

1. In attuazione ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 27, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 15 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 54 per cento per l'anno 2009, 97 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 20 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un

saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007 in termini di competenza mista negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 30 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 60 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

5. Gli enti di cui al comma 3, lettere *a)* e *d)*, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere *a)* e *d)*.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo

risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere *b)* e *c)*.

7. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province ed i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la propria consistenza del debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra lo stock di debito ed il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali; superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la percentuale di cui al comma 7 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.

9. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

10. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativa-

mente alla propria situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web « www.pattostabilita.rgs.tesoio.it », le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 5 e 6. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 14, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

11. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 10. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 16, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76.

12. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti

locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

13. Gli enti costituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

14. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

15. Le informazioni previste dai commi 10 e 11 sono messe a disposizione dell'UDI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

16. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 alla provincia o comune inadempiente sono ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare, spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario, finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

17. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76.

18. Le misure di cui ai commi 16, lettera a), e 17 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono realizzate.

19. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 11 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione del posizionamento di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico strutturali di cui al comma 20. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinato mediante una funzione lineare delle distanze di ciascun ente virtuoso dal valore mediò degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

province con popolazione fino a 400.000 abitanti,

province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti,

comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

20. Gli indicatori di cui al comma 19 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria.

21. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale.

22. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i due indicatori e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati sul sito web « www.pattostabilita.rgs.tesoro.it » del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 2010 l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 19 e 20 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con lo stesso decreto di cui al presente comma.

23. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

24. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

25. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 sono estese ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

26. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

27. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispet-

tivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

77. 08. Il Governo.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Modifiche della tesoreria unica).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 sono estese:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) a tutti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliere universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'IVA, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF – con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione – rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la regione Siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle regioni a statuto ordinario e della regione Siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la regione Siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme a qualsiasi titolo da erogare a carico del bilancio statale.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, con accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.

5. Alla regione Siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e all'articolo 39, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative a IRAP e addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze annualmente quantifica i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile e contestualmente indica una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è sostituito dal seguente:

« Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente di-

rettamente dal bilancio dello Stato, devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ».

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c), a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti al 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del venti per cento, da riassorbire negli esercizi successivi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

77. 09. Il Governo.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Eliminazione della rilevazione, i flussi trimestrali di cassa).

1. Gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE.

77. 010. Il Governo.

ART. 79.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale, previa definizione di un procedimento programmatico con la Regione Lazio secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 31 ottobre 2008, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, contempli ai fini dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonché al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento.

mento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1. la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2. la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal punto 1;

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis) entro il 31 ottobre 2008, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è fissato lo standard di dotazione dei posti letto nonché gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, nonché per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.

79. 10. Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », è aggiunto il seguente articolo:

ART. 2.

(Riorganizzazione del CNIPA, del FORMEZ e della SSPA).

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell'aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito CNIPA, del Centro di formazione studi, di seguito Formez, e della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, di seguito SSPA, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle missioni, delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

b) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica operanti nel settore della formazione e dell'innovazione tecnologica;

c) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e razionalizzazione delle competenze.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

Dis. 1. 010. Il Governo.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria », è aggiunto il seguente, articolo:

ART. 2.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate dai commi 90 e 91 e le norme di copertura di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Dis. 1. 011. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria C. 1386 Governo.**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Si fa presente quanto segue:

Articolo 1: riguardo la considerazione o meno dell'effetto di risparmio di interessi correlato alla manovra, si osserva che l'entità della manovra è stata programmata con riferimento all'avanzo primario nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi previsti dal Patto di stabilità senza computare quindi, in tale manovra, l'entità del risparmio di interessi conseguente alla manovra medesima: ciò per ragioni di prudenza considerata l'aleatorietà evolutiva di tale onere legato, oltre che all'entità del fabbisogno, al profilo dei tassi condizionato da riflessi di ordine congiunturali.

L'entità di tale risparmio, che risulta dalla differenza tra interessi programmatici e tendenziali, è stato comunque computato nel Conto programmatico e quindi, nella quantificazione dell'indebitamento netto programmatico.

Articolo 2, comma 2: la norma è ispirata dalla *ratio* di agevolare lo sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione, con riflessi positivi sulla crescita economica del Paese, in tale ottica è consentito all'operatore di utilizzare le infrastrutture civili di proprietà pubblica o di concessionari pubblici per la posa della fibra nei cavidotti senza obbligo di corrispondere alcuna controprestazione. Viceversa il soggetto pubblico è tutelato nell'ipotesi in cui dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture con la previsione di un equo indennizzo. In proposito, nel ribadire che la disposizione non comporta effetti sulla

finanza pubblica, si ravvisa l'esigenza che l'indennizzo sia quanto meno commisurato all'effettiva entità del pregiudizio sopportato dall'amministrazione interessata considerata la mancata previsione normativa dei criteri di determinazione dello stesso.

Articolo 3: si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze.

Articolo 4: si concorda con la Commissione circa l'esigenza del carattere facoltativo della partecipazione di soggetti pubblici ai fondi di investimento la cui costituzione è prevista dalla norma, peraltro da subordinarsi alla disponibilità da parte dei medesimi soggetti pubblici di risorse da destinare a tali specifiche finalità.

Articolo 5: il coinvolgimento a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi di nuovi enti ed amministrazioni non comporta nuove funzioni a carico degli stessi, in quanto il tipo di collaborazione richiesto all'Ismea e alla Guardia di Finanza è compatibile con i compiti istituzionali loro attribuiti, che quindi vengono svolti nell'ambito delle risorse umane e strumentali a disposizione. È da escludere altresì un aggravio per l'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico, sul cui sito, che già esiste, è data pubblicità dell'attività svolta dal Garante.

Articolo 7: si precisa, per quanto di competenza, che agli eventuali oneri derivanti dalle obbligazioni assunte in ra-

gione di accordi con gli Stati membri dell'UE o Stati terzi per la fornitura di energia nucleare, con la previsione della restituzione, eventualmente con interessi, si potrà provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 9: In merito, per quanto concerne l'autotrasporto, si fa presente che la tipologia di investimenti, la quantificazione del presumibile impegno finanziario e la disponibilità delle risorse al momento non risultano determinati e che, comunque, saranno finanziati dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e attuati con apposite convenzioni da stipularsi con i Ministeri competenti.

Articolo 10: si conferma che la previsione di estendere l'operatività FRI ai settori dell'energia e delle telecomunicazioni non pregiudica gli interventi già programmati a valere sul medesimo fondo.

Articolo 11: Il diverso utilizzo delle risorse indicate al comma 9 rispetto alle finalità previste dalle norme originarie non comporta conseguenze di carattere finanziario in quanto non sono state assunte obbligazioni nei confronti di soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Inoltre, non sussistono interventi già avviati in base alla previgente normativa, e quindi la disposizione in argomento non è suscettibile di generare contenzioso.

Con riferimento alle agevolazioni, anche di carattere fiscale, che possono essere disciplinate nell'ambito dei previsti accordi di programma, si precisa che le medesime potranno essere previste compatibilmente con le risorse disponibili, sia di parte statale che degli enti locali coinvolti.

Per quanto riguarda l'effetto sui saldi di indebitamento e di fabbisogno, si fa presente che i tendenziali di spesa sono stati già aggiornati in relazione al mancato utilizzo delle risorse nell'anno 2007.

In merito alla destinazione della quota delle risorse già previste dall'articolo 21-bis del decreto-legge 159/2007 alla prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate del Molise e di Foggia, la disposizione recata dall'articolo 11 non prevede la conferma di tale riserva.

Si condivide, infine, la segnalata opportunità di precisare che il Fondo di cui al comma 9 venga istituito nell'anno 2008.

Articolo 12: La norma non comporta implicazioni di carattere finanziario considerato che le spese per investimenti cui si riferiscono i contratti già stipulati tra TAV e *general contractor* che si intendono ripristinare con RFI non sono considerate nei tendenziali di spesa. Peraltro, la relazione tecnica all'articolo 13 del decreto-legge 7/2007, che ha previsto la revoca delle concessioni in argomento, non quantificava alcun effetto, né in termini di risparmi, né di oneri connessi ad eventuale contenzioso.

Il Servizio Bilancio ha altresì chiesto chiarimenti sulla disciplina applicabile agli indennizzi dovuti per la revoca di atti amministrativi, tenuto conto dell'abrogazione dell'articolo 13, comma 8-*duodevicies*, del decreto-legge n. 7/2007 disposta dalla lettera *b*) dell'articolo in esame. Infatti, il predetto comma 8-*duodevicies* introduceva il comma 1-*bis* all'articolo 21-*quinqües* della legge n. 241 del 1990 prevedendo una speciale disciplina di indennizzo per la revoca di provvedimenti amministrativi collegati ad atti negoziali.

In proposito, venendo meno il predetto comma 1-*bis*, si fa presente che la disciplina da applicare sia da individuare nel comma 1 dell'articolo 21-*quinqües* della legge n. 241 del 1990, avente carattere generale. Circa i possibili effetti finanziari della soppressione del comma 1-*bis* dell'articolo 21-*quinqües*, che commisurava l'indennizzo al solo danno emergente, si osserva che gli stessi non appaiono quantificabili, trattandosi di una previsione la cui applicazione è eventuale e dipendente dalle specifiche circostanze del caso concreto. Si segnala, in ogni caso, che in relazione all'introduzione dei commi che ora si intendono abrogare non erano stati quantificati effetti positivi nella relazione tecnica del citato decreto-legge

Si fa comunque rinvio alle valutazioni del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 13: Si condivide l'opportunità di integrare l'articolo con una clausola che escluda espressamente che « l'applicazione della disciplina in esame possa determinare l'applicazione di prezzi di vendita meno vantaggiosi per le amministrazioni rispetto a quelli già fissati in base a precedenti normative e/o piani di vendita e in relazione ai quali risultino eventualmente già scontati effetti nei bilanci degli enti interessati ».

Articolo 14: È stato osservato che l'onere annuo massimo derivante dall'autorizzazione di spesa in esame si realizza oltre il triennio, nel 2013 (564 milioni), e che anche negli esercizi 2012 e 2014 l'onere annuo appare in misura considerevole superiore alla media del triennio 2009-2011 e che tale circostanza andrebbe considerata sotto il profilo dei vincoli posti ai futuri bilanci e della coerenza temporale, anche oltre il triennio, tra oneri e mezzi di copertura.

Al riguardo, si fa presente che il provvedimento in esame, così come si evince dall'articolo 1, è da considerarsi come un provvedimento di manovra di finanza pubblica e, pertanto, gli oneri che si produrranno successivamente al triennio troveranno copertura nell'ambito della manovra stessa.

La partecipazione del capitale privato al finanziamento degli investimenti specifici all'evento si concentra su interventi suscettibili di realizzare un ritorno economico; in ogni caso, nel previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si potrà prevedere che i finanziamenti privati debbano essere corredati di idonee garanzie fidejussorie.

Riguardo agli effetti finanziari della disposizione, stimati in egual misura ai fini dei tre saldi di finanza pubblica, si precisa che l'individuazione dell'organismo chiamato alla gestione delle attività concernenti lo svolgimento dell'evento è rinviata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e quindi non è possibile, allo stato, determinare gli effetti sul fabbisogno nel caso in cui tale organismo sia un soggetto interno al perimetro della P.A. In ogni caso, gli importi auto-

rizzati nei diversi anni corrispondono alle effettive esigenze correlate all'andamento dei lavori così come previsto nel piano finanziario e quantificate nel dossier di candidatura. Va da sé che i tendenziali di spesa dovranno essere aggiornati qualora si verificino scostamenti rispetto alle previsioni.

Si condivide l'opportunità, con riferimento al comma 2, di riformulare la clausola di invarianza facendo riferimento non agli « oneri aggiuntivi » ma ai « nuovi o maggiori oneri » e riferendola all'intero comma.

Articolo 16: In merito ai chiarimenti richiesti circa le disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 16, si precisa che non si hanno elementi per stimare l'effetto in termini di minor gettito, rispetto alle previsioni scontate in bilancio, derivante dall'integrale deducibilità dal reddito dei soggetti che partecipano con trasferimenti, a titolo di contributo o liberalità, alle fondazioni universitarie, tenuto conto che, in atto, non è dato conoscere quali e quante università eserciteranno l'opzione di trasformarsi in fondazione e se le università medesime risultano già beneficiarie di contributi e/o liberalità disciplinati dall'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi;

Articolo 17: dall'attuazione della norma non derivano effetti negativi sulla finanza pubblica. Ciò in quanto la norma consente di destinare la liquidità della Fondazione IRI all'Istituto Italiano di Tecnologia per le attività dello stesso, al 31 dicembre 2007 ammonta a circa 150 milioni di euro. Quanto agli impegni in essere della Fondazione risultanti di importo estremamente esiguo di pochi milioni di euro si farà fronte con una quota della suddetta liquidità. Per ogni ulteriore informazione si rinvia al Dipartimento del tesoro.

Inoltre, per quanto riguarda le osservazioni della Commissione secondo le quali andrebbe espressamente escluso che, per effetto della devoluzione prevista dal comma 2, possano determinarsi effetti sui saldi di finanza pubblica, nonché sul de-

bito pubblico, tenuto conto che l'Istituto Italiano di Tecnologia risulta ricompreso nel settore delle pubbliche amministrazioni, e che effetti sui saldi potrebbero determinarsi anche con riferimento al comma 3, nel caso in cui l'istituenda società dovesse risultare – in base ai dati di bilancio e di gestione – come appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni, si fa presente che, nel confermare che al momento, l'Istituto in parola risulta compreso nell'elenco dell'Istat delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. è da ritenere che eventuali modificazioni di tale *status* non potranno che essere verificate in esito alla definizione dei nuovi *assets* patrimoniali della Fondazione, per effetto della devoluzione della dotazione e del subentro nei rapporti giuridici già detenuti dalla Fondazione IRI in soppressione.

Articolo 19: In ordine ai chiarimenti relativi alla stima dei soggetti lavoratori dipendenti (circa 8.000), indotti presumibilmente all'anticipo del pensionamento considerata la possibilità di cumulare totalmente pensione e reddito da lavoro, si fa presente, come evidenziato dalla relazione tecnica che tale stima è stata effettuata, tenuto conto degli elementi della base assicurativa amministrativa, considerando la quota di lavoratori dipendenti del settore privato che attualmente manifestano la propensione a proseguire l'attività lavorativa una volta maturato il requisito anagrafico (57 anni di età nel 2007, crescente a 58 anni di età nel 2008 e a 58/59 anni nel 2009) congiunto con i 35 anni di anzianità contributiva (e possiedono anzianità contributiva comunque inferiore a 37 anni in corrispondenza dei quali è già possibile cumulare totalmente se in possesso di un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni). A tale riguardo, si è tenuto conto che trattasi di una quota dei soggetti attivi che maturano i 59 anni di età nel 2009 (o età superiori fino a 64 anni per gli uomini e 59 anni per le donne) e i 36 anni di contributi nello stesso anno, in quanto per i lavoratori dipendenti non risulta comunque né immediato né automatico

dimettersi dall'impiego ed accedere immediatamente ad un nuovo contratto, ad esempio, nello stesso posto di lavoro.

Articolo 20, commi 1 e 2 e commi da 4 a 6: In ordine ai chiarimenti relativi alla stima dei maggiori oneri per prestazioni previdenziali conseguenti all'estensione degli obblighi assicurativi previsti dalle disposizioni, si fa presente che gli oneri sono stati computati sulla base di specifica valutazione dell'INPS tenuto conto del ricorso per i settori già assicurati all'utilizzo delle prestazioni previdenziali in esame;

Articolo 20 commi da 7 a 9: In ordine ai chiarimenti relativi alla stima delle economie derivanti dalla disposizione, si fa presente che tale stima delle economie consegue dalle valutazioni effettuate dall'INPS in merito alle spese connesse all'attività di contenzioso sulla base della concreta attività amministrativa in giudizio e dai miglioramenti che derivano da quanto previsto dalla norma in esame;

Articolo 20 comma 10: Premesso che gli Uffici Bilancio indicano come corretta la valutazione, gli stessi Uffici richiedono chiarimenti, sulla possibilità che tale norma, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2009, possa indurre ad un'accelerazione delle richieste nel corso dell'anno corrente, con possibili effetti di maggior spesa riscontrabili a consuntivo.

Al riguardo, si fa presente che gli andamenti tendenziali scontano per tutto il 2008 l'applicazione della disciplina vigente e pertanto inglobano l'accesso nel 2008 alla prestazione in esame (assegno sociale), che comunque prevede il compimento di un requisito anagrafico minimo.

Articolo 20 comma 11: in ordine ai chiarimenti relativi alla valutazione dei risparmi associati alla disposizione, si fa presente che i predetti risparmi sono stati determinati sulla base dei dati forniti dall'INPS relativi alle complessive spese di funzionamento dei soppressi Comitati provinciali dell'Istituto.

Articolo 20 commi da 12 a 14: Premesso che gli Uffici Bilancio indicano come la valutazione tenga correttamente e

prudenzialmente conto di una riduzione rispetto alla previsione di miglioramento circa il potenziamento previsto nelle procedure INPS – Comuni in relazione alla comunicazione di decessi e variazioni anagrafiche, gli stessi Uffici richiedono comunque chiarimenti sulla stima effettuata.

Al riguardo non può non ribadirsi quanto indicato nella relazione tecnica, in particolare con riferimento alla circostanza che, sulla base dei dati amministrativi dell'INPS, è stato valutato che la disposizione consenta per circa 50.000 partite con importo medio mensile di circa 700 euro un recupero di circa 3 mesi di erogazione (si è ipotizzato un ritardo medio di quattro mesi che, con l'esclusione delle comunicazioni ritardate di un solo mese ritenute fisiologiche, si riduce a risparmi per tre mesi), con rideterminazione delle economie in 80 milioni di euro annui.

Articolo 24: La Commissione rileva che in mancanza di valutazioni nella documentazione tecnica allegata al provvedimento, si richiede al Governo una conferma che l'abrogazione disposta non determini alcun impatto, anche di carattere indiretto, sulla finanza pubblica.

Al riguardo, si rappresenta che è in corso una ricognizione dell'elenco delle norme abrogate, a confronto con i dati di bilancio e con le rispettive autorizzazioni di spesa, al fine di verificare la possibilità della sussistenza di talune autorizzazioni tuttora attive, che dovessero esplicare effetti contabili nel bilancio a legislazione vigente.

Articolo 25: Circa i chiarimenti richiesti a proposito della eventuale riduzione di entrate per bolli, diritti e tasse dovuti dalle imprese per gli oneri informativi oggetto del programma di semplificazione, si osserva che la disposizione non appare suscettibile di comportare oneri ovvero riduzione del gettito tributario, tenuto conto della semplificazione delle procedure di verifica e controllo poste in essere dalle competenti strutture

pubbliche e dei conseguenti risparmi in termini di riduzione dei costi amministrativi.

Articoli 26 e 63, comma 2: Al riguardo, si ritiene che, in ordine all'efficacia della disciplina previgente, è da ritenere che i risparmi attesi, derivanti dall'applicazione del comma 482 della legge finanziaria 2007, non possano che essere direttamente connessi all'effettiva entrata in vigore di una specifica normativa di razionalizzazione e riordino degli enti in parola, anche mediante fusione o trasformazione, idonea al conseguimento degli obiettivi fissati; è pertanto da ritenere che, nelle more della definizione della richiamata normativa, si renda necessario prevedere, anche per l'anno 2008, la sospensione dell'operatività della clausola di salvaguardia posta dal comma 621, lettera *a*).

Tale norma, peraltro era strettamente connessa alla realizzazione del progetto di riordino, in quanto la sua applicazione era condizionata all'accertamento di minori economie derivanti dal riordino medesimo, rispetto agli obiettivi prefissati dal comma 483 della finanziaria 2007, attraverso una corrispondente riduzione delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483.

Diversamente, l'articolo 26 del decreto-legge 112 prevede l'immediata soppressione di taluni enti che rientrano tassativamente nei criteri fissati dalla medesima normativa sia sotto il profilo dimensionale (meno di 50 unità di dotazione organica) sia sotto il profilo contabile (deve trattarsi di enti pubblici non economici). La nuova disposizione è conseguentemente suscettibile di determinare autonomi effetti positivi di risparmio, la cui quantificazione non può essere posta in relazione con i più generali effetti derivanti dal riordino e la ristrutturazione di tutti gli enti pubblici nel loro complesso di cui alla finanziaria 2007.

Articolo 28: Si rinvia al Ministero dell'Ambiente.

Articolo 30: si conferma che, a seguito della semplificazione dei controlli sulla certificazione ambientale e di qualità delle imprese, le eventuali minori entrate per tasse e diritti sono quantomeno compensate dai minori oneri per la gestione dei servizi di controllo da parte delle strutture pubbliche, che comunque devono ritenersi estranee ai rapporti economici con i soggetti privati certificatori, che restano ira capo alle imprese.

Articolo 31: In merito alla richiesta di chiarimenti sugli effetti finanziari connessi all'estensione da cinque a dieci anni della durata di validità della carta d'identità, non si hanno osservazioni da formulare rispetto alle deduzioni formulate dal Governo in ordine a tale disposizione, già inserita nell'A.C. 2161-A all'esame della Camera dei deputati nella passata legislatura, e riportati nella nota del Servizio Bilancio di cui si tratta.

Articolo 38: in ordine ai chiarimenti richiesti si rappresenta che i Comuni già assicurano ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 il funzionamento della struttura denominata sportello unico per le attività produttive, a servizio dei soggetti privati che intendono avviare un'attività economica. La norma intende, mediarne la successiva adozione di un apposito regolamento, semplificare la disciplina dello sportello unico, dettando principi e criteri direttivi, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa per la finanza pubblica.

In ordine all'affidamento a soggetti privati accreditati dell'istruttoria delle domande per la verifica e attestazione dei requisiti necessari per l'avvio dell'attività di impresa, si fa presente che si tratta di una scelta facoltativa che i Comuni potranno adottare, compatibilmente con la disponibilità di risorse da destinare allo scopo.

Infine per quanto concerne l'attività di vigilanza dei Ministeri interessati o del sistema camerale sui predetti soggetti privati accreditati, si ravvisa l'esigenza che, in sede di emanazione del regolamento attuativo, siano individuate modalità di vi-

gilanza che non abbiano carattere oneroso.

Articolo 39: con riferimento ai chiarimenti circa gli effetti delle abrogazioni previste dalla disposizione, si fa presente che le previste abrogazioni sono coerenti con la semplificazione introdotta dalla disposizione che prevede, in sostituzione degli attuali diversificati obblighi di tenuta libri relativi ai rapporti di lavoro, l'obbligo di tenuta di un libro unico da parte del datore.

Articolo 42: Si rinvia alle valutazioni del Dipartimento delle Finanze.

Articolo 57: Premesso che le risorse attualmente previste per il finanziamento dei servizi pubblici di cabotaggio sono trasferite direttamente alle società e che le stesse, ai sensi della disposizione in esame, sono destinate alla compartecipazione dello Stato alle regioni per l'erogazione di tali servizi, le società regionali di navigazione, in una situazione di equilibrio, non dovrebbero rientrare nell'ambito della P.A.

Al momento, è prevedibile che le regioni finalizzino le funzioni di programmazione e amministrazione al mantenimento di tale equilibrio.

Articolo 59: Finmeccanica non è in perdita il 2007 ha chiuso in utile l'operazione di aumento di capitale non si configura rilevante ai fini dell'indebitamento. Allo stato non sono individuate le riserve disponibili che potranno essere utilizzate per la sottoscrizione di nuove azioni. Si tratta in ogni caso di partite finanziarie che restano fuori bilancio e non incidono sull'indebitamento. È esplicitamente previsto l'utilizzo di riserve qualificate come « disponibili » dalla stessa norma che pertanto non pregiudica l'equilibrio patrimoniale delle società.

Si sottolinea, poi, che l'eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale di Finmeccanica è subordinato alla preventiva acquisizione di risorse sotto forma di distribuzione di riserve di utili: in queste condizioni non si avrebbero effetti sull'indebitamento netto strutturale, in quanto, con riferimento alle entrate, detto saldo

prescinde da tale tipologia di risorse, mentre dal lato della spesa si avrebbe un'acquisizione di partita finanziaria ininfluente sul predetto saldo.

Per elementi di dettaglio sullo *status* patrimoniale e finanziario di Finmeccanica e di Società distributrici di riserve di utili si rinvia al Dipartimento del tesoro.

Articolo 60, commi 1-2: In ordine alla differenza di importi relativi agli effetti della disposizione in esame in termini di indebitamento netto per l'anno 2010, riportati, rispettivamente, dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo, si conferma che la riduzione complessiva della spesa dei Ministeri in termini di indebitamento per l'anno 2010 corrisponde ai 6.788 milioni di euro indicati nel medesimo prospetto (da cui deriva la percentuale di taglio, pari al 22,9 per cento del « valore » in termini di indebitamento delle spese interessate alla manovra, pari a 29.642 milioni di euro). Pertanto, l'inesattezza rilevata (8.600 milioni) è ascrivibile ad un mero errore materiale nella r.t....

Per quanto riguarda le notizie richieste per valutare la sostenibilità della riduzione, si riporta in allegato un prospetto concernente la ripartizione del bilancio a LV 2009-2011 per missioni e programmi. Tali dati, peraltro, saranno suscettibili nel prosieguo di modifiche ed aggiornamenti, tenuto conto delle variazioni che verranno proposte dalle amministrazioni ai fini della definizione del bilancio di previsione per l'anno 2009, anche in applicazione delle innovazioni normative sulla flessibilizzazione del bilancio stesso.

In ordine all'osservazione formulata sulla circostanza che gli stanziamenti di bilancio interessati alle riduzioni trovano sostanziale corrispondenza con le voci di spesa correlate all'applicazione del comma 507 della legge finanziaria per il 2007, si rappresenta che i criteri utilizzati nei due casi considerati, per l'individuazione della spesa assoggettabile a tagli e/o accantonamenti, differiscono sostanzialmente: in occasione della legge finanziaria 2007, il criterio era essenzialmente economico (venivano individuate le categorie di spesa

aventi impatto diretto sul conto consolidato della P.A.), mentre nel caso attuale, assume preminenza la possibilità per l'Amministrazione di « controllare » la spesa, rimanendo in genere escluse dai tagli le spese la cui quantificazione risulta determinata da fattori esogeni rispetto ai comportamenti della P.A.

La contestuale introduzione di nuovi meccanismi di flessibilità, che risultano nettamente incrementati rispetto alla legislazione previgente, dovrebbe assicurare maggiori margini di sostenibilità dei tagli, rispetto all'esperienza maturata per gli accantonamenti *ex* comma 507, ritenendosi pertanto accettabile l'aumento delle percentuali applicate dalla manovra, passate dal 12-14 per cento del triennio 2007-2009 al 21,9 per il prossimo esercizio, previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008.

Infine, si conferma che gli stanziamenti di bilancio che concorrono a definire la spesa riducibile, sono stati considerati a legislazione vigente e pertanto scontano gli effetti previsti sia dal DL 93/2008 che l'applicazione delle riduzioni – già accantonamenti *ex* comma 507 – previste dal decreto-legge 112/2008 in esame.

Articolo 60, comma 7: Al riguardo, si rappresenta in primo luogo che la modifica normativa del vincolo di copertura finanziaria delle leggi recanti effetti onerosi appare di particolare complessità attuativa ed applicabile, al momento, esclusivamente alle iniziative legislative da introdursi dopo l'approvazione parlamentare del decreto-legge 112 del 2008, tenuto conto che risulterebbe oggettivamente difficile, e in molti casi impraticabile, la revisione delle formule di copertura delle norme già presentate per l'esame delle Camere e sottoposte al parere delle competenti Commissioni, in base alla legislazione previgente.

Si conviene inoltre che, ai fini della definizione delle nuove formule di copertura, occorrerà definire un nuovo profilo operativo per la redazione delle relazioni tecniche previste dall'articolo 11-*ter* della legge 468/78, rendendosi necessaria l'indicazione dei dati e dei metodi utilizzati per

la quantificazione degli oneri e relativi mezzi coperture in termini anche di fabbisogno e di indebitamento, fornendo ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare.

Si ritiene peraltro che l'estensione dell'obbligo di copertura riguardi anche i progetti di legge che non risulteranno corredati di tale strumento, in quanto di iniziativa parlamentare, per i quali si renderà necessario definire previamente i relativi effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento; a tal riguardo, si ritiene che utili elementi potranno essere forniti dallo scrivente Dipartimento in sede di valutazione e verifica delle richiamate iniziative.

Si condivide infine l'avviso della Commissione in ordine alla necessità di estendere l'obbligo della copertura sui tre saldi di tutti i nuovi o maggiori oneri, quindi sia alle maggiori spese che alle minori entrate.

Articolo 60, commi 8 e 9: Al riguardo, si rappresenta che occorre tener conto della fase di prima applicazione delle innovazioni normative del decreto-legge e delle intrinseche difficoltà gestionali che potrebbero insorgere in sede di utilizzazione dei nuovi strumenti di flessibilità.

È da ritenere, infatti, che nel complesso il coefficiente di spendibilità (in termini di fabbisogno) delle risorse che verranno via via assegnate alle amministrazioni richiedenti — in base alle sopravvenute occorrenze — attraverso la ripartizione del fondo in questione, dovrebbe essere inizialmente più basso rispetto alle corrispondenti capacità di spesa in senso economico (in termini di indebitamento), per poi progressivamente salire in considerazione dell'entrata a regime dei nuovi meccanismi di bilancio.

Articolo 63, comma 4: la norma autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008 per le esigenze del Gruppo Ferrovie S.p.A., prevedendo un successivo decreto interministeriale per la destinazione del contributo in relazione alle effettive esigenze più immediate delle società Trenitalia S.p.A. e Rete Ferroviaria S.p.A.

Al riguardo, si concorda con quanto affermato nella nota di verifica in rela-

zione alla quantificazione, tenuto conto che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e si rappresenta, inoltre, che la destinazione delle somme per le finalità di cui sopra è rimessa alle valutazioni del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Al momento, non possono essere individuati i presupposti per ulteriori futuri finanziamenti.

Articolo 63, comma 5: Si precisa che l'entità delle somme oggetto della prevista anticipazione a valere sulle giacenze di tesoreria di ANAS ammonta a circa 1.500 milioni di euro. Come rappresentato nella relazione tecnica, l'utilizzo di tali somme deve essere commisurato alle disponibilità di bilancio per l'anno 2008 per gli investimenti di competenza dell'ANAS (1.050 milioni in termini di competenza e cassa, che dovrebbero essere integrati di ulteriori 450 milioni in esito al presumibile sblocco dell'accantonamento per pari importo ai sensi della normativa sul TFR) e comunque nel limite delle relative stime sui tendenziali di spesa.

In ordine agli elementi richiesti sulla destinazione vincolata delle risorse giacenti sul conto di tesoreria e sulla eventualità che il loro utilizzo possa pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati, sarà cura dell'ANAS limitare l'assunzione delle anticipazioni alle risorse per le quali non sussistono esigenze di utilizzo nel corso dell'anno 2008.

Il reintegro entro il 31 dicembre 2008 delle somme anticipate potrà avvenire a seguito del completamento della procedura di reiscrizione in bilancio dei residui caduti in perenzione il 1° gennaio 2008, previa apposita integrazione degli stanziamenti occorrenti con la legge di assestamento.

Si sottolinea come la deroga temporanea entro il 31 dicembre 2008 delle somme vincolate ha la finalità puramente contingente di assicurare ad Anas la liquidità necessaria nel limite delle complessive disponibilità assunte per l'Anas nella programmazione del conto tendenziale della Pubblica amministrazione: non sussiste pertanto alcun problema di ride-

terminazione strutturale delle finalità delle risorse dell'Anas.

Articolo 63, comma 8: Si conviene che l'entità degli oneri dovrà essere determinata con riferimento ai provvedimenti legislativi che saranno proposti, la cui adozione è subordinata alla disponibilità, sul fondo, di risorse sufficienti per la copertura degli oneri che da essi derivano.

Articolo 63, comma 10: Al riguardo, si segnala che le iniziative cui fa riferimento la relazione tecnica (rinnovi contrattuali e alle misure concernenti Roma capitale) riguardano provvedimenti che non rivestono al momento carattere di urgenza e che pertanto potranno essere predisposti in una fase successiva, in parte con effetti a decorrere dal prossimo esercizio, per i quali, tuttavia, appare opportuno reperire fin d'ora un *plafond* di risorse annue, ritenuto al momento congruo ai fini della copertura dei presumibili oneri che si renderà necessario fronteggiare.

In tali sensi, è da ritenere che la complessiva valutazione degli effetti in parola, che si verranno a quantificare anche in termini di fabbisogno ed indebitamento, non potrà che essere rinviata all'atto della definizione delle richiamate iniziative.

Per quanto di competenza, riguardo l'ammontare degli importi da destinarsi ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego si confermano le indicazioni riportate nella relazione tecnica alla norma.

Circa gli incrementi retributivi per l'anno 2008, si conferma che per l'anno in questione non è stata disposta un'ulteriore integrazione dei fondi per i contratti. Pertanto, le risorse disponibili per i rinnovi dell'anno 2008 sono quelle corrispondenti alla sola indennità di vacanza contrattuale.

Per gli aspetti rimanenti si rimanda al competente avviso dell'IGPB. IGOP.

Articolo 63, comma 11: Nel ribadire che nel tendenziale a legislazione vigente è stato assunta la realizzazione di investimenti immobiliari da parte degli enti previdenziali esclusivamente in forma indiretta, si osserva che la deroga concessa all'Inail di realizzare in forma diretta investimenti per infrastrutture di interesse regionale entro il limite di 75 milioni entro il 2008 non può che essere condizionata alla circostanza che l'intera realizzazione intervenga nel 2008, posto che non sussisterebbe nel 2009 il presupposto normativo per il completamento della realizzazione di interventi in forma diretta.

Articolo 63, commi 12 e 13: la disposizione ripristina l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1, comma 304 della legge finanziaria 2008, successivamente soppressa dall'articolo 11-*quater* del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 93/2008 recante « Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie », attualmente all'esame della Camera dei Deputati (A.C. 1185).

In merito, per quanto concerne gli effetti sui saldi di finanza pubblica determinati dalle sopramenzionate disposizioni, dai quali si evince un effetto più accelerato di realizzazione della spesa da parte della disposizione in esame, si rimanda agli elementi informativi che potranno essere forniti dell'IGB.

Articolo 64: Il piano di razionalizzazione del personale docente, previsto dalla norma in esame, ha scontato, ai fini dei risparmi conseguibili, la riduzione del numero di insegnanti stabilita dalla LF 2008, per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, in 10.000 unità in ragione d'anno. A tal riguardo, si precisa che la RT relativa alla predetta LF 2008, rimodulava su ulteriori 3 anni scolastici la riduzione di personale (docente ed ATA), prevista dalla LF 2007 in 47.000 unità, come di seguito riportato:

aa.ss.	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Riduzione docenti	10.000	10.000	10.000	10.000
Riduzione ATA	4.000	1.000	1.000	1.000

Quanto sopra, relativamente ai primi due anni scolastici, è confermato dai decreti interministeriali con i quali è stata determinata la consistenza organica del personale docente ed ATA.

Circa l'effettiva realizzazione dei prescritti obiettivi di risparmio, si ritiene che gli stessi possano essere realisticamente raggiunti, considerando la molteplicità degli interventi finalizzati allo scopo (comma 4), nonché la gradualità di realizzazione degli stessi (triennio 2009-2011). Inoltre; va evidenziato che la puntuale verifica della conseguibilità dei predetti obiettivi non può che essere effettuata in sede di esame del piano di attuazione di cui al comma 3, per il quale è previsto, peraltro, il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. In ogni caso, la norma, a garanzia dell'effettivo conseguimento dei risparmi indicati al comma 6, prevede apposita clausola di salvaguardia finanziaria (comma 8).

Infine, si precisa che la RT non tiene conto della differenza tra organico di diritto e organico di fatto, atteso che il numero di docenti considerato a base di calcolo, fornito dal Sistema informativo del MIUR per l'anno scolastico 2007/2008, afferisce a tutto il personale docente in servizio (quindi concernente sia l'organico di diritto che l'organico di fatto).

Articolo 65: Relativamente all'indicazione del vincolo massimo di risparmio si fa presente che l'economia di 304 milioni è quella derivante dalle economie massime realizzabili – riferite all'anno 2010 – per effetto della riduzione del 40 per cento delle risorse relative alla professionalizzazione, che non hanno una entità costante nei vari anni.

Per quanto concerne la richiesta dell'indicazione delle unità di personale che verrebbero ridotte per effetto della norma si segnala che la normativa vigente (legge 331/2000, decreto legislativo 215/2001 e legge 226/2004) stabilisce le dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale delle Forze Armate soltanto dal 1° gennaio 2021.

Nel periodo transitorio le dotazioni organiche di personale vengono determinate annualmente con decreto di concerto

Difesa-Economia e Finanze-Funzione pubblica, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti per l'anno di riferimento, in tale contesto le stesse verranno determinate sulla base delle disponibilità più ridotte e quindi i risparmi sono effettivamente conseguibili. Le dotazioni organiche saranno determinate in relazione sia al personale effettivamente in servizio sia alle esigenze delle Forze Armate, pertanto non è ipotizzabile fin da ora la riduzione che verrà operata sia sui vari ruoli del personale in servizio permanente sia sull'entità del personale in ferma prefissata.

Articolo 66 commi da 1 a 5: In relazione alla mancata contabilizzazione sul saldo netto delle economie da *turn over* relative agli enti pubblici non economici ed Agenzie fiscali, si rappresenta che essendo già stata operata una riduzione dei trasferimenti sulle relative Missioni e programmi prudenzialmente non si sono scortati ulteriori effetti sul saldo netto da finanziare.

Articolo 66 comma 13: Riguardo ai profili di problematicità rilevati si precisa che la maggiore incidenza delle misure limitative sul comparto in questione deriva dalla circostanza che, mentre gli altri comparti interessati dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 erano già assoggettati a misure limitative per i periodi considerati e pertanto le economie sono state computate in misura aggiuntiva rispetto a quelle già scontate nell'ambito delle precedenti manovre, per le università il maggior impatto deriva dall'assenza di analoghe disposizioni pregresse e pertanto sono state scontate le intere economie derivanti dalle limitazioni previste dalla norma.

Per quanto concrete i chiarimenti sulla funzionalità delle università si rileva che negli ultimi anni tali istituzioni, a differenza di altre realtà, non sono state assoggettate a limitazioni delle assunzioni per il personale a tempo indeterminato e che la legge finanziaria 2007 aveva provveduto a destinare risorse aggiuntive per l'assunzione di personale ricercatore. Pe-

raltro la misura maggiormente restrittiva (*turn-over* al 20 per cento) riguarda un solo triennio mentre già nel 2012 le assunzioni potranno consentire la sostituzione del 50 per cento dei cessati e dal 2013 la sostituzione avverrà in misura intera. Le università pertanto nell'ambito della loro autonomia potranno individuare le più idonee misure di razionalizzazione al fine di veicolare le assunzioni consentite per fronteggiare i settori che presenteranno le carenze più significative.

Articolo 67, comma 1: In relazione all'osservazione formulata dal Servizio Bilancio va precisato che in base all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze vengono determinate le misure percentuali da applicare sulle risorse indicate dallo stesso comma 1 per l'Amministrazione economica e per quella finanziaria. In tale sede viene destinata la quota di risorse da assegnare al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.

Pertanto, la definizione del suddetto decreto ministeriale determina le risorse complessive relative all'anno 2007 da destinare ai sensi del predetto articolo 12 all'incentivazione del personale e sulle quali viene operata la riduzione del 10 per cento prevista dal comma 1 dell'articolo 67 del decreto-legge 112/2008.

In relazione a quanto sopra, in via prudenziale nella relazione tecnica all'articolo 67, comma 1 la riduzione del 10 per cento è stata calcolata sull'importo già decurtato della quota da attribuire al predetto fondo di assistenza per i finanziari al fine di una stima delle economie più corrispondenti alla effettiva realizzazione delle stesse.

Articolo 68: Relativamente all'osservazione del Servizio Bilancio circa la richiesta di elementi quantitativi e parametri alla base della previsione di risparmio atteso si fa presente che gli stessi potranno essere determinati solo successivamente alla definizione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 3

dell'articolo in esame e, comunque, le economie non potranno essere inferiori a quelle stimate nella relazione tecnica.

Conseguentemente la stima operata corrisponde a quella definita relativamente alla disposizione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 223/2006 così come indicato dal suddetto comma 3.

Relativamente alla richiesta di chiarimenti sui criteri di « nettizzazione » si rinvia all'IGPB.

Articolo 72, commi da 7 a 11: In relazione ai chiarimenti richiesti in ordine agli effetti positivi sul fronte dei redditi da lavoro dipendente si rappresenta che gli stessi sono stati stimati per quanto riguarda il *turn-over* solo in relazione ai comparti interessati da misure limitative e che gli stessi non sono stati conteggiati in relazione ai comparti della scuola (per il quale occorre comunque procedere alla nomina di supplenti) e della sanità e degli enti locali in relazione alla circostanza che le misure limitative delle assunzioni per tali comparti sono strumentali al raggiungimento degli obiettivi ad essi assegnati nell'ambito dei relativi patti. Pertanto nell'ipotesi che il mancato accoglimento delle istanze riguardi il 20 per cento delle 10.000 unità annue interessate (2.000 unità annue) e che di tali unità il personale interessato da misure limitative del *turn-over* sia il 30 per cento circa, gli effetti di contenimento dei redditi da lavoro conseguenti a misure limitative delle assunzioni sono stati computati solo su 600 unità che cessano in più per ciascuno dei primi due anni di applicazione della norma (in armonia a quanto calcolato per i maggiori oneri da trattamento di fine servizio). Ipotizzando la possibilità di assumere il 20 per cento rispetto alle maggiori cessazioni avvenute nei primi due anni si ha un numero di unità in meno, su cui computare economie pari a 480 (600-120) per ciascuno dei primi due anni. Moltiplicando il numero delle unità per un trattamento medio di 42.000 euro si ha l'importo di 20.160.000 euro per ciascuno dei due anni. I risparmi a regime per i due anni ammontano pertanto a circa 40,5 milioni di euro.

Relativamente al differenziale retributivo è stato computato anche il personale del comparto scuola (ma non quello degli enti locali e della sanità per i motivi innanzi evidenziati). Tale differenziale è stato computato in relazione alla circostanza che la disposizione riguarda personale con significative anzianità di servizio. Anche in tale ipotesi l'effetto è stato computato solo in relazione ai primi due anni di applicazione della norma. Ipotizzando un numero di circa 820 (700 scuola e 120 altri comparti) unità annue interessate (comparto scuola più assunti nei limiti del 20 per cento del *turn-over* per gli altri comparti interessati da disposizioni limitative) ed un differenziale retributivo unitario di circa 8.000 euro, lordi, si ha, nel biennio un'economia a regime di circa 13.000.000 di euro.

Articolo 77: Il Servizio, nell'evidenziare il carattere prevalentemente programmatico della norma volta a stabilire i vincoli finanziari entro i quali dovrà trovare spazio la disciplina legislativa sul patto di stabilità per gli anni 2009/2011, sottolinea che non sembra prudentiale ascrivere gli attesi effetti di risparmio, quali gli accantonamenti dei trasferimenti spettanti alle regioni e agli enti locali, al provvedimento in esame e che tale accantonamento non costituirebbe un presupposto sufficiente per l'inclusione dei risparmi sui saldi. Inoltre, l'assenza di una definizione delle regole del nuovo patto di stabilità non consente di stabilire se l'entità dei risparmi sia in linea con la quantificazione operata.

Al riguardo, si rappresenta che, in caso di mancata approvazione delle norme sul patto di stabilità interno per il triennio 2009/2011, la riduzione di trasferimenti erariali a favore degli enti locali (che, com'è noto, fanno riferimento al saldo finanziario) comporta di riflesso una riduzione della spesa (e/o un aumento di altre entrate) per raggiungere gli obiettivi programmatici. Altrettanto può dirsi per i trasferimenti erariali a favore delle regioni che, pur facendo riferimento al parametro

della spesa, sono condizionate in termini di bilancio alle entrate provenienti dallo Stato.

Si soggiunge inoltre che, così come precisato nella RT, l'ammontare degli accantonamenti è predeterminato e, conseguentemente, sarà la cornice finanziaria entro cui le nuove regole del patto verranno definite; regole che dovranno concretizzarsi nelle disposizioni di dettaglio del patto di stabilità interno in via di definizione e che dovranno andare a sostituire l'articolo 77 in esame.

Articolo 78: la gestione transitoria commissariale si concilia con le risorse permanenti di 500 milioni annui preordinate dall'articolo 63, comma 10, in quanto, come precisato al comma 1 dell'articolo in esame, sussiste la necessità di assicurare stabilità al piano di risanamento dell'Amministrazione comunale e, ciò, al fine di poter dare attuazione all'ordinamento di Roma Capitale in condizioni di normalità.

Si condividono le perplessità sollevate su una non chiara separazione delle partite, attive e passive, destinate a confluire nella gestione commissariale rispetto a quelle di competenza della gestione ordinaria. In proposito, si auspicano interventi correttivi.

L'anticipazione della Cassa depositi e prestiti, dovrebbe essere estinta entro il 31 dicembre 2008 con i trasferimenti statali spettanti al Comune in base alla legislazione vigente (esclusi quelli di natura tributaria) e con quelli aggiuntivi che dovranno essere attribuiti utilizzando le risorse preordinate dall'articolo 63, comma 10. Gli interessi sull'anticipazione dovrebbero gravare sulla gestione corrente a cui è stata attribuita la titolarità dell'anticipazione. Si fa, infine, presente che gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno sono le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, quindi, la gestione commissariale dovrebbe essere esclusa dai vincoli del patto, trattandosi di una gestione atipica rispetto a quella ordinaria;

Articolo 79: Gli Uffici Bilancio osservano che in assenza di dettagli circa i contenuti dell'Intesa da sottoscrivere en-

tro il 31 luglio 2008, non è possibile esprimere valutazioni circa l'attendibilità e la realizzabilità delle manovre di contenimento della spesa.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che sono presenti in tutte le regioni, sia pure con dimensioni diverse, inefficienze ed inapproprietezze nell'erogazione dell'assistenza sanitaria. Pertanto, l'intesa andrà ad individuare le corrispondenti aree di spesa nelle quali sono concretamente realizzabili interventi regionali diretti alla riduzione dei costi.

In ogni caso, anche qualora non venissero adottate le predette misure di contenimento, i meccanismi automatici di incremento delle aliquote, previsti dall'articolo 1, comma 174 della legge 311/2004 e dall'articolo 1, comma 796, lettera *b*), della legge 296/2006, garantiscono, sia pure diacronicamente, gli effetti scontati in termini di PA sul versante delle entrate.

Articolo 80: con riferimento al chiarimento in ordine alla stima delle economie (100 milioni di euro annui dal 2009) derivanti dall'attuazione del Piano straordinario di verifica in materia di invalidità civile.

Al riguardo, si fa presente che tale valutazione è stata effettuata in linea alla concreta esperienza amministrativa come rendicontata dai competenti Uffici che in passato hanno già realizzato programmi straordinari simili di verifica (quali quelli conseguenti dall'attuazione dell'articolo 52 della legge n. 449/97 che ha previsto un piano di verifica straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile da attuarsi in 9 mesi e dall'attuazione dell'articolo 37 della legge n. 448/98 che ha prorogato e ampliato al 31 dicembre 2000 per altri circa 100.000 accertamenti di verifica il predetto piano di verifica straordinario).

Articolo 83, commi 25-28: In ordine alle osservazioni sull'articolo 83, commi 25-28 nel rinviare alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene che gli oneri di funzionamento del Comitato siano assicurati nei limiti degli

ordinari stanziamenti di bilancio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ciò anche considerato che le funzioni della Segreteria del Comitato sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come disposto dal comma 28 dell'articolo 83, e che la spesa per il funzionamento della stessa rappresenta quella che incide maggiormente sulla spesa complessiva del Comitato.

Inoltre, si ritiene che la partecipazione a titolo gratuito previsto dal comma 28 escluda la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese.

Articolo 84: Al riguardo, per quanto riguarda i sopraindicati aspetti formali, si conviene con le precisazioni formulate rispettivamente in ordine agli effetti finanziari negativi della clausola di copertura (con riferimento alle minori entrate degli articoli 3 e 82, comma 16), alla necessità di modificare l'indicazione dell'articolo 60, comma 7 in articolo 60, comma 8, e di inserire nell'elenco delle disposizioni onerose anche l'articolo 79, comma 2, per l'aumento del livello di finanziamento del SSN, che è contabilizzato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In ordine agli importi indicati nell'articolo 84, le differenze rispetto al prospetto riepilogativo oneri-coperture, (-24 milioni nel 2009 e +306 milioni nel 2010) conseguono alla contabilizzazione degli effetti di talune norme nel prospetto medesimo.

In particolare, nel ripetuto prospetto risultano ricompresi nelle entrate anche gli effetti indotti negativi sulle imposte dirette, recati dal rinvio al 2009 dell'abrogazione del regime di esenzione IVA, delle prestazioni ausiliarie dei gruppi bancari ed assicurativi, di cui all'articolo 82, comma 16 (-24 milioni nel 2009). Inoltre, sia in termini di entrate che di spese, sono contabilizzati gli effetti indotti derivanti per l'anno 2010 dalle misure sul personale (-110 milioni sull'entrata per l'IRPEF e +196 milioni sulla spesa per effetti previdenziali e sul SSN).

Sotto il profilo sostanziale, si conferma quanto già precedentemente segnalato in

ordine all'opportunità di estendere la clausola di copertura degli oneri anche agli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 60, comma 7.

Tuttavia, la medesima modifica normativa del vincolo di copertura finanziaria delle leggi recanti effetti onerosi, in corso d'esercizio, rappresenta un indubbio fattore di complicazione delle modalità di stesura delle relazioni tecniche e corrispondenti clausole finanziarie, sembrerebbe opportuno valutare, per intanto, la possibilità di individuare un differente

percorso ai fini dell'introduzione della novità legislativa, considerate anche le valutazioni già espresse dalla V Commissione.

In tal senso, tenuto conto dell'esistenza di numerosi disegni di legge onerosi, che al momento non risultano uniformati a tale innovazione, appare plausibile l'introduzione di una iniziativa legislativa di rinvio dell'efficacia della norma stessa, a decorrere dal prossimo esercizio, al fine di introdurre maggiore gradualità in un meccanismo che appare fin d'ora di particolare complessità attuativa.

Dotazioni finanziarie a legislazione vigente**Triennio 2009-2011**

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	499.700.017	498.136.934	505.277.732
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	3.072.151	3.233.219	3.080.393
001 Organi costituzionali	1.988.805	2.069.819	2.088.157
002 Organi a rilevanza costituzionale	524.523	526.141	488.203
003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	558.823	637.259	504.033
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	88.548.055	87.161.531	87.487.129
001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	337.293	162.805	139.494
004 Federalismo	56.324.738	57.343.652	57.991.678
005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	24.138.079	23.944.135	23.913.227
006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	7.746.945	5.710.940	5.442.731
004 L'Italia in Europa e nel mondo	24.380.784	22.976.642	23.576.960
010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	23.888.194	22.488.175	23.087.738
011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	491.570	488.467	489.222
005 Difesa e sicurezza del territorio	1.000.000	0	0
008 Missioni militari di pace	1.000.000	0	0
007 Ordine pubblico e sicurezza	1.267.636	1.292.255	1.281.699
005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.267.636	1.292.255	1.281.699
008 Soccorso civile	1.629.552	1.527.116	1.453.952
004 Interventi per pubbliche calamità	119.183	118.732	111.149
005 Protezione civile	1.510.368	1.408.384	1.342.802

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	179.794	198.105	158.340
003 Sostegno al settore agricolo	179.794	198.105	158.340
011 Competitività e sviluppo delle imprese	1.865.094	1.903.768	1.665.152
004 Incentivi alle imprese	1.865.094	1.903.768	1.665.152
013 Diritto alla mobilità	6.982.422	4.805.998	4.756.331
008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	6.982.422	4.805.998	4.756.331
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	1.194.470	2.164.273	1.710.769
008 Opere pubbliche e infrastrutture	1.194.470	2.164.273	1.710.769
015 Comunicazioni	881.605	964.874	891.268
003 Servizi postali e telefonici	582.517	631.587	626.966
004 Sostegno all'editoria	299.089	333.087	264.301
017 Ricerca e innovazione	176.459	180.903	175.403
015 Ricerca di base e applicata	176.459	180.903	175.403
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	74.431	62.742	63.420
005 Sviluppo sostenibile	74.431	62.742	63.420
019 Casa e assetto urbanistico	10.775	49.509	49.509
001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	10.775	49.509	49.509
022 Istruzione scolastica	120.940	119.317	92.064
010 Sostegno all'istruzione	120.940	119.317	92.064
024 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	6.791.055	6.932.241	6.853.104

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
005 Protezione sociale per particolari categorie	5.567.818	5.572.800	5.548.842
006 Garanzia dei diritti dei cittadini	104.291	114.690	110.761
007 Sostegno alla famiglia	1.088.646	1.240.984	1.192.794
008 Promozione dei diritti e delle pari opportunità	30.303	3.767	2.907
025 Politiche previdenziali	11.852.414	12.071.774	12.070.840
002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	11.852.414	12.071.774	12.070.840
026 Politiche per il lavoro	7.331	7.355	7.419
002 Infortuni sul lavoro	7.331	7.355	7.419
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.229.308	1.276.890	1.326.890
005 Rapporti con le confessioni religiose	1.229.308	1.276.890	1.326.890
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	62.712.738	59.925.167	60.063.453
001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	5.640.217	5.876.645	5.487.012
002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	659.395	646.263	577.352
003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.309.511	2.381.525	2.345.103
004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	43.918	42.019	32.608
005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	54.059.697	50.978.735	51.621.179
030 Giovani e sport	708.781	726.714	314.043
001 Attività ricreative e sport	628.175	642.212	248.842
002 Incentivazione e sostegno alla gioventù	80.606	84.501	65.201
031 Turismo	76.739	88.142	66.466

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
001 Sviluppo e competitività del turismo	76.739	86.142	66.466
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	930.170	940.444	883.833
001 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	618.183	615.155	574.991
002 Indirizzo politico	25.245	25.327	24.599
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	286.742	299.963	284.343
033 Fondi da ripartire	12.122.091	12.263.874	12.097.888
001 Fondi da assegnare	9.090.564	9.073.519	8.907.332
002 Fondi di riserva e speciali	3.031.527	3.190.356	3.190.356
034 Debito pubblico	271.885.242	277.266.260	285.151.506
001 Oneri per il servizio del debito statale	79.191.331	80.680.572	83.850.767
002 Rimborsi del debito statale	192.693.912	196.585.688	201.300.739

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9.796.878	10.011.624	8.450.272
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	47.746	8.898	8.794
001 Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	43.448	4.515	4.461
002 Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	3.741	3.784	3.737
003 Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	559	600	596
011 Competitività e sviluppo delle imprese	2.346.716	2.163.010	2.082.807
001 Incentivazione per lo sviluppo industriale	2.263.198	2.122.773	2.050.614
002 Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	55.292	39.298	31.418
003 Riassetti industriali di settore e di area	28.226	939	876
012 Regolazione dei mercati	14.601	10.914	10.339
001 Iniziative per la tutela dei consumatori	2.228	2.354	2.139
002 Interventi per promuovere la concorrenza	7.773	3.936	3.779
003 Vigilanza sui mercati e sui prodotti	4.599	4.624	4.421
015 Comunicazioni	208.245	132.169	112.463
001 Radiodiffusione sonora e televisiva	173.781	100.256	81.034
002 Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	28.547	27.983	27.520
003 Servizi postali e telefonici	3.918	3.930	3.909
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	205.790	191.231	166.747
001 Politica commerciale	5.162	5.210	5.120
002 Promozione del made in Italy	198.135	183.485	159.196

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
003 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese	2.493	2.566	2.432
017 Ricerca e innovazione	536.313	209.807	209.707
001 Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	8.204	8.532	8.492
014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	528.110	201.275	201.215
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.927	1.960	1.911
003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	1.927	1.960	1.911
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	6.295.471	7.151.307	5.734.489
001 Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	270.033	254.493	200.367
002 Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	2.137.618	2.238.464	1.727.562
003 Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	3.887.820	4.658.350	3.806.560
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	57.827	58.771	56.777
002 Indirizzo politico	21.227	21.573	20.758
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	36.599	37.198	36.020
033 Fondi da ripartire	84.241	83.556	86.236
001 Fondi da assegnare	84.241	83.556	86.236

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	80.239.750	82.179.052	81.868.986
017 Ricerca e innovazione	501.888	497.918	488.694
007 Ricerca per il settore della sanità pubblica	501.006	497.031	487.819
012 Attività di ricerca in materia di politiche del lavoro e previdenziali	740	745	735
013 Ricerca in materia di politiche sociali	141	143	140
020 Tutela della salute	832.569	756.303	663.688
001 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	628.371	612.834	535.400
002 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	63.599	87.253	58.751
003 Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	90.148	27.061	24.844
004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	44.473	43.724	39.536
005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	5.978	5.429	5.156
024 Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia	17.432.093	17.587.614	17.476.962
001 Assistenza sociale, promozione dei diritti e misure di sostegno per particolari categorie sociali - Trasferimenti ad enti territoriali, previdenziali e assistenziali	17.017.442	17.576.483	17.470.029
002 Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	2.816	2.994	2.840
003 Interventi a favore delle persone non autosufficienti	400.043	44	43
004 Lotta alle dipendenze	11.791	8.094	6.250
025 Politiche previdenziali	58.431.887	60.859.811	60.875.688
002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	58.431.887	60.859.911	60.875.688
026 Politiche per il lavoro	2.537.919	1.962.970	1.871.764

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
001 Regolamentazione e vigilanza del lavoro	52.316	57.252	47.236
003 Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione	1.232.605	931.361	852.044
004 Sostegno al reddito	1.093.615	881.984	860.148
005 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	159.383	112.372	112.356
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.663	1.683	1.648
001 Flussi migratori per motivi di lavoro	914	928	905
004 Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati	748	758	741
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	441.874	449.901	436.294
002 Indirizzo politico	26.026	26.217	25.844
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	415.847	423.685	410.449
033 Fondi da ripartire	59.858	62.751	52.230
001 Fondi da assegnare	59.858	62.751	52.230

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.294.953	7.488.123	7.307.139
006 Giustizia	7.038.791	7.232.895	7.080.815
001 Amministrazione penitenziaria	2.887.123	2.724.335	2.852.304
002 Giustizia civile e penale	4.063.622	4.198.963	4.159.842
003 Giustizia minorile	140.223	142.708	137.968
004 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	147.823	168.890	130.701
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.389	29.844	29.160
002 Indirizzo politico	29.389	29.844	29.160
033 Fondi da ripartire	226.773	225.384	197.164
001 Fondi da assegnare	226.773	225.384	197.164

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2.207.309	2.230.202	2.059.194
004 L'Italia in Europa e nel mondo	1.950.269	1.966.886	1.806.765
001 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	4.781	4.877	4.697
002 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	530.227	550.421	434.271
004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	73.315	59.772	54.068
006 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	1.063.720	1.072.252	1.051.363
007 Integrazione europea	12.362	12.177	11.665
008 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	68.405	65.930	57.445
009 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	197.458	201.456	193.257
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	224.672	228.373	222.340
002 Indirizzo politico	13.110	13.143	13.081
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	211.762	215.230	209.259
033 Fondi da ripartire	32.163	34.943	30.089
001 Fondi da assegnare	32.163	34.943	30.089

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	56.450.807	56.292.244	55.248.468
004 L'Italia in Europa e nel mondo	121.210	137.012	135.394
003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	115.665	131.446	129.997
005 Cooperazione in materia culturale	5.545	5.566	5.397
017 Ricerca e innovazione	2.433.207	2.268.476	2.295.348
009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	262.721	105.916	135.616
010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	2.172.772	2.155.001	2.152.692
016 Ricerca per la didattica	7.714	7.559	7.040
022 Istruzione scolastica	44.826.509	45.319.822	45.014.198
001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	398.176	323.752	307.650
002 Istruzione prescolastica	4.530.441	4.545.567	4.499.343
003 Istruzione elementare	13.577.542	13.764.664	13.707.725
004 Istruzione secondaria inferiore	10.546.223	10.696.477	10.701.664
005 Istruzione secondaria superiore	15.361.987	15.570.762	15.474.073
006 Istruzione post secondaria	404	407	383
007 Istruzione degli adulti	131	133	120
008 Diritto allo studio, condizione studentesca	5.469	5.561	5.113
009 Istituzioni scolastiche non statali	406.135	412.299	318.128
023 Istruzione universitaria	8.618.747	8.120.877	7.437.692
001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	186.188	178.325	137.981

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
002 Istituti di alta cultura	412.977	415.780	410.386
003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	8.019.582	7.526.772	6.889.324
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	88.850	90.433	79.021
002 Indirizzo politico	18.599	18.803	18.289
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	70.251	71.630	60.732
033 Fondi da ripartire	362.285	355.624	286.813
001 Fondi da assegnare	362.285	355.624	286.813

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELL'INTERNO	26.991.983	26.516.675	26.115.121
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	349.906	353.267	348.889
001 Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	349.906	353.267	348.889
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	16.873.759	16.312.689	16.247.979
002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	18.716	19.387	18.221
003 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	16.855.043	16.293.302	16.229.759
007 Ordine pubblico e sicurezza	6.974.488	6.979.754	6.778.303
001 Contrasto al crimine	2.134.782	2.140.217	2.080.753
002 Pubblica sicurezza	2.115.056	2.110.764	2.057.724
003 Prevenzione generale e controllo del territorio	2.719.562	2.723.639	2.652.676
004 Sicurezza democratica	5.089	5.135	5.150
008 Soccorso civile	1.722.817	1.740.846	1.701.362
002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	8.881	9.704	8.133
003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.713.936	1.731.142	1.693.229
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	327.543	364.891	322.280
002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	251.329	287.783	246.832
003 Gestione flussi migratori	70.755	71.436	70.004
005 Rapporti con le confessioni religiose	6.459	5.473	5.444
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	548.819	554.632	545.606
002 Indirizzo politico	30.033	30.179	29.905

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	518.787	524.454	515.701
033 Fondi da ripartire	194.640	210.796	174.621
001 Fondi da assegnare	194.640	210.796	174.621

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.290.126	756.058	695.908
017 Ricerca e innovazione	103.755	81.450	78.378
003 Ricerca in materia ambientale	103.755	81.450	78.378
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.135.388	622.441	473.215
001 Conservazione dell'assetto idrogeologico	319.341	167.818	129.968
003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	404.365	255.860	176.812
005 Sviluppo sostenibile	261.875	66.814	53.798
006 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	4.050	4.169	2.440
007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	127.028	107.043	96.339
008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	18.730	18.739	13.860
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.444	23.408	21.591
002 Indirizzo politico	13.406	13.949	12.916
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.038	9.459	8.675
033 Fondi da ripartire	28.539	28.759	22.724
001 Fondi da assegnare	28.539	28.759	22.724

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.020.407	6.439.043	6.645.841
007 Ordine pubblico e sicurezza	620.005	626.238	614.257
007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	620.005	626.238	614.257
013 Diritto alla mobilità ¹	2.887.264	2.465.560	2.818.090
001 Gestione della sicurezza e della mobilità ¹ stradale	328.166	281.003	- 287.005
002 Logistica ed intermodalità ¹ nel trasporto	103.398	114.064	76.824
003 Sistemi portuali	42.253	41.745	32.928
004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	142.301	135.754	128.158
005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	37.572	37.103	21.366
006 Sviluppo della mobilità ¹ locale	1.759.819	1.483.072	1.977.492
007 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	473.755	372.791	314.317
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	2.485.037	2.587.336	2.535.655
001 Edilizia statale	300.522	303.981	246.883
003 Opere strategiche	1.361.057	1.516.541	1.561.568
004 Sistemi ferroviari locali	83.031	15.787	12.181
005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	166.151	163.482	157.512
006 Sistemi portuali ed aereoportuali	297.842	297.633	280.302
007 Sistemi stradali e autostradali	278.492	271.947	260.303
009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	17.942	17.984	17.905
017 Ricerca e innovazione	18.901	13.365	10.989

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
006 Ricerca nel settore dei trasporti	16.901	13.365	10.989
019 Casa e assetto urbanistico	819.307	553.638	491.533
002 Politiche abitative	440.778	361.880	318.193
003 Politiche urbane e territoriali	378.530	191.957	173.340
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	69.044	69.151	67.722
002 Indirizzo politico	16.726	16.898	16.663
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	72.318	72.253	71.060
033 Fondi da ripartire	102.848	103.535	67.395
001 Fondi da assegnare	102.848	103.535	67.395

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELLA DIFESA	20.222.315	19.100.257	18.766.840
005 Difesa e sicurezza del territorio	17.935.818	18.309.791	18.095.644
001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.479.974	5.497.810	5.464.058
002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	4.117.912	4.131.986	4.108.628
003 Approntamento e impiego delle forze navali	1.690.588	1.599.733	1.585.436
004 Approntamento e impiego delle forze aeree	2.254.252	2.268.720	2.243.886
005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	355.379	368.560	354.152
006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	4.137.613	4.442.983	4.339.487
017 Ricerca e innovazione	51.559	59.708	59.885
011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	51.559	59.708	59.885
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	69.747	70.894	68.864
002 Indirizzo politico	19.456	19.633	19.480
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	50.292	51.261	49.384
033 Fondi da ripartire	2.165.391	659.864	542.447
001 Fondi da assegnare	2.165.391	659.864	542.447

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.274.247	1.072.776	912.022
007 Ordine pubblico e sicurezza	154.259	155.912	152.970
006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	154.259	155.912	152.970
008 Soccorso civile	135.816	138.224	128.445
001 Interventi per soccorsi	135.816	138.224	128.445
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	683.731	514.098	389.334
001 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	586.794	431.332	313.757
002 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	32.777	27.320	22.788
004 Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualita' dei prodotti tipici e biologici	21.255	11.992	10.472
005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	42.906	43.453	42.316
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	183.724	166.576	181.260
007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	183.724	166.576	181.260
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	16.145	16.308	16.101
002 Indirizzo politico	6.646	6.687	6.619
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.499	9.621	9.482
033 Fondi da ripartire	120.573	81.659	63.912
001 Fondi da assegnare	120.573	81.659	63.912

Ministero Missione Programma	2009	2010	2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.721.996	1.716.156	1.512.089
017 Ricerca e innovazione	86.223	87.089	84.930
004 Ricerca in materia di beni e attività culturali	86.223	87.089	84.930
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1.372.167	1.363.410	1.183.961
001 Sostegno e vigilanza ad attività culturali	49.897	51.829	40.459
002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	484.239	479.499	356.549
003 Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici	572.620	559.689	528.146
004 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria	258.637	265.285	252.163
005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	6.775	7.107	6.643
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	62.521	63.619	61.573
002 Indirizzo politico	8.893	8.940	8.860
003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.629	54.679	52.714
033 Fondi da ripartire	185.283	186.238	185.824
001 Fondi da assegnare	185.283	186.238	185.824
034 Debito pubblico	15.800	15.800	15.800
001 Oneri per il servizio del debito statale	6.992	6.493	5.983
002 Rimborsi del debito statale	8.809	9.308	9.818
Totale Generale	714.210.783	711.839.143	714.759.409

ALLEGATO 3

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria C. 1386 Governo**ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
DEL GOVERNO**

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Infrastrutture militari).

1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, m. 326, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 13-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 ».

2. Le parole: « entro il 31 dicembre, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1;

b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: « a procedure negoziate con gli enti territoriali » sono inserite le seguenti: « , società a partecipazione pubbliche e soggetti privati »;

c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonché per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e ma-

nutenzione e, supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e finanze »;

d) dopo il comma 13-ter.2 è inserito il seguente:

« 13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministro della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2 ».

2. All'articolo 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive

modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « con gli enti territoriali » sono sostituite con le seguenti: « di beni e servizi con gli enti territoriali le società a partecipazione pubblica e i soggetti privati »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile ».

3. Il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre 1908 n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-cooperativo di società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emessa da una commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della

difesa e dell'economia e delle finanze, nonché da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) le risorse finanziarie derivanti dalle gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa;

e) le alienazioni e permuta dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b), sia inferiore a quattrocentomila euro;

f) ai fini delle permuta e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti di tale interesse, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le auto-

rizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dimissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della presente legge.

14. 07. Il Governo.

ART. 63.

Dopo il comma 13 è inserito il seguente:

14. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera *a*) è soppressa. Alle minori entrate, valutate in euro 16.700.000 per l'anno 2008 ed in euro 66.800.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, come integrato con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

63. 88. Il Governo.

ART. 69.

L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

ART. 69.

(Differimento di 12 mesi degli automatismi stipendiali).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, *una tantum*, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2003, n. 93 e quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

69. 19. Il Governo (*Nuova formulazione*).

ART. 81.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 15 sono soppressi;

b) al comma 16 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, la disposizione del periodo precedente si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che

producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare – fotovoltaica o eolica. »;

c) i commi da 26 a 28 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, primo periodo, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 18 »;

b) al comma 17, quarto periodo, le parole: « in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. », sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo. »;

c) al comma 18, primo periodo, le parole: « è dovuta qualora il fondo sia costituito con apporto di immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari per la maggior parte del suo patrimonio e qualora: », sono sostituite dalle seguenti: « è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: »;

d) al comma 18, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella lettera *a)* le parole: « nonché da enti pubblici e enti di previdenza obbligatoria », sono sostituite dalle seguenti: « nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

2) nella lettera *b)*, le parole: « da persone fisiche », sono sostituite dalle seguenti: « da una o più persone fisiche »; le

parole: « al di fuori dell'esercizio dell'impresa, » sono soppresse e le parole: « e da *trust* di cui siano disponenti o beneficiari » sono sostituite dalle seguenti: « e da *trust* di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti »;

e) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

« 18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 è dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. »;

f) il comma 19 è sostituito dal seguente:

« 19. La Società di gestione del risparmio verifica i requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine entro il 31 dicembre di ogni anno i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omissso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente. »;

g) al comma 20, primo periodo, le parole: « delle condizioni indicate » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti indicati »;

h) al comma 20 è aggiunto, in fine, il seguente periodo « Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione del valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 che hanno omissso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio. »;

i) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

« 21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge e il costo di sottoscrizione o acquisto. »;

l) al comma 22, capoverso 5-*quater*, le parole: « che detengono più del 50 per cento delle quote dei fondi », sono sostituite dalle seguenti: « il cui patrimonio sia

investito in misura prevalente in quote di fondi »;

m) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

« *24-bis.* Al comma 4 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: *g-bis)* i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di *stock options.* ».

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, di cui al comma *24-bis*, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

« *16-bis.* I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento ».

Conseguentemente, all'articolo 82, dopo il comma 13 inserire il seguente:

« *13-bis.* All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma *2-bis* è sostituito dal seguente: « A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il

quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008 ».

81. 57. Il Governo.

Al comma 30, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione Europea; ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 83 inserire il seguente:

ART. 83-bis.

(Procedura per il recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. del 11 marzo 2008 della Commissione Europea).

1. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previste dal presente articolo.

2. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:

a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 1 dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge n. 350 del 2003, in materia di rivalutazione dei beni;

b) applicazione sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili dell'aliquota del 19 per cento e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;

c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle, partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruente del regime di esenzione di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (della presente legge di conversione), è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto alla stessa Agenzia delle entrate entro 15 giorni dalla sua emanazione.

4. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 2 e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonché degli ulteriori interessi dovuti.

5. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato ».

81. 58. Il Governo.

ART. 83.

Dopo l'articolo 83, inserire i seguenti:

ART. 83-bis.

(Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi).

1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di una adeguata indagine a campione, e tenuto conto delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e la relativa incidenza.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi, rappresentata dai costi del carburante.

ART. 83-ter.

(Disciplina transitoria per l'adeguamento del corrispettivo per costo del carburante nei contratti di trasporto).

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e saranno sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dall'entrata in vigore delle stesse.

2. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto.

nuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico indicato nella determinazione di cui all'articolo 83-*bis*, comma 1, effettuata nel mese precedente a quello della esecuzione dei trasporti, moltiplicata per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

3. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporti da effettuarsi in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per la esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture, emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

4. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico indicato (per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto) nella determinazione di cui all'articolo 83-*bis*, comma 1, adottata nel mese precedente a quello della esecuzione del trasporto, per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.

5. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, deve corrispondere, ad una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del

costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui all'articolo 83-*bis*, comma 2.

6. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 4, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 5, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. L'azione del vettore si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.

7. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti la prestazione del trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo ivi indicato ed i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore, ai sensi dei commi 5 e 6. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, al committente di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile, e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo 1, del codice di procedura civile.

8. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui all'articolo 83-*bis*, l'importo dell'adeguamento automatico del corrispettivo è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili del Ministero per lo sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto

pattuite nei mesi precedenti, qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Tale indice è pari al 30 per cento della variazione percentuale del prezzo del gasolio rilevato nel periodo di riferimento, per i veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 20 tonnellate, al 20 per cento di tale variazione per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 tonnellate e superiore alle 3,5 tonnellate, ed al 10 per cento della variazione stessa per i veicoli di massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a far data dal 1° luglio 2008.

ART. 83-*quater*.

(Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al vettore).

1. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato tassativamente in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante « Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ».

2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

3. La decorrenza degli interessi moratori di cui al comma 2 è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 83-*quinquies*.

(Sanzioni).

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui agli articoli 83-*ter* e 83-*quater* consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione, fino ad un anno, dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

ART. 83-*sexies*.

(Messa a disposizione della merce e degli imballaggi da parte del mittente).

1. Dopo l'articolo 1684 del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 1684-*bis* *(Messa a disposizione della merce e degli imballaggi da parte del mittente).*

1. Il mittente deve altresì mettere a disposizione del vettore la merce da trasportare, imballata oppure stivata in apposite unità di carico, che ne consentano la movimentazione e il trasporto in condizioni di sicurezza.

2. Il vettore ha il diritto di verificare la merce affidata per il trasporto a spese del committente, apponendo eventuali riserve sulla lettera di vettura o sulla ricevuta di carico. In assenza di annotazioni, si presume che la merce e il suo imballaggio fossero, al momento dell'affidamento al vettore, in buono stato apparente e che il numero dei colli e le loro condizioni fossero conformi a quanto descritto sulla lettera di vettura o sulla ricevuta di carico.

3. Al momento della conclusione del trasporto, il vettore ha diritto alla restituzione di una copia della lettera di vet-

tura o della ricevuta di carico, sottoscritta dal destinatario, attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione.

4. Salvo diverse pattuizioni, il vettore non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di carico utilizzate per il trasporto. Nel caso in cui il mittente ed il destinatario si fossero accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di carico, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita. ».

ART. 83-septies.

(Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: « e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo » sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: « iscritto al relativo albo professionale » sono sostituite dalle

seguenti: « abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea ».

5. Le regioni e le province autonome, nell'ambito dei poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti al comma 1 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

6. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriazione del gas metano per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

ART. 83-octies.

(Utilizzo del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto).

1. Le somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, al netto delle misure previste dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi successivi, ad interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta ed alla imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché ad incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

2. Nei limiti di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

3. Nei limiti di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

4. Per l'anno 2008, nei limiti di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli

di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 2, 3 e 4, con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 3, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale, sono stabilite la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 7.

6. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali ed alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro ed a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione di dette risorse.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 6, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 918 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

8. Le misure di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, previa autorizzazione della Commissione europea.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. ».

83. 016. Il Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alla prevenzione e lotta alle malattie in acquacoltura. Atto n. 11 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alla prevenzione e lotta alle malattie in acquacoltura.

Atto n. 11.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano lo schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, contestualmente all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo stesso non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e che, tuttavia, si è proceduto all'assegnazione, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio

della delega e al fine di consentire la proroga del medesimo termine ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 34 del 2008. Conseguentemente, il Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore per la XII Commissione*, ricorda che le Commissioni sono chiamate ad esprimere al Governo il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in esame, che dà attuazione alla direttiva 2006/88/CE, recante disposizioni in materia di condizioni di polizia sanitaria, applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. La citata direttiva 2006/88/CE abroga, a decorrere dal 1° agosto 2008, le direttive 91/67/CEE, 93/153/CEE e 95/70/CE, recanti, rispettivamente, le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, le misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci e le misure comunitarie minime di lotta contro talune

malattie dei molluschi bivalvi; alle direttive da ultimo citate è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquicoltura), con il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263 (regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci), nonché con il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 395 (regolamento di attuazione della direttiva 95/70/CE, in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi). Tali disposizioni, pertanto, a decorrere dalla data del 1° agosto 2008, verranno abrogate per effetto dell'abrogazione delle rispettive direttive ad opera della direttiva 2006/88/CE.

Fa quindi presente che lo schema si compone di 60 articoli e 7 allegati ed è suddiviso in 10 capi. Nel dettaglio, il capo I (articoli 1-3) individua l'oggetto del decreto, nonché il campo di applicazione e le definizioni. In particolare, all'articolo 1 si precisano le norme di polizia sanitaria riguardanti l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquicoltura, e dei relativi prodotti, nonché le misure preventive volte ad accrescere la preparazione delle autorità sanitarie competenti, dei responsabili delle imprese di acquicoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquicoltura.

L'articolo 2 indica il campo di applicazione del decreto e specifica che il decreto non si applica agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale; agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare; agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari.

L'articolo 3 reca un dettagliato e nutrito elenco di definizioni tra le quali si evidenziano: acquicoltura (l'allevamento o

la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione); animali d'acquicoltura (animali acquatici in tutti gli stadi di vita allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura); impresa di acquicoltura (ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento e la custodia degli animali d'acquicoltura); responsabile dell'impresa di acquicoltura (ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nell'impresa di acquicoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni del presente decreto legislativo); stabilimento di lavorazione autorizzato (ogni impresa di lavorazione alimentare riconosciuta conformemente alla disciplina comunitaria); allevamento (l'allevamento di animali d'acquicoltura in un'azienda, in una zona, o in una zona destinata alla molluschicoltura); impresa di acquicoltura (ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento e la custodia degli animali d'acquicoltura); responsabile dell'impresa di acquicoltura (ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nell'impresa di acquicoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni del presente decreto legislativo); stabilimento di lavorazione autorizzato (ogni impresa di lavorazione alimentare riconosciuta conformemente alla disciplina comunitaria); zona di stabulazione (la superficie di acqua dolce, di mare, di estuario o di laguna chiaramente delimitata e segnalata mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinata esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi vivi); animali acquatici selvatici (gli animali acquatici non di acquicoltura).

Ricorda quindi che il capo II (articoli 4-11) disciplina le norme alle quali le imprese e gli stabilimenti di lavorazione si devono conformare, anche per ottenere l'autorizzazione da parte delle regioni (articolo 4). Viene istituita l'anagrafe informatizzata delle aziende di acquicoltura

presso la banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali già esistente presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (articolo 5). Sono quindi dettate nello specifico le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione (articolo 6), l'istituzione del registro delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati (articolo 7).

Ai sensi dell'articolo 8, i controlli ufficiali delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti sono eseguiti dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. La frequenza raccomandata di tali controlli, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita dall'allegato III, parte B. Precisa inoltre che le spese relative ai controlli ufficiali sono a carico del responsabile dell'impresa, solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

L'articolo 9 specifica le disposizioni riguardanti gli obblighi di registrazione e di tracciabilità che devono essere rispettati dalle imprese e dagli stabilimenti (gli spostamenti degli animali, i casi mortalità i risultati del programma di sorveglianza sanitaria disciplinato dall'articolo 11).

L'articolo 10 dispone l'adozione, da parte delle imprese e degli stabilimenti autorizzati, delle prassi igieniche adeguate al fine di evitare l'introduzione e la diffusione di malattie.

L'articolo 11 disciplina il programma di sorveglianza sanitaria. Tale programma intende rilevare un eventuale aumento del tasso di mortalità nelle aziende, nelle zone e nelle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione, nonché la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, in aziende, zone e zone destinate a molluschicoltura in cui siano presenti specie animali sensibili a tali malattie.

La frequenza raccomandata di tali programmi, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita nell'allegato III, parte B.

Il capo III (articoli 12-22), diviso in 5 sezioni, disciplina le norme di polizia sanitaria riguardanti l'immissione sul mercato degli animali di acquacoltura e dei relativi prodotti.

Con la prima sezione (articoli 12-15) sono definiti il campo di applicazione del Capo III (articolo 12), le disposizioni generali relative all'immissione in commercio (articolo 13), le norme di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto (articolo 14) e le procedure relative alla certificazione sanitaria. Al riguardo, l'articolo 15 precisa che l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura deve essere oggetto di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia o siano oggetto di un programma di sorveglianza o di eradicazione.

L'immissione sul mercato è inoltre soggetta a certificazione sanitaria quando è permesso che gli animali siano spostati da una zona oggetto di disposizioni sanitarie secondo quanto previsto al capo V, sezioni 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.

La sezione II (articoli 16-18) riguarda gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 16, gli animali immessi sul mercato a scopo di allevamento devono essere clinicamente sani, nonché provenire da un'azienda, zona o una zona destinata a molluschicoltura in cui non si registri un aumento inspiegabile del tasso di mortalità.

Le predette disposizioni si applicano anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato III, parte II ed alle specie ad esse sensibili.

Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio può permettere tale immissione sul mercato in base ad una valutazione del rischio purché gli animali provengano da una parte dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura indipendente dall'unità epidemiologica caratterizzata da una più elevata mortalità.

Gli animali destinati alla distruzione o all'abbattimento non possono essere immessi sul mercato a scopo di allevamento e ripopolamento.

I salmonidi e le specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica possono essere immessi in libertà a scopo di ripopolamento soltanto se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da malattia. Gli stessi animali possono essere immessi in laghetti di pesca sportiva direttamente connessi ai bacini idrici naturali unicamente se clinicamente sani e provenienti da un'azienda o zona con stato sanitario, definito nell'allegato III, parte A, almeno equivalente a quello delle acque cui sono destinati.

Con l'articolo 17 si precisa che gli animali di specie sensibile ad una particolare malattia possono essere introdotti per allevamento o ripopolamento in una zona dichiarata indenne da una particolare malattia solo se provenienti da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento dichiarati, a loro volta, indenni da la stessa malattia.

Con l'articolo 18 sono specificati i casi in cui specie di animali diverse da quelle elencate nell'allegato IV parte, sospettate di poter trasmettere una determinata malattia in qualità di specie portatrice, possono essere introdotte a fini di allevamento o ripopolamento in zone indenni da malattie.

La sezione III (articoli 19-20) regola l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati al consumo umano.

In particolare, con l'articolo 19 sono disciplinati i casi in cui gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili a malattie non esotiche elencate nell'allegato IV parte II possono essere immessi sul mercato per essere lavorati prima del consumo umano.

L'articolo 20 indica le fattispecie per le quali non si dispone l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 19.

La sezione IV, costituita dal solo articolo 21, disciplina il rilascio di animali acquatici selvatici in zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia.

In particolare, ai sensi del predetto articolo, gli animali acquatici selvatici delle specie sensibili ad una o più malattie elencate nell'allegato IV, parte II, catturati in uno Stato membro, in una zona o compartimento non dichiarati indenni da malattia, sono posti in isolamento sotto il controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in strutture idonee. Gli stessi animali devono essere stabulati in dette strutture per un periodo di tempo sufficiente a contenere il rischio di trasmissione della malattia, prima di poter essere reimmessi in un'azienda o in un'area, comprese quelle destinate a molluschicoltura, situata in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale malattia. Il servizio veterinario autorizza l'attività di acquacoltura lagunare estensiva, purché il rischio risultante dalla valutazione non sia ritenuto superiore a quanto previsto dalle disposizioni in commento.

La sezione V, costituita dal solo articolo 22, tratta degli animali acquatici ornamentali. Con tali norme si specifica che l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non deve compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.

Tali disposizioni si applicano anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II.

Il capo IV (articoli 23-25) stabilisce, per l'introduzione di animali di acquacoltura e relativi prodotti provenienti da Paesi terzi, l'obbligatorietà di una lista recante l'elenco dei medesimi Paesi terzi fornitori e di una specifica certificazione di accompagnamento per le partite di prodotto introdotto nella Comunità. In particolare, la normativa specifica che l'introduzione di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti è consentita al Paese terzo o a parti del medesimo Paese terzo solo se presente in un elenco stilato e aggiornato, secondo la procedura comunitaria prevista (articolo 23) e che l'ingresso nella Comunità delle partite di animali d'acquacoltura ed i relativi prodotti devono essere accompagnate da un documento corredato di

certificato sanitario. In tale documento è consentito altresì inserire dettagli richiesti da altre disposizioni legislative comunitarie in materia di salute pubblica e animale (articolo 24).

L'articolo 25 specifica che le modalità di applicazione del capo in esame sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura comunitaria prevista.

Il capo V (articoli 26-40), composto di sette sezioni, detta la procedura di denuncia di malattia e le misure minime di lotta contro le malattie degli animali acquatici.

Nella sezione I (articoli 26 e 27), riguardante la denuncia di malattia, si dispone, in particolare, sui compiti che il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale deve assolvere in caso di presenza di una delle malattie previste in allegato IV, parte II e sull'individuazione dei soggetti obbligati alla denuncia (articolo 26). Entro ventiquattro ore è fatto inoltre obbligo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di informare gli altri Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), in caso di accertamento di malattia esotica conclamata e di malattia non esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II (articolo 27).

Nella sezione II (articoli 28-30) sono disciplinate le misure di lotta in caso di sospetta presenza di una delle malattie comprese in elenco e lo svolgimento dell'indagine epidemiologica.

Per quanto concerne le prime misure di lotta, è stabilito che il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio debba prelevare i campioni necessari all'esame, da inviare ad un istituto zooprofilattico sperimentale in conformità all'articolo 53 del decreto in esame, se è sospetta la presenza di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, o in caso di sospetta presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV parte II, in una zona o compartimento che si trovi nello stato sanitario della categoria I o III di cui all'allegato III, parte A. In tal caso sono adottate inoltre le seguenti misure

precauzionali: controllo ufficiale dell'azienda, della zona o della zona destinata alla molluschicoltura; adozione di idonee misure preventive di lotta alla malattia; divieto di movimentazione degli animali d'acquacoltura senza autorizzazione del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio; indagine epidemiologica di cui al successivo articolo 29 (articolo 28).

L'articolo 29 indica gli scopi dell'indagine epidemiologica, svolta dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, le funzioni dei soggetti indicati in caso di positività dell'indagine stessa e la possibilità di informare l'autorità competente degli Stati membri o dei Paesi terzi della sospetta presenza della malattia. In caso di esito negativo degli esami previsti, è compito del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale revocare le restrizioni adottate (articolo 30).

Nella sezione III (articoli 31-35) sono descritte le misure generali di lotta da adottare contro le malattie esotiche degli animali di acquicoltura e le competenze dei soggetti individuati. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali, d'intesa con il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia e con le regioni e province autonome interessate, svolge la funzione di coordinamento per le misure e le attività necessarie al controllo ed eradicazione di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.

In caso di conferma della presenza di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, in particolare, dichiara ufficialmente infetta l'azienda, la zona o la zona destinata a molluschicoltura, circoscrivendo tale territorio, e vigila per evitare il ripopolamento e l'ingresso e l'uscita degli animali d'acquacoltura, senza l'autorizzazione dello stesso servizio veterinario (articolo 31)

L'articolo 32 specifica le procedure da adottare per la commercializzazione degli animali d'acquacoltura sani. In partico-

lare, tali animali sono raccolti sotto il controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale, in condizioni atte ad evitare la diffusione dell'agente patogeno causa della malattia, prevedendo altresì specifici trattamenti riguardanti le acque reflue.

La rimozione e l'eliminazione dei pesci e dei crostacei morti, nonché dei pesci e dei crostacei vivi che presentano manifestazioni cliniche della malattia e degli animali d'acquacoltura che non hanno raggiunto la taglia commerciale e che non presentano manifestazioni cliniche della malattia avvengono, nei termini previsti, sotto il controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio secondo il programma di intervento di cui all'articolo 44 del presente decreto legislativo (articolo 33).

L'articolo 34 prevede un adeguato periodo di fermo dell'impianto dell'azienda, della zona o della zona destinata a molluschicoltura infetta, successivamente allo svuotamento ed alla eventuale pulitura e disinfezione. Per le strutture che allevano animali d'acquacoltura delle specie non sensibili alla malattia in questione, il fermo dell'impianto è deciso dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio sulla base della valutazione del rischio.

La revoca delle misure previste nella presente sezione è consentita unicamente quando è avvenuta l'attuazione delle misure di eradicazione previste e quando il prelievo di campioni e gli approfondimenti diagnostici effettuati nella zona di protezione per la malattia in questione abbiano dato esito negativo (articolo 35).

La sezione IV (articoli 36 e 37) disciplina le misure minime di lotta nei confronti di malattie non esotiche negli animali di acquicoltura elencate nell'allegato III, parte II. In particolare, in caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche, in una zona o compartimento dichiarati indenni da tale malattia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con la regione interessata ed il Centro di riferimento nazionale per l'ittiopatologia può applicare le

misure contemplate dalla sezione 3 del presente decreto al fine di riottenere il riconoscimento di indennità da tale malattia oppure in alternativa può elaborare un programma di eradicazione conformemente all'articolo 41, comma 5 del presente decreto. Solo nel primo caso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è consentito derogare alle norme previste, al fine di commercializzare gli animali clinicamente sani che non hanno raggiunto la taglia commerciale, adottando comunque misure volte a ridurre e per quanto possibile evitare l'ulteriore diffusione della malattia. È previsto altresì che qualora la zona o compartimento interessato non intenda riottenere il riconoscimento di indennità da malattia, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 37 (articolo 36).

L'articolo 37 dispone le misure necessarie che il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio applica per contenere una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato III, parte II, in un'azienda, zona o zona destinata a molluschicoltura non dichiarate indenni da tale malattia.

La sezione V (articolo 38) stabilisce le misure di lotta contro le malattie esotiche e quelle non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, negli animali acquatici selvatici, attuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali e d'intesa con il Centro nazionale di riferimento per l'ittiopatologia. In particolare, sono previsti in entrambi i casi un intervento di monitoraggio e misure per la riduzione del danno e dell'ulteriore diffusione della malattia. È compito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informare la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate.

La sezione VI, costituita dal solo articolo 39, affida il compito di adottare le misure necessarie per contrastare una malattia emergente degli animali acquatici al Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali, d'intesa con il Centro nazionale di riferimento per

l'ittiopatologia. È poi dovere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informare la Commissione, gli altri Stati membri e gli Stati membri dell'EFTA qualora i risultati rivestano interesse dal punto di vista epidemiologico per un altro Stato membro.

Nella sezione VII del capo V in esame (articolo 40) sono indicate le disposizioni da attuare da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per limitare l'impatto delle malattie degli animali acquatici di acquacoltura e selvatici non comprese nell'elenco dell'allegato IV, parte II.

Il capo VI (articoli 41-45), diviso in tre sezioni, regola l'elaborazione e l'approvazione di programmi di lotta delle malattie esotiche, non esotiche ed emergenti e le relative vaccinazioni.

Nella sezione I (articoli 41-43) sono disciplinati i criteri per l'elaborazione dei programmi di lotta e vaccinazione delle malattie esotiche. L'articolo 41 prevede che la competenza per l'elaborazione dei suddetti programmi sia affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Al fine di ottenere l'approvazione da parte della Commissione, tali programmi, che il Ministero medesimo può modificare o sospendere, devono prevedere specifiche informazioni riguardanti la situazione epidemiologica della malattia, i costi, i benefici, la durata del programma e la zona d'intervento (articolo 42). L'applicazione delle misure predisposte nei programmi è mantenuta fino al raggiungimento degli obiettivi previsti. Tuttavia, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali oppure alla Commissione è consentito revocare il programma: in tale evenienza il Ministero medesimo attua da quel momento le misure di contenimento di cui all'articolo 37 (articolo 43).

La sezione II (articolo 44) stabilisce i criteri per l'elaborazione e approvazione di programmi di sorveglianza ed eradicazione per le malattie emergenti ed esotiche. In particolare, l'elaborazione di tali programmi è affidata al Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie

degli animali, d'intesa con il Centro nazionale di riferimento per l'ittiopatologia, che specifica le misure nazionali necessarie per garantire un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia, nonché di tutela dell'ambiente. Le procedure di intervento previste devono contenere una serie di misure minime e nell'elaborare i programmi di intervento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve rispettare i criteri ed i requisiti enunciati nell'allegato VII del presente decreto. Tali programmi di intervento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono sottoposti ad approvazione secondo la procedura comunitaria prevista e possono essere aggiornati ogni cinque anni. L'applicazione del suddetto programma di intervento avviene in caso di insorgenza di una delle malattie emergenti o delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.

La sezione III (articolo 45) regola le vaccinazioni contro le malattie esotiche e non esotiche, elencate nell'allegato IV, parte II. È stabilito altresì l'obbligo che i vaccini utilizzati siano riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 71 e del Regolamento CE n. 726/2004. La suddetta regolamentazione delle vaccinazioni contro le malattie esotiche e non esotiche non si applica unicamente in caso di ricerche scientifiche finalizzate alla messa a punto ed al collaudo di vaccini in condizioni controllate. È fatto obbligo di salvaguardia delle altre specie di animali acquatici dagli effetti negativi delle vaccinazioni realizzate nel quadro delle ricerche.

Il capo VII (articoli 46-50) stabilisce le procedure per il riconoscimento di indennità da malattia. In particolare, gli articoli 45 e 46 specificano le condizioni riguardanti la dichiarazione, rispettivamente, di territorio nazionale e di zona o compartimento, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, indenni da malattia non esotica elencata nell'allegato IV, parte II. Se le zone o i compartimenti di cui sopra dichiarate indenni occupano più del 75 per cento del territorio nazionale la procedura adottata è

quella concernente il territorio nazionale. È compito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali compilare e pubblicare gli elenchi di zone, compartimenti e aziende indenni da malattia aggiornare indenni da malattia (articolo 48).

Gli articoli 49 e 50 dispongono sulla dichiarazione di indennità di malattia. In primo luogo è regolamentata la suddetta fattispecie per l'intero territorio nazionale e quella per le zone e i compartimenti indenni da malattia su un territorio non dichiarato indenne da malattia. In secondo luogo, la normativa in esame esamina invece i casi di sospensione e ripristino del riconoscimento di indennità da malattia, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il capo VIII (articoli 51-54) individua gli obblighi delle autorità competenti e disciplina l'istituzione ed i compiti del laboratorio nazionale di riferimento. Più in particolare l'articolo 51 precisa che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni il servizio veterinario competente per territorio svolgono i loro compiti nel rispetto del Regolamento n. 882/2004/CEE. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali garantisce che le autorità competenti abbiano accesso ai servizi di laboratorio ed alle conoscenze aggiornate in materia di analisi del rischio e di epidemiologia, anche al fine di assicurare un libero scambio di informazioni in merito all'attuazione del presente decreto legislativo tra le autorità competenti e i laboratori.

L'articolo 52 dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche comunitarie individui, per ciascun laboratorio comunitario di riferimento un laboratorio nazionale di riferimento e designa quale laboratorio di riferimento il Centro nazionale di riferimento per l'ittiopatia, con sede in Legnaro presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Il laboratorio nazionale di riferimento assicura il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento interessato. Si prevede inoltre che il laboratorio nazionale di

riferimento collabori con gli istituti zooprofilattici sperimentali situati sul territorio nazionale.

Con l'articolo 53 sono disciplinate le procedure, i metodi e gli esami diagnostici che devono essere espletati dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

L'articolo 54 disciplina le ispezioni che possono essere effettuate sul posto dagli esperti della Commissione; quest'ultima informa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dei risultati delle ispezioni e degli *audit* effettuati.

Il capo IX (articoli 55-56) disciplina le ispezioni, le sanzioni e la gestione elettronica. Più precisamente l'articolo 55 dispone che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali disponga affinché siano in atto tutte le procedure e le formalità per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni previste dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 56 elenca le sanzioni a carico delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti autorizzati e precisa che le autorità competenti ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni sono le Aziende sanitarie locali e le regioni. Si dispone altresì che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto sono devoluti alle regioni ed alle province autonome e verranno destinate al finanziamento di attività eventuali ed ulteriori rispetto a quelle svolte dalla normativa vigente, in materia di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.

Il capo X (articoli 57-60) reca le disposizioni transitorie e finali.

Con l'articolo 57 si dispone l'abrogazione delle disposizioni già citate. Segnala inoltre che la relazione illustrativa evidenzia che l'unica decisione europea a rimanere in vigore è la decisione n. 2004/453/CE, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura. L'articolo 58 precisa che dall'applicazione delle disposizioni in commento non derivano ulteriori oneri né minori

entrate a carico della finanza pubblica. L'articolo 59 contiene la consueta clausola di cedevolezza. I sette allegati allo schema di decreto concernono: le definizioni (Allegato I); le informazioni da annotare nel registro ufficiale delle imprese di acquicoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti (Allegato II); lo stato sanitario della zona o del compartimento di acquicoltura da considerare per l'applicazione dell'articolo 13 (Allegato III parte A), la sorveglianza e le ispezioni raccomandate in azienda e zone destinate a mollicoltura (Allegato III parte B); la redazione dell'elenco delle malattie (Allegato IV); i requisiti per dichiarare indenne da malattia uno Stato membro, una zona o un compartimento (Allegato V); le competenze e i compiti dei laboratori (Allegato VI); i criteri e i requisiti applicabili ai programmi di intervento (Allegato VII).

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore per la XIII Commissione*, nel rinviare alla relazione svolta dall'onorevole Mancuso per l'illustrazione dettagliata del provvedimento, sottolinea che esso ha un contenuto essenzialmente volto a regolare le attività di acquicoltura dal punto di vista della tutela della salute pubblica. D'altra parte, l'acquicoltura è anche una delle attività di produzione alimentare a più alto tasso di crescita nel nostro Paese come a livello mondiale. Le disposizioni del decreto in esame rivestono quindi un particolare interesse anche per la Commissione agricoltura.

Ciò premesso, le disposizioni dello schema di decreto che appaiono destinate ad incidere maggiormente, sotto il profilo organizzativo, sulle imprese di acquicoltura sono quelle del Capo II (articoli 4-11), che disciplina le norme alle quali le imprese e gli stabilimenti di lavorazione si devono conformare, anche per ottenere l'autorizzazione da parte delle regioni (articolo 4).

Si tratta di una normativa che recepisce gli articoli della direttiva i quali richiedono che le imprese e gli stabilimenti sopra menzionati siano riconosciuti dall'autorità competente di ciascuno Stato

membro e subordinano il riconoscimento ad alcune condizioni, tra le quali si segnalano: la tenuta di un registro, in cui siano annotati, tra l'altro, gli spostamenti degli animali d'acquicoltura e dei relativi prodotti; l'attuazione di prassi igieniche appropriate, al fine di evitare l'introduzione e la propagazione di malattie; l'applicazione di un programma di sorveglianza sanitaria, basato sulla valutazione dei rischi.

In recepimento di queste parti della direttiva lo schema di decreto istituisce l'anagrafe informatizzata delle aziende di acquicoltura presso la banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali già esistente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (articolo 5).

Sono poi dettate nello specifico le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione (articolo 6) ed è disciplinata l'istituzione del registro delle imprese di acquicoltura e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati (articolo 7).

Ai sensi dell'articolo 8, i controlli ufficiali delle imprese di acquicoltura e degli stabilimenti sono eseguiti dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. La frequenza raccomandata di tali controlli, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita dall'allegato III, parte B. Si precisa inoltre che le spese relative ai controlli ufficiali sono a carico del responsabile dell'impresa, solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

L'articolo 9 specifica le disposizioni riguardanti gli obblighi di registrazione e di tracciabilità che devono essere rispettati dalle imprese e dagli stabilimenti e che hanno ad oggetto gli spostamenti degli animali, i casi di mortalità, i risultati del programma di sorveglianza sanitaria disciplinato dall'articolo 11.

L'articolo 10 dispone l'adozione, da parte delle imprese e degli stabilimenti

autorizzati, delle prassi igieniche adeguate al fine di evitare l'introduzione e la diffusione di malattie.

L'articolo 11 disciplina il programma di sorveglianza sanitaria. Tale programma intende rilevare: un eventuale aumento del tasso di mortalità nelle aziende, nelle zone e nelle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione; la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, in aziende, zone e zone destinate a molluschicoltura in cui siano presenti specie animali sensibili a tali malattie. La frequenza raccomandata di

tali programmi, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita nell'allegato III, parte B.

Segnala infine le disposizioni dell'articolo 14, che recepiscono le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva per quanto riguarda i controlli sanitari nelle operazioni di trasporto degli animali d'acquacoltura.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato. Atto n. 4 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 122

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 122

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 123

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato. Atto n. 4.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che è stata avanzata la proposta di chiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento in titolo alla sede legislativa ed auspica che si raggiunga il prescritto numero di consensi a tal fine. Quindi, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti sarebbe fissato alle ore 14 di domani ed aver rilevato che il loro esame non potrà però iniziare prima di martedì prossimo, propone di posticipare tale termine alle 14 di lunedì 14 luglio prossimo.

La Commissione concorda.

Doris LO MORO (PD), premesso che si può discutere se una Commissione parlamentare d'inchiesta sia davvero in grado di incidere sul fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso o simile, rileva, richiamando anche la sua esperienza di sindaco di un comune meridionale in passato sciolto per infiltrazione mafiosa, che l'istituzione della Commissione ha comunque un suo preciso significato, in quanto segnala l'attenzione dello Stato al fenomeno. Sottolinea l'importanza che l'attenzione dello Stato sul punto non defletta mai, ricordando come invece lo stesso Capo della polizia, prefetto Manganeli, nell'audizione informale svolta davanti a questa Commissione nell'ambito dell'esame del decreto-legge «sicurezza», abbia soffermato la sua attenzione pressoché esclusivamente sulla criminalità legata all'immigrazione, trascurando completamente la criminalità organizzata, come se questa avesse un minore peso, laddove la sua forza e pericolosità sono superiori, come è esperienza comune di chi abita nelle regioni meridionali, e personalmente porta la testimonianza della Calabria.

Conclude osservando che l'istituzione di una Commissione d'inchiesta non deve quindi essere un atto di *routine*, la stanca ripetizione di un passo che si ripete ad ogni legislatura, ma deve significare un impegno dello Stato per le regioni meridionali che lo attendono, ma che de-

vono anche sapere che lo Stato, a sua volta, si attende da parte loro un impegno maggiore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che ha chiesto di parlare il deputato Santelli, il cui intervento è tuttavia rinviato alla seduta di domani, in quanto il sottosegretario Mantovano, che segue i lavori della Commissione, non può oggi trattenersi oltre in quanto deve intervenire al Senato. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl) premette che la sua relazione si articolerà su tre punti: una sintetica descrizione della struttura del provvedimento, l'analisi dei profili sostanziali di interesse della I Commissione, l'esame dei profili di costituzionalità.

Il decreto-legge in esame è costituito da 85 articoli, strutturati in 5 titoli.

Il titolo I si compone del solo articolo 1, che ne chiarisce le finalità e gli obiettivi, precisando che il provvedimento, unitamente ad altri indicati nel DPEF 2009-2013, è volto a realizzare, a partire dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in

corso, un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi definiti dallo stesso DPEF ed a determinare una crescita del tasso di incremento del PIL attraverso una serie di interventi idonei a promuovere lo sviluppo del paese.

In proposito, ricorda che la Commissione, nella seduta del 2 luglio scorso, ha espresso un parere favorevole sulle porzioni del DPEF che attengono alla sua competenza e che, in parte, trovano concreto riscontro in questo provvedimento.

Il titolo II reca la rubrica « Sviluppo economico, semplificazione e competitività » e si compone di 10 capi, di cui mi limito ad accennare le rubricazioni ed i tratti di maggiore rilievo tematico.

Il capo I (« Innovazione ») reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della banda larga, la fase di *start up* delle nuove imprese, nonché la diffusione di strumenti innovativi di investimento.

Il capo II (« Impresa ») prevede misure in materia di sorveglianza dei prezzi e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Il capo III (« Energia ») reca 4 articoli, che disciplinano, rispettivamente, la definizione di una « Strategia energetica nazionale » e la stipula di accordi internazionali per ridurre le emissioni di anidride carbonica, anche con il ricorso all'energia nucleare (articolo 7); lo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché lo sfruttamento dei giacimenti marginali (articolo 8); la sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi (articolo 9); la promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni (articolo 10).

Il capo IV (« Casa e infrastrutture ») prevede l'adozione di un piano nazionale di edilizia abitativa (articolo 11); l'abrogazione della revoca delle concessioni TAV (articolo 12); misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico (articolo 13); finanziamenti per la realizzazione dell'Esposizione universale che si svolgerà a Milano nel 2015 (articolo 14).

Il capo V (« Istruzione e ricerca ») reca misure volte ad introdurre nuove modalità di fruizione dei libri scolastici attraverso la

rete internet (articolo 15); consentire la trasformazione delle università in fondazioni (articolo 16); sopprimere la Fondazione IRI, trasferendo le dotazioni patrimoniali e i rapporti giuridici alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (articolo 17).

Il capo VI (« Liberalizzazioni e deregolazione ») reca disposizioni in materia lavoristica e contributiva, concernenti il reclutamento del personale delle società pubbliche (articolo 18); l'abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e redditi di lavoro (articolo 19); interventi in materia contributiva (articolo 20); i contratti di lavoro a tempo determinato (articolo 21), occasionali di tipo accessorio (articolo 22) e di apprendistato (articolo 23).

Il capo VII (« Semplificazioni ») è il più ampio del provvedimento e si compone di 22 articoli, il cui contenuto risulta di particolare interesse per la I Commissione. Vi rientrano, in particolare, le disposizioni « taglia-leggi » (articolo 24), « taglia oneri amministrativi » (articolo 25), « taglia enti » (articolo 26) e « taglia-carta » (articolo 27), nonché varie misure di semplificazione di carattere organizzativo ed amministrativo e interventi che non paiono direttamente riconducibili a tale finalità: ad esempio l'articolo 36, che rinvia al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina sulla *class action* o l'articolo 37, comma 2, in materia di condizione giuridica dei cittadini dell'Unione europea.

Il capo VIII (« Piano industriale della pubblica amministrazione ») reca 4 articoli riferiti alle pubbliche amministrazioni, finalizzati alla riduzione delle collaborazioni e consulenze (articolo 46), alla verifica del rispetto della disciplina delle incompatibilità (articolo 47), al risparmio energetico (articolo 48) e all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile (articolo 49).

Il capo IX (« Giustizia ») reca disposizioni in materia di processo civile, penale, amministrativo, tributario, del lavoro e di spese di giustizia, prevedendo anche una normativa di carattere transitorio (articolo 56).

Il capo X (« Privatizzazioni ») comprende 3 articoli che disciplinano i servizi

di cabotaggio (articolo 57); la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali (articolo 58); la possibilità per il Ministero dell'economia di sottoscrivere azioni di nuova emissione di Finmeccanica S.p.A. (articolo 59).

Il titolo III concerne la stabilizzazione della finanza pubblica e si articola in 4 capi.

Il capo I (« Bilancio dello Stato ») reca in primo luogo disposizioni relative alle missioni di spesa del bilancio per il triennio 2009-2011 nonché, più in generale, alla gestione del bilancio dello Stato (articolo 60); prevede inoltre interventi di potenziamento degli strumenti di controllo Corte dei conti sulle amministrazioni regionali (articolo 61), nonché misure volte al contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali (articolo 62) e al finanziamento di interventi di carattere prioritario (articolo 63).

Il capo II (« Contenimento della spesa per il pubblico impiego ») è costituito da 13 articoli, che recano misure riguardanti sia singoli settori, come la scuola e le forze armate, sia temi di carattere trasversale, come gli interventi in materia di *turn over* e di part time.

Il capo III (« Patto di stabilità interno ») definisce il concorso delle regioni e degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 (articolo 77), recando inoltre disposizioni urgenti per Roma capitale (articolo 78).

Il capo IV (« Spesa sanitaria e per invalidità ») disciplina la programmazione delle risorse per la spesa sanitaria (articolo 79) e prevede un piano straordinario di verifica delle invalidità civili (articolo 80).

Il titolo IV si compone di un solo capo (« Perequazione tributaria ») che reca numerose misure di carattere fiscale e organizzativo, nonché misure di carattere sociale (artt. 81-83).

Il titolo V contiene le disposizioni finanziarie e finali: l'articolo 84 reca la

copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 85 dispone la sua immediata entrata in vigore.

In ordine al collegamento con lavori legislativi *in itinere*, ricorda il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, attualmente all'esame del Senato (S. 866), recante « Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie », con particolare richiamo al disposto dell'articolo 5, capo III, omologo ai contenuti dell'articolo nell'articolo 60, comma 6, del presente decreto.

Per quanto riguarda le parti del provvedimento che investono la competenza della I Commissione, richiama innanzitutto l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di reclutamento del personale delle società pubbliche.

In particolare, il comma 1 dispone l'obbligo, per le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, di adottare con propri provvedimenti, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, *inter alia*, imparzialità, economicità e celerità, trasparenza ed oggettività nella valutazione dei requisiti attitudinali e professionali, pari opportunità, selezione delle commissioni giudicatrici.

Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 2 per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le quali hanno l'obbligo di adottare — in questo caso non viene fissato espressamente un termine — con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Il comma 3 precisa poi che le disposizioni dell'articolo in esame non trovano applicazione nei confronti delle società quotate su mercati regolamentati.

L'articolo 24, la disposizione «taglia leggi», prevede l'abrogazione di 3.574 atti normativi di rango primario, riportati nell'allegato A) al decreto-legge.

La norma in oggetto, per la quantità delle abrogazioni previste, costituisce una novità a livello statale, mentre a livello regionale sono diverse le leggi di abrogazione generale già approvate, con formula analoga a quella qui utilizzata, ovvero «sono o restano abrogate». Si tratta di una formula cautelativa, giustificata dal fatto che non mancano, tra quelli elencati, i provvedimenti già formalmente abrogati anche nel recente passato.

Oggetto di abrogazione, come chiarisce la relazione illustrativa, sono «un gran numero di atti dotati di forza di legge che hanno esaurito i propri effetti: si tratta di leggi-provvedimento ad efficacia temporanea; leggi implicitamente abrogate che appesantiscono l'ordinamento vigente e leggi tuttora vigenti considerate, tuttavia, dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete».

La delega taglia-leggi era contenuta nell'articolo 14, commi 12-24, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005: si tratta di una duplice, concorrente delega legislativa, avente ad oggetto, da un lato, l'individuazione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, in modo da sottrarle alla presunzione di obsolescenza ed alla conseguente abrogazione automatica e generalizzata, disposta dal medesimo articolo; dall'altro, la semplificazione e il riassetto delle materie di volta in volta considerate.

L'articolo 25, detto «taglia oneri amministrativi», è finalizzato alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25 per cento, in ottemperanza all'impegno assunto in sede comunitaria dallo Stato italiano.

La disposizione in esame fa infatti seguito all'impegno assunto dagli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, in occasione del Consiglio europeo riunitosi l'8-9 marzo 2007, di fissare i propri obiettivi nazionale di riduzione degli oneri amministrativi. In ossequio all'impegno assunto, l'articolo in esame definisce l'obiettivo perseguito a livello nazionale, dettando i diversi passaggi da seguire a livello statale e rimandando, per il livello regionale, a quanto previsto dall'articolo 20-ter della legge n. 59 del 1997, ovvero la conclusione di accordi in sede di conferenza unificata, per il miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, basati sul principio di leale collaborazione, e dai successivi accordi attuativi. Il riferimento, in particolare, è all'Accordo tra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, siglato in sede di Conferenza unificata il 29 marzo 2007.

L'articolo 26 delinea una nuova procedura per giungere alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia, e in particolare il più recente, introdotto dai commi 634 e seguenti dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

L'articolo 27, contiene la disposizione «taglia carta», volta a ridurre, dal 1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all'interno delle amministrazioni pubbliche, sostituendo la documentazione cartacea col documento informatico.

In particolare, l'abbonamento in formato cartaceo della *Gazzetta Ufficiale*, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito da un abbonamento telematico.

L'articolo 31 prolunga da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità, precisando che l'estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame, e pone in capo ai

comuni l'obbligo di informare i titolari della carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini del rinnovo.

Per effetto di quest'articolo si potrà ridurre la frequenza e il numero delle procedure di rinnovo delle carte di identità con l'effetto di semplificare in questo settore i rapporti tra cittadini e amministrazione.

Un'altra norma di interesse della Commissione è contenuta al comma 2 dell'articolo 37, che interviene sul testo unico in materia di immigrazione, estendendone l'applicazione anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui questo sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, mentre in precedenza l'applicazione ai cittadini comunitari era prevista solo per le norme più favorevoli per gli stessi.

L'articolo 46 reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando, in particolare, modifiche alla disciplina introdotta in materia dalla legge finanziaria 2008, anche allo scopo di superare alcune incertezze interpretative che si erano determinate in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

L'articolo 47 reca una novella all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo misure volte a rafforzare i controlli sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità e di limiti al cumulo degli incarichi per i pubblici dipendenti.

L'articolo 60 reca norme relative a missioni di spesa e di monitoraggio della finanza pubblica. Alcuni commi contenuti nel disposto disciplinano recano materie di interesse della Commissione. Si tratta, in particolare, dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e da 13 a 15.

Il comma 1 dispone la riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 per gli importi fissati nell'elenco 1, con separata indicazione della componente relativa alle spese predeterminate per legge.

Il comma 2 esclude dalle riduzioni le dotazioni di spesa di ciascuna missione relative ad alcune voci, articolandole su otto punti.

I commi da 3 a 6 disciplinano la possibilità di introdurre variazioni quantitative alla legislazione di spesa.

Il comma 8 integra il «Fondo per le esigenze gestionali», istituito dal citato decreto-legge n. 93 del 2008 all'articolo 5, comma 4.

Il comma 9 autorizza il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre il comma 10 prevede che, per l'anno 2009, non si applichino le disposizioni di cui all'articolo 507 e 508 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), in materia di accantonamenti lineari delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte negli stati di previsione del bilancio dello Stato. La disposizione prevede inoltre che la quota resa indisponibile per il predetto anno sia portata ad effettiva riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

L'articolo 61 prevede un potenziamento degli strumenti di controllo e di monitoraggio della spesa in capo alla Corte dei conti, estende i poteri di esercizio del controllo contabile nei confronti delle amministrazioni regionali. Le sezioni regionali della Corte dei conti possono, secondo quanto disposto dal comma 1, effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali; il controllo può essere attivato su iniziativa delle sezioni regionali della Corte stessa, di concerto con il Presidente, o su richiesta delle competenti commissioni del Consiglio regionale.

All'articolo 63, il comma 2 esclude per l'anno 2008 il ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio relative a trasferimenti ad enti pubblici, previsto dalla legge finanziaria per il 2007 [articolo 1, comma 621, lettera a)], nel caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione degli enti ed

organismi pubblici, disciplinato dalla citata legge finanziaria, all'articolo 1, comma 482.

L'articolo 68 prevede la riduzione degli organismi collegiali e delle duplicazioni di strutture. In particolare, i commi da 1 a 4 dell'articolo 68 recano disposizioni volte ad accelerare il processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, avviato con l'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 e a realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni.

Il comma 5 dispone direttamente la soppressione delle strutture così definite, precisando la finalità della disposizione, che è quella di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure.

Il comma 6 dispone, in particolare, la soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e della Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica.

L'articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 31 ottobre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le proprie dotazioni organiche. L'articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

L'articolo 75 reca disposizioni volte a contenere la spesa per il personale delle Autorità indipendenti. Il comma 1 dispone

che le Autorità in oggetto, in attesa della disciplina di riforma, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderino le proprie politiche per il personale adeguandosi ai principi di riduzione della relativa spesa cui sono improntate le disposizioni del decreto in esame e predisponendo appositi piani di adeguamento da trasmettere alla Presidenza del Consiglio ed al ministro dell'economia. Il comma 2 reca disposizioni in ordine al trattamento economico del personale già interessato alle procedure di stabilizzazione in base all'articolo 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Infine, il comma 3 dell'articolo 76, sostituendo il comma 11 dell'articolo 82 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, elimina la possibilità per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee.

In ordine alla sussistenza dei requisiti costituzionali delle decretazioni d'urgenza, rileva che la stessa premessa del decreto-legge individua le motivazioni di straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento nell'esigenza di emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonché a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti; nell'esigenza della stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti; e nell'esigenza dell'ado-

zione di interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli assunti a livello internazionale ed europeo.

Quanto al riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, ricorda come le disposizioni del provvedimento in esame si propongano, unitamente a quelle degli altri provvedimenti indicati nel DPEF, di realizzare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi di indebitamento netto e di rapporto tra debito pubblico e PIL indicati dallo stesso documento, promuovendo altresì un incremento del tasso di crescita del PIL attraverso misure volte a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese.

In questa ottica, le misure del decreto appaiono in prima lettura riconducibili in via prevalente alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Con più specifico riferimento agli interventi contenuti nel decreto finalizzati a porre in essere misure volte al sostegno o al rilancio dell'economia, ricorda che – secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale – l'attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato della competenza in materia di « tutela della concorrenza » [articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione], pur non attribuendo in toto alla competenza dello Stato gli interventi in materia di sviluppo economico, tuttavia « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ».

In questo contesto, nell'attuale quadro costituzionale, l'intervento statale trova una giustificazione nella sua rilevanza macroeconomica ed, entro tali limiti, è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario, purché idonei, quanto ad

accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico generale.

Su altre norme, inerenti alla semplificazione o alla gestione dei modi e dell'azione della pubblica amministrazione finalizzate ad un recupero della celerità, certezza ed efficienza della stessa, ove operasse una competenza concorrente, le norme del decreto saranno da intendersi alla stregua di principi generali cogenti di coordinamento.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere alla luce del dibattito che si svolgerà.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), rilevato come l'articolo 61 del decreto-legge in esame preveda che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali, osserva che si tratta di una forma di controllo nuova, atteso che prima dell'emanazione del decreto-legge la Corte dei conti effettuava un controllo di gestione esclusivamente successivo. Nel far presente che un controllo di gestione in corso di esercizio comporta una commistione tra la funzione di controllo e quella amministrativa, osserva che, mentre devono ritenersi ammissibili il controllo successivo di gestione e l'eventuale azione di responsabilità erariale, attribuire alla Corte dei conti il potere di interferire sull'azione di organi amministrativi eletti dal popolo è lesivo del principio costituzionale di equiordinazione di Stato e autonomie territoriali, nonché di quello di leale collaborazione. Aggiunge che, tra l'altro, non è prevista una durata per la sospensione degli atti amministrativi, né è prevista alcuna forma di contraddittorio.

Rileva poi che l'articolo 77 del decreto non solo dispone tagli ai bilanci delle regioni e degli enti locali, ma lo fa unilateralmente, senza che sia stato ancora definito il nuovo Patto di stabilità interno. L'articolo prevede inoltre un differente trattamento, quanto ai tagli apportati, tra le regioni a statuto speciale, penalizzando

in modo particolare le province autonome di Trento e di Bolzano, il che, a suo avviso, rappresenta un ulteriore profilo di incostituzionalità del provvedimento.

Esprime quindi l'auspicio che la relatrice vorrà tenere conto dei due rilievi da lui formulati nella sua proposta di parere.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver osservato che quello in esame è un provvedimento di notevole ampiezza e rilievo, che anticipa il disegno di legge finanziaria e costituisce parte della manovra di finanza pubblica, si dice curioso di sapere se anche su di esso, come è ormai consueto in occasione della manovra finanziaria, il Governo presenterà alla fine un maxi emendamento, ponendovi sopra la questione di fiducia: questo, a suo parere, configurerebbe una nuova mostruosità procedurale.

Quanto al merito, lasciando da parte la questione dei presupposti di necessità e urgenza, che non sembrano sussistere per ognuna delle disposizioni del provvedimento, si sofferma sugli articoli che prevedono il meccanismo della semplificazione normativa: al riguardo, ritiene anormale che si proceda ad abrogare in blocco ben 3.500 atti legislativi, senza che il Parlamento, costretto ai tempi di esame rapidi imposti dal decreto-legge, possa esaminarli nel dettaglio. Trova inoltre inaccettabile che la relazione illustrativa del provvedimento dichiari che l'elenco delle leggi da abrogare è stato formato, tra l'altro, sulla base delle indicazioni delle burocrazie ministeriali, considerato che il potere di approvare e abrogare le leggi non spetta alle burocrazie.

Segnala poi che l'articolo 37, comma 2, nell'intervenire sul testo unico dell'immigrazione espressamente prevede che esso non si applichi ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario, il che di fatto configura una violazione del principio costituzionale di uguaglianza; al riguardo preannuncia una battaglia di principio da parte del suo gruppo.

Ritiene infine lesivo dell'articolo 81 della Costituzione, che riserva alla legge del Parlamento la definizione del bilancio dello Stato, l'articolo 60, comma 6, che, ancorché in via sperimentale, consente al ministro dell'economia e delle finanze di modificare quel che il Parlamento ha deciso, rimodulando con proprio atto amministrativo tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito.

Auspica pertanto che il parere che la Commissione esprimerà tenga conto dei profili di incostituzionalità da lui evidenziati.

Jole SANTELLI (PdL) ritiene opportuno che il parere della Commissione contenga anche una riflessione sulla necessità di incrementare le risorse finanziarie previste per le forze dell'ordine e per i vigili del fuoco, ricordando la situazione di reale necessità nella quale questi versano a seguito delle riduzioni di stanziamento progressivamente apportate negli anni. Sebbene infatti il Governo abbia preannunciato la presentazione di un emendamento anche su questo punto, è opportuno che il parere della Commissione contenga un accenno al riguardo.

Sesa AMICI (PD), dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del deputato Zaccaria, esprime apprezzamento per la compiuta relazione illustrata dalla relatrice, invitandola, peraltro, a riflettere su alcuni nodi problematici del provvedimento.

Si riferisce alla necessità di approfondire, in primo luogo, l'esame dell'articolo 26, volto alla soppressione degli enti inutili attraverso una complessa procedura e, in secondo luogo, la questione relativa alle risorse attribuite alla missione di spesa del Ministero dell'interno. In proposito reputa necessario che il Comitato esprima un forte e deciso richiamo volto a reintegrare l'apposita dotazione, evitando il blocco del *turn over* applicato alle forze di polizia. Si tratta di una problematica sulla quale

auspica possa maturare una sostanziale convergenza di intenti tra la maggioranza e l'opposizione.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ritiene che le indicazioni emerse nel dibattito siano state puntuali e meritevoli di attenzione e che esse potranno essere tenute in

considerazione dalla relatrice nella predisposizione della proposta di parere.

Quindi, dopo aver ricordato che la presentazione della proposta di parere sul provvedimento in esame e la relativa votazione avranno luogo domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:	
Comunicazioni del presidente sul programma dei lavori del Comitato	132
SEDE CONSULTIVA:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	137
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	139
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Bruxelles (24-26 giugno 2008) in occasione della riunione delle Commissioni esteri e difesa del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'Unione europea sulla PESC-PESD, i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo	136
ALLEGATO 3 (<i>Relazione</i>)	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Marco ZACCHERA.

La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni del presidente sul programma dei lavori del Comitato.

Marco ZACCHERA, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e dà atto al deputato Narducci del lavoro svolto dal Comitato, da lui presieduto, nella scorsa legislatura. Manifesta preoccupazione per la situazione degli italiani all'estero, non solo per i tagli finanziari, ma per un generale calo di attenzione rispetto ad

altre emergenze. Considera come prioritaria la funzione del Comitato di sollecitare il Governo e di contribuire alle necessarie riforme legislative. Per cominciare, ritiene opportuno procedere ad audizioni del sottosegretario e del direttore generale degli affari esteri competenti, nonché del segretario generale del CGIE, se possibile prima della pausa estiva. Ricorda poi l'appuntamento di dicembre della Conferenza dei giovani italiani nel mondo. Conclude precisando che la convocazione delle riunioni del Comitato potrà per conoscenza essere inviata a tutti i deputati eletti all'estero, anche se non componenti della III Commissione.

Franco NARDUCCI (PD) ringrazia per l'apprezzamento del lavoro svolto, sottolineando l'approccio *bipartisan* che caratte-

rizza gli interessi degli italiani all'estero. Ricorda le audizioni svolte nella scorsa legislatura del viceministro Danieli e del segretario generale del Ministero degli esteri, che sarebbe senz'altro opportuno riascoltare al più presto. Evidenzia la perdurante crisi della rete consolare che oggi farà oggetto di una protesta da parte della collettività italiana residente in Svizzera che ne occuperà simbolicamente le sedi. Invita il Comitato a sollecitare l'esame delle proposte di legge giacenti in materia di istituti di cultura, insegnamento della lingua italiana e cittadinanza. Evidenzia, poi, l'opportunità di mantenere l'attenzione per le condizioni dei lavoratori transfrontalieri, preannunciando che per la Svizzera si sta riproponendo la questione dell'indennità di occupazione. Menziona come risultato del Comitato nella precedente legislatura la garanzia per i transfrontalieri nella Repubblica di San Marino dei benefici fiscali.

Giuseppe ANGELI (Pdl) lamenta le condizioni della rete consolare in America Latina. Ribadisce l'opportunità di assumere impiegati *in loco* pagando retribuzioni assai minori, con l'effetto di avere più personale a disposizione.

Fabio PORTA (PD) concorda sull'impostazione data dal presidente Zacchera ai lavori del Comitato e ne condivide le preoccupazioni, accresciute per quanto riguarda l'America Latina per la saturazione della rete consolare. Concorda con la proposta del collega Narducci di audire nuovamente il segretario generale della Farnesina. Considera soltanto un succedaneo la cosiddetta operazione *task-force*. Ritiene che invece sarebbe certamente vantaggiosa una convenzione con i patronati, al cui riguardo ha invece avuto sentore di accenni riduttivi proprio mentre è il governo brasiliano, ad esempio, a ricorrere a tali strutture in materia previdenziale. Oltre alla razionalizzazione della rete consolare, segnala l'importanza di affrontare le riforme del CGIE e dei COMITES, della procedura elettorale e della cittadinanza.

Laura GARAVINI (PD) apprezza l'iniziativa del presidente di coinvolgere nei lavori del Comitato tutti i deputati eletti all'estero. I primi passi del Governo, a suo avviso, hanno suscitato preoccupazione per cui il Comitato non potrà limitarsi ad audizioni, ma dovrà farsi sentire. Propone di insistere sia sulla rete consolare che sull'insegnamento della lingua italiana. Ritiene anche necessario promuovere l'atteso chiarimento sull'estensione dell'esenzione dall'ICI.

Gino BUCCHINO (PD) formula auguri di buon lavoro ai componenti del Comitato ed in particolare al presidente e al vicepresidente. Ringrazia il deputato Narducci per il lavoro svolto nella scorsa legislatura. Apprezza la disponibilità ad invitare alle sedute anche gli eletti all'estero non membri della III Commissione. Sottolinea l'esigenza di rigenerare l'attenzione del Governo per gli italiani all'estero, segnalando il rischio che possa chiudersi una porta che peraltro non è mai stata del tutto aperta. Riconosce il genuino interesse del presidente Zacchera che si ricollega alle battaglie del deputato Tremaglia spesso in controtendenza nel suo stesso schieramento. Invita il Comitato a guadagnarsi uno spazio politico nell'interlocuzione con il Governo, precisando di aver sottoscritto la proposta di legge per l'istituzione di una commissione bicamerale per gli italiani all'estero soltanto nello spirito di lavorare insieme. Si augura che in seno al Comitato possano maturare significative convergenze anche al fine di incidere sul procedimento legislativo.

Quanto alla rete consolare, ritiene che occorra il coraggio di adeguarla alle nuove realtà e alle nuove tecnologie, andando al di là delle rivendicazioni contro la chiusura di questa o di quella sede. Condivide il ricorso a contrattisti locali pur sapendo quali siano al riguardo le resistenze sindacali. Concorda sul programma delle audizioni ed in particolare su quella del segretario generale del Ministero degli esteri.

Paolo CORSINI ringrazia il presidente dell'introduzione, sottolineando il rilievo della materia per la stessa riconoscibilità della nostra identità nazionale. Nel richiamare l'audizione svolta nella precedente legislatura con la Società Dante Alighieri, invita il Comitato ad occuparsi della promozione della cultura italiana nel mondo che abbisogna di una riforma complessiva. Gli istituti di cultura sono infatti una significativa presenza per i connazionali all'estero che ne vanno legittimamente orgogliosi, nonostante le tante disfunzioni.

Giuseppe ANGELI (PdL) si associa alle considerazioni del deputato Corsini e cita ad esempio la scuola italiana di Rosario ove operano docenti inviati dall'Italia con costi assai elevati, mentre in Argentina la Dante Alighieri prepara ottimi insegnanti.

Marco ZACCHERA, *presidente*, concorda sulla necessità di promuovere la cultura e la lingua italiana. Ricorda la discriminazione nell'apprendimento di cui soffrono in Germania i figli degli italiani ivi residenti. Ringrazia delle indicazioni formulate, invitando il Comitato a lavorare concentrandosi sui filoni principali che sono emersi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la discussione sul programma dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito esame e conclusione. — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2008.

Paolo CORSINI (PD) esprime sincero apprezzamento per la puntuale relazione svolta dal collega Pianetta nel corso della seduta di ieri, di cui ha peraltro avuto di recente modo di cogliere la competenza e serietà nel corso di una missione a Bruxelles. Pur provenendo da un deputato di maggioranza, la relazione non è stata infatti reticente su taluni aspetti problematici, così come del resto non lo è stata quella del deputato Paglia in seno alla Commissione difesa con riferimento alle conseguenze sulle missioni italiane all'estero. Nel ricollegarsi all'intervento del collega Maran sul DPEF — di cui il provvedimento in esame costituisce un corollario — si dice consapevole del peso delle scelte necessarie per la ripresa produttiva e la tutela della convivenza sociale e quindi del passaggio ad una democrazia decidente. Non può però non stigmatizzare il fatto che il Consiglio dei ministri abbia varato in meno di dieci minuti il decreto-legge in oggetto, rendendone di fatto arbitro il Ministro dell'economia e delle finanze. In termini generali, rileva la mancata riduzione della pressione fiscale, la non veritiera fissazione dell'inflazione programmata, l'assenza del rilancio dei consumi. Pur se talune singole norme, come ad esempio quella sull'Expo di Milano, potrebbero essere condivisibili anche per la ridefinizione delle potenzialità territoriali di una delle aree più moderne del paese, gli elementi critici sono assolutamente maggioritari. Contesta, innanzitutto, la riduzione di 170 milioni di euro sui fondi per la cooperazione allo sviluppo, senza che si ponga mano ad una riforma del set-

tore. Ne evidenzia tre contraddizioni, rispetto alla sottovalutazione delle conseguenze positive che si avrebbero sul fronte della sicurezza e dell'immigrazione a fronte della promozione dello sviluppo locale nei paesi poveri; all'appello lanciato in occasione del G8 dal Papa – in linea con la tradizione cattolica della *Populorum progressio* di Paolo VI – e ripreso dal Presidente del Consiglio per il Terzo Mondo; alla tendenza che si profila nell'Unione europea per accrescere la quota degli aiuti allo sviluppo. Contesta altresì l'opportunità di procedere a tagli lineari delle spese ministeriali, senza alcuna valutazione della qualità dell'intervento. Ritiene che lo sfortimento della Pubblica Amministrazione avrebbe potuto essere perseguito con altri mezzi, incidendo per esempio sugli enti locali, come ricorda al collega Napoli con cui ha condiviso l'esperienza dell'ANCI.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, ringrazia sia il sottosegretario Scotti che il deputato Corsini. Rileva una generale convergenza su un atteggiamento di perplessità costruttiva circa alcuni aspetti che riguardano il Ministero degli affari esteri, ferma restando la diversa valutazione sull'impianto del provvedimento tra maggioranza ed opposizione. Ribadisce la crucialità della cooperazione allo sviluppo per la sua capacità di innescare crescita contro la pressione demografica da cui deriva la tratta degli esseri umani, auspicando che in questa legislatura – come lo stesso ministro Frattini ha evidenziato nell'audizione sulle linee programmatiche – sia possibile riformare la legge n. 49 del 1987 anche sulla base del lavoro svolto in Senato nella legislatura precedente. Legge, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Marco ZACCHERA (PdL) propone che la seconda osservazione sia integrata con un riferimento all'utilizzo nella rete periferica di contrattisti locali, con particolare riguardo ai cittadini italiani residenti all'estero, come evidenziato nella seduta antimeridiana del Comitato permanente da lui presieduto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, accetta l'integrazione proposta dal collega Zacchera.

Alessandro MARAN (PD) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole che, a suo avviso, è ampiamente giustificata dal tenore delle osservazioni ivi contenute.

Gianpaolo DOZZO (LNP), pur comprendendo la specifica realtà del personale del Ministero degli affari esteri, ritiene opportuno che non si dia adito a disparità con gli altri dicasteri. Invita, quindi, il relatore a formulare anche le condizioni nella forma delle osservazioni.

Roberto ANTONIONE (PdL) segnala che la scelta del relatore di prevedere talune condizioni è stata dettata dalla finalità di rafforzare i rilievi che lo stesso rappresentante del Governo aveva svolto nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, nell'apprezzare la proposta di parere formulata anche sotto il profilo della distinzione tra condizioni e osservazioni, esclude che vi sia l'intento di garantire uno *status* speciale al Ministero degli affari esteri che si sente invece assolutamente solidale con la compagine di governo. Invita pertanto la Commissione a tenere conto dei dati obiettivi da lui forniti in relazione ad alcune specificità che non si configurano in nessun modo come privilegi.

Stefano STEFANI, *presidente*, segnala che le eccezioni proposte in relazione al Ministero degli affari esteri valgono a ricollocarlo, come di consueto, alla stregua del comparto sicurezza e difesa. Ricorda, poi, che le condizioni non hanno comunque carattere vincolante in questa fase del procedimento legislativo.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, chiarisce la natura rafforzata delle condizioni rispetto alle osservazioni, riprendendo le parole del presidente Stefani. Invita i gruppi di opposizione a votare la

sua proposta di parere, ritenendo che la considerazione del deputato Maran possa ribaltarsi e condurre ad un unanime atteggiamento di promozione della funzionalità generale del Ministero degli affari esteri, come sottolineato dal collega Antonione.

Alessandro MARAN (PD) ribadisce il voto contrario del suo gruppo, che peraltro investe la globalità del provvedimento in esame, ferma restando la possibilità di future convergenze su proposte emendative volte a recepire gli orientamenti emersi in seno alla Commissione.

Gianpaolo DOZZO (LNP) rinnova la sua perplessità sulla posizione di condizioni nel parere formulato dal relatore, segnalando il rischio che non siano accolte.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, nel prendere atto dell'intervento del collega Dozzo, riformula la proposta di parere favorevole, trasformando le condizioni iniziali in osservazioni (*vedi allegato 2*).

Leoluca ORLANDO (IdV), esprimendo sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dichiara che la trasformazione delle condizioni in osservazioni rende ancor più inevitabile il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla missione svolta a Bruxelles (24-26 giugno 2008) in occasione della riunione delle Commissioni esteri e difesa del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'Unione europea sulla PESC-PESD, i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo.

Stefano STEFANI (LNP), *presidente*, ricorda che dal 24 al 26 giugno 2008 una delegazione della III Commissione, composta dagli onorevoli Enrico Pianetta e Paolo Corsini, ha effettuato una missione a Bruxelles per partecipare agli incontri tra la Commissione esteri del Parlamento europeo e le Commissioni esteri e difesa dei Parlamenti nazionali dei Paesi dell'Unione europea sui temi della PESC-PESD, dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo.

I deputati Enrico PIANETTA (PdL) e Paolo CORSINI (PD) illustrano i contenuti di una relazione sugli esiti della riunione in titolo (*vedi allegato 3*).

Matteo MECACCI (PD), nel sottolineare le evidenti connessioni tra i temi affrontati nel corso della missione, richiama quali strumenti da rilanciare per promuovere i diritti umani gli articoli che di regola introducono gli accordi di cooperazione, siglati dall'Unione europea e i Paesi terzi, e che recano clausole per condizionare l'attuazione delle norme al rispetto dei diritti umani. Rileva con rammarico che si tratta in molti casi di mere formule rituali e che la stessa Commissione europea non sempre fa ricorso agli strumenti di cui pur dispone per verificare il rispetto dei diritti internazionale umanitario da parte degli interlocutori esterni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

**Decreto-legge 112/08 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
(C. 1386 Governo).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo);

recepite le considerazioni del rappresentante del Governo sull'impatto del provvedimento sull'Amministrazione del Ministero degli affari esteri con particolare riferimento alla rete diplomatico-consolare e al personale impiegato;

rilevato in generale che il provvedimento – che reca un insieme organico di misure necessarie e urgenti per ridurre, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche – chiama tutte le istituzioni e tutti i livelli di governo a porre in essere con senso di responsabilità uno sforzo aggiuntivo per realizzare l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio nel 2011 in ottemperanza agli impegni assunti dall'Italia in sede europea;

rilevato che il Ministero degli affari esteri ha adottato, con largo anticipo sul provvedimento in titolo e in una visione responsabile del proprio ruolo circa l'obiettivo della contrazione della spesa pubblica, misure per la riorganizzazione delle sue strutture, con particolare riferimento alla rete diplomatico-consolare e

alla semplificazione delle procedure, come conferma la prima Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre 2008, trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008);

preso atto con preoccupazione dei tagli apportati al settore della cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 11, da cui può derivare un pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi concordati a livello internazionale e al ruolo internazionale dell'Italia, anche in vista della presidenza del G8, che il nostro Paese assumerà nel 2009;

richiamando la necessità che le ulteriori decurtazioni alle risorse finanziarie stanziata per tale settore dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento ai tagli previsti dall'articolo 60, comma 1, siano apportate a condizione di preservare la funzionalità specifica della professionalità diplomatica e di salvaguardare il funzionamento della rete diplomatico-consolare, peraltro già interessata da un profondo processo di riorganizzazione, di cui è in atto la terza fase;

considerata, in base a quanto segnalato dal rappresentante del Governo, in particolare la necessità di rimodulare le norme recate agli articoli 60, comma 15, 71 e 72 del decreto-legge, relativi rispet-

tivamente alle missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica, alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, al fine di tenere presente la necessità di garantire il corretto funzionamento della rete diplomatico-consolare, le specificità di carriera del personale dipendente del Ministero degli affari esteri con particolare riferimento a quello in servizio all'estero;

rilevato, con riferimento all'articolo 67, recante disposizioni che incidono sul Fondo Unico d'Amministrazione (FUA), l'impegno già profuso dal Ministero degli affari esteri per prevedere meccanismi tesi a premiare la produttività, scongiurando l'assegnazione delle risorse « a pioggia »;

considerate infine le conseguenze derivanti dall'attuazione della norma recata all'articolo 74 sulla riduzione degli assetti organizzativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 60, comma 15, dopo le parole: e del soccorso aggiungere le seguenti: , nonché la rete diplomatica e consolare;

b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungere le seguenti: eccettuati i dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio al di fuori del territorio nazionale;

c) all'articolo 72, comma 11, dopo le parole: sicurezza e difesa, aggiungere le seguenti: e del Ministero degli affari esteri; e con le seguenti osservazioni:

1) valutino le Commissioni di merito il pregiudizio che la drastica riduzione degli stanziamenti per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, pari a circa 170 milioni di euro, operata dall'articolo 60, comma 11, reca al raggiungimento degli obiettivi concordati a livello internazionale e all'affidabilità e al ruolo internazionale del nostro Paese, in vista della presidenza del G8, che l'Italia assumerà nel 2009, e in considerazione delle recenti determinazioni assunte in quella sede e in sede europea quanto ad un nuovo considerevole impegno della comunità internazionale per sostenere l'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo e per l'Africa;

2) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare l'esigenza che le ulteriori decurtazioni alle risorse finanziarie stanziate per il Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento ai tagli previsti dall'articolo 60, comma 1, preservino comunque la funzionalità specifica della professionalità diplomatica e salvaguardino il funzionamento della rete diplomatico-consolare;

3) con riferimento all'articolo 66, in materia di ulteriori limitazioni delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, al comma 11, una specifica deroga per il concorso diplomatico in ragione della specialità dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri quanto ai percorsi di carriera, e in difetto della quale si verificherebbero gravi ripercussioni sulla copertura delle sedi diplomatico-consolari.

ALLEGATO 2

**Decreto-legge 112/08 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
(C. 1386 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo);

recepite le considerazioni del rappresentante del Governo sull'impatto del provvedimento sull'Amministrazione del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento alla rete diplomatico-consolare e al personale impiegato;

rilevato in generale che il provvedimento – che reca un insieme organico di misure necessarie e urgenti per ridurre, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche – chiama tutte le istituzioni e tutti i livelli di governo a porre in essere con senso di responsabilità uno sforzo aggiuntivo per realizzare l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio nel 2011 in ottemperanza agli impegni assunti dall'Italia in sede europea;

rilevato che il Ministero degli affari esteri ha adottato, con largo anticipo sul provvedimento in titolo e in una visione responsabile del proprio ruolo circa l'obiettivo della contrazione della spesa pubblica, misure per la riorganizzazione delle sue strutture, con particolare riferimento alla rete diplomatico-consolare e

alla semplificazione delle procedure, come conferma la prima Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa relativa all'anno 2007 e al primo quadrimestre 2008, trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008);

preso atto con preoccupazione dei tagli apportati al settore della cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 60, comma 11, da cui può derivare un pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi concordati a livello internazionale e al ruolo internazionale dell'Italia, anche in vista della presidenza del G8, che il nostro Paese assumerà nel 2009;

richiamando la necessità che le ulteriori decurtazioni alle risorse finanziarie stanziare per tale settore dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento ai tagli previsti dall'articolo 60, comma 1, siano apportate a condizione di preservare la funzionalità specifica della professionalità diplomatica e di salvaguardare il funzionamento della rete diplomatico-consolare, peraltro già interessata da un profondo processo di riorganizzazione, di cui è in atto la terza fase;

considerata, in base a quanto segnalato dal rappresentante del Governo, in particolare la necessità di rimodulare le norme recate agli articoli 60, comma 15, 71 e 72 del decreto-legge, relativi rispet-

tivamente alle missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica, alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e al personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, al fine di garantire il corretto funzionamento della rete diplomatico-consolare, le specificità di carriera del personale dipendente del Ministero degli affari esteri con particolare riferimento a quello in servizio all'estero;

rilevato, con riferimento all'articolo 67, recante disposizioni che incidono sul Fondo Unico d'Amministrazione (FUA), l'impegno già profuso dal Ministero degli affari esteri per prevedere meccanismi tesi a premiare la produttività, scongiurando l'assegnazione delle risorse « a pioggia »;

considerate infine le conseguenze derivanti dall'attuazione della norma recata all'articolo 74 sulla riduzione degli assetti organizzativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all'articolo 60, comma 15, dopo le parole: « e del soccorso » valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere le seguenti: « , nonché la rete diplomatica e consolare »;

2) con riferimento all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: « decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, » valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere le seguenti: « eccettuati i dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio al di fuori del territorio nazionale »;

3) in merito all'articolo 72, comma 11, dopo le parole: « sicurezza e difesa »,

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere le seguenti: « e del Ministero degli affari esteri »;

4) in generale, valutino le Commissioni di merito il pregiudizio che la drastica riduzione degli stanziamenti per gli interventi di cooperazione allo sviluppo, pari a circa 170 milioni di euro, operata dall'articolo 60, comma 11, reca al raggiungimento degli obiettivi concordati a livello internazionale e all'affidabilità e al ruolo internazionale del nostro Paese, in vista della presidenza del G8, che l'Italia assumerà nel 2009, e in considerazione delle recenti determinazioni assunte in quella sede e in sede europea quanto ad un nuovo considerevole impegno della comunità internazionale per sostenere l'agricoltura dei Paesi in via di sviluppo e per l'Africa;

5) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di richiamare l'esigenza che le ulteriori decurtazioni alle risorse finanziarie stanziare per il Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento ai tagli previsti dall'articolo 60, comma 1, preservino comunque la funzionalità specifica della professionalità diplomatica e salvaguardino il funzionamento della rete diplomatico-consolare anche utilizzando le figure dei contrattisti presso le sedi all'estero, soprattutto se di nazionalità italiana e ivi residenti, al fine di un contenimento della spesa;

6) con riferimento all'articolo 66, in materia di ulteriori limitazioni delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, al comma 11, una specifica deroga per il concorso diplomatico in ragione della specialità dell'Amministrazione del Ministero degli affari esteri quanto ai percorsi di carriera, e in difetto della quale si verificherebbero gravi ripercussioni sulla copertura delle sedi diplomatico-consolari.

ALLEGATO 3

Sulla missione svolta a Bruxelles (24-26 giugno 2008) in occasione della riunione delle Commissioni esteri e difesa del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'Unione europea sulla PESC-PESD, i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo.

RELAZIONE

Nella prima parte della giornata del 25 giugno scorso ha avuto luogo a Bruxelles presso il Parlamento europeo la riunione tra la Commissione esteri del Parlamento europeo e le Commissioni esteri e difesa dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno, sui temi della PESC-PESD.

Per quanto concerne la delegazione italiana, alla riunione hanno partecipato, per la Camera dei deputati, il Presidente della Commissione Difesa, l'onorevole Edmondo Cirielli, e per la Commissione esteri l'onorevole Enrico Pianetta. Il Senato è stato rappresentato dal senatore Mauro Del Vecchio, componente della 4a Commissione Difesa.

La riunione ha avuto per oggetto un confronto sulla cooperazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali nell'attività di controllo sulla politica estera e di difesa comune nello scenario successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Le basi per avviare il dibattito sono state rappresentate dal parere della Commissione esteri del Parlamento europeo, di cui è stato relatore l'eurodeputato Andrew Duff, sui Trattati di riforma siglati a Lisbona e dal parere della Commissione esteri, di cui è stato relatore il presidente della stessa, il deputato Jacek Saryusz-Wolski, sul nuovo ruolo e responsabilità dei Parlamenti nell'attuazione del Trattato di Lisbona.

Occorre fin dall'inizio sottolineare che i lavori della riunione sono stati fortemente condizionati dall'esito negativo del

referendum svoltosi in Irlanda pochi giorni prima. Peraltro il grado di interesse della riunione è cresciuto appurata la presenza attiva di rappresentanti di tale Paese, che non si sono sottratti al compito, invero non facile, di riflettere insieme ai partner europei sulle possibili cause e conseguenze di tale voto.

Preliminarmente ai lavori della riunione, è opportuno segnalare che la delegazione italiana ha incontrato l'Ambasciatore Andrea Meloni, che attualmente ricopre il ruolo di Rappresentante d'Italia presso il Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione europea, l'organo che secondo il Trattato di Nizza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri al Consiglio e verificandone poi l'attuazione. Si è trattato di un incontro assai utile per un approfondimento sui temi della Conferenza ed un primo scambio di idee sul futuro del Trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda i lavori della riunione, in questa sede è da segnalare il richiamo fatto dal Presidente Cirielli sulla necessità di non depotenziare il ruolo della Nato nel rapporto tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, anche alla luce della scarsa disponibilità degli Stati nazionali ad investire in difesa. L'onorevole Pianetta ha sottolineato la necessità di non procedere a soluzioni affrettate in reazione al voto irlandese. Indubbiamente è da rilevare una difficoltà da parte dei cittadini europei a cogliere la portata complessiva del

disegno europeo e su questo sarebbe necessario procedere ad un'intensa opera di sensibilizzazione in tutto il continente anche ricorrendo al ruolo svolto dai Parlamenti nazionali. L'onorevole Pianetta ha sottolineato l'aspetto del rapporto tra Unione europea e organizzazioni internazionali connesso alla valorizzazione europea del seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A tal proposito ha rilanciato la prospettiva di un seggio dell'Unione europea, da valutare a lungo termine, e la necessità di ripensare al ruolo dell'Unione europea nelle sedi internazionali considerata la rilevanza europea di alcune tra i più delicati dossier internazionali, quali ad esempio i Balcani.

Nel prosieguo della stessa giornata si è tenuta la riunione tra la Sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo e le Commissioni dei Parlamenti degli Stati membri competenti in tale materia. La riunione, alla quale ha preso parte l'onorevole Pianetta, ha avuto per obiettivo indicare un seguito da dare alla Dichiarazione di Berlino, approvata durante la conferenza tenutasi a Berlino il 14 e 15 giugno 2007 dai presidenti delle commissioni responsabili per i diritti umani dei Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sull'istituzione di una rete parlamentare dei diritti dell'uomo nell'Unione europea. La riunione in generale è stata finalizzata ad individuare i maggiori punti politici di crisi, sui quali è necessario instaurare al più presto un solido rapporto di collaborazione ed un intervento efficace a livello nazionale ed in sede europea.

La riunione si è peraltro svolta alla vigilia del giorno internazionale della tortura a ventun anni dall'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Ai lavori della riunione hanno contribuito, oltre all'onorevole Flautre, presidente della Sottocommissione sui diritti umani istituita presso il Parlamento europeo, e all'onorevole Potrata, presidente dell'omologa Commissione presso il Par-

lamento sloveno, da Manfred Nowak, *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite sulla tortura, da Emilio Ginés Santidrián, membro del Centro per la Prevenzione della Tortura, da Koos Richelle, direttore generale di *EuropeAid* e da Véronique Arnault, Direttore Generale del Parlamento europeo per le relazioni multilaterali e i diritti umani.

Tra le questioni trattate, è stato affrontato il rapporto tra lotta al terrorismo, democrazia, legalità e diritti umani. Pur riconoscendo che si tratta di temi che risentono di sensibilità diverse, della specificità e della storia di ciascun Paese, per quanto riguarda i principi, non è possibile prescindere dai punti di riferimento comuni, fissati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino e negli altri fondamentali strumenti del diritto internazionale umanitario.

La riunione ha consentito all'onorevole Pianetta di dare conto di alcune considerazioni relative all'Italia. Innanzitutto ha ricordato che il nostro Paese nel maggio 2007 è stato chiamato a far parte per il triennio 2007-2010 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Sul tema della tortura, ha ricordato che l'Italia ha ratificato con la legge 3 novembre 1988, n. 498, la Convenzione ONU approvata dall'Assemblea generale il 10 dicembre 1984 da cui deriva un obbligo giuridico internazionale, ad oggi inadempito dal nostro Paese, ossia l'introduzione del reato di tortura nel codice penale, più volte sollecitato sia dal Comitato sui diritti umani istituito dal Patto sui diritti civili e politici, sia dal Comitato istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 7. La breve durata della passata legislatura non ha permesso di concludere il lavoro avviato (e concluso presso la Camera dei deputati) per l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento. In quell'occasione l'onorevole Pianetta ha affermato che sussistono le condizioni politiche per inserire il reato di tortura nell'ordinamento giuridico italiano in adempimento di un impegno inderoga-

bile, necessario alla piena credibilità dell'azione del nostro Paese nelle sedi internazionali preposte alla tutela dei diritti umani, quali in primo luogo il Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani di cui l'Italia è parte. L'onorevole Pianetta ha anche ricordato l'importante risultato conseguito dal nostro Paese sul tema della moratoria universale delle esecuzioni di condanne a morte nel quadro di una campagna per l'abolizione completa della pena capitale contro la pena di morte.

Nella giornata del 26 giugno si è quindi tenuta la riunione tra la Commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo e le Commissioni dei Parlamenti nazionali competenti in materia della cooperazione allo sviluppo, organizzata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno. Per la Camera dei deputati hanno preso parte ai lavori gli onorevoli Enrico Pianetta e Paolo Corsini mentre non era presente una delegazione del Senato.

Alla riunione hanno partecipato parlamentari dei 27 Stati membri ai quali si è aggiunta una delegazione del Parlamento turco. I lavori sono stati aperti da un intervento di benvenuto del presidente della Commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo, Joseph Borrell Fontelles, ex presidente del Parlamento europeo, il quale ha posto l'accento sulla necessità di una maggiore collaborazione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali per definire una visione comune sull'efficacia e la coerenza degli aiuti per lo sviluppo.

Occorre sottolineare che la riunione si è caratterizzata per una qualificata presenza di esponenti della società civile che hanno insistito sull'esigenza che il dibattito interparlamentare preveda il coinvolgimento delle organizzazioni non governative e degli enti locali.

La riunione si è incentrata sul contributo portato all'inizio dei lavori dal Commissario europeo per lo sviluppo e l'aiuto umanitario, Luis Michel, che ha illustrato una panoramica dell'azione svolta dall'Unione europea in questo settore a due anni dalla prima riunione interparlamentare, svoltasi sotto la presidenza dell'eu-

rodeputata Luisa Morgantini, allora presidente della Commissione per lo sviluppo e oggi vicepresidente del Parlamento europeo con delega sul tema dei diritti umani.

Michel ha innanzitutto posto l'accento sulla natura complementare tra l'azione svolta a livello comunitario e a livello nazionale e la centralità del ruolo dei Parlamenti. Ha sottolineato inoltre lo stretto rapporto che sussiste tra la PESC e la cooperazione allo sviluppo, da intendersi sempre più quale strumento di politica estera. Il Parlamento europeo ha dato un concreto sostegno a questa nuova impostazione, favorendo una maggiore centralità dell'Africa nell'agenda europea ed una sempre maggiore responsabilizzazione dei Paesi beneficiari. Il primo strumento delle politiche di cooperazione allo sviluppo è rappresentato dagli aiuti di bilancio. Si tratta di uno strumento che ben si presta al controllo sull'uso degli aiuti. Occorre anche avere presente che gli aiuti sono rivolti non solo al sostegno dell'economia di un Paese ma tendono a coprire tutti gli aspetti, compreso il corretto funzionamento delle istituzioni.

Michel ha innanzitutto illustrato la differenza che corre tra aiuti al bilancio generale dei Paesi beneficiari, possibile soltanto laddove gli standard di *governance* siano adeguati, e gli aiuti al bilancio di settore, relativi a politiche specifiche e con la previsione di « freni di emergenza » in presenza di fattori di allarme che inducano l'Unione a riconsiderare la propria politica di aiuti nei confronti del singolo Paese.

Michel ha altresì sottolineato come il Consenso europeo sullo sviluppo – il documento siglato nel 2005 tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo per definire obiettivi e principi – abbia consentito di inquadrare l'azione di questi due anni in una base concettuale e strategica comune. Ha quindi messo in risalto come l'esperienza abbia dimostrato come un approccio regionale nelle politiche di aiuto sia di gran lunga più efficace rispetto ad un approccio nazionale-bilaterale. Ha

quindi illustrato la dinamica positiva che un processo di globalizzazione ben governato può innescare in tale settore.

Circa le priorità, ha segnalato che, alla luce delle nuove crisi internazionali e soprattutto di quella alimentare, appare opportuno persuadere i Paesi beneficiari circa il valore prioritario del settore agricolo, a differenza di quanto avveniva negli anni Novanta in cui l'obiettivo dell'industrializzazione era considerato primario (ad oggi sono 25 i partner dell'Unione europea che hanno aderito a questo nuovo indirizzo).

Michel ha ricordato come l'Unione europea si confermi come l'interlocutore più importante per i Paesi che beneficiano degli aiuti allo sviluppo, considerato che essa contribuisce al 60 per cento dell'aiuto mondiale. L'Ue fornirà inoltre più del 90 per cento dell'incremento di aiuti internazionali nel periodo 2006-2010, e lo stesso valore percentuale addizionale all'Africa promesso dal G8 a Gleneagles. Si tratta di un impegno per certi versi troppo gravoso che pone il tema di una maggiore condivisione a livello internazionale di tale responsabilità.

Le cifre degli aiuti garantiti dall'Unione europea si aggirano intorno ai 46 miliardi di euro, un flusso finanziario gestito per un quarto dalla Commissione europea e per la quota restante dagli Stati membri. Tale sbilanciamento di ruoli è destinata a crescere a favore degli Stati membri e questo pone in prospettiva un problema di gestione efficiente e coordinata degli aiuti. Il Commissario europeo ha trattato anche il tema del rapporto tra sicurezza e aiuti allo sviluppo e ha sottolineato che i cambiamenti climatici rischiano di avere un impatto più pesante su Paesi fragili. Ha altresì trattato la questione della cancellazione del debito osservando che la cancellazione totale del debito è da considerare con cautela, rilevato che essa può incoraggiare i beneficiari a nuovi indebitamenti.

È quindi intervenuto un componente della Commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo, l'onorevole Alain Hutchinson (PSE), che ha ribadito il nuovo

ruolo degli Stati membri nella gestione degli aiuti, considerato che entro il 2013 si passerà da una quota pari al 20 per cento ad una pari al 13 per cento degli aiuti gestiti dalla Commissione. Ha richiamato la questione della riduzione del debito e la necessità che nelle politiche per la cooperazione allo sviluppo gli Stati nazionali e la stessa OCSE rivedano alcune visioni tradizionali, quali quella che considera i rifugiati unicamente come un fattore di spesa. Quanto al Fondo europeo per lo sviluppo, ha precisato che si tratta di una risorsa esterna al bilancio europeo e che invece dovrebbe essere ricondotta a tale strumento. Il Fondo, ha sottolineato, rischia talvolta di essere compromesso quando è utilizzato per colmare lacune o sopperire a distorsioni, quali quelle derivanti dall'attuazione degli accordi di partenariato economico. Ha posto il problema della corruzione e la necessità di prevedere una nuova modalità di lavoro per i Paesi più fragili. Al riguardo sarebbe opportuno instaurare un dialogo interparlamentare che coinvolga tali Paesi (a partire da un gruppo ridotto di « Paesi pilota »).

È seguito l'intervento del vicepresidente della Commissione per lo sviluppo del PE, Frithjof Schmidt (Verdi), che ha evidenziato il carattere contraddittorio delle politiche dell'Unione europea, che da un lato elargisce aiuto allo sviluppo e dall'altra conduce una politica protezionistica nell'ambito dei negoziati sul futuro del commercio internazionale. Ha stigmatizzato, inoltre, la scarsa concretezza e il mancato coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nelle politiche di sviluppo e ha segnalato come l'incoerenza che spesso governa tali dinamiche è da porre in relazione a conflitti di interesse di varia natura.

È apparso significativo l'intervento del deputato olandese Harm Evert Waalkens che ha invece richiamato la necessità di un maggior grado di politicizzazione del dibattito sulle politiche di cooperazione allo sviluppo. Ha sottolineato come la crisi dei prodotti alimentari sia da ricondurre ad una cattiva gestione delle aree rurali per cui l'impegno per il futuro deve essere quello di garantire fin da subito gli aiuti

alimentari ed intervenire in modo deciso sulle dinamiche speculative finanziando l'acquisto delle sementi. Occorre altresì trasferire *know how* ed operare per lo sviluppo dei mercati regionali, creando condizioni di simmetria ed impedendo che il ruolo giocato dalle istituzioni nate dopo gli accordi di Bretton Woods rappresenti un ostacolo. Infine ha richiamato la necessità di sviluppare su questi temi un dialogo con i Parlamenti africani.

Ha destato molto interesse l'intervento di Olivier Consolo, direttore di CONCORD, la confederazione europea delle circa 1.600 ONG che si occupano di emergenze e sviluppo e che costituiscono gli interlocutori regolari delle istituzioni europee. Consolo ha dato conto del progresso, maturato tra il 2005 e il 2007, nella realizzazione di una visione sempre più condivisa tra i 27 Stati membri e la Commissione sulle politiche di cooperazione allo sviluppo. Secondo Consolo, è opportuno che non vi siano disomogeneità gravi tra l'azione dei singoli Stati membri in tale settore, posto che l'Unione europea sarà giudicata nel suo complesso sui risultati conseguiti per la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Gli impegni sulla quantità e sulla qualità degli aiuti sono indissociabili. Peraltro il tema dell'aiuto allo sviluppo va posto in relazione a temi quali il debito, il commercio internazionale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali. Sono questioni che devono essere all'attenzione dei Parlamenti e su cui i cittadini europei sono molto sensibili. Peraltro occorrerebbe investire molto di più in politiche di comunicazione per fare conoscere ai cittadini l'impegno dell'Europa e i risultati ottenuti su tali versanti.

Nel corso del dibattito al quale hanno preso parte i rappresentanti dei Parlamenti nazionali, l'onorevole Corsini è intervenuto per ricordare che nonostante il notevole impegno, i risultati non sono ancora all'altezza delle aspettative, come rilevato anche dal Parlamento europeo nella risoluzione del giugno 2007. Inoltre, secondo i dati OCSE, nel corso del 2007 l'UE – pur rimanendo il maggior donatore al mondo – ha speso 1,7 miliardi di euro

in meno per gli aiuti allo sviluppo, con ciò contravvenendo agli impegni assunti. Occorre mettere in atto una strategia per assicurare una risposta fattiva ed ambiziosa dell'Unione europea anche in vista del Terzo Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti (HLF-3), che si svolgerà ad Accra nel settembre 2008. L'onorevole Corsini ha indicato tra elementi per potenziare l'efficacia degli aiuti allo sviluppo la questione della cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo, il miglioramento del principio della divisione dei compiti e della prevedibilità dei flussi di aiuto. In ordine al primo aspetto, ha sottolineato l'opportunità che tale misura sia tenuta nettamente distinta dagli aiuti pubblici allo sviluppo. Al contrario, risulta che le misure di cancellazione del debito abbiano gonfiato artificialmente di circa il 30 per cento, nel 2006, i dati relativi agli aiuti dell'Unione europea. È quindi necessario scorporare dai dati relativi all'aiuto pubblico allo sviluppo la cancellazione e riduzione del debito. Affinché l'UE sia in grado di fornire una risposta efficace alla sfida globale dello sviluppo, infatti, il volume di aiuti, al netto della cancellazione del debito, deve raggiungere il traguardo, più volte affermato dalle Istituzioni europee e da ultimo dal Consiglio europeo del 20-21 giugno, dello 0,56 per cento di APS/RNL entro il 2010 e dello 0,7 per cento di APS/RNL entro il 2015, in modo da raddoppiare l'aiuto pubblico annuale fornito dall'Unione europea. In riferimento alla seconda questione, è necessario puntare sulla titolarità dei paesi *partner*, tenendo fermi la stretta cooperazione tra tutti i donatori ed il ruolo catalizzatore dell'Unione europea, che deve continuare ad essere presente in tutti i paesi in via di sviluppo. Infatti, è proprio l'eccessiva frammentazione degli aiuti a comprometterne l'efficacia ed è pertanto indispensabile che gli Stati membri si concentrino sui paesi che presentano il massimo valore aggiunto nella lotta per eliminare la povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile. La razionalizzazione della fornitura degli aiuti e la promozione della complementarità stanno alla base di questo

metodo, in virtù del quale i donatori dovrebbero riesaminare le procedure che rappresentano una limitazione alla partecipazione alla divisione dei compiti, incoraggiando i paesi partner ad assumere un forte ruolo guida in questo settore, sulla base della strategia di sviluppo nazionale.

Infine, una maggiore prevedibilità dei flussi di aiuti consente una migliore programmazione ed attuazione degli interventi. Pertanto occorre potenziare le capacità programmatiche degli Stati membri (e della Commissione stessa), estendendo il ricorso ai documenti nazionali pluriennali di strategia ed aumentando il numero delle strategie sviluppate congiuntamente.

Gli indicati obiettivi andranno realizzati senza perdere di vista il contesto più generale in cui si colloca anche la cooperazione allo sviluppo, nel quadro delle nuove sfide che si vanno delineando negli scenari mondiali: i cambiamenti climatici, l'aumento dei prezzi dei prodotti alimen-

tari, i fenomeni migratori. Quello che serve è, dunque, un intervento generale che associ al perseguimento specifico degli obiettivi di sviluppo le questioni trasversali, quali i diritti umani, la *governance* democratica, la sostenibilità ambientale.

Alla riunione è altresì intervenuto l'onorevole Pianetta che ha sottolineato la centralità del ruolo dei Parlamenti nazionali per l'integrazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo, elaborate in sede europea e nazionale. Ha altresì richiamato l'importanza dell'Africa come *partner* geopolitico strategico e la necessità che vi sia un coerente coordinamento degli interventi e dei programmi destinati a tale continente. È necessario promuovere in tale area del pianeta lo sviluppo di livelli minimi di *governance* senza la pretesa di esportare alcunché. A tal fine è centrale il ruolo giocato da un'efficiente interazione tra Parlamento europeo e parlamenti nazionali, europei e africani.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO	147
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole</i>)	147

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 16.50.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1441 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento per l'espressione del parere alla Presidenza della Camera, sul disegno di legge n. 1441, in quanto provvedimento collegato alla manovra di finanza pub-

blica. Segnala che il disegno di legge reca un complesso di disposizioni essenzialmente dirette, come recita in maniera eloquente il titolo, a promuovere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, la quale è riferita ad alcune delle disposizioni dallo stesso recate. Si tratta delle norme che presentano profili finanziari. Altre disposizioni, infatti, hanno un contenuto di tipo ordinamentale non suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica. Alcune delle disposizioni recate dal provvedimento sono state trasfuse in emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 1386, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008. Ai fini di cui all'articolo 123-*bis*, che costituisce un esame del tutto preliminare che non pregiudica l'esame sostanziale che sul provvedimento potrà svolgersi successivamente, propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 17.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00141 Ghizzoni: Mancato inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti di strumento musicale (classe A077)	149
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	159
5-00150 Siragusa: Corsi abilitanti riservati a varie categorie di docenti	149
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	161
5-00151 Ghizzoni: Previsione di equipollenza tra diploma universitario e laurea triennale .	149
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	163

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega per lo sport, Rocco Crimi, su questioni inerenti il settore dello sport (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	149
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Ferrazza a presidente dell'Ente teatrale italiano (ETI). Nomina n. 3 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	151
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	165
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo presentato dai deputati Ghizzoni, Coscia, Levi, Giulietti, De Pasquale, Mazzarella, Bachelet, Ginefra)</i>	169

SEDE REFERENTE:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 808 Angela Napoli, C. 953 Aprea, 1199 Frassinetti e C. 1262 De Torre (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	157
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
---	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 8.30.

5-00141 Ghizzoni: Mancato inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti di strumento musicale (classe A077).

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta. Osserva che si registra da parte del centrodestra un cambiamento netto nella gestione della vicenda, che prima era affrontata, invece, in piena sintonia con la minoranza. Si rende necessario sanare la situazione di iniquità in cui versano i docenti che non hanno potuto iscriversi alle graduatorie ad esaurimento, stante l'esistenza di un considerevole numero di posti vacanti. La risposta fornita risulta subordinata all'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008, che peraltro non appare coerente con l'esigenza di risolvere il problema.

5-00150 Siragusa: Corsi abilitanti riservati a varie categorie di docenti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, osservando che in essa manca qualsiasi riferimento all'anomalia delle procedure abilitanti attualmente in atto in base al decreto n. 85 del 2005. Ritiene, pertanto, necessario risolvere queste problematiche settoriali, prima di completare la manovra complessiva sul reclutamento dei docenti tramite il decreto-legge n. 112 del 2008, come invece rappresentato dal sottosegretario.

5-00151 Ghizzoni: Previsione di equipollenza tra diploma universitario e laurea triennale.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta. Ritiene infatti che, a fronte della situazione di iniquità prospettata dall'atto di sindacato ispettivo presentato, è necessario assumere delle iniziative idonee, come accaduto, ad esempio, nel campo delle professioni sanitarie, in cui sono state definite dalla legge forme di equipollenza tra i titoli di studio. Osserva quindi che i settori esclusi risultano penalizzati, in quanto raramente gli enti pubblici indicano come requisito di ammissione ai propri bandi concorsuali il diploma universitario. Ritiene opportuno, pertanto, prevedere forme di equipollenza anche per questi diplomati, onde evitare una situazione di incertezza del diritto che si protrae da tempo.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega per lo sport, Rocco Crimi, su questioni inerenti il settore dello sport.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata,

oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, i deputati Paola GOISIS (LNP), Paola FRASSINETTI (PdL), Sabina ROSSA (PD), Emerenzio BARBIERI (PdL), Andrea SARUBBI (PD), Manuela DI CENTA (PDL) e Claudio BARBARO (PdL).

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Ferrazza a presidente dell'Ente teatrale italiano (ETI).

Nomina n. 3.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2008.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, ribadisce la proposta di parere favorevole sulla nomina in esame.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), preannunciando anche a nome dei deputati del

proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Ferrazza a presidente dell'Ente teatrale italiano, sottolinea che l'attività e il curriculum del dottor Ferrazza sono di eccezionale valore e confermano quindi la bontà della scelta effettuata dal Governo. Per quel che riguarda invece le prospettive di riforma dell'ETI, ritiene che essa vada affrontata nell'ambito di una riflessione più complessiva della materia, da svolgere all'interno della Commissione, rilevando altresì che la scelta di privatizzare l'Ente in questione deve essere attentamente ponderata. Sottolinea, inoltre, che il dottor Ferrazza rappresenta una personalità in grado di garantire un'adeguata riflessione riguardo ai discorsi attinenti la riforma dell'ETI; l'ente costituisce d'altra parte una realtà fondamentale, in quanto i teatri che fanno riferimento ad esso, garantiscono lo svolgimento di gran parte dell'attività teatrale, in particolare modo a Roma. Specifica, infine, che la privatizzazione dei teatri facenti capo all'ETI potrebbe comportare seri problemi dal punto di vista del personale occupato presso i teatri in questione, auspicando inoltre l'intenzione di affrontare in tempi brevi i problemi connessi con i teatri comunali che non sono ammessi al riparto di fondi previsti dal Fondo unico per lo spettacolo.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, ricordando che il dottor Ferrazza vanta un curriculum importante ed è un profondo conoscitore del mondo del teatro. Egli rappresenta quindi una personalità in grado di accompagnare nel migliore modo possibile la riforma dello spettacolo dal vivo e del teatro. Si tratta di una riforma molto importante che finora non si è mai riuscita a portare a compimento. Auspica, inoltre, che la Commissione affronti a breve il tema della riforma dello spettacolo dal vivo. Per quel che riguarda, infine, l'ipotesi di privatizzare l'ETI, ritiene che tale questione sia molto delicata, anche alla luce del fatto che dovrebbero essere trovate delle soluzioni

adeguate per il personale che lavora presso l'ente.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) esprime apprezzamento per la relazione della collega Carlucci, ricordando altresì che la scelta del dottor Ferrazza è una scelta saggia e che era stata avallata anche dal precedente Governo. Esprime infine compiacimento per il fatto che anche i rappresentanti del partito democratico concordano con la designazione del dottor Ferrazza a presidente dell'ETI.

Gabriella CARLUCCI (Pdl), *relatore*, ricordando l'importanza di approvare al più presto una legge sullo spettacolo dal vivo, il cui avvio dell'esame è previsto in Commissione per la settimana prossima, puntualizza che le sue considerazioni in merito alla necessità di privatizzare l'ETI derivavano dalla constatazione che gran parte delle risorse a disposizione dell'ETI sono utilizzate soltanto per spese di gestione. Ritiene pertanto opportuno intervenire, anche attraverso la leva fiscale, in modo da garantire all'ETI risorse che possano essere impiegate per il rilancio dell'attività teatrale in Italia.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA prende atto con soddisfazione del fatto che vi sia un accordo *bipartisan* sulla designazione del dottor Ferrazza a presidente dell'ETI.

Giovanni Battista BACHELET (PD) rileva che sarebbe opportuno immettere in rete i dati relativi ai *curricula* dei candidati nelle proposte di nomina presentate dal Governo, in modo che i cittadini possano averne contezza.

Valentina APREA, *presidente*, segnala che la decisione al riguardo non dipende solo dalla Commissione cultura, ma coinvolge l'organizzazione dei lavori della Camera nel suo complesso.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti:	33
Votanti:	33
Maggioranza:	17

Hanno votato sì: 33

(La Commissione approva).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Caldoro, Capitanio Santolini, Carlucci, Ciccacci Rubino, Ciocchetti, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Farina, Frassinetti, Garagnani, Ghizzoni, Ginefra, Goisis, Levi, Lolli, Maccanti, Mazzarella, Mazzuca, Murgia, Nicolais, Palmieri, Pes, Picierno, Rivolta, Rondini in sostituzione di Grimoldi, Rossa, Siragusa.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, l'8 luglio 2008.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*), ricordando che nella proposta di parere sono state recepite una serie di indicazioni provenienti dai componenti della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) ricordando che nella seduta di ieri aveva posto una serie di questioni, stigmatizza il fatto che il rappresentante del Governo non abbia fornito risposte a tali quesiti, sottolineando altresì che il ministro Gelmini nella seduta di ieri ha risposto solamente ad una parte di essi. Auspica pertanto che il rappresentante del Governo fornisca nella seduta odierna i chiarimenti richiesti.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il rappresentante del Governo ha già fornito i chiarimenti che riteneva necessari nella passata seduta. Il rappresentante del Governo potrà in ogni caso intervenire se lo ritiene.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA esprime una posizione favorevole rispetto alla proposta di parere presentata dal relatore.

Fabio GARAGNANI (PdL), anche a nome dei deputati del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere presentata, rilevando che la stessa contiene condizioni molto significative, che accolgono anche indicazioni provenienti dall'opposizione. Esprime in particolare apprezzamento per la condizione contenuta nel punto 4 lettera *h*). Per quanto riguarda invece il rapporto docenti/alunni e la necessità di diminuire il numero dei docenti, segnala che il rapporto docenti/alunni in Italia è tra i più elevati d'Europa e che appare quindi necessario ridurre il numero dei docenti, anche perché negli ultimi anni la scuola è stata concepita come una vera e propria « fabbrica » per occupare docenti. Sottolinea inoltre l'importanza della condizione contenuta nel punto 4 lettera *k*), rilevando che la parità scolastica è uno strumento essenziale per garantire il pluralismo edu-

cativo. Esprime in conclusione la propria convinta adesione rispetto alla condizione contenuta nel punto 8 della proposta di parere.

Paola GOISIS (LNP), preannunciando anche a nome dei deputati del proprio gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, si associa alle considerazioni svolte dal collega Garagnani in materia di parità scolastica, esprimendo in particolare la convinzione che incentivare la parità scolastica comporta anche la possibilità di diffondere in modo più incisivo la religione cattolica e di tutelare allo stesso tempo le prerogative di chi si riconosce in uno Stato laico. Esprime inoltre condivisione per le condizioni della proposta di parere relative alla diffusione dei libri via internet per gli studenti, rilevando come sia opportuno in particolare sottolineare il ruolo che devono svolgere le scuole nel rapporto tra editori e utenti. Per quel che riguarda in particolare il personale ATA, ritiene che la riduzione di tale personale non debba riguardare le figure amministrative che sono fondamentali per lo svolgimento dell'attività scolastica. Sottolinea inoltre l'importanza di prevedere percorsi *ad hoc* per la scuola primaria e di garantire che l'istruzione e formazione professionale preveda sia una parte teorica che una parte pratica. Concorda con la necessità di escludere che il *turnover* si applichi ai ricercatori e manifesta infine la convinzione che occorra assolutamente ridurre i tagli alle dotazioni finanziarie delle missioni di competenza della VII Commissione.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) rileva che attraverso il decreto-legge in esame, su cui pesano legittimi dubbi di necessità ed urgenza, si attua un processo di riorganizzazione del sistema pubblico statale d'istruzione e degli organici del personale docente ed ATA, allo scopo di conseguire economie di spesa pari a oltre 456 milioni di euro nel 2009, 1.239 milioni nel 2010, 1.874 milioni di euro nel 2011 e 2.232 milioni di euro nel 2012. Ricorda che tali economie di spesa si aggiungono a quelle

già derivanti dalle disposizioni delle Finanziarie 2007 e 2008 e che l'unica nota positiva di questi tagli è che il 30 per cento delle economie, a partire dal 2010, alimenteranno le risorse contrattuali. Sottolinea altresì che a seguito del taglio del personale ATA, pari al 17 per cento dell'attuale dotazione organica, vi è il rischio di una conseguente diminuzione drastica delle sedi scolastiche, con disagi facilmente prevedibili specie nei piccoli comuni. Segnala altresì che per il personale docente si prevede nell'arco di un triennio, un « taglio » all'organico di oltre 67.300 unità che comprenderà anche gli insegnanti di sostegno e che il piano di riorganizzazione suddetto verrà realizzato attraverso principi che attengono alla razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso, alla ridefinizione dei curricula nei diversi ordini di scuola, dei piani di studio e dei « quadri-orari », alla revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi, alla rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria, alla revisione dei criteri per la determinazione della consistenza degli organici del personale docente ed ATA e alla ridefinizione dell'assetto dei centri di istruzione degli adulti, compresi i corsi serali. Esprime inoltre la convinzione che tali criteri producano surrrettizamente una vera e propria riforma della scuola che avrebbe necessitato un maggior approfondimento da parte del Parlamento. Ricorda inoltre che oltre ai tagli succitati il decreto-legge opera una riduzione lineare delle dotazioni del Ministero, intaccando le autorizzazioni di spesa del Ministero dell'università e della ricerca. Ricorda inoltre che il provvedimento, facendo salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo delle scuole di ogni ordine e grado, prevede nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, attraverso l'impiego di libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Ricorda che ciò ha sollevato alcune perplessità sia dal punto di vista applicativo (vedi possibili violazioni sul diritto d'autore) che dal punto di vista del reale impatto sulle famiglie italiane che attendono ben altre misure sul

fronte del caro-libri. Ritiene inoltre riduttivo immaginare che basti trasferire le risorse della Fondazione IRI alla Fondazione ITT per rendere competitiva la ricerca italiana che lamenta, invece, la mancanza di un quadro strategico complessivo e che ciò aumenta il rischio che le risorse pubbliche italiane ed europee non possano essere utilizzate in maniera coordinata. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Valentina APREA (PdL) avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte della deputata Ghizzoni e altri (*vedi allegato 5*).

Manuela GHIZZONI (PD) illustrando la proposta di parere alternativo di cui è prima firmataria, ricorda che la proposta di parere della maggioranza costituisce una grave anomalia, in quanto essa contiene un numero cospicuo di condizioni, pur essendo una proposta di parere favorevole. Segnala in particolare che le condizioni poste comportano oneri finanziari di un certo rilievo, e che quindi contrastano con il carattere non espansivo che complessivamente connota l'intera manovra. Sarebbe stato pertanto più coerente da parte della maggioranza presentare una proposta di parere contrario. Sottolinea altresì che il testo del provvedimento all'esame della Commissione sarà stravolto dall'approvazione del maxi emendamento sul quale il Governo porrà la questione di fiducia in Aula e che quindi il parere espresso nella seduta odierna dalla Commissione sembra inutile. Illustrando le proprie perplessità in ordine al provvedimento, ricorda che il decreto n. 112 si pone anche in antitesi rispetto alle previsioni del DPEF, non prendendo in considerazione la cornice economica descritta dal documento stesso. Sottolinea inoltre per quanto riguarda il piano casa, incluso nella manovra, che lo stesso beneficia delle risorse messe a disposizione dal Governo Prodi. Sottolinea altresì che la *Robin tax* si scaricherà sui costi dei prodotti energetici e quindi sulle famiglie, come testimoniato

dall'evoluzione dei prezzi del mercato relativo negli ultimi giorni. Nel merito delle materie di competenza della Commissione, come ampiamente commentato nella proposta di parere alternativo, giudica inoltre assolutamente irrazionali gli interventi relativi all'università – in merito a riduzione di risorse e blocco *turnover* – e ribadisce in particolare le critiche alla trasformazione delle università in fondazioni. Contesta inoltre i tagli effettuati alla scuola e rileva in particolare che la soppressione delle cattedre influirà negativamente sull'apprendimento degli studenti. Sottolinea, infatti, che la buona capacità di lettura dei nostri «alunni di nove anni» è favorita anche dalle modalità didattiche della compresenza e del tempo pieno, che garantiscono tempi più distesi di apprendimento. Per quel che riguarda infine il piano programmatico previsto dall'articolo 64, rileva che i tempi per la sua adozione sono ridottissimi e che la possibilità dei regolamenti di modificare la legislazione vigente stravolge il sistema delle fonti del diritto. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, parere contrario sulla proposta di parere del relatore auspicando che venga approvata la proposta di parere alternativo.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, precisa che delle condizioni inserite nella proposta di parere da lui presentata ben tredici non necessitano di copertura; solo due determinano spese da finanziarie ma una addirittura risulta idonea a prevedere interventi in economia.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) esprime innanzitutto preoccupazione per quanto sta accadendo nelle ultime ore, rilevando come la modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea decisa dal Presidente della Camera oltre ad essere un'inaccettabile forzatura perché umilia il dibattito parlamentare, serve a creare una corsia preferenziale al lodo Alfano una legge che mina nelle fondamenta la democrazia nel Paese e l'assetto costituzionale. Ritiene che si soffochi il dibattito sui problemi del Paese per occuparsi di quelli del Premier.

Emerenzio BARBIERI (PdL) evidenzia vibratamente il proprio disappunto per le osservazioni volutamente tediose e noiose del collega Zazzera.

Caterina PES (PD) stigmatizza fermamente l'atteggiamento borioso e le dichiarazioni offensive del collega Barbieri che considera inqualificabili.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) nel merito del provvedimento, evidenzia che il decreto-legge n. 112 del 2008 reca una serie di interventi corposi relativi allo sviluppo economico a completamento del DPEF 2009-2013. Preannuncia peraltro, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Si tratta di un giudizio critico che deriva sia dal metodo che dal merito seguito nella predisposizione del provvedimento da parte del Governo. Nel metodo ancora una volta si soffoca la voce del confronto, dell'approfondimento, della dialettica, delle istituzioni parlamentari presentando un decreto-legge, che auspica non sia approvato con un voto di fiducia. Con il decreto-legge si forzano poi le regole parlamentari.

Valentina APREA, *presidente*, evidenzia che i tempi di esame del provvedimento sono stati definiti dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Per quanto di competenza della Commissione, poi, l'ufficio di presidenza, intergrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito unanimemente l'organizzazione dei lavori del provvedimento in esame nella riunione del 3 luglio scorso.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) aggiunge in ogni caso che nel merito il decreto-legge determina un profondo cambiamento del Paese e del suo assetto, impedendo di fatto alle forze politiche di svolgere un compiuto dibattito su di esso. Attraverso il decreto-legge in esame si mettono infatti le basi per lo stravolgimento del mercato del lavoro, dello stato sociale, della scuola, della sanità, dell'università, della politica energetica. Eppure in questo modo si è rinunciato ad un confronto sui contenuti

di un decreto-legge che in alcune parti vede persino favorevoli. Pensa alla banda larga, al controllo dei prezzi, alla sterilizzazione dell'IVA, al piano casa, alla riduzione del costo dei libri scolastici, alle semplificazioni delle procedure per le imprese, ai controlli sull'invalidità e sull'evasione; infine all'accelerazione dei processi civili e amministrativi. Ritene che sia un'occasione persa trasformare la parola *dialogo* da enunciazione di principio a sperimentazione empirica. Sarebbe stata l'occasione per discutere insieme e per provare a trovare soluzioni su temi che si sa destano la preoccupazione non solo della minoranza ma anche di colleghi del centrodestra. Pensa in particolare ai tagli agli enti territoriali, al mercato del lavoro che moltiplica le figure del precariato, alla soppressione di finanziamenti per la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione e nelle scuole, ancora ai tagli alle scuole e alla sanità, nonché alla scelta del nucleare di terza generazione. Sui temi di specifica competenza della Commissione rileva che l'articolo 15 appare nei principi assolutamente condivisibile e negli obiettivi da raggiungere in un processo che richiede tempo e qualche aggiustamento di rotta. Limitare la speculazione di chi sui libri specula e spesso determina aumenti di prezzo incontrollati, ritiene sia cosa buona e giusta. Come lo è investire sempre più sulle rette favorendo la diffusione e l'incremento di utilizzo. In ordine all'articolo 16 evidenzia che a possibilità di trasformare in fondazioni le università desti perplessità non tanto per il merito, quanto per il metodo. L'assenza di un approfondito dibattito rischia di trasformare infatti il provvedimento in strumento per abbattere le strutture pubbliche e proporre come unico modello la Bocconi appunto, che peraltro non risulta neppure essere il migliore. Sottolinea che l'articolo in esame inoltre presenta momenti poco chiari di commistione pubblico/privato senza l'opportuna distinzione dei ruoli, come appunto dimostra il controllo contabile della Corte dei conti. Esprime preoccupazione per il fatto che si mettono peraltro i pilastri per

un'Italia a due velocità: quale impresa nel Mezzogiorno investirà su fondazioni universitarie, a meno magari della mafia dei colletti bianchi che potrà formare adepti sempre più preparati.

In ordine all'articolo 44 ritiene si tratti di un passo avanti, ma lontano dall'abolizione di finanziamenti erogati all'editoria di partito, giornali che trovano spazio solo nelle caselle postali. Sull'articolo 64 inoltre esprime poi forte preoccupazione, perché con il termine di riorganizzazione si sta attuando un licenziamento di massa di persone, alle quali in cambio non si offre alcuna altra prospettiva. Si tratta per la gran parte di precari ai quali viene detto « arrangiatevi », mettendo una pietra tombale sulla scuola pubblica. Ritene che sia noto a tutti come la scuola pubblica abbia attinto a piene mani, se non sfruttato, i precari della scuola per tappare le fette organizzative di un sistema scuola inappropriato ai tempi. Si tratta però di passaggi che vanno governati nell'obiettivo di assicurare alla scuola un ricambio generazionale di insegnanti e un miglioramento delle professionalità, mettendo così le basi per un'autonomia di sostanza delle scuole e non solo formale. Si rammarica inoltre per il fatto che la ministra Gelmini, nonostante le sue acrobazie dialettiche, non abbia previsto alcuna reale forma di programmazione e pianificazione, se non la cesoia di 8 miliardi di euro tagliati in tre anni, incurante delle persone. Ribadisce che si tratta di persone e non di numeri di contabilità ragionieristica, visto che si dimostra una politica incurante persino dei soggetti diversamente abili, ai quali sono stati tolti gli insegnanti di sostegno. Si potrà ragionare poi del modello scuola, di come riformarlo, delle sanzioni e dei controlli non applicati dei modelli di autogoverno, di una scuola « pubblica » efficiente, efficace e competitiva per davvero.

Ricardo Franco LEVI (PD) richiama l'attenzione della presidente Aprea sull'episodio verbale disdicevole che ha coinvolto alcuni componenti della Commissione. Ritene indispensabile assicurare un confronto non solo decoroso ma sereno,

consentendo a tutti i deputati di esprimere liberamente il proprio pensiero.

Valentina APREA, *presidente*, condivide la preoccupazione espressa dal collega Levi richiamando tutti i componenti della Commissione a non interloquire fra loro in maniera non appropriata e rispettosa delle reciproche posizioni. Esprime quindi la propria solidarietà ai colleghi, come la deputata Pes, che si siano considerati offesi da espressioni certamente inopportune.

Giuseppe GIULIETTI (IdV) ritiene opportuno sottolineare l'esigenza che il Governo rappresenti la propria posizione in merito al reinserimento del *tax credit*. Risulta infatti che l'esecutivo abbia intenzione di reinserire la disposizione all'interno del maxiemendamento sul quale porrà la fiducia.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alle Commissioni di merito. È in quella sede che il Governo valuterà la possibilità di inserire ulteriori modifiche al provvedimento in esame, compreso l'intervento indicato dal collega Giulietti. Ricorda peraltro che la situazione è di assoluta emergenza, visto che si è reso necessario anticipare la manovra finanziaria. Come ricordato dalla collega Ghizzoni, è comunque necessario acquisire tutte le informazioni in merito agli ulteriori sviluppi relativi al provvedimento in esame. Assicura quindi che personalmente prenderà i necessari contatti allo scopo di conoscere l'orientamento del Governo.

Emerenzio BARBIERI (PdL) premette innanzitutto di non aver inteso minimamente mancare di rispetto ad alcuno dei colleghi, ma se questa è la sensazione che si è avuta non esita a rappresentare ad essi formalmente le proprie scuse. Nel merito rileva che la Commissione non è competente in via primaria sul provvedimento, dovendo esprimere un parere di competenza alle Commissioni di merito.

La proposta di parere presentata dal collega Caldoro appare senz'altro condivisibile, evidenziando le criticità del provvedimento in esame. Ritiene anzi che la difficoltà di dover presentare una proposta di parere alternativo sia tutta della minoranza che pur di opporsi acriticamente sul provvedimento in esame preferisce manifestare il proprio dissenso su modifiche che invece ha dimostrato di condividere nel merito nel corso della discussione. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, concorda con la proposta di parere presentata dal relatore che ringrazia per l'ottimo lavoro svolto. Si farà personalmente carico di verificare che le Commissioni di merito diano seguito ed attuazione ai rilievi espressi sul provvedimento in esame dalla Commissione Cultura.

Avverte quindi che porrà in votazione la proposta di parere del relatore; se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 16.20.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.

C. 808 Angela Napoli, C. 953 Aprea, 1199 Frassinetti e C. 1262 De Torre.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato il 3 luglio 2008.

Maria Letizia DE TORRE (PD) illustrando la proposta di legge C. 1262, di cui è prima firmataria, ricorda che la stessa scaturisce dal confronto costruttivo tra tutte le forze politiche avviato nella passata legislatura, allorché ricopriva l'incarico di sottosegretario, e dall'esito di un confronto anche all'interno degli operatori della scuola, in particolare della Conferenza nazionale della famiglia. Rileva che la proposta di legge mira a conferire dignità alle istituzioni scolastiche, attribuendo a ciascuna di esse la possibilità di adottare un proprio statuto. Ricorda altresì che la proposta di riforma degli organi collegiali fallì nel 1974 per problemi oggettivi; individua quindi nella facilitazione della partecipazione diretta all'attività scolastica il fine primario della proposta di legge. In attuazione di tali principi, la proposta di legge si prefigge di ridisegnare la disciplina del governo partecipato e a rete della scuola italiana, investendo innanzitutto nell'autonomia delle istituzioni, vale a dire nella possibilità di autodeterminarsi all'interno di un comune quadro di riferimento, perseguendo la propria peculiare identità. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge, al fine di autodisciplinare l'istituzione e il funzionamento degli organi di partecipazione, di indirizzo, di programmazione, di gestione e di valutazione, per un governo partecipato dell'istituzione stessa. Sottolinea quindi che la nuova disciplina del governo della scuola dell'autonomia è organizzata

sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e di programmazione, da un lato, e compiti di gestione e di coordinamento, dall'altro; questi ultimi fanno capo al dirigente scolastico, del quale è fatta salva la disciplina vigente in materia di funzioni.

Precisa inoltre che si affronta specificamente la questione del patto educativo, della sua promozione e del suo perseguimento, individuando i soggetti del medesimo patto nell'intero tessuto della comunità territoriale: scuola, studenti, famiglia e comunità locale, nella convinzione della profonda verità che spesso è citata sotto specie del proverbio africano « per educare un ragazzo occorre un intero villaggio ». Aggiunge inoltre l'importanza della partecipazione agli organi collegiali da parte delle comunità e in particolare da parte delle comunità locali. In questo senso, si dettano le norme generali in materia di organi di programmazione dell'attività didattica, della quale il collegio dei docenti (composto dal dirigente scolastico e da tutti i docenti) è il titolare. Ugualmente, ai docenti di ogni classe compete l'attività didattica della classe stessa, così come la valutazione collegiale degli alunni. Agli alunni e ai genitori deve essere sempre data la possibilità di relazionarsi e di entrare in dialogo con il collegio dei docenti e con i docenti di classe. È disciplinato poi un organo collegiale, il consiglio dell'istituzione scolastica, previsto all'articolo 4, che è titolare dei compiti di indirizzo e di programmazione dell'organizzazione della gestione; la composizione del consiglio è aperta alla partecipazione, in modo paritario, di rappresentanti dei docenti, dei genitori e degli alunni.

Si sofferma inoltre sul sistema di valutazione scolastico, che costituisce un punto fondamentale della proposta di legge, sottolineando l'importanza dell'esistenza di un organo di valutazione dell'andamento didattico e organizzativo dell'istituzione scolastica. In particolare, spetta allo statuto individuare e disciplinare il funzionamento di organi di valutazione e di autovalutazione partecipata, stabilendo che i livelli di partecipazione

costituiscono indicatori per la valutazione ai fini della certificazione di qualità. Passa quindi ad illustrare i consigli scolastici territoriali, organismi di rappresentanza provinciale o sub-provinciale, nei quali dovranno trovare voce le singole istituzioni scolastiche, costituite in rete, rappresentate ognuna dal presidente del consiglio dell'istituzione e dal dirigente scolastico. Illustra inoltre il patto di corresponsabilità educativo che è contemplato dalla proposta di legge di cui è prima firmataria, rilevando altresì come elemento fondamentale il ruolo assegnato alla collegialità nella progettazione dell'attività didattica. Tale progettazione prevede il coinvolgimento a livello territoriale di più enti, favorendo in particolar modo l'attuazione del Titolo V e la partecipazione delle regioni alle scelte educative delle scuole.

Rosa DE PASQUALE (PD) preannuncia la presentazione di una proposta di legge vertente sulla stessa materia di quelle in esame, che mira principalmente a disciplinare il governo partecipato della scuola dell'autonomia, nonché la formazione degli insegnanti ed il loro reclutamento. Ritiene innanzitutto che il precariato nella scuola debba essere affrontato prevedendo il reclutamento dei docenti a livello nazionale. Ricorda infatti che il precariato ostacola di fatto la qualità dell'insegnamento, penalizzando la crescita degli alunni e lo sviluppo di una completa didattica. Rileva inoltre l'importanza di una formazione educativa che trasmetta la capacità di insegnare, ricordando a tal fine il ruolo fondamentale svolto dalle singole università in tal senso. Si tratta di una selezione dei docenti che passa dalla loro formazione completa e continua che contempererà la responsabilità del Ministero della istruzione della università e della ricerca nel reclutamento del personale docente; la responsabilità delle università nel formare gli insegnanti in termini di contenuti e metodi disciplinari, con una collaborazione continua tra scuola e università.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo in sede di replica, esprime apprezzamento per il lavoro avviato dalla Commissione evidenziando la disponibilità del Governo a lavorare alla definizione di un testo condiviso da tutte le forze politiche anche in Comitato ristretto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, intervenendo in sede di replica, ricorda che l'esame delle proposte di legge in esame è particolarmente atteso dall'opinione pubblica, che si attende grandi risultati dal lavoro che la Commissione sta svolgendo. Ringrazia i rappresentanti di tutte le forze politiche intervenute per la disponibilità manifestata a lavorare in modo condiviso per far sì che si possa pervenire alla approvazione di una buona legge. Dichiara quindi concluso l'esame preliminare.

Propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 953, di cui è prima firmataria.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, propone altresì la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge C. 953, adottata come testo base, e delle abbinate proposte di legge.

La Commissione delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 16.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.

ALLEGATO 1

5-00141 Ghizzoni: Mancato inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti di strumento musicale (classe A077).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante invoca interventi a favore di alcuni docenti precari di strumento musicale della classe di concorso 77/A – strumento musicale nella scuola media – con 360 giorni di servizio prestato con il possesso del titolo di studio prescritto ma privi di abilitazione – che non sono stati presi in considerazione dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) ai fini dell'inserimento, con riserva di conseguimento dell'abilitazione, nelle ex graduatorie permanenti, trasformate dalla stessa legge in graduatorie ad esaurimento.

La legge n. 296 ha infatti preso in considerazione coloro che alla data della sua entrata in vigore frequentavano i corsi speciali abilitanti di didattica della musica presso i Conservatori di musica, indetti ai sensi del decreto-legge n. 97, del 7 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, con la conseguenza che ne sono rimasti esclusi coloro che non hanno potuto partecipare ai predetti corsi poiché non erano, all'epoca, in possesso dei requisiti di accesso richiesti.

Il problema sollevato non può dunque trovare soluzione con un provvedimento di carattere amministrativo.

Quanto alla possibilità di riproporre, nei riguardi dei docenti di Strumento musicale col requisito di 360 giorni di servizio, una disposizione analoga a quella contenuta del precedente e decaduto disegno di legge cui fa cenno l'Onorevole interrogante, tale possibilità va at-

tentamente valutata tenendo anche conto delle norme in materia di organizzazione scolastica contenute nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008.

Infatti, il citato decreto-legge n. 112 contiene disposizioni per una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico volta ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, in modo da conferire una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

In particolare, nel quadro degli interventi da effettuare è prevista la razionalizzazione delle classi di concorso, la ridefinizione dei curricoli vigenti, attraverso la revisione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, la revisione dei criteri di formazione delle classi, la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario.

L'articolo 2, comma 416, della legge finanziaria 2008 ha peraltro riaffidato al ministero della pubblica istruzione la complessa materia della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, abrogando tra l'altro l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

Come esposto dal ministro in occasione dell'illustrazione delle linee programmatiche di fronte a questa onorevole Commissione, è intenzione rivedere l'intera materia col triplice obiettivo di darle

un quadro normativo chiaro e duraturo, valorizzare la professione docente ed eliminare la riproduzione di sacche di precariato.

In attesa della predetta rivisitazione delle norme relative alla formazione e al

reclutamento, ogni provvedimento settoriale andrebbe adeguatamente e seriamente ponderato, anche per evitare l'ingenerarsi di aspettative che, stante la situazione attuale, non potrebbero trovare sbocco.

ALLEGATO 2

5-00150 Siragusa: Corsi abilitanti riservati a varie categorie di docenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante solleva la questione relativa ai docenti precari non abilitati che avevano maturato 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai corsi abilitanti speciali indetti con decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, in attuazione del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, anziché nel periodo, stabilito dalla legge stessa, compreso tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004. La richiesta è diretta a far conseguire agli interessati l'abilitazione all'insegnamento per l'inserimento nelle ex graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007).

A tale proposito, l'Onorevole interrogante fa presente che a Palermo alcuni docenti hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso l'esclusione dai corsi in argomento, ottenendo l'ammissione con riserva ai corsi medesimi e il conseguente inserimento, sempre con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento; di conseguenza invoca interventi a favore di quanti si trovano in situazione analoga ai ricorrenti di Palermo, per superare l'asserita disparità di trattamento venutasi a determinare per effetto del provvedimento cautelare del TAR.

Va al riguardo fatto presente quanto segue.

Circa il provvedimento cautelare ottenuto da alcuni ricorrenti di Palermo, va

ricordato che i provvedimenti giurisdizionali hanno effetto *inter partes*. Vigè inoltre il divieto di estensione del giudicato per effetto dell'articolo 25 della legge n. 31 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 48 del 31 dicembre 2007, che ha prorogato al 31 dicembre 2008 la disposizione dell'articolo 1, comma 132 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), la quale fa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

Va pure ricordato che i ricorrenti destinatari della sospensiva concessa dal TAR possono permanere in graduatoria con riserva, fino alla decisione di merito.

Con riguardo poi all'asserita analogia tra la fattispecie oggetto dell'interrogazione e la questione esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 167 del 19 maggio 2008, va rilevato quanto segue.

Invero, con la sentenza n. 167 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 143 del 4 giugno 2004, che limitava il beneficio dell'ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato solo a favore degli ammessi con riserva alla sessione riservata di esami di abilitazione bandita con ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001 e non anche a coloro i quali erano stati ammessi con riserva, superandone l'esame finale, alle sessioni riservate di esami di abilita-

zione bandite con le ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999 e n. 33 del 7 febbraio 2000, emanate in attuazione della legge n. 124 del 3 maggio 1999, al pari della successiva ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2001 presa in considerazione dalla citata disposizione del comma 7-*bis*.

La Consulta ha infatti rilevato l'irragionevolezza della scelta del legislatore di assoggettare a trattamenti differenziati soggetti che, pur in possesso dei medesimi requisiti, si diversificherebbero esclusivamente per il dato formale di aver partecipato a procedure concorsuali attivate con ordinanze ministeriali differenti ma fondate su un unico contesto normativo.

Alla luce delle esposte considerazioni il problema sollevato non può trovare soluzione con un provvedimento di carattere amministrativo, posto che non è dato modificare con atto di natura amministrativa il periodo temporale stabilito dalla legge ai fini della maturazione del requisito di servizio richiesto dalla legge stessa.

Circa l'opportunità, o meno, di una eventuale iniziativa di carattere normativo nel senso auspicato dall'Onorevole interrogante, va evidenziato che la procedura è ormai conclusa e sono inoltre di prossima pubblicazione le graduatorie ad esaurimento.

La questione va d'altra parte valutata tenendo anche conto delle norme in materia di organizzazione scolastica contenute nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, che contiene disposizioni per una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico volta ad una

maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, in modo da conferire una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

In particolare, nel quadro degli interventi da effettuare, è prevista la razionalizzazione delle classi di concorso, la ridefinizione dei curricoli vigenti, attraverso la revisione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, la revisione dei criteri di formazione delle classi, la revisione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza del personale docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario.

L'articolo 2, comma 416, della legge finanziaria 2008 ha peraltro riaffidato al ministero della pubblica istruzione la complessa materia della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, abrogando tra l'altro l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

Come esposto dal ministro in occasione dell'illustrazione delle linee programmatiche di fronte a questa onorevole Commissione, è intenzione rivedere l'intera materia col triplice obiettivo di darle un quadro normativo chiaro e duraturo, valorizzare la professione docente ed eliminare la riproduzione di sacche di precariato.

In attesa della predetta rivisitazione delle norme relative alla formazione e al reclutamento, ogni provvedimento settoriale andrebbe adeguatamente e seriamente ponderato, anche per evitare l'ingenerarsi di aspettative che, stante la situazione attuale, non potrebbero trovare sbocco.

ALLEGATO 3

5-00151 Ghizzoni: Previsione di equipollenza tra diploma universitario e laurea triennale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per meglio comprendere la questione posta dall'Onorevole interrogante e concernente la possibilità di equiparare il diploma universitario alla laurea, occorre fare una premessa che riguarda, più in generale, l'evoluzione del sistema universitario ed in particolare degli ordinamenti didattici.

La riforma degli ordinamenti didattici universitari attuata di recente, peraltro in più tappe (decreto ministeriale n. 509 del 1999 e decreto ministeriale n. 270 del 2004), ha disegnato un nuovo assetto dei corsi di studio e dei titoli accademici, che, per ovvie ragioni, non è sovrapponibile al precedente, dal quale si differenzia per contenuti, obiettivi e durata dei singoli percorsi.

Per tale motivo, non può esistere una corrispondenza completa fra i nuovi titoli di studio e quelli conseguiti ai sensi del previgente ordinamento.

Si pone, tuttavia, il problema della spendibilità dei titoli in questione, sia sotto il profilo della prosecuzione degli studi accademici sia sotto il profilo dell'esercizio della professione.

Ciò impone una valutazione più analitica del problema, che tenga conto di singoli aspetti e consenta di individuare singole corrispondenze.

Entrando nel merito della questione posta dall'interrogante, si rammenta che il diploma universitario, introdotto dalla legge n. 341 del 1990, aveva « il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali ». Si trattava, in sostanza, di un

corso di studi universitario particolarmente rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro e articolato su corsi di diversa durata, biennale o triennale.

Con la riforma degli ordinamenti didattici universitari, definita dal decreto ministeriale n. 509 del 1999, che ha articolato la laurea su due livelli, introducendo peraltro il concetto di credito come parametro di riferimento per la valutazione del percorso di studio, la questione del riconoscimento dei diplomi universitari è stata affrontata stabilendo che gli studi compiuti per il conseguimento del predetto titolo dovessero essere valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di durata triennale (articolo 13, comma 39).

Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge n. 1 del 2002, ha riconosciuto la validità dei diplomi universitari dell'area sanitaria e dei diplomi di assistente sociale ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base previsti dalla normativa allora vigente (decreto ministeriale n. 509/1999).

Con l'ulteriore riforma degli ordinamenti didattici, introdotta dal decreto ministeriale n. 270 del 2004, è stata estesa a tutti i possessori di diploma universitario, purché di durata triennale, la possibilità di accedere alla laurea magistrale (articolo 6, comma 2).

Queste le vicende, del resto note all'Onorevole interrogante, che hanno assicurato il riconoscimento del diploma universitario al fine della prosecuzione degli studi.

Per quanto concerne l'esercizio della professione, la disciplina dell'accesso agli esami di stato per l'esercizio delle professioni regolamentate (professione di architetto, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, assistente sociale, attuario, geologo, ingegnere, psicologo eccetera), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, ha previsto norme di salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento (articolo 8, comma 3) ed ha puntualmente indicato (Tabella A) i singoli diplomi universitari che danno accesso ai singoli albi professionali, o sezioni di essi.

In merito alla validità del diploma universitario ai fini concorsuali, è stata

lasciata discrezionalità alle Amministrazioni che bandiscono il concorso di valutare la rispondenza della formazione sottesa al titolo alle esigenze dei posti da ricoprire.

Esposto quanto sopra, non appare possibile una equiparazione *tout court* del diploma universitario con la laurea triennale. D'altra parte, la possibilità di accedere al livello superiore di studi accademici è consentita anche ai possessori di diplomi universitari e l'accesso al mondo del lavoro, ad eccezione delle professioni che il legislatore ha ritenuto debbano essere regolamentate, richiede una valutazione più puntuale dei singoli contenuti che non può che essere rimessa all'Amministrazione che bandisce il concorso.

ALLEGATO 4

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

rilevato che il provvedimento in esame reca una serie di interventi relativi allo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che completano la manovra finanziaria anticipata dal Governo con la presentazione del DPEF 2009-2013 sul quale la Commissione ha già espresso il parere di competenza alla Commissione di merito;

sottolineato che l'articolo 15, che stabilisce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, dando preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet, non esplicita il coordinamento con la normativa vigente in materia di comodato e di noleggio dei libri stessi prevista dall'articolo 27, comma 1, legge n. 448 del 1998 e articolo 1, commi 628 ed 629, della legge n. 296 del 2006 e che l'applicazione di tale articolo potrebbe comportare violazioni del diritto d'autore;

rilevato, altresì, che la rubrica dell'articolo 15 non fa riferimento ai testi universitari, nonostante il comma 4 del medesimo articolo faccia esplicito riferimento a linee di indirizzo che le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto

della loro autonomia, devono adottare ispirandosi ai principi recati dai commi precedenti al comma 4;

tenuto conto che gli interventi previsti dall'articolo 44, con riferimento alla semplificazione e al riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria e alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa previste per il settore, appaiono eccessivamente penalizzanti;

considerato altresì che il medesimo articolo 44, comma 1, prevede la realizzazione dell'intervento con regolamento di delegificazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza stabilire la preventiva espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti;

sottolineato altresì che il provvedimento prevede, all'articolo 60, comma 1, pesanti e consistenti riduzioni di dotazioni finanziarie delle missioni di spesa dei Ministeri di competenza della Commissione, rinviando all'apposito elenco n. 1 la relativa quantificazione per gli interventi nei settori quali giovani e sport e comunicazione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; ricerca e innovazione, istruzione scolastica e istruzione universitaria nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistici nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

considerato peraltro che l'articolo 60, comma 2, prevede che dalle riduzioni delle

dotazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 60 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse ad una serie di voci, tra le quali quella relativa ai trasferimenti a favore del Fondo ordinario delle università e quella relativa alle risorse destinate alla ricerca;

tenuto conto che in ordine al blocco del *turn-over*, previsto dall'articolo 66, comma 13, appare non coerente l'estensione dei limiti previsti anche al personale ricercatore, soprattutto nel quadro delle azioni tuttora in corso per il reclutamento dei giovani in attuazione del Piano straordinario, ai sensi dell'articolo 1, commi 648 e 650 della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, considerato che le relative risorse consentono infatti di assumere nel triennio 2008-2010 circa 3000 unità di personale così invertendo il trend degli anni passati e allargando la base delle attuali dotazioni organiche;

considerato infine che la limitazione delle assunzioni per effetto del *turn over* previste dell'articolo 66, comma 13, nei confronti delle Università – a differenza delle altre categorie del pubblico impiego coinvolte nella riduzione – non assicura la copertura delle retribuzioni per quanti restano in servizio per i costi in crescita previsti da previsioni di legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 15, dopo aver integrato la rubrica dell'articolo con un riferimento anche ai testi universitari, occorre esplicitare il coordinamento con la normativa vigente in materia di comodato e di noleggio, ai sensi articolo 27, comma 1, legge n. 448 del 1998 e articolo 1, commi 628 e 629, legge n. 296 del 2006, e occorre inoltre prevedere meccanismi normativi idonei a garantire che venga tutelato il diritto d'autore; sempre all'articolo 15, nel favorire l'adozione di libri di testo in forma mista (a stampa e *on-line*) anche ai fini della fruizione da parte degli studenti

di materiale didattico multimediale, appare necessario che non venga meno la qualità dei processi formativi e dei loro strumenti fondamentali, cioè i libri garantendo comunque, una piena utilizzabilità degli stessi da parte degli studenti; siano inoltre previsti investimenti dello Stato, degli editori e delle famiglie, per la diffusione delle nuove tecnologie – *hardware, software*, connessioni, piattaforme, consumi energetici, vettori – e per l'offerta sul mercato di nuovi prodotti editoriali, precisando in particolare il ruolo delle scuole nel rapporto tra editori ed utenti e con riferimento ai diritti d'autore;

2) in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 16, considerato che gli effetti della manovra sul sistema appaiono non sufficientemente definiti, atteso che il comma 14 non scioglie il nodo della applicazione – e in che misura – ai nuovi soggetti giuridici (Fondazioni) delle norme dell'ordinamento universitario, appare necessario, che la norma trovi attuazione mediante lo strumento regolamentare predisposto dal Ministero competente da adottarsi previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la CRUI e il CUN;

3) si ritiene inoltre necessario, all'articolo 44, escludere qualsiasi riduzione delle risorse destinate ai contributi diretti per il settore dell'editoria, così come previsto alla missione 015 del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'elenco n. 1, nonché garantire il diritto soggettivo ai contributi attraverso coerenti disposizioni finanziarie che assicurino la copertura del relativo fabbisogno di spesa, stabilendo altresì l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo regolamento di delegificazione; regolamento che deve assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di certezza nella quantificazione ed erogazione dei contributi;

4) con riferimento all'articolo 64, appare necessario che:

a) la riduzione dell'organico del personale ATA non sia calcolata su tutti i

profili del personale, escludendo le figure amministrative necessarie allo sviluppo dell'autonomia;

b) i tempi previsti per la predisposizione del « piano programmatico di interventi » di cui al comma 3 siano raddoppiati al fine di consentire anche un esame approfondito da parte del Parlamento;

c) nel Piano programmatico di cui al comma 3 sia previsto l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e, in via transitoria, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 della legge n. 296 del 2006;

d) la predisposizione dei regolamenti di cui al comma 4 preveda il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

e) con riferimento ai criteri indicati al comma 4, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso abbiano come obiettivi una maggiore flessibilità nell'utilizzo del personale e una consistente riduzione delle discipline, in modo da orientare il curriculum nazionale sulle otto competenze di base indicate dall'Europa;

f) i piani di studio e i relativi quadri orari comprensivi delle attività opzionali dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore tengano conto dell'organizzazione prevista per il secondo ciclo dal decreto legislativo n. 226 del 2005;

g) la riforma degli istituti tecnici e professionali consenta di ridurre complessivamente il numero degli indirizzi, di eliminare le duplicazioni dei percorsi, di ridurre significativamente le ore di lezioni teoriche a favore di attività laboratoriali e di alternanza scuola-lavoro, armonizzando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 226 del 2005 con quelle contenute nel decreto legge n. 40 del 2007;

h) l'allocazione delle risorse umane alle scuole risponda al rapporto di flessibilità dei curricoli, limitando alla competenza dello Stato l'assegnazione del personale relativa all'80 per cento del curriculum nazionale e alla competenza delle scuole il restante 20 per cento di curriculum dell'autonomia;

i) la revisione dei criteri per la formazione delle classi consenta di assegnare le risorse umane alle scuole partendo dal numero degli alunni, dalla tipologia dell'offerta formativa e lasciando alle scuole la piena autonomia organizzativa delle classi medesime (per età e/o per livelli di competenza o secondo altre scelte dettate dai bisogni degli studenti);

j) nella rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria siano valorizzati i principi di flessibilità e di personalizzazione dei piani di studio previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2004;

k) al comma 9 sia prevista una ulteriore quota delle economie di spesa di cui al comma 6, pari ad almeno il 20 per cento delle medesime economie, destinata al miglioramento della qualità dei servizi scolastici ed al miglior funzionamento delle scuole e ai finanziamenti destinati alle scuole paritarie, incrementando sia le spese di parte corrente sia le spese in conto capitale;

7) in ordine al blocco del *turn-over*, previsto dall'articolo 66, comma 13, si rende necessario escludere totalmente dal blocco il reclutamento dei ricercatori almeno per quegli atenei il cui rapporto assegni fissi/FFO risulti inferiore all'80 per cento al 31 dicembre 2007, rapportando la limitazione delle altre assunzioni alla spesa complessiva e non al numero delle unità cessate.

8) appare necessario, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 72 non si applichino al personale della scuola e, in particolare, quelle del comma 11 ai dirigenti scolastici.

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di ridurre i tagli alle dotazioni finanziarie delle missioni, previste dall'articolo 60 con particolare riferimento ai settori giovani e sport e comunicazione, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze; ricerca e innovazione, istruzione scolastica e istruzione universitaria nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca; tutela e valorizzazione di beni e attività culturali e paesaggistici nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sarebbe opportuno prevedere anche per il comparto universitario la copertura annuale degli incrementi retributivi del personale docente e tecnico amministrativo.

ALLEGATO 5

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo)**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI GHIZZONI, COSCIA, LEVI, GIULIETTI, DE PASQUALE, MAZZARELLA, BACHELET, GINEFRA**

La VII Commissione

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, premesso che:

la scelta del Governo di utilizzare un decreto-legge per realizzare buona parte della manovra di finanza pubblica per il 2009-2011 è da stigmatizzare, poiché le dimensioni e la rilevanza sociale ed economica delle misure previste non possono essere affrontate nei tempi ristretti di conversione del decreto. Il Parlamento, ed in particolare l'opposizione, sono di fatto estromessi dalla possibilità di svolgere il proprio ruolo;

nel merito, la manovra di finanza pubblica proposta dal Governo è sbagliata e non affronta le reali emergenze del Paese, cioè il recupero del potere d'acquisto dei redditi fissi e la competitività delle imprese. Nel provvedimento non si evince una sola misura in favore di salari e pensioni. La carta prepagata per i pensionati, ad esempio, è demagogica e di scarso impatto redistributivo, mentre il Governo Prodi aveva stanziato oltre 1,1 miliardi di euro per concedere la cosiddetta « quattordicesima », ossia un beneficio compreso tra 336 e 504 euro annui in favore dei pensionati ultrasessantatrenni con redditi bassi (oltre 3 milioni), che proprio in questi giorni è percepita dai fruitori;

i vantaggi per i cittadini sono fittizi. Infatti la tanto reclamata Robin Tax

avrebbe esiti negativi per le famiglie, come indirettamente confermano le modifiche annunciate oggi dal ministro Tremonti. L'aggravio fiscale sui petrolieri e l'ampliamento della base imponibile delle banche (interessi passivi deducibili al 95 per cento e stretta sulla svalutazione dei crediti), data la scarsa concorrenza di questi mercati, sarà in realtà scaricato – non si sa in quale misura – sul costo finale pagato dagli utenti dei prodotti energetici e dei servizi bancari. Inoltre si sottolinea che soltanto un quarto del maggior gettito finirà davvero a sostegno dei più bisognosi.

i veri vantaggi provengono dalle misure del Governo Prodi: oltre alla già richiamata quattordicesima per i pensionati, si ricorda che il « piano casa » è interamente finanziato con le risorse stanziato dal precedente Governo: 550 milioni per il programma straordinario triennale di edilizia residenziale pubblica e 100 milioni per valorizzare il patrimonio del demanio e mettere a disposizione alloggi derivano dal DL 159/2007 collegato alla finanziaria 2008, 60 milioni di euro per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata provengono dalla finanziaria 2007.

la manovra definita dal Governo Berlusconi non aiuta la crescita e viene pagata da consumi e servizi essenziali. Il risanamento della finanza pubblica, che va proseguito con rigore, è conseguito facendo leva solo sul mantenimento dell'attuale pressione tasse (al contrario di quanto annunciato in campagna elettorale)

e sui tagli generalizzati di tutte le poste di bilancio e non, invece, dove esistono sprechi e inefficienza. L'azione di risanamento della spesa pubblica attuata del Governo Prodi ha consentito il ritiro della procedura di infrazione per deficit eccessivo da parte della Commissione Europea, aperta dopo al termine del quinquennio del precedente Governo Berlusconi. Ciononostante il Governo Prodi ha accompagnato tale azione con un piano di redistribuzione delle risorse e di sostegno alla crescita del Paese, mentre nel provvedimento in parola non è previsto alcun intervento allo sviluppo dell'economia. Puntare sulle riforme strutturali (dalle liberalizzazioni alla riforma delle pubbliche amministrazioni), sugli investimenti nelle infrastrutture, sull'incremento del potere d'acquisto delle famiglie e sulla riduzione di tasse per le imprese consentirebbe invece di innalzare la crescita potenziale dell'economia italiana e facilitare gli sforzi di aggiustamento della finanza pubblica;

l'intervento previsto sulla finanza degli enti territoriali colpisce, invece, alla cieca e pesantemente (18 miliardi di euro in 3 anni) Regioni, Province e Comuni e determina non le condizioni per eliminare gli sprechi, ma per tagliare diritti: dai posti negli asili nido, alle mense nelle scuole primarie ed elementari, dal trasporto pubblico locale, all'assistenza per gli anziani non autosufficienti. Il rischio è che per la scuola, la sanità e l'assistenza si impoverisca la qualità offerta e per i cittadini aumentino le rette;

gli interventi di riduzione della spesa sanitaria (9 miliardi in 3 anni includendo la mancata copertura del ticket abolito nel 2007), in realtà sono in larga misura aumenti di entrate. Le Regioni, infatti, per compensare almeno una parte dei tagli al Fondo Sanitario Nazionale saranno costrette a reintrodurre i ticket sulle prestazioni e/o sui farmaci. Si deve ricordare che il Patto per la Sanità del 2007 già prevedeva la stabilizzazione della spesa sanitaria in rapporto al Pil;

dalla manovra del Governo è pesantemente colpito il Mezzogiorno. Dopo il

taglio di quasi 2 miliardi di euro dedicati alle infrastrutture stradali di Sicilia e Calabria, dopo il sostanziale svuotamento del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese private delle Regioni Meridionali, ora si revoca la programmazione dei fondi per le aree sottoutilizzate, così passando da una quadro di certezza a uno di incertezza;

per quanto riguarda le entrate, la manovra del Governo demolisce l'impianto normativo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, all'evasione fiscale e al lavoro nero. L'allentamento del contrasto all'evasione e al lavoro nero sottrae al Bilancio dello Stato le risorse necessarie per finanziare la riduzione delle imposte sui redditi da lavoro e da pensione stabilite dalla finanziaria 2008;

il servizio Bilancio della Camera ha rilevato i « profili problematici » alle coperture e all'impalcatura contabile del decreto in parola ed ha segnalato come il livello di debito-Pil sia atteso a livelli inferiori rispetto all'obiettivo programmatico del DPEF, che peraltro non ascrive alla manovra « alcun effetto di incremento della crescita ». I tecnici della Bilancio hanno anche evidenziato che nella manovra è presente solo l'indicazione degli effetti riguardanti il saldo netto da finanziare, mentre mancano i calcoli per il fabbisogno e l'indebitamento netto. La copertura inoltre viene calcolata solo per il triennio 2009-2011, « a fronte di oneri che hanno, per un verso la durata superiore al triennio e, per un altro verso, natura permanente »;

il provvedimento in esame, oltre a presentarsi estremamente disorganico, privo di qualsiasi omogeneità di materia è, per di più, in contrasto, in molte sue parti, con l'articolo 77 della Costituzione anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008);

sempre in palese contrasto risultano le disposizioni con le quali il Governo si autoconferisce il potere di delegificazione, per il tramite delle previsioni di cui

all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come, ad esempio, nel caso degli articoli 44 e 64;

Considerato che, per le materie di propria competenza, il decreto legge in esame prevede:

all'articolo 15, per conseguire il condivisibile obiettivo di contenere il costo dei libri scolastici, si introduce uno strumento inadeguato e sbagliato in radice. Ci si riferisce alla disposizione che i libri di testo siano prodotti e adottati « in versione on-line scaricabile da internet ». Tale previsione contrasta con alcuni elementi quali: i costi aggiuntivi per le famiglie (per la postazione PC e connessione internet, cartucce toner, carta, rilegatura; la natura specifica che debbono avere i libri destinati ad un uso multimediale; le ragioni delle imprese editoriali che non potrebbero mantenere inalterati i costi e i prezzi di vendita nel caso perdessero una quota rilevante delle loro vendite; la tutela dei diritti degli autori dei libri di testo;

all'articolo 44, attraverso il riferimento alle somme stanziare nel Bilancio dello Stato come limite massimo di spesa, la cancellazione della natura soggettiva dei diritti ai contributi diretti da parte delle imprese. Questo, sommato ai pesantissimi tagli previsti, comporta il sicuro fallimento di un numero estremamente ampio di imprese editrici di quotidiani e periodici, con un danno evidente al pluralismo dell'informazione e dunque della democrazia italiana;

all'articolo 16, la facoltà per le università pubbliche di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. Si tratta di una scelta che corrisponde ad una radicale riforma di sistema che merita, per la sua complessità, una discussione adeguata, un confronto con l'esperienza delle fondazioni culturali, una approfondita fase di consultazione con i soggetti interessati e una chiarezza normativa, nell'ambito della copertura finanziaria e degli esiti scientifici e didattici nonché sui rischi di frammentazione del sistema universitario nazionale. Stigmatizziamo pertanto l'inseri-

mento di tale norma in un vettore normativo d'urgenza, che rende impossibile il necessario approfondimento ed esautorata la commissione di merito dall'esame del provvedimento. Le norme previste all'articolo 16 presentano gravi sviste, lacune e incongruenze tecniche, a testimonianza della ingiustificata fretta con cui sono state predisposte. Gli artt. 66 e 69 prevedono inoltre: un ingiustificato e irrazionale blocco del turn over; una iniqua rimodulazione degli scatti stipendiali che penalizza soprattutto coloro che assolvono al proprio dovere con professionalità e competenza, contraddicendo palesemente il principio tanto caro al ministro Gelmini di valorizzazione del merito; una insostenibile decurtazione del Fondo di funzionamento ordinario (superiore a 1,4 miliardi entro il 2013) che, unita alla possibile trasformazione in fondazioni avrà come effetto certo un insostenibile aumento delle tasse per gli studenti e un prevedibile dissesto delle finanze di quasi tutti gli Atenei, come peraltro paventato sia dagli organi di rappresentanza studenteschi che dagli organi di governo delle università.

Stigmatizziamo con forza l'approccio generale degli interventi finanziari sull'università sia ispirato – soprattutto in questo settore strategico di crescita per il Paese – ad una ideologica prevenzione verso il sistema pubblico dell'istruzione superiore percepita nel DPEF come mero elemento della manomorta pubblica da smantellare. L'università italiana e il sistema della ricerca hanno piuttosto bisogno di cambiamenti che vadano nella direzione di dare risposte cogenti in merito: ad un nuovo sistema di governance, ad un'autonomia responsabile basata sulla valutazione e sulla valorizzazione del merito, a un piano di assunzioni che privilegi l'immissione in ruolo di giovani ricercatori, a risorse appropriate e programmate, ad un regime fiscale incentivante per le erogazioni liberali, al potenziamento delle eccellenze come volano per l'innalzamento qualitativo dell'intero sistema su tutto il territorio nazionale;

all'articolo 64, relativo a disposizioni in materia di organizzazione scolastica, si prevede un piano di riduzione della spesa pari a 7 miliardi 832 milioni di euro entro il 2012, e di tagli indiscriminati agli organici del personale di ben 87.000 posti di docenti e di 43.000 posti di operatori ATA. Tale piano, per il quale non è prevista alcuna seria verifica di sostenibilità da parte delle istituzioni scolastiche, non solo compromette i livelli minimi di funzionalità delle scuole ma disattende il programma di assunzioni avviato dal precedente Governo, che aveva autorizzato l'immissione in ruolo di 150.000 docenti e di 30.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA) nel triennio 2007-2009. Il Governo, in modo irresponsabile, non affronta l'annoso problema del precariato e si limita a ridurre i posti in organico. Si ricorda inoltre che ai suddetti tagli si aggiungono quelli previsti per le Regioni e gli Enti locali, aggravando ulteriormente la situazione e mettendo in discussione servizi e interventi fondamentali per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità per i bambini e i ragazzi con disabilità e/o in una condizione di svantaggio economico e sociale. Si stigmatizzano inoltre le norme ai commi 3 e 4 dell'articolo 64, che esautorano il Parlamento dalle proprie funzioni legislative, poiché prevedono un piano programmatico del Governo per la revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo

e didattico del sistema scolastico e successivi regolamenti di delegificazione, sui quali la Commissione non è chiamata ad esprimere alcun parere. Si sottolinea che tali regolamenti possono modificare le disposizioni legislative vigenti, sovvertendo la gerarchia delle fonti del diritto;

all'articolo 26 l'imprecisione della norma non consente di sapere se gli Istituti culturali pubblici saranno inclusi nella prevista soppressione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità. Tale incertezza impedisce ai suddetti istituti culturali di attendere alla propria attività con la dovuta serenità;

la totale assenza di interventi a favore dei beni culturali e in specifico del settore dello spettacolo e del cinema. Tale assenza si fa ancora più grave se comparata ai tagli prodotti con le misure di abolizione dell'ICI. Con il disegno di legge n. 1185 il Governo ha soppresso due importanti interventi previsti dalla finanziaria 2008, quali il credito d'imposta a favore degli investimenti nella filiera del cinema (-16,7 milioni per il 2008 e 66,8 per il 2009 e il 2010) e il contributo straordinario (di 2 milioni per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010) alle sale cinematografiche;

esprime

PARERE CONTRARIO

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Tokyo in occasione del quinto Forum del Dialogo parlamentare sui cambiamenti climatici del G8+5 (27-29 giugno 2008)	173
<i>ALLEGATO 1 (Relazione presentata dal deputato Margiotta)</i>	184
Sulla missione in Piemonte per il monitoraggio dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2008 (30 giugno 2008)	174
SEDE CONSULTIVA:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	176
<i>ALLEGATO 2 (Nuova versione della proposta di parere del relatore)</i>	194
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	197
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	181
RISOLUZIONI:	
7-00010 Ghiglia: Norme per il funzionamento dei cosiddetti « ecocentri » (<i>Discussione e rinvio</i>) .	182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 9 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.45.

Sulla missione a Tokyo in occasione del quinto Forum del Dialogo parlamentare sui cambiamenti climatici del G8+5 (27-29 giugno 2008).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che il deputato Margiotta ha recentemente partecipato, in rappresentanza della VIII Commissione, al quinto Forum del Dialogo parlamentare sui cambiamenti climatici del G8+5; lo invita, pertanto, ad illustrare alla Commissione gli esiti della missione svolta.

Salvatore MARGIOTTA (PD) avverte preliminarmente di avere predisposto una

relazione sulla missione svolta, che mette a disposizione della Commissione (*vedi allegato 1*). Illustra, quindi, i punti principali della stessa relazione, soffermandosi sul contenuto dei lavori del Forum e sul ruolo avuto dalla delegazione parlamentare italiana. In particolare, segnala gli interventi in video-conferenza dei due candidati alla presidenza statunitense, a testimonianza di una nuova attenzione americana alle tematiche dei cambiamenti climatici, e, sull'opposto versante, gli interventi dei rappresentanti delle nuove potenze industriali, Cina e India, decisamente riluttanti a fare proprio l'obiettivo strategico della riduzione del 50 per cento entro il 2050 delle emissioni di CO₂. Richiama, inoltre, il proficuo lavoro svolto dalla delegazione italiana, anche nella stesura della dichiarazione finale del Forum, sottolineando in particolare l'attenzione e la positiva accoglienza dedicate all'esperienza della *Relazione all'Assemblea sui cambiamenti climatici*, predisposta dalla VIII Commissione nella passata legislatura. Prende spunto da questo, per sottoporre al Presidente e alla Commissione l'opportunità di avviare una riflessione sulle eventuali iniziative che si ritenesse opportuno assumere, per dare continuità a tale esperienza, anche in vista del Forum del prossimo anno, che – come il Vertice G8 – si terrà in Italia.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara di condividere la proposta di coinvolgere nuovamente la Commissione, anche con la predisposizione di appositi atti di indirizzo, in un lavoro di aggiornamento della posizione parlamentare in materia di cambiamenti climatici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, conclusa la discussione sulle comunicazioni in titolo.

Sulla missione in Piemonte per il monitoraggio dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2008 (30 giugno 2008).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che una delegazione della VIII

Commissione, guidata dal presidente e composta da sette componenti in rappresentanza dei diversi gruppi parlamentari, ha svolto, lo scorso 30 giugno, una missione in Piemonte per verificare lo stato dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2008. La missione è stata divisa in due parti: la prima ha previsto un sorvolo in elicottero sulle zone interessate dall'alluvione; la seconda ha visto la realizzazione di un incontro con i rappresentanti della provincia di Torino e alcune autorità locali.

Fa presente che, nel corso del sopralluogo aereo, la delegazione ha potuto verificare l'entità dei danni causati dagli eventi calamitosi e dalle frane in Val di Susa, Val Chisone, Val Germanasca e Val Pellice, soffermandosi, in particolare, sulla grave situazione che ha interessato Villar Pellice, con una devastante frana che ha travolto talune abitazioni, causando vittime. Il sorvolo, peraltro, ha consentito anche di verificare come gli amministratori locali, intervenendo con poteri di « somma urgenza », abbiano già efficientemente provveduto a risolvere – con una piena capacità operativa – i problemi più rilevanti e a garantire, nella sostanza, un « ritorno alla normalità » dopo solo un mese, almeno per quanto concerne i collegamenti viari più importanti, sebbene permangano disagi evidenti nelle zone più violentemente colpite dagli effetti dell'alluvione.

Rileva che, nell'ambito del successivo incontro con i rappresentanti della provincia di Torino e le altre autorità locali, la delegazione ha poi acquisito dal presidente della giunta provinciale – che ha curato il coordinamento degli interventi – un resoconto sommario dei danni prodotti sul territorio, verificando come la stessa provincia abbia una piena cognizione degli investimenti da realizzare, non soltanto per il ripristino dei luoghi, ma anche in un'ottica di prevenzione e messa in sicurezza rispetto al rischio idrogeologico. Nell'incontro, peraltro, è stato sollevato il delicato tema delle risorse necessarie ad avviare interventi strutturali, nonché a fronteggiare le spese che gli stessi

amministratori locali, intervenendo in regime di « somma urgenza », hanno dovuto sostenere per le prime, indispensabili, azioni di tutela e salvaguardia del territorio.

Ritiene che, al termine della missione, sia emerso un importante segnale di attenzione del Parlamento nei confronti dei territori colpiti dall'evento occorso nel maggio scorso e che la stessa delegazione della VIII Commissione abbia acquisito la piena consapevolezza della situazione in atto: ora, si tratta di lavorare con il giusto impegno – in uno spirito di cooperazione con il Governo – per verificare le modalità più opportune di sostegno, anche sotto il profilo economico, verso le comunità locali interessate.

In linea più generale, peraltro, giudica evidente che occorre rafforzare, non soltanto nel territorio piemontese (dove già molto è stato fatto, dopo l'alluvione del 2000), ma a livello nazionale, una corretta e opportuna programmazione degli interventi di prevenzione, cercando, al contempo, di risolvere gli evidenti problemi di sovrapposizione di competenze tra i diversi organismi che intervengono nella manutenzione degli alvei e favorendo l'individuazione di un unico soggetto istituzionale, che abbia la responsabilità di coordinare, con gli altri enti coinvolti, i percorsi di intervento.

Agostino GHIGLIA (PdL) ricorda di aver sollecitato, a più riprese, lo svolgimento di una audizione informale del presidente della Giunta regionale del Piemonte; chiede, pertanto, di sapere se sia stata richiesta la disponibilità del presidente Bresso ad intervenire in Commissione sulle tematiche oggetto delle odierne comunicazioni.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente di non aver ancora proceduto a formalizzare la richiesta di audizione informale richiamata dal deputato Ghiglia. Avverte, peraltro, che tale richiesta sarà prontamente avanzata, anche in base alla avvenuta conferma da parte del gruppo

del Popolo della Libertà circa l'opportunità di svolgere la predetta audizione.

Raffaella MARIANI (PD) ricorda che il suo gruppo aveva sollecitato anche l'audizione informale del Capo del Dipartimento della Protezione civile sulle medesime tematiche.

Agostino GHIGLIA (PdL), nel condividere la proposta del deputato Mariani, ricorda tuttavia che il presidente della Giunta regionale del Piemonte è stato nominato Commissario per l'emergenza. Pertanto, giudica indispensabile lo svolgimento di una sua audizione informale, anche per comprendere l'entità dei finanziamenti necessari all'opera di ricostruzione e ripristino dei territori danneggiati.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ribadisce che provvederà tempestivamente a verificare la disponibilità del presidente Bresso e del sottosegretario Bertolaso, eventualmente anche al fine di fissare le loro audizioni già nella prossima settimana.

Raffaella MARIANI (PD) rileva che il vero problema dell'emergenza derivante dai recenti eventi alluvionali in Piemonte è costituito dalla mancanza di certezza sulle disponibilità finanziarie necessarie a fronteggiare i danni prodotti. Giudica, pertanto, essenziale la presenza di un rappresentante degli organismi statali competenti e dello stesso Governo, per comprendere come sia possibile fronteggiare tali problemi finanziari. Ricorda, peraltro, che tale prassi è sempre stata seguita in occasione di simili eventi calamitosi occorsi nelle precedenti legislature.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) concorda con quanto affermato dal deputato Ghiglia, ritenendo che il presidente Bresso e il sottosegretario Bertolaso non debbano necessariamente essere auditi insieme e che, in questa fase, risulta prioritario avere, dallo stesso presidente della regione Piemonte, un quadro esatto ed esauriente dei

danni provocati dall'alluvione e delle risorse finanziarie indispensabili per fronteggiare l'emergenza in atto.

Renato Walter TOGNI (LNP) ritiene che si possa convenire con quanto affermato dai deputati Ghiglia e Piffari, anche per fare chiarezza sull'argomento e porre un freno alle polemiche quotidiane sul territorio, che continuano a susseguirsi in ordine alle situazioni da affrontare con priorità e alle risorse effettivamente disponibili.

Franco STRADELLA (PdL) rileva che effettivamente in Piemonte si registra una polemica strumentale, alimentata anche da alcune prese di posizione del presidente Bresso, che non aiutano a comprendere né quale sia l'esatta portata delle conseguenze dell'alluvione né quali debbano essere le risorse da mettere a disposizione per la realizzazione dei necessari interventi di manutenzione e ripristino. Confondere i problemi causati dall'alluvione, ai quali bisogna dare una risposta immediata, con i pur necessari interventi complessivi di riassetto e di risanamento idrogeologico non aiuta certo — a suo giudizio — ad alleviare le condizioni dei cittadini e dei territori, che invece devono restare, almeno in questa fase, la principale priorità nell'azione di tutti i soggetti istituzionalmente competenti. Per queste ragioni, diversamente da quanto proposto da altri deputati, ritiene che la Commissione debba audire prima il sottosegretario Bertolaso, per avere da questi una esatta quantificazione dei danni e dei « costi » dell'alluvione del maggio scorso; una volta in possesso di tale quadro esatto della situazione, la Commissione potrebbe anche audire il presidente Bresso, avendo tuttavia la premura di chiarire che non si intende alimentare alcuna polemica pretestuosa e che il confronto deve rimanere centrato sulle conseguenze nefaste dell'alluvione, piuttosto che sulla questione generale del risanamento idrogeologico delle singole regioni, che giudica una questione immane, se è vero — come ha dichiarato recentemente il Ministro dell'ambiente —

che occorrerebbero trenta miliardi di euro per procedere ad un completo riassetto idrogeologico del territorio nazionale.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rileva che, al termine del dibattito odierno, è emersa l'opportunità di richiedere la disponibilità ad intervenire in Commissione sia da parte del presidente della Giunta provinciale del Piemonte sia del Capo del Dipartimento della protezione civile. Preannuncia, pertanto, che si attiverà in tal senso con la massima sollecitudine.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara, quindi, conclusa la discussione sulle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI indi del vicepresidente Roberto TORTOLI indi del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'8 luglio 2008.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda preliminarmente che nella seduta di ieri — nella quale il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni — sono anche emerse talune

questioni, rispetto alle quali il rappresentante del Governo si è riservato di fornire gli opportuni chiarimenti nella seduta odierna.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI osserva anzitutto che le prerogative delle regioni in materia di politiche abitative, per quanto attiene al piano nazionale di edilizia abitativa previsto dall'articolo 11 del decreto-legge in esame, sono assicurate soprattutto dal fatto che il piano è approvato dal CIPE su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata: pertanto, alle Regioni è riconosciuta la possibilità di partecipare al procedimento fin dal momento iniziale, cioè nel momento della individuazione delle linee generali del « piano casa ». Rileva, inoltre, che la partecipazione, nel prosieguo delle procedure, delle regioni e degli enti locali è prevista per tutte e due le modalità attuative, cioè quelle individuate dal successivo comma 4: si tratta delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (relative ai lavori riguardanti le infrastrutture strategiche, ove è prevista, tra l'altro, l'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE allargato ai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate), nonché delle procedure tramite accordi di programma, cui partecipano le regioni e gli enti locali.

Osserva, poi, che le competenze delle regioni in materia di politiche abitative non sono violate neanche dall'articolo 13, in quanto tale articolo non prevede un intervento diretto dello Stato volto all'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati; la norma prevede, infatti, un intervento limitato dello Stato, per mezzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i rapporti con le regioni, finalizzato alla realizzazione di accordi con regioni ed enti locali interessati, in sede di Conferenza unificata, che si pongono l'obiettivo di semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli stessi IACP, comunque de-

nominati. In sostanza, assicura che la norma non individua altri compiti in capo ad amministrazioni statali, lasciando la competenza effettiva delle vendite degli immobili ai rispettivi titolari.

Fa presente, quindi, che nell'attuale situazione economica, che rende arduo reperire ingenti risorse per finanziare un « piano casa » capace di soddisfare l'impellente bisogno abitativo di cui soffre il Paese, il Governo ha ritenuto non risolutivi gli interventi previsti dalle leggi indicate nel comma 9, che disperdevano ingenti risorse economiche, prevedendo una concessione « a pioggia » su tutto il territorio nazionale di contributi: pertanto, si è voluto convogliare dette risorse economiche in un fondo specifico, al quale attingere per finanziare puntuali interventi là dove esiste l'effettivo bisogno, con procedure che attraggano anche capitali privati.

Per quanto attiene alla tempistica delle procedure previste per il « piano casa », chiarisce che il Ministero deve trasmettere la proposta di piano alla Conferenza unificata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e che i successivi adempimenti sono stabiliti, per la modalità che richiamano le procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del già citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla stessa legge richiamata. Al contempo, avverte che, per le modalità stabilite tramite accordi di programma, saranno gli stessi accordi a prevedere i relativi tempi di attuazione.

Con riferimento al ripristino delle convenzioni dell'alta velocità ferroviaria di cui all'articolo 12, rileva che — come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento — lo scopo della norma è quello di far ripartire i progetti relativi alle infrastrutture ferroviarie e di fungere da volano per l'intero comparto, rimettendo alla Corte di giustizia europea la successiva valutazione in ordine alla compatibilità della norma con l'ordinamento comunitario. In merito alla prospettata esigenza di garantire l'evidenza pubblica per i subappalti, infine, evidenzia che essa è assicurata dall'ultimo periodo del punto a) dell'articolo 12, il quale testual-

mente prevede che « i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie ».

Tommaso FOTI (Pdl), *relatore*, alla luce degli ulteriori elementi forniti dal rappresentante del Governo e preso atto di talune richieste di integrazione della sua proposta di parere presentata nella seduta di ieri, avverte di avere predisposto una nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Carlo MONAI (IdV) esprime la propria preoccupazione per talune dichiarazioni testé rese dal rappresentante del Governo, con particolare riferimento alle questioni problematiche relative al « piano casa ». Ritiene, infatti, che la presunta ispirazione federalista della nuova maggioranza di governo dovrebbe imporre un rifiuto nei confronti di misure che riportano al centralismo statale le decisioni su materie di competenza regionale o locale; a suo giudizio, lo Stato dovrebbe limitarsi all'individuazione di criteri generali in materia, lasciando alle regioni i profili più direttamente gestionali. Osserva che, invece, la scelta adottata dal Governo con gli articoli 11 e 13 del provvedimento in esame finisce per rivolgersi contro le regioni più deboli, come avverrà, ad esempio, per la regione Friuli Venezia Giulia, che sarà alla fine penalizzata da una messa in discussione generalizzata dei finanziamenti già impegnati con i precedenti programmi di edilizia residenziale.

Guido DUSSIN (LNP) fa presente che il suo gruppo nutre forti perplessità sull'articolo 11, che potrebbe risultare anche parzialmente incostituzionale. Chiede, pertanto, al relatore di inserire nella nuova versione della sua proposta di parere le necessarie garanzie circa il ripristino delle competenze regionali e locali in materia. Considerato, infatti, che occorre evitare soluzioni che provengano direttamente

dallo Stato e dalle amministrazioni centrali, ritiene che vadano ampiamente tutelate le competenze delle regioni. Segnala, inoltre, che le misure per il cosiddetto « piano casa » debbono intervenire, piuttosto che su altri punti generici, sul problema dei tassi di interesse, che riguarda numerose famiglie e, in particolare, le giovani coppie.

Infine, con riferimento alla riapertura delle convenzioni per l'alta velocità ferroviaria, ritiene che l'articolo 12 possa produrre buoni risultati, anche se andrà attentamente valutato il problema del risarcimento dei danni; a tal fine, chiede al rappresentante del Governo di chiarire se il ritorno alle vecchie concessioni genererà nuovi costi a carico del bilancio dello Stato.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) giudica del tutto insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine all'articolo 11, soprattutto per quanto concerne la questione della tempistica degli interventi. Rileva, inoltre, che lo stesso Governo non ha inteso farsi carico dell'introduzione di meccanismi per la composizione dei contrasti che, senza alcun dubbio, sorgeranno a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di politiche abitative. Lamenta, infine, l'assenza di qualsiasi assicurazione sui profili di carattere finanziario, atteso che il nuovo « piano casa » assorbirà, di fatto, tutte le risorse già impegnate per i precedenti programmi avviati nella scorsa legislatura.

Ugo LISI (Pdl) esprime la propria soddisfazione per l'adozione, con l'articolo 11 del provvedimento in esame, di un piano nazionale di edilizia residenziale. Ricorda, in proposito, che il precedente Governo di centro-destra, nel corso della XIV legislatura, aveva istituito una importante commissione di studio per la predisposizione di un analogo piano, successivamente bloccato a causa di resistenze da parte di talune istituzioni locali. A tal fine, nel condividere il punto 3) della nuova versione della proposta di parere, invita il

relatore ad integrarlo con un esplicito richiamo al lavoro della citata commissione di studio.

Mauro LIBÈ (UdC) intende dare atto al rappresentante del Governo di essere stato chiaro sulle questioni relative al « piano casa », sebbene rimangano, nel giudizio critico del suo gruppo, le perplessità relative ai possibili effetti negativi derivanti dalla sovrapposizione delle nuove norme rispetto a quelle approvate nella passata legislatura. Si rammarica, invece, perché il Governo non ha fornito alcun chiarimento rispetto ai dubbi e alle osservazioni critiche formulate nella precedente seduta in tema di politiche energetiche. Conferma, pertanto, un orientamento negativo sul provvedimento, che risulta troppo generico e privo di reale efficacia su questioni fondamentali per il futuro del Paese.

Tommaso GINOBLE (PD), con riferimento alla commissione di studio richiamata nell'intervento del deputato Lisi, ricorda che tale organismo non ha, in realtà, espresso alcuna valutazione conclusiva. Ritiene, pertanto, che non sia di interesse della Commissione riproporre una questione che, per la scarsa attenzione del Governo di centro-destra, non ha prodotto nessun risultato concreto nel corso di una intera legislatura. Del resto, ritiene che proprio l'ampiezza del problema della casa – oltre che una attenta lettura dei dati relativi alla popolazione nelle singole regioni – dovrebbe consigliare il Governo a non avventurarsi in giudizi affrettati su presunti interventi « a pioggia » realizzati nella passata legislatura ed a compiere ogni possibile sforzo per condividere con le istituzioni regionali e locali, che in molti casi hanno già avviato iniziative sulla base delle norme emanate dal precedente Governo, le indispensabili misure per affrontare l'emergenza in atto.

Salvatore MARGIOTTA (PD) paventa il rischio che la Commissione stia lavorando su un testo che sarà profondamente mutato a seguito dell'esame presso le Commissioni riunite V e VI, che stanno svol-

gendo in queste ore l'istruttoria sul provvedimento in titolo. In particolare, segnala che il Governo ha presentato, nella giornata di ieri, un significativo numero di emendamenti al testo, che finirà per stravolgerne il contenuto, anche in materie di stretta competenza della VIII Commissione: ritiene, dunque, che questa sia la più evidente dimostrazione del modo confuso e improduttivo con cui la Camera sta procedendo nei suoi lavori sin dall'inizio della corrente legislatura.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) intende anzitutto dare atto al relatore di essersi fatto carico dell'accoglimento, nella nuova versione della sua proposta di parere, di quasi tutte le questioni sollevate ieri dal suo gruppo. In particolare, dichiara di condividere la richiesta di rafforzamento del ruolo del Ministero dell'ambiente, nonché delle Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, nelle politiche energetiche individuate dall'articolo 7.

Rileva, peraltro, che il suo gruppo si sarebbe aspettato una formulazione più stringente sui controlli preventivi nelle attività di prospezione disciplinate dall'articolo 8, anche mediante il richiamo ai monitoraggi da parte di soggetti terzi. Al contrario, osserva che il relatore ha utilizzato una formula più complicata e che lo stesso Governo, pur a fronte di tale richiesta da parte della Commissione, non ha assunto alcun impegno per modificare il testo nel senso indicato. In conclusione, conferma il suo disappunto per le scelte effettuate con la formulazione dei citati articoli 7 e 8 del provvedimento in esame, chiaramente ispirate ad una logica di tipo centralistico, che risulta totalmente inadatta ad affrontare gli argomenti sollevati.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, intende anzitutto precisare che, come di consueto, la VIII Commissione esprime un parere sul testo al suo esame, restando inteso che le Commissioni di merito sono libere di valutare eventuali modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente. In tal senso, ritiene che l'unica soluzione possibile per rispondere ai rilievi

metodologici sollevati dal deputato Margiotta consista in una modifica del Regolamento, che preveda che le Commissioni di settore si esprimano sul testo del provvedimento quando questo giunge all'esame dell'Assemblea, cosa che giudica evidentemente impossibile sotto il profilo procedurale.

Quanto alla questione sollecitata dal deputato Lisi, osserva che il relatore non può inserire nella sua proposta di parere il riferimento ad una commissione di studio di cui non si conoscono le caratteristiche operative e che risulta, peraltro, ormai sciolta. Allo stesso tempo, fa presente al deputato Viola che l'osservazione relativa all'articolo 8 non risulta affatto ambigua, poiché il riferimento ai soggetti competenti appare certamente meno vago di quello ad un generico « ente terzo », di cui sarebbe difficile individuare natura e compiti.

Segnala, quindi, che la nuova versione della sua proposta di parere ha cercato di riassumere tutte le necessarie valutazioni in ordine all'articolo 11, richiamando la necessità di preservare il ruolo gestionale delle regioni, ma senza rinunciare alle funzioni di coordinamento statale, che possono produrre effetti molto positivi nel settore delle politiche abitative. Sottolinea, peraltro, che le stesse regioni dovranno mantenere un ruolo centrale nell'intero procedimento disciplinato dall'articolo 11 e, se possibile, dovranno esercitare tale ruolo anche al di là della sede della Conferenza unificata. Per quanto concerne la questione della tempistica, ritiene che debba essere fissata una procedura il più possibile certa; giudica, inoltre, importante inserire nel testo dell'articolo 11 talune precisazioni, con particolare riferimento al richiamo della normativa vigente in materia di immigrazione e di politiche per la casa.

Guido DUSSIN (LNP), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, avverte che il suo gruppo avrebbe difficoltà ad esprimere un orientamento favorevole sulla nuova versione della proposta di parere, qualora al punto 3) della stessa non fosse inserito

un esplicito richiamo alla salvaguardia delle competenze regionali e, al punto 2), non fosse richiesta l'acquisizione di un parere vincolante delle regioni interessate prima di procedere alle attività di prospezione nell'alto Adriatico.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, dichiara di non avere problemi ad integrare il punto 3) della nuova versione della sua proposta di parere nel senso indicato dal deputato Guido Dussin. Esprime, invece, qualche perplessità sulla richiesta di riformulazione del punto 2), considerato che un eventuale parere vincolante delle regioni interessate potrebbe creare problemi di compatibilità giuridica; in tal senso, dichiara l'intenzione di integrare tale punto con la previsione di un parere regionale non vincolante.

Guido DUSSIN (LNP) dichiara di accogliere positivamente la disponibilità manifestata dal relatore, restando inteso che presso le Commissioni di merito il suo gruppo si batterà per l'approvazione di un emendamento, già presentato, che intende prevedere il parere vincolante delle regioni interessate sulla ripresa delle attività di sfruttamento delle risorse naturali nel golfo di Venezia.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, presenta, quindi, una ulteriore nuova versione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), di cui raccomanda l'approvazione da parte della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) ritiene anzitutto opportuno esprimere apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal relatore e per lo sforzo compiuto in sede di accoglimento, nella proposta di parere testé riformulata, dei suggerimenti integrativi e modificativi proposti. Detto questo, peraltro, ritiene di dover confermare, in questa sede, il netto giudizio negativo del suo gruppo sul provvedimento in esame, giudizio che trova conferma, per quanto riguarda l'approccio centralistico e velleitario delle misure in esso contenute, anche

nella discussione odierna sul cosiddetto « piano casa », il quale, sottraendo alle regioni e ai comuni competenze costituzionalmente garantite e risorse già stanziare dal precedente Governo, rischia di produrre soltanto conflitti e ritardi inaccettabili.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sull'ulteriore nuova versione della proposta di parere presentata dal relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) ringrazia anzitutto il relatore e il Governo per l'attenzione prestata alle osservazioni formulate dal suo gruppo. Con riferimento alla giusta esigenza, segnalata dal deputato Guido Dussin, di misure di sostegno alle giovani coppie per l'accesso ai mutui per l'acquisto della prima casa, ritiene corretto che tali misure siano rivolte anche e soprattutto ai giovani, che si trovano in situazione di precarietà lavorativa. Quanto alle questioni sollevate in riferimento all'articolo 12, pur prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo in ordine alle procedure per i subappalti, conferma il giudizio negativo di fondo del suo gruppo su una misura che ripristina convenzioni vecchie di quindici anni e tali da produrre – per la mancanza di adeguati vincoli al ruolo e alle prerogative dei contraenti generali – una nuova ondata di ingiustificati aumenti dei prezzi. Infine, sul « piano casa », conferma il proprio giudizio negativo in ordine alle misure proposte dal Governo, che si risolvono unicamente nella « manomissione » di quanto di buono aveva fatto il Governo precedente.

Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sull'ulteriore nuova versione della proposta di parere presentata dal relatore.

Mauro LIBÈ (UdC) conferma un giudizio negativo sulle linee generali del provvedimento in esame, che non consentirà al suo gruppo di esprimersi favorevolmente sulla ulteriore nuova versione della proposta di parere del relatore. In particolare osserva che, sulla politica energetica, l'ar-

ticolo 7 del provvedimento contiene solo generiche dichiarazioni di intenti, che giudica banali, poiché non in grado di garantire serie prospettive di sviluppo al Paese. Quanto al contenuto dell'articolo 8, inoltre, ritiene che esso non faccia altro che alimentare la confusione esistente in materia di coltivazione degli idrocarburi nel golfo di Venezia, confusione che sarà ulteriormente aggravata dall'approvazione dell'emendamento sul parere vincolante delle regioni interessate, preannunciato dal gruppo della Lega Nord Padania, che ne pretenderà l'accoglimento, presso le Commissioni riunite V e VI, da parte della maggioranza e del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'ulteriore nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.55.

AUDIZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sulle linee programmatiche del suo dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta si sono conclusi gli interventi dei

deputati, finalizzati a formulare quesiti e svolgere osservazioni; in quella occasione, si è pertanto convenuto di prevedere, per la seduta odierna, una replica conclusiva del Ministro rispetto alle questioni poste.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO svolge considerazioni integrative e fornisce talune precisazioni in ordine alle questioni poste nella precedente seduta.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00010 Ghiglia: Norme per il funzionamento dei cosiddetti « ecocentri ».

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Agostino GHIGLIA (PdL) illustra sinteticamente il contenuto della sua risoluzione, segnalando che l'obiettivo principale della stessa consiste nell'individuazione di una soluzione al problema del servizio di raccolta rifiuti, in particolare di origine agricola. Ne auspica, pertanto, l'approvazione da parte della Commissione.

Alessandro BRATTI (PD) giudica positivo e condivisibile l'intento sotteso alla risoluzione in discussione, che consenti-

rebbe di risolvere un problema serio e sentito dagli operatori del settore. Segnala, tuttavia, che le disposizioni contenute nell'articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato a seguito dell'ultimo decreto correttivo emanato, potrebbero rendere di difficile attuazione l'impegno contenuto nella risoluzione in titolo. A tal fine, invita i presentatori della risoluzione e lo stesso Governo a verificare con la necessaria attenzione gli aspetti tecnico-giuridici della materia, per conseguire l'obiettivo, che valuta in termini positivi, di assicurare la continuità dell'efficacia degli accordi di programma già sottoscritti.

Agostino GHIGLIA (PdL) ringrazia il deputato Bratti per avere manifestato una sostanziale condivisione dello spirito della sua risoluzione, ricordando che la finalità della stessa, proprio al fine di superare eventuali problemi di natura tecnico-giuridica, è quella di demandare ad un decreto attuativo da parte del Ministero la definizione della soluzione più idonea.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, si domanda se non sia opportuno, per rispondere ai dubbi sollevati, che nel testo della risoluzione si faccia riferimento anche all'articolo 206 del decreto legislativo n. 152, nella parte in cui si richiamano gli accordi di programma.

Ermete REALACCI (PD) fa presente che il suo gruppo – in ragione della sostanziale condivisione delle sue finalità – potrebbe sottoscrivere la risoluzione in titolo, dopo avere tuttavia espletato, anche in collaborazione con gli uffici ministeriali, le necessarie verifiche tecnico-giuridiche, che consentano di formulare il testo dell'atto di indirizzo nel modo più adeguato possibile.

Agostino GHIGLIA (PdL), nel dichiarare la propria disponibilità ad una eventuale riformulazione del testo della sua risoluzione, che favorisca la più coerente attuazione degli impegni in essa previsti, fa presente che non è sua intenzione operare

alcuna pressione nei confronti del Ministero, sia di tempi che di contenuti: in tal senso, riterrebbe accettabile un eventuale rinvio del seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta, in modo da consentire i necessari approfondimenti istruttori da parte degli uffici competenti.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO condivide le ragioni che sono alla base dell'impegno contenuto nella risoluzione in discussione, riservandosi di valutare una eventuale riformulazione del testo,

secondo le linee prospettate dal presentatore. A tal fine, dichiara la propria disponibilità ad un eventuale rinvio del seguito della discussione, anche in modo da consentire agli uffici competenti di effettuare le opportune istruttorie integrative.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Sulla missione a Tokyo in occasione del quinto Forum del Dialogo parlamentare sui cambiamenti climatici del G8+5 (27-29 giugno 2008).**RELAZIONE PRESENTATA DAL DEPUTATO MARGIOTTA**

Si è tenuto a Tokyo, dal 27 al 29 giugno 2008 il Quinto Forum dei legislatori sui cambiamenti climatici dei Paesi G8+5: il Forum rappresenta un esercizio internazionale sui principali temi ambientali che vede coinvolti esponenti dei Paesi del G8 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti) insieme a 5 Paesi in fase di avanzato sviluppo (Cina, India, Messico, Brasile e Sud Africa). Il Forum si pone l'obiettivo di discutere un accordo sui cambiamenti climatici « post-2012 », ovvero successivo alla prima scadenza del Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni dei gas serra, al fine di stabilire la più ampia convergenza sugli obiettivi ambientali a livello mondiale.

La « clausola prevalente », sottesa nel documento approvato al termine del Forum (che si allega) prevede che il mondo possa e debba sostenere lo sviluppo economico umano e stabilizzare i gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che eviti pericolosi cambiamenti climatici avvalendosi di solide prove scientifiche, e che tale duplice obiettivo possa e debba essere conseguito attraverso impegni o azioni volti ad aumentare la produttività del carbonio – la quantità di ricchezza prodotta per tonnellata di CO₂ equivalente emesso – riconoscendo il principio delle responsabilità comuni ma differenziate.

L'iniziativa, promossa dall'Organizzazione globale dei legislatori per l'equilibrio ambientale (GLOBE), avente sede presso la Camera dei comuni britannica, con il patrocinio della Banca mondiale, è stata lanciata a seguito del Dialogo a livello

governativo (a sua volta voluto dal Premier britannico Tony Blair), cui si è dato avvio con l'approvazione, al Vertice G8 di Gleneagles del luglio 2005, del Piano d'azione del G8 su cambiamenti climatici, energia pulita e sviluppo sostenibile. GLOBE, attualmente presieduta dal parlamentare britannico Elliot Anthony Morley, riunisce 750 membri, provenienti da oltre 100 Paesi.

Si rammenta che il primo Forum di GLOBE si era tenuto a Bruxelles dal 7 al 9 luglio 2006 e si era concluso con una dichiarazione finale rivolta ai Capi di Stato del G8 di San Pietroburgo del luglio 2006. Successivamente, il 26 ed il 27 ottobre 2006, si era svolta a Pechino la riunione di quattro gruppi di lavoro finalizzata a predisporre la base di discussione per il Forum di Washington. La Camera dei deputati non aveva potuto esprimere proprie rappresentanze per nessuno dei due eventi per concomitanti impegni connessi con la programmazione dei lavori.

Una delegazione della Camera dei deputati, composta dagli onn. Grazia Francescato ed Antonio Mereu, entrambi componenti dell'VIII Commissione, ha invece partecipato al Secondo Forum di Washington, svoltosi presso la sede del Senato americano dal 14 al 15 febbraio 2007. A conclusione del Forum di Washington, era stata approvata una dichiarazione finale nella quale si chiedeva ai Governi dei Paesi del G8+5, di assumere un orientamento comune, nel Vertice G8 di Heiligendamm, sugli aspetti chiave di un quadro post-2012.

Il Terzo Forum si è svolto a Berlino, il 3 ed il 4 giugno 2007, presso la sede del Bundestag, e vi hanno partecipato, per la Camera dei Deputati, gli onn. Francescato e Mereu, mentre per il Senato erano presenti i senn. Donato Piglionica, della Commissione Territorio, ed Aldo Scarabosio, Presidente della Commissione Industria. Si sono svolti in videoconferenza gli interventi del Cancelliere tedesco Angela Merkel, che ha illustrato le priorità della Presidenza tedesca del G8 e dell'allora Primo Ministro britannico, Tony Blair, nonché del Primo Ministro giapponese, Shinzo Abe.

Il Quarto Forum parlamentare G8+5 sul cambiamento climatico si è svolto a Brasilia dal 19 al 21 febbraio 2008. Nell'ambito del Forum si è svolto anche il secondo incontro sulla deforestazione illegale. Al Forum di Brasilia ha preso parte, in rappresentanza della Camera dei deputati, l'on. Francescato (VIII Commissione). La riunione aveva come scopo uno scambio di vedute in vista del Vertice G8 che si svolgerà a luglio in Giappone. In particolare, il tema principale ha riguardato le politiche per i biocarburanti ed i criteri di sostenibilità alle misure per stimolare la ricerca e il commercio.

Ai lavori del Forum di Tokyo hanno partecipato circa cento parlamentari, provenienti da tutti i paesi G8+5, affiancati da una rappresentanza di componenti del Parlamento europeo, esponenti della comunità scientifica internazionale e rappresentanti di grandi associazioni internazionali di difesa ambientale.

In rappresentanza del Parlamento italiano erano presenti l'on. Salvatore Margiotta, Vicepresidente della Commissione Ambiente e l'on. Luigi Lazzari, Segretario della Commissione Attività produttive; per il Senato, il sen. Antonio D'Alì, Presidente della Commissione Ambiente ed il sen. Costantino Garraffa, Vicepresidente della Commissione Industria.

I lavori, che hanno preso le mosse da un documento di sintesi diffuso da Lord Michael Jay, di GLOBE International («Lotta ai cambiamenti climatici; un quadro di cooperazione internazionale oltre il

2012») si sono articolati il 28 giugno in una prima fase politica, caratterizzata dagli interventi del Primo Ministro nipponico, Yasuo Fukuda, dell'ex Primo ministro britannico Tony Blair e dell'ex Premier giapponese, Shinzo Abe.

Il Premier nipponico ha evidenziato come vi sia un obiettivo di lungo termine, quello di ridurre entro il 2050 del 50 per cento le emissioni di gas serra, ed uno di breve termine, ovvero creare entro il 2013 una cornice per contrastare il riscaldamento globale. Si dovrà trattare di una cornice flessibile, che consideri le particolarità di ogni paese, e di una cornice che tenga conto delle compatibilità tra ambiente e crescita economica. Il Giappone appoggerà i Paesi in via di sviluppo aiutandoli a ridurre l'emissione di gas serra e nella lotta contro il disboscamento illegale. È necessario prevedere un nuovo meccanismo finanziario con fondi destinati alla realizzazione degli obiettivi di lungo termine. Infine, occorrerà intervenire sull'economia interna di ogni paese.

L'ex Primo ministro britannico, Tony Blair, ha presentato un articolato rapporto sui cambiamenti climatici, ricordando come si sia compiuta molta strada dal Vertice di Gleneagles del 2005: oggi non è pensabile che, in un incontro tra leaders, non si affronti il tema del cambiamento climatico. La questione presenta più profili: vi è un problema di sicurezza energetica ed uno di equità, dal momento che i paesi più poveri subiranno gli effetti più duri, soprattutto in termini di aumento delle malattie come la malaria.

Secondo Blair la cornice per il post-Kyoto nel 2009 potrebbe quindi prevedere: 1) la centralità del ruolo delle Nazioni Unite come principale foro negoziale, cui spetta il compito di formulare il quadro per affrontare il cambiamento climatico, e la conseguente importanza Conferenze delle Parti relative alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC), nell'ambito del quale i paesi partecipanti hanno responsabilità comuni ma differenti; 2) lo sviluppo del mercato globale del carbonio, attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite nelle econo-

mie emergenti; 3) la riduzione delle emissioni anche attraverso il trasferimento di tecnologie verso le economie emergenti; 4) misure volte a favorire l'adattamento alle conseguenze del cambiamento climatico nei Paesi in via di sviluppo.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, particolare rilievo hanno assunto gli interventi in video-conferenza dei due candidati alla Presidenza, Barak Obama e John McCain, a testimonianza del mutato atteggiamento tenuto dalle maggiori forze politiche statunitensi di fronte alla tematica dei cambiamenti ambientali.

La seconda parte dei lavori del 28 giugno si è aperta con l'intervento di numerosi manager e dirigenti di grandi corporations internazionali in un apposito panel su « La sfida del G8+5 sulla produttività di carbonio: come aumentare la produttività di carbonio do 8 volte per unità di PIL entro il 2050? », con la presentazione ufficiale di una relazione sullo stato di avanzamento sulla produttività del carbonio redatto dal McKinsey Global Institute. Dalla discussione è emerso che il modo più efficace e più valido per stimolare i settori pubblico e privato a investire nella ricerca, nello sviluppo e nell'impiego delle tecnologie a bassa intensità di carbonio è quello di adottare politiche che assegnino un valore di mercato alle emissioni di gas a effetto serra a lungo termine.

Un quadro post-2012 deve far tesoro dell'esperienza dei meccanismi di Kyoto per rafforzare il CDM e deve puntare a collegare il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS) con i sistemi messi a punto negli Stati Uniti, in Australia e altrove, allo scopo complessivo di creare un mercato globale del carbonio, ivi compresi una partecipazione più ampia e il coinvolgimento di più settori. Molti Paesi potranno individuare altri meccanismi, quali la tassazione e le misure obbligatorie, adatti a settori quali i trasporti e l'edilizia.

Sempre nel corso dei lavori del 28 giugno si è svolta una sessione sull'evoluzione dei biocarburanti, introdotta dall'ex Ministro delle finanze brasiliano, Antônio

Palocci: questi ha richiamato l'esperienza brasiliana nel settore dei biocombustibili ricavati dalla canna da zucchero. Nel corso del dibattito numerosi interlocutori hanno sollevato il problema della conservazione della biodiversità e della necessità di evitare che la produzione di biocarburanti (soprattutto mais) avvenga a danno delle grandi foreste pluviali.

La sessione successiva, l'ultima della giornata del 28, si è invece incentrata sui cambiamenti climatici e sulla sfida alla sicurezza internazionale, introdotta dall'ex Ministro nipponico della Difesa, on. Yuriko Koike, dal Ministro ombra canadese della difesa, on. Bryon Wilfert e dal Comandante in capo (in congedo) del Comando centrale statunitense, gen. Anthony C. Zinni. In questa sede si è sviluppato un articolato dibattito sui limiti allo sviluppo basato sui combustibili tradizionali e sul ruolo svolto dalle nuove potenze industriali. Si è altresì evidenziata una netta divaricazione espressa da alcuni Paesi del G8 (segnatamente, Canada, Francia, Germania, Giappone e Regno Unito) e dalle nuove potenze industriali (Cina, India, Russia).

La seconda giornata di lavori si è aperta con una sessione dedicata agli aspetti finanziari dei cambiamenti climatici, introdotta dal Direttore esecutivo della Banca Mondiale Graeme Wheeler, dal Governatore della Banca nipponica per la cooperazione internazionale, Koji Tanami e dal Presidente della Banca asiatica per lo sviluppo, Haruhiko Kuroda.

Nel corso del dibattito si è delineata una convergenza sull'esigenza di conseguire, dopo il 2012, una drastica riduzione di emissioni da parte dei Paesi sviluppati: tale impegni devono tener conto di tutte le emissioni nette e includere un obiettivo di riduzione globale tra il 25 e il 40 per cento rispetto ai livelli raggiunti nel 1990 da qui al 2020, e di almeno il 60-80 per cento rispetto ai livelli raggiunti nel 1990 da qui al 2050. I Paesi sviluppati sono chiamati a fornire ai Paesi in via di sviluppo assistenza finanziaria e trasferimenti di tecnologia in maniera misurabile, documentabile e verificabile, così da porre tali Paesi

in grado, con i loro sforzi, di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarvisi. Il quadro post-2012 dovrà inoltre sostenere e favorire un equo contributo delle economie in via di sviluppo. Tale contributo dovrà includere azioni di mitigazione adeguate alla situazione del Paese, in un ambito di sviluppo sostenibile, con il supporto e l'impulso della tecnologia, del finanziamento e della formazione di capacità, in maniera misurabile, documentabile e verificabile.

Particolarmente apprezzate sono state le relazioni dell'on. Stephen Byers, ex Ministro britannico dell'industria, incentrata sull'apporto delle nuove tecnologie, del parlamentare europeo Anders Williams e dell'on. Takashi Kosugi, ex Ministro giapponese per la scienza, le cui relazioni sono state dedicate al tema dell'efficienza energetica. Il primo ha fatto notare come l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ritenga che, se la situazione rimarrà invariata, nel 2050 le emissioni di CO₂ saranno di 2,5 volte superiori ai livelli attuali. Tuttavia, il lavoro svolto dall'AIE dimostra che utilizzando tecnologie già esistenti, come le energie rinnovabili, e sviluppandone di nuove, quali la cattura e lo stoccaggio di carbonio, il mondo può imboccare una strada più percorribile. Un quadro post -2012 deve pertanto:

offrire incentivi al fine di raddoppiare – almeno – i finanziamenti destinati alla Ricerca e sviluppo su scala globale;

creare un nuovo Fondo per la tecnologia al fine di sostenere l'impiego delle tecnologie esistenti, comprese le fonti rinnovabili e la formazione di capacità nel mondo in via di sviluppo, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

favorire il trasferimento di tecnologia mediante meccanismi di mercato, quale il Meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM);

sostenere lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie, quali la cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS – carbon capture and storage) al fine di ridurre le emissioni legate all'uso dei combustibili fossili;

favorire una maggiore cooperazione internazionale su tecnologie di efficienza energetica, appalti pubblici, edilizia, prodotti, apparecchiature ecc.

Particolarmente ricco è stato l'apporto offerto dalle diverse delegazioni parlamentari nazionali in questa sessione: molti delegati nazionali hanno illustrato le diverse esperienze nazionali (Francia, Messico, Sud Africa, etc.), lamentando le difficoltà connesse alla definizione, in sede parlamentare, di coerenti indirizzi in materia di politica ambientale e di promozione delle nuove tecnologie. In questa prospettiva l'on. Margiotta ha illustrato l'esperienza della « Relazione sui cambiamenti climatici », adottata nel corso della precedente legislatura presso l'VIII Commissione della Camera.

Si tratta di un « modello di partecipazione del Parlamento alla definizione delle politiche ambientali » che è stato sottoposto all'attenzione dei parlamentari di GLOBE, come best practise: la relazione rappresenta infatti uno stimolante strumento di analisi e di riflessione della rappresentanza parlamentare sul grande tema dei cambiamenti climatici, particolarmente utile sia sotto il profilo degli spunti operativi che sotto quello delle linee di sviluppo che ha saputo delineare nelle diverse sedi decisionali.

Il sen. Antonio D'Alì, traendo spunto dalla bozza di documento finale, ha invece sottolineato come occorra una riflessione per il dopo 2012 al fine di assegnare ai Paesi sottoscrittori obiettivi più realisticamente raggiungibili. È altresì necessario allargare ai grandi Paesi in fase di sviluppo industriale le indicazioni per la mitigazione delle emissioni di CO₂, una volta verificatasi l'adesione degli USA, fondamentale per rendere concreto ogni prosieguo delle iniziative coerenti con Kyoto.

Il Presidente della Commissione Ambiente del Senato ha altresì sottolineato come l'Italia, che sta rilanciando la sua posizione sul nucleare, ha tutto l'interesse a creare un sistema energetico equilibrato che riduca al 50 per cento del suo fabbisogno l'impiego delle energie tradizionali

valorizzando l'apporto delle energie alternative e delle rinnovabili al fine di ridurre per obiettivi progressivamente e realisticamente raggiungibili le emissioni in atmosfera.

L'on. Luigi Lazzari, intervenuto nel corso della stessa sessione, ha invece sottolineato i motivi di ottimismo che si colgono oggi nell'agenda della politica ambientale internazionale: tra questi, i numerosi progetti promossi dagli enti locali e statali negli USA, la nuova sensibilità ambientale percepibile nelle prese di posizione dei candidati alla Presidenza americana, le nuove tendenze del business ambientale, che tende ad affermarsi in molti settori merceologici. Un ulteriore motivo di ottimismo si può cogliere nel « nuovo corso » della politica energetica nazionale, finalmente orientata a fare ripartire la filiera nucleare.

L'on. Lazzari ha inoltre evidenziato l'esigenza di riformare i meccanismi di funzionamento dell'EU ETS, prevedendo dispositivi che incorporino nel prezzo del prodotto la relativa produzione di CO₂: una riforma di questo tipo potrebbe infatti rappresentare una risposta, liberale e di mercato, all'esigenza di favorire processi e prodotti a bassi standard di emissioni inquinanti e consentirebbe di orientare, senza forzature anticoncorrenziali, i consumatori verso prodotti ecosostenibili.

L'ultima sessione tematica è stata dedicata ai temi del cambiamento della destinazione dei suoli ed agli ecosistemi, con relazioni del parlamentare giapponese Masayoshi Yoshino e del deputato britannico Barry Gardiner, entrambi Co-Presidenti di GLOBE. In quella sede è emerso che le azioni di contrasto alla deforestazione, causa di circa il 20 per cento delle emissioni globali di gas a effetto serra, devono costituire una parte fondamentale del quadro di riferimento post 2012. Gestendo in modo sostenibile le proprie risorse naturali, i Paesi con foreste tropicali hanno molto da guadagnare da potenziali meccanismi di mercato che offrano un effettivo trasferimento di fondi in cambio del mantenimento delle foreste.

Si è inoltre rimarcata l'esigenza che il settore privato debba essere sostenuto nella transizione da società di sfruttamento delle risorse forestali a società per la gestione sostenibile delle foreste e si è auspicata l'adozione di un sistema globale di riconoscimento e potenziamento dei sistemi di autorizzazione per il taglio legale stabiliti dai Paesi d'origine, nonché altre misure di mercato e legislative.

È stata, in fine, approvata una dichiarazione finale, alla cui stesura la delegazione ha dato un rilevante contributo. Il documento fissa i seguenti sei principi-guida per il quadro post-2012, che devono riguardare tutti i Paesi:

1. — « *Responsabilità comuni ma differenziate* ».

Il G8 + 5 è complessivamente responsabile del 73 per cento delle attuali emissioni globali di gas a effetto serra. Sono indispensabili ulteriori sforzi da parte di tutti questi paesi: i paesi sviluppati devono continuare ad essere i primi in assoluto nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, mentre i paesi in via di sviluppo devono impegnarsi a controllare le proprie emissioni di gas a effetto serra nel quadro dello sviluppo sostenibile.

2. — « *Equità* ».

Un accordo su un quadro post-2012 per i cambiamenti climatici sarà possibile soltanto se ogni Paese partecipante lo riterrà equo. Si tratta, in definitiva, di una valutazione politica, ma ogni Paese valuterà l'equità secondo termini che ritenga di poter difendere sia dinnanzi al proprio popolo che alla comunità globale. Un quadro post-2012 deve considerare le emissioni di gas a effetto serra attuali, passate e pro capite, nonché le diverse condizioni economiche dei paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo.

3. — « *Flessibilità* ».

Un quadro post 2012 dovrà adeguarsi alle differenti strategie e condizioni nazionali.

4. — « *Urgenza* ».

Occorre agire urgentemente per rafforzare la capacità di reagire agli effetti avversi di un clima mutevole, per conseguire una riduzione delle emissioni immediata ed economica e per favorire lo sviluppo e l'impiego di tecnologie d'avanguardia per ottenere maggiori riduzioni in avvenire.

5. — « *Sviluppo sostenibile* ».

Non vi è necessariamente incompatibilità tra le azioni tese al conseguimento degli obiettivi di sviluppo — compresi gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio — e quelle volte a combattere i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici devono essere affrontati nel quadro dello sviluppo sostenibile allo scopo di perseguire lo sviluppo economico e la riduzione della povertà, nonché di modificare l'insostenibile modello di consumo al fine di armonizzare crescita economica e tutela ambientale. I Paesi sviluppati devono fornire maggiore assistenza finanziaria e trasferire tecnologie nei Paesi in via di sviluppo, per aiutarli a contribuire all'obiettivo della UNFCCC.

6. — « *Adattamento* ».

Il mondo sta già sperimentando le conseguenze dei cambiamenti climatici derivanti dalle emissioni passate di gas a effetto serra. Tali effetti stanno colpendo più pesantemente i Paesi che sono meno in grado di farvi fronte. Si richiedono con urgenza dei meccanismi per aiutare tutti i Paesi, e in particolare quelli più poveri, a adattarsi ai cambiamenti climatici. Nel dibattito sui cambiamenti climatici, quindi, l'adattamento deve avere la stessa priorità che va alla mitigazione degli effetti.

Il documento è stato presentato il giorno successivo, in forma ufficiale, dai capi delle delegazioni parlamentari partecipanti al Forum al Premier nipponico, Presidente di turno del G8, che si è impegnato ad illustrarlo nel corso del

vertice di Hokkaido. Si riporta, pertanto, in calce alla presente relazione, la traduzione non ufficiale in lingua italiana di detto documento.

Annesso alla relazione.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO
AL TERMINE DEL FORUM

Lotta ai cambiamenti climatici: un quadro di cooperazione internazionale oltre il 2012.

1. Introduzione.

Il presente documento è stato commissionato in occasione dell'incontro di GLOBE dedicato ai legislatori del G8+5 e tenutosi presso il Senato degli Stati Uniti, Washington DC, nel febbraio 2007. Esso rispecchia le discussioni con i legislatori e gli esponenti economici del G8+5 e si avvale del molto lavoro già svolto, ivi compreso il Dialogo di Pocantico del Pew Centre sui cambiamenti climatici e la proposta « di São Paulo » di BASIC. Quest'ultima revisione prende in considerazione i risultati della COP13/MOP3 di Bali del dicembre 2007, e segnatamente il Piano d'azione di Bali. Il documento si articola in quattro sezioni: la prima sui principi sui quali potrebbe incentrarsi un quadro post-2012; la seconda sui possibili elementi che un tale quadro potrebbe includere; la terza sugli altri processi internazionali; l'ultima sezione sulle iniziative future.

CLAUSOLA PREVALENTE

La clausola prevalente del presente documento prevede che il mondo possa e debba sostenere lo sviluppo economico umano e stabilizzare i gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che eviti pericolosi cambiamenti climatici avvalendosi di solide prove scientifiche, e che tale duplice obiettivo possa e debba essere conseguito attraverso impegni o azioni volti ad aumentare la produttività del carbonio — la quantità di ricchezza pro-

dotta per tonnellata di CO₂ equivalente emesso – riconoscendo il principio delle responsabilità comuni ma differenziate.

2. Principi per un quadro post-2012.

Molti sono i principi chiave che dovrebbero sostenere un quadro internazionale post 2012 abbracciante tutti i Paesi:

2.1 Responsabilità comuni ma differenziate.

Il G8 + 5 è complessivamente responsabile del 73 per cento delle attuali emissioni globali di gas a effetto serra. Sono indispensabili ulteriori sforzi da parte di tutti questi paesi: i paesi sviluppati devono continuare ad essere i primi in assoluto nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, mentre i paesi in via di sviluppo devono impegnarsi a controllare le proprie emissioni di gas a effetto serra nel quadro dello sviluppo sostenibile.

2.2 Equità – un accordo su un quadro post-2012 per i cambiamenti climatici sarà possibile soltanto se ogni Paese partecipante lo riterrà equo. Si tratta, in definitiva, di una valutazione politica, ma ogni Paese valuterà l'equità secondo termini che ritenga di poter difendere sia dinanzi al proprio popolo che alla comunità globale. Un quadro post-2012 deve considerare le emissioni di gas a effetto serra attuali, passate e pro capite, nonché le diverse condizioni economiche dei paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo.

2.3 Flessibilità – un quadro post 2012 dovrà adeguarsi alle differenti strategie e condizioni nazionali.

2.4 Urgenza – occorre agire urgentemente per rafforzare la capacità di reagire agli effetti avversi di un clima mutevole, per conseguire una riduzione delle emissioni immediata ed economica e per favorire lo sviluppo e l'impiego di tecnologie d'avanguardia per ottenere maggiori riduzioni in avvenire.

2.5 Sviluppo sostenibile – non vi è necessariamente incompatibilità tra le azioni tese al conseguimento degli obiettivi di sviluppo – compresi gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio – e quelle volte a

combattere i cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici devono essere affrontati nel quadro dello sviluppo sostenibile allo scopo di perseguire lo sviluppo economico e la riduzione della povertà, nonché di modificare l'insostenibile modello di consumo al fine di armonizzare crescita economica e tutela ambientale. I Paesi sviluppati devono fornire maggiore assistenza finanziaria e trasferire tecnologie nei Paesi in via di sviluppo, per aiutarli a contribuire all'obiettivo della UNFCCC.

2.6 Adattamento – il mondo sta già sperimentando le conseguenze dei cambiamenti climatici derivanti dalle emissioni passate di gas a effetto serra. Tali effetti stanno colpendo più pesantemente i Paesi che sono meno in grado di farvi fronte. Si richiedono con urgenza dei meccanismi per aiutare tutti i Paesi, e in particolare quelli più poveri, a adattarsi ai cambiamenti climatici. Nel dibattito sui cambiamenti climatici, quindi, l'adattamento deve avere la stessa priorità che va alla mitigazione degli effetti.

3. Elementi possibili.

Prendendo in considerazione i principi suesposti, alla base di un quadro post 2012 che goda di un ampio sostegno della comunità internazionale devono figurare i seguenti elementi:

3.1 Stabilizzazione del clima a lungo termine.

Dobbiamo potenziare le modalità di attuazione degli obiettivi finali della UNFCCC al fine di stabilizzare la concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera a un livello che impedisca una pericolosa interferenza antropogenica con il sistema climatico. Ciò va ottenuto in un arco di tempo sufficiente a salvaguardare gli ecosistemi, la biodiversità, la produzione alimentare e lo sviluppo economico, nonché a dare a tutti i settori della società la fiducia necessaria per avviarsi verso un modello sociale a basso tenore di carbonio.

Per fissare gli obiettivi di riduzione delle emissioni, occorrerebbe avvalersi di un concetto convenuto di ciò che è un

livello ambizioso di stabilizzazione a lungo termine fondato sul principio della responsabilità comune ma differenziata. Tale livello convenuto dovrebbe essere formulato in termini di obiettivo di temperatura, di concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera o di riduzione delle emissioni globali, e poggiare anche su obiettivi a medio termine. Il livello di stabilizzazione a lungo termine dovrebbe basarsi sui più recenti risultati scientifici raggiunti dall'IPCC. I legislatori di gran parte dei Paesi del G8+5 ritengono che occorrerà ridurre globalmente di almeno il 50 per cento i livelli del 1990 da qui al 2050.

Tuttavia, la mancanza di un tale concetto convenuto del livello di stabilizzazione globale non deve impedire ai Paesi sviluppati di impegnarsi a raggiungere obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni. Allo stesso modo, i Paesi in via di sviluppo devono continuare a intraprendere iniziative adeguate a livello nazionale nell'ambito dello sviluppo sostenibile.

3.2 Adattamento.

L'aumento degli sforzi per far fronte all'adattamento in tutti i Paesi deve costituire l'elemento centrale di un quadro post 2012 e deve avere la stessa priorità della mitigazione degli effetti. Dobbiamo però riconoscere che l'impatto dei cambiamenti climatici si abatterà maggiormente sui Paesi che sono meno in grado di farvi fronte da soli. Pertanto, i Paesi industrializzati devono fornire ulteriore assistenza ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a adattarsi ai cambiamenti climatici. Il divario esistente tra i fondi disponibili (37 milioni di dollari americani l'anno mediante prelievo sul CDM a sostegno del Fondo per l'adattamento) e il finanziamento (28-67 miliardi di dollari americani) ritenuto necessario ai Paesi in via di sviluppo per adattarsi ai cambiamenti climatici è considerevole. Si devono portare avanti strategie politiche principalmente in tre ambiti: in quello dell'UNFCCC (per esempio provvedimenti volti ad incrementare i contributi al Fondo per l'adattamento); facendo sì che i cambiamenti climatici e il rischio di calamità siano

tenuti in debito conto nella definizione degli aiuti allo sviluppo; infine mediante « assicurazioni sul clima », ad esempio allocando finanziamenti aggiuntivi fissi a un fondo d'intervento internazionale e sostenendo proposte di taglio assicurativo volte a ridurre il rischio di perdite dovute al clima (per maggiori dettagli, si vedano le raccomandazioni del Gruppo di lavoro per l'adattamento di GLOBE).

3.3 Creazione di un mercato globale del carbonio.

Il settore privato e quello pubblico forniranno gran parte delle tecnologie, prodotti e servizi a bassa intensità di carbonio necessari a fronteggiare i cambiamenti climatici. Il modo più efficace e più valido per stimolare i settori pubblico e privato a investire nella ricerca, nello sviluppo e nell'impiego delle tecnologie a bassa intensità di carbonio è quello di adottare politiche che assegnino un valore di mercato alle emissioni di gas a effetto serra a lungo termine. Un quadro post-2012 deve far tesoro dell'esperienza dei meccanismi di Kyoto per rafforzare il CDM e deve puntare a collegare il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (EU ETS) con i sistemi messi a punto negli Stati Uniti, in Australia e altrove, allo scopo complessivo di creare un mercato globale del carbonio, ivi compresi una partecipazione più ampia e il coinvolgimento di più settori. Molti Paesi individueranno altri meccanismi, quali la tassazione e le misure obbligatorie, adatti a settori quali i trasporti e l'edilizia.

3.4 Impegni e azioni.

Le azioni volte a combattere i cambiamenti climatici devono tener conto delle condizioni di economie a diversi stadi di sviluppo, riconoscendo la necessità della crescita economica e dell'accesso all'energia per ridurre la povertà. Tuttavia, i cambiamenti climatici sono una questione di interesse globale da affrontare con l'impegno comune di tutti i membri della comunità internazionale secondo le capacità e responsabilità passate di ciascuno. In aggiunta, ma non in alternativa, agli obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni per i Paesi sviluppati, è importante

sondare il potenziale degli approcci settoriali quale strumento per attuare impegni o azioni di riduzione delle emissioni ed agevolare il trasferimento di tecnologia.

3.4.1 Impegni dei Paesi sviluppati (e di altri Paesi su base volontaria).

Al centro del quadro post 2012 va posta l'ambizione di una drastica riduzione di emissioni da parte dei Paesi sviluppati. Tali impegni devono tener conto di tutte le emissioni nette e includere un obiettivo di riduzione globale tra il 25 e il 40 per cento rispetto ai livelli raggiunti nel 1990 da qui al 2020, e di almeno il 60-80 per cento rispetto ai livelli raggiunti nel 1990 da qui al 2050. La difficoltà degli obiettivi genera la domanda sul mercato del carbonio, fornendo incentivi per l'innovazione e l'investimento in fonti energetiche, prodotti e servizi a bassa intensità di carbonio. I Paesi sviluppati devono, inoltre, fornire ai Paesi in via di sviluppo assistenza finanziaria e trasferimenti di tecnologia in maniera misurabile, documentabile e verificabile, così da porre tali Paesi in grado, con i loro sforzi, di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarvisi.

3.4.2 Azioni per le economie in via di sviluppo.

Un quadro post 2012 deve sostenere e favorire un equo contributo delle economie in via di sviluppo. Tale contributo deve includere azioni di mitigazione adeguate alla situazione del Paese, in un ambito di sviluppo sostenibile, con il supporto e l'impulso della tecnologia, del finanziamento e della formazione di capacità, in maniera misurabile, documentabile e verificabile. Tali azioni possono includere incentivi a ridurre la deforestazione e potenziare altri depositi di carbonio, nonché politiche e misure di sviluppo sostenibile e politiche «no-lose» (senza perdenti) di riduzione delle emissioni.

3.4.3 Tempi.

Per accrescere la fiducia negli investimenti a bassa intensità di carbonio, ridurre i rischi ed eliminare il bisogno di nuove trattative di merito ogni 5 anni, occorrerebbero una proroga annuale automatica degli impegni per i Paesi sviluppati, in linea con il concetto convenuto del

livello di stabilizzazione a lungo termine, e degli obiettivi a medio termine, con verifica formale ogni 5 anni. I legislatori di gran parte dei Paesi del G8 + 5 suggeriscono che la verifica quinquennale di adempimento possa includere una verifica della situazione nazionale per stabilire se è il caso d'incrementare ulteriormente gli impegni e le azioni.

3.5 Tecnologia.

L'obiettivo delle suddette misure è quello di indirizzare la ricerca, lo sviluppo, la diffusione e l'impiego di quelle tecnologie che sono essenziali per la lotta ai cambiamenti climatici. L'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) ritiene che, se la situazione rimarrà invariata, nel 2050 le emissioni di CO₂ saranno di 2,5 volte superiori ai livelli attuali. Tuttavia, il lavoro svolto dall'AIE dimostra che utilizzando tecnologie già esistenti, come le energie rinnovabili, e sviluppandone di nuove, quali la cattura e lo stoccaggio di carbonio, il mondo può imboccare una strada più percorribile. In alcuni Paesi il nucleare avrà un ruolo da svolgere, tenendo presenti le inquietudini per la sicurezza e la proliferazione. Un quadro post 2012 deve:

offrire incentivi al fine di raddoppiare – almeno – i finanziamenti destinati alla Ricerca e sviluppo su scala globale;

creare un nuovo Fondo per la tecnologia al fine di sostenere l'impiego delle tecnologie esistenti, comprese le fonti rinnovabili e la formazione di capacità nel mondo in via di sviluppo, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

favorire il trasferimento di tecnologia mediante meccanismi di mercato, quale il Meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM);

sostenere lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie, quali la cattura e lo stoccaggio di carbonio (CCS – carbon capture and storage) al fine di ridurre le emissioni legate all'uso dei combustibili fossili;

favorire una maggiore cooperazione internazionale su tecnologie di efficienza energetica, appalti pubblici, edilizia, prodotti, apparecchiature ecc.

3.6 Estendere la partecipazione oltre i governi nazionali.

Un quadro post 2012 dovrebbe promuovere la partecipazione di quei settori specifici le cui emissioni attraversano i confini internazionali (p. e. aviazione e navigazione internazionali) conformemente ai principi della UNFCCC.

3.7 Strategie di riduzione della deforestazione.

Le azioni di contrasto alla deforestazione, causa di circa il 20 per cento delle emissioni globali di gas a effetto serra, costituiranno una parte fondamentale del quadro. Gestendo in modo sostenibile le proprie risorse naturali, i paesi con foreste tropicali hanno molto da guadagnare da potenziali meccanismi di mercato che offrano un effettivo trasferimento di fondi in cambio del mantenimento delle foreste. Tali meccanismi di mercato devono rientrare in un più ampio approccio alla messa a punto di un sistema di pagamenti per servizi ecosistemici. Necessariamente, un primo passo per fornire autentici crediti di carbonio in cambio delle foreste si deve fondare su una maggiore attenzione per il sostegno all'ordinamento giuridico sovrano di ciascun Paese dotato di produzione forestale. Ciò deve portare ad un maggiore impegno nell'affrontare la questione del prelievo di legname in misura non sostenibile e sfociare nella creazione di una silvicoltura che operi con una capacità di gestione e una trasparenza reali. Il settore privato deve essere sostenuto nel passaggio da società di sfruttamento delle risorse forestali a società per la gestione sostenibile delle foreste. Inoltre, occorre sostenere le misure espone nel documento Yoshino/Gardiner di GLOBE sul disboscamento illegale, ivi compresa l'introduzione di un sistema globale di riconoscimento e potenziamento

dei sistemi di autorizzazione per il taglio legale stabiliti dai Paesi d'origine, nonché altre misure di mercato e legislative.

4. Altri processi internazionali.

Ogniqualevolta ciò possa rivelarsi utile ad un quadro post 2012, i cambiamenti climatici dovranno essere considerati come un elemento nell'ambito di altri processi internazionali, fermi restando i principi della UNFCCC.

5. Iniziative future.

Raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Piano d'azione di Bali non sarà un compito facile, in quanto esigerà una grande volontà politica da parte di tutti i Paesi. Affinché tale accordo sia possibile, si devono creare le giuste condizioni politiche da qui alla scadenza dell'accordo. È quindi d'importanza fondamentale che i legislatori di tutti i principali Paesi facciano valere: l'urgenza e la serietà della questione; il quadro politico occorrente per la lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto delineato nel presente documento; il grado di ambizione che tale quadro deve contenere per poter raggiungere l'obiettivo ultimo della UNFCCC, ovvero scongiurare cambiamenti climatici pericolosi.

Da qui a Copenaghen 2009 si dovranno prendere le seguenti iniziative:

Vertice G8, Giappone, estate 2008: i governi del G8 + 5 accelerano i negoziati;

Terza riunione dei negoziati sul post 2012, Ghana, agosto/settembre 2008;

COP 14, Poznan, Polonia, dicembre 2008: i negoziati entrano nella fase conclusiva;

Vertice G8, Italia, estate 2009: i governi del G8+ 5 inviano un segnale esplicito circa gli elementi centrali di un quadro per il post 2012 e il fatto che i negoziati si dovranno concludere nella COP 15 del dicembre 2009;

COP 15, Copenaghen, dicembre 2009: conclusione dei negoziati su un quadro globale per il post 2012.

ALLEGATO 2

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).**NUOVA VERSIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1386, recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria »;

considerato che il decreto-legge si pone il condivisibile obiettivo di offrire misure di stimolo per la crescita della produttività e della competitività dell'economia nazionale, sia attraverso interventi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa « a costo zero » sia attraverso importanti iniziative di incentivazione del sistema produttivo e di investimento per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese;

rilevato che il provvedimento contiene una serie di significative e condivisibili misure in materia ambientale, edilizia e infrastrutturale, in ordine alle quali appare utile suggerire taluni interventi integrativi e migliorativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 7, che individua interventi di strategia energetica nazionale, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, si segnala la

necessità di prevedere forme di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che evitino un irragionevole accentramento delle proposte operative all'interno del solo Ministero dello sviluppo economico, considerato anche che il comma 2 dell'articolo citato prevede la positiva e condivisibile convocazione di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, d'intesa tra i due Ministri competenti; appare, pertanto, indispensabile una più attiva partecipazione dello stesso Ministero dell'ambiente nelle politiche energetiche in questione, nonché la necessaria consultazione con le Commissioni parlamentari competenti e con la Conferenza unificata;

2) si valuti l'opportunità di circoscrivere con maggiore cautela – anche mediante l'introduzione di eventuali misure preventive di verifica e monitoraggio ambientale da parte dei soggetti competenti – la portata applicativa dell'articolo 8, volto a riaprire, nel caso in cui si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali;

3) con riferimento agli interventi previsti, ai sensi dell'articolo 11, in relazione al piano nazionale di edilizia abitativa, preso atto anche del ruolo preminente assunto dalle regioni in materia di politiche per la casa e dell'esigenza di definire correttamente le competenze di Stato e

regioni in materia di urbanistica e di programmazione territoriale, si raccomanda di impostare le relative procedure in modo da assicurare tempi certi di realizzazione delle misure disposte dal provvedimento, che non si limiti esclusivamente all'indicazione di un termine per la trasmissione della proposta di piano nazionale alla Conferenza unificata; appare, inoltre, opportuno assicurare la non esclusività dello strumento della finanza di progetto come unica modalità attuativa del « piano casa », anche per evitare la totale « finanziarizzazione » del settore con l'esclusione di qualsiasi ruolo degli enti locali;

4) all'articolo 11, al comma 2, appare opportuno chiarire la definizione di « immigrati regolari », introducendo un esplicito richiamo alla legge 30 luglio 2002, n. 189;

5) all'articolo 11, all'alinea del comma 3, occorre chiarire la tipologia degli interventi da realizzare per il recupero del patrimonio abitativo esistente, introducendo, a tal fine, un esplicito richiamo agli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

6) al medesimo articolo 11, al comma 5, si valuti l'opportunità di modificare la lettera c), nel senso di inserire, dopo le parole: « e strumenti di incentivazione del mercato della locazione », le seguenti parole: « e previsione, anche in via graduale e progressiva, di una imposizione sostitutiva sui redditi derivanti da locazione », anche in modo da rispondere, da un lato, all'esigenza di un forte rilancio dell'affitto e coniugare, dall'altro, l'emersione di contratti illegali di locazione e il ripristino di una nozione di redditività degli stessi;

7) all'articolo 11, al comma 6, occorre chiarire e fare riferimento alla definizione di alloggio sociale prevista nella legge 8 febbraio 2007, n. 9 e nel decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 in termini di modifica degli aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato della Comunità europea;

8) all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di precisare che – nel ripristino delle convenzioni con i contraenti generali per i progetti di alta velocità ferroviaria – sono comunque assicurate procedure di evidenza pubblica per il ricorso ai subappalti e agli affidamenti a terzi dei relativi lavori;

9) all'articolo 13, che propone misure per la valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti, si raccomanda di assicurare che la gestione di tali alienazioni e i relativi prezzi di cessione non fuoriescano dal solco tracciato dalla legge n. 560 del 1993, considerati anche i rilevanti profili di competenza regionale sulla materia e la necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale nella soluzione dell'emergenza abitativa, tradizionalmente sottesi agli interventi di edilizia residenziale pubblica;

10) all'articolo 26, che dispone la soppressione generalizzata di una serie di enti pubblici non economici, appare necessario scongiurare che tale intervento possa portare alla soppressione del Club Alpino Italiano (CAI), considerato anche l'elevato valore sociale e ambientale delle attività da questo svolte e il regime di sostanziale volontarietà con cui tale ente opera nella sua quotidiana azione di salvaguardia e valorizzazione dei territori dell'arco alpino;

11) all'articolo 28, che prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare un richiamo alla specifica finalità di garantire il rafforzamento del sistema dei controlli e del monitoraggio in campo ambientale, secondo principi di efficienza e funzionalità degli apparati

tecnici preposti; al contempo, si verifichino con attenzione i profili di riorganizzazione delle risorse umane esistenti negli enti soppressi;

12) all'articolo 30, pur accogliendo il principio della massima semplificazione nel settore ambientale, si raccomanda di inserire apposite modifiche al testo, che richiamino il rispetto della normativa comunitaria in materia e non rendano drasticamente alternativi tra di loro l'attuale sistema di autorizzazioni e controlli pubblici, che va comunque preservato, e il sistema volontario di certificazione della qualità ambientale delle aziende;

13) all'articolo 63, commi 12 e 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare ulteriormente, in misura compatibile con l'equilibrio della finanza pubblica, i fondi per il trasporto pubblico locale;

14) si valuti, infine, l'esigenza di espungere dall'elenco delle abrogazioni contenute nell'allegato A (richiamato dall'articolo 24) la legge 12 agosto 1993, n. 317 e successive modificazioni, considerato che essa continua a regolare la materia della ricostruzione post-bellica, tuttora oggetto di controversie giudiziarie non concluse.

ALLEGATO 3

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1386, recante « Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria »;

considerato che il decreto-legge si pone il condivisibile obiettivo di offrire misure di stimolo per la crescita della produttività e della competitività dell'economia nazionale, sia attraverso interventi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa « a costo zero » sia attraverso importanti iniziative di incentivazione del sistema produttivo e di investimento per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese;

rilevato che il provvedimento contiene una serie di significative e condivisibili misure in materia ambientale, edilizia e infrastrutturale, in ordine alle quali appare utile suggerire taluni interventi integrativi e migliorativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 7, che individua interventi di strategia energetica nazionale, in particolare al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, si segnala la necessità di prevedere forme di intesa con

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che evitino un irragionevole accentramento delle proposte operative all'interno del solo Ministero dello sviluppo economico, considerato anche che il comma 2 dell'articolo citato prevede la positiva e condivisibile convocazione di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, d'intesa tra i due Ministri competenti; appare, pertanto, indispensabile una più attiva partecipazione dello stesso Ministero dell'ambiente nelle politiche energetiche in questione, nonché la necessaria consultazione con le Commissioni parlamentari competenti e con la Conferenza unificata;

2) si valuti l'opportunità di circoscrivere con maggiore cautela – anche mediante l'introduzione di eventuali misure preventive di verifica e monitoraggio ambientale da parte dei soggetti competenti e l'acquisizione del parere delle regioni interessate – la portata applicativa dell'articolo 8, volto a riaprire, nel caso in cui si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali;

3) con riferimento agli interventi previsti, ai sensi dell'articolo 11, in relazione al piano nazionale di edilizia abitativa, preso atto anche del ruolo preminente assunto dalle regioni e della necessità di salvaguardarne le competenze in materia di politiche per la casa, nonché dell'esi-

genza di definire correttamente il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di urbanistica e di programmazione territoriale, si raccomanda di impostare le relative procedure in modo da assicurare tempi certi di realizzazione delle misure disposte dal provvedimento, che non si limiti esclusivamente all'indicazione di un termine per la trasmissione della proposta di piano nazionale alla Conferenza unificata; appare, inoltre, opportuno assicurare la non esclusività dello strumento della finanza di progetto come unica modalità attuativa del « piano casa », anche per evitare la totale « finanziarizzazione » del settore con l'esclusione di qualsiasi ruolo degli enti locali;

4) all'articolo 11, al comma 2, appare opportuno chiarire la definizione di « immigrati regolari », introducendo un esplicito richiamo alla legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni;

5) all'articolo 11, all'alinea del comma 3, occorre chiarire la tipologia degli interventi da realizzare per il recupero del patrimonio abitativo esistente, introducendo, a tal fine, un esplicito richiamo agli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

6) al medesimo articolo 11, al comma 5, si valuti l'opportunità di modificare la lettera c), nel senso di inserire, dopo le parole: « e strumenti di incentivazione del mercato della locazione », le seguenti parole: « e previsione, anche in via graduale e progressiva, di una imposizione sostitutiva sui redditi derivanti da locazione », anche in modo da rispondere, da un lato, all'esigenza di un forte rilancio dell'affitto e coniugare, dall'altro, l'emersione di contratti illegali di locazione e il ripristino di una nozione di redditività degli stessi;

7) all'articolo 11, al comma 6, occorre chiarire e fare riferimento alla definizione di alloggio sociale prevista nella legge 8 febbraio 2007, n. 9, e nel decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in termini di modifica degli aiuti di stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità europea;

8) all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di precisare che – nel ripristino delle convenzioni con i contraenti generali per i progetti di alta velocità ferroviaria – sono comunque assicurate procedure di evidenza pubblica per il ricorso ai subappalti e agli affidamenti a terzi dei relativi lavori;

9) all'articolo 13, che propone misure per la valorizzazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, inerenti la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei predetti Istituti, si raccomanda di assicurare che la gestione di tali alienazioni e i relativi prezzi di cessione non fuoriescano dal solco tracciato dalla legge n. 560 del 1993, considerati anche i rilevanti profili di competenza regionale sulla materia e la necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale nella soluzione dell'emergenza abitativa, tradizionalmente sottesi agli interventi di edilizia residenziale pubblica;

10) all'articolo 26, che dispone la soppressione generalizzata di una serie di enti pubblici non economici, appare necessario scongiurare che tale intervento possa portare alla soppressione del Club Alpino Italiano (CAI), considerato anche l'elevato valore sociale e ambientale delle attività da questo svolte e il regime di sostanziale volontarietà con cui tale ente opera nella sua quotidiana azione di salvaguardia e valorizzazione dei territori dell'arco alpino;

11) all'articolo 28, che prevede l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di esplicitare un richiamo alla specifica finalità di garantire il rafforzamento del sistema dei controlli e del monitoraggio in campo ambientale, secondo principi di efficienza e funzionalità degli apparati

tecnici preposti; al contempo, si verifichino con attenzione i profili di riorganizzazione delle risorse umane esistenti negli enti soppressi;

12) all'articolo 30, pur accogliendo il principio della massima semplificazione nel settore ambientale, si raccomanda di inserire apposite modifiche al testo, che richiamino il rispetto della normativa comunitaria in materia e non rendano drasticamente alternativi tra di loro l'attuale sistema di autorizzazioni e controlli pubblici, che va comunque preservato, e il sistema volontario di certificazione della qualità ambientale delle aziende;

13) all'articolo 63, commi 12 e 13, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di incrementare ulteriormente, in misura compatibile con l'equilibrio della finanza pubblica, i fondi per il trasporto pubblico locale;

14) si valuti, infine, l'esigenza di espungere dall'elenco delle abrogazioni contenute nell'allegato A (richiamato dall'articolo 24) la legge 12 agosto 1993, n. 317, e successive modificazioni, considerato che essa continua a regolare la materia della ricostruzione post-bellica, tuttora oggetto di controversie giudiziarie non concluse.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209

RISOLUZIONI:

7-00020 Valducci: Iniziative in favore delle persone con disabilità nell'ambito del trasporto aereo (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00002</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	211

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 12.10.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di discutere dapprima la risoluzione n. 7-00020, a sua prima firma, recante « Iniziative in favore delle persone con disabilità nell'ambito del trasporto aereo » e, successivamente, il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ».

La Commissione consente.

Mario VALDUCCI, *presidente*, sospende quindi la seduta, avvertendo che la stessa riprenderà dopo la discussione della risoluzione n. 7-00020.

La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 12.30.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alla V e VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Giorgio SIMEONI, *relatore*, premette di avere molto apprezzato, al di là degli inevitabili e divergenti giudizi di politica

generale, gli interventi svolti nella seduta di ieri dai deputati dei gruppi di opposizione, che hanno fatto riferimento a specifiche questioni di competenza della Commissione. È per questo motivo che, in un clima di forte dissidio tra le forze politiche, intende cogliere l'occasione per dare risposta, nella proposta di parere da lui preparata, a talune di tali istanze che, sul piano programmatico sono volte a delineare un più significativo ruolo della Commissione nell'ambito delle discussioni e delle decisioni di sua competenza. È infatti convinto che le materie dei trasporti, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni abbiano una valenza così strategica per l'interesse generale che possano, anzi debbano, vedere la maggioranza e l'opposizione impegnate in un confronto leale e aperto, pur sempre, tuttavia, nella consapevolezza dei rispettivi ruoli. È con questo spirito che ha quindi inserito nella proposta di parere favorevole una premessa in cui si sottolinea il rilievo delle autorizzazioni di spesa relative agli anni 2009-2015 finalizzate alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, rappresentando, nel contempo, come richiesto dal deputato Fiano, e come assicurato dallo stesso presidente Valducci, l'esigenza che la IX Commissione, nell'ambito delle iniziative di sua competenza, presti particolare attenzione alle procedure per il finanziamento e la realizzazione delle opere infrastrutturali connesse allo svolgimento dell'Expo che assumono particolare rilievo per i profili della mobilità e del trasporto. In secondo luogo, facendo proprie talune perplessità emerse negli interventi dei deputati Misiti e Lovelli in ordine alla politica dei cosiddetti «interventi tampone» in favore del gruppo Ferrovie dello Stato spa e di Anas spa, ha ritenuto opportuno evidenziare, in un'altra premessa della sua proposta di parere, che si proceda ad un approfondimento circa i rapporti finanziari in essere tra lo Stato e tali aziende, eventualmente facendo ricorso a strumenti che consentano una più oculata attività di pianificazione e controllo dei fondi statali all'uopo destinati. In

termini più generali, ritiene che debba essere comunque riconosciuto al Governo di avere predisposto un'adeguata manovra di finanza pubblica, volta a raggiungere, pur nella difficile congiuntura interna e internazionale, gli obiettivi della crescita economica e della riduzione del *deficit* pubblico. Passa quindi ad illustrare la sua proposta di parere favorevole, che è accompagnata da due osservazioni, la prima delle quali volta a segnalare alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità, all'articolo 26, comma 1, di escludere le Autorità portuali dall'ambito di applicazione della disposizione volta alla soppressione degli enti pubblici economici aventi dotazione organica inferiore alle cinquanta unità, in linea con un emendamento Moffa, sottoscritto dai rappresentanti di gruppi di maggioranza e di opposizione. La seconda osservazione è invece volta a sottoporre alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 40, comma 6, che gli armatori e le società di armamento possano effettuare le dovute comunicazioni agli Uffici di collocamento della gente di mare anche avvalendosi di dispositivi telematici, come suggerito nella seduta di ieri dal presidente Valducci.

Silvia VELO (PD) fa presente che la sua parte politica contesta sia il metodo che il merito del provvedimento in esame. A tale ultimo proposito, rileva come il decreto-legge preveda interventi per i quali non vi è garanzia di copertura finanziaria nel triennio di riferimento e non affronti il problema del ridotto potere di acquisto, se non con misure di stampo paternalistico e compassionevole. Vi sono poi forti dubbi circa l'operare del meccanismo della traslazione a carico dei consumatori con riguardo alla cosiddetta «*Robin hood tax*», nonché contrarietà in ordine al rinvio dell'entrata in vigore della *class action* e all'inefficacia degli interventi sui mutui concessi dagli istituti bancari. Non vengono poi posti chiari obiettivi di crescita economica, né si punta su necessarie riforme strutturali in tema di liberalizzazioni e di pubblica amministrazione. Alla

mancanza di nuove risorse finanziarie per la realizzazione di infrastrutture si accompagnano poi i tagli effettuati dal cosiddetto « decreto ICI » sugli stanziamenti in favore del trasporto. Vengono infine penalizzati gli enti locali e il mezzogiorno e si pone di fatto fine alla lotta all'evasione, avviata, con iniziative concrete, dal precedente esecutivo. Quanto alle partizioni del testo di specifica competenza della Commissione, fa presente che il ripristino delle concessioni per l'alta velocità con i *general contractors*, di cui all'articolo 12, non determinerà vantaggi per i cittadini e non sarà assistito dalla garanzia attestata dallo svolgimento di una gara pubblica per l'assegnazione dei lavori. L'articolo 57 dispone poi un vero e proprio « spezzatino » di Tirrenia, senza che si assumano iniziative per il risanamento dell'azienda. I relativi oneri di questa operazione saranno scaricati sulle regioni, in una situazione in cui non viene poi fornita alcuna garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali nel settore. La stessa reintroduzione del Fondo per il trasporto pubblico locale non attesta un maggiore impegno di questo Governo in materia, ma costituisce solo la riparazione di un intervento di segno opposto adottato in sede di conversione del già menzionato « decreto ICI ». Quanto all'articolo 26, a prescindere dalle considerazioni relative all'opportunità di una sua non applicazione alle autorità portuali, non ritiene congruo il numero di 50 addetti introdotto quale parametro per la soppressione o meno degli enti pubblici, proprio in quanto finirebbe per penalizzare quelle strutture che potrebbero essere scese sotto questa soglia in virtù di un efficientamento della loro attività. Si sofferma quindi sul metodo scelto dal Governo per la discussione in Parlamento dei provvedimenti finanziari, denunciando che non sono stati garantiti i tempi di discussione previsti dal Regolamento della Camera per la sessione di bilancio. Ritiene poi che il vero obiettivo dell'anticipo della manovra consista nel cominciare ad affrontare i problemi sorti all'interno della maggioranza sull'attività di governo. Nel ribadire la richiesta che sia tempestiva-

mente calendarizzata l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulle linee programmatiche del suo dicastero, fa infine presente che, presso le Commissioni di merito, il Governo ha presentato un gran numero di nuovi emendamenti al decreto-legge in esame, con il concreto rischio che il testo esaminato oggi in sede consultiva non corrisponderà a quello che invece sarà licenziato al termine della sede referente. Il parere della IX Commissione appare pertanto inutile e, anche per evidenziare la profonda contrarietà del suo gruppo a tutto questo modo di procedere, preannuncia che i deputati del partito democratico si allontaneranno dall'aula della Commissione prima della votazione della proposta di parere.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) riconosce al relatore di avere cercato, probabilmente nei limiti impostigli dal suo ruolo, di tenere conto, seppure soltanto nelle premesse del parere, di alcune questioni sollevate dai deputati dell'opposizione, soprattutto con riferimento alla questione dell'Expo di Milano 2015 e al tema dei rapporti finanziari tra lo stato e le società FS e ANAS. Si dichiara poi d'accordo con lo stesso relatore circa la possibilità che la IX Commissione possa svolgere un ruolo importante, sul terreno concreto delle scelte trasportistiche e infrastrutturali, per recuperare una dialettica sana tra le forze politiche, pur in presenza di un evidente deterioramento del quadro politico generale. Tuttavia, seppure le due osservazioni apposte alla proposta di parere potrebbero apparire condivisibili, la decisione del Governo di presentare, presso le Commissioni di merito, un gran numero di nuovi emendamenti al decreto-legge in esame non può che vanificare ogni tipo di dialogo tra maggioranza e opposizione sul provvedimento in titolo, in una situazione del resto già caratterizzata da un'estrema riduzione dei tempi a disposizione del Parlamento per l'esame di documenti finanziari di estrema complessità e rilievo, subita peraltro anche dai deputati dei gruppi di maggioranza. È alla luce di tali conside-

razioni, che preannuncia anch'egli che i deputati del suo gruppo non parteciperanno alla votazione della proposta di parere del relatore.

(I deputati appartenenti ai gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori abbandonano l'aula della Commissione).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel ritenere che il comportamento dei deputati appartenenti ai gruppi di opposizione sia molto grave, evidenzia come nei loro odierni interventi essi non si siano per nulla riferiti alle questioni riconducibili all'ambito di competenza riconosciuto alla IX Commissione. Rivendica poi che l'iniziativa assunta dal Governo con il provvedimento in titolo costituisce il primo passo per l'attuazione del programma elettorale premiato alle recenti elezioni politiche e che non è per nulla negativo che il Governo cerchi di procedere a tali adempimenti senza inutili lungaggini e puntando a rispondere tempestivamente alle richieste dei cittadini. Fa presente poi che il principio fondante del nuovo approccio recato anche dal provvedimento in esame è quello del federalismo fiscale, che rappresenta l'unico strumento per responsabilizzare gli amministratori pubblici nelle scelte di loro competenza. Ne deriverà, a suo avviso, un esito virtuoso, in cui alla riduzione dello spreco di denaro pubblico potrà finalmente accompagnarsi anche la crescita economica delle regioni meridionali. Dichiarò quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando l'importanza di misure quali la semplificazione delle procedure per l'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, il riavvio dei progetti per la realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità, dopo i danni arrecati dalla decisione dell'allora Ministro Di Pietro di revocare le concessioni, nonché la cessione alle regioni della partecipazione azionaria di Tirrenia nelle società di cabotaggio. Apprezza poi la decisione del relatore di avere inserito nelle premesse del parere la questione dell'Expo di Milano del 2015 e

condivide il parametro di 50 dipendenti per l'applicazione della disposizione cosiddetta « taglia-enti ». In proposito, auspica che non si cerchino scorciatoie volte ad escludere, in un modo o nell'altro, quanti più enti possibili dall'applicazione di tale disposizione. In proposito, ritiene che debba essere svolto un più meditato approfondimento in ordine alla previsione relativa alla mancata applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge alle autorità portuali.

Sandro BIASOTTI (PdL) dichiara il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere del relatore, rammaricandosi che i deputati dei gruppi di opposizione abbiano abbandonato la Commissione senza neppure ascoltare le dichiarazioni di voto dei deputati appartenenti ai gruppi di maggioranza. Quanto al provvedimento, ritiene che esso rappresenti la traduzione normativa del programma del Governo in carica e intende tranquillizzare quanti, con riferimento agli stanziamenti previsti per la spesa sanitaria, hanno paventato l'imposizione di forti tagli. In proposito, infatti, è sufficiente analizzare l'articolo 79 del decreto-legge, che sancisce invece, e con anticipo, il progressivo incremento dei fondi all'uopo destinati nei prossimi anni; il che costituisce un'importante novità ascrivibile al Governo in carica.

Settimo NIZZI (PdL) con riferimento alle perplessità manifestate dal deputato Montagnoli in ordine all'auspicata esclusione delle autorità portuali dall'ambito di applicazione dell'articolo 26, fa presente che tali organi hanno ormai assunto competenze tali in ambito portuale, anche con riferimento ad ambiti precedentemente riconducibili alle Capitanerie di Porto, che non appare in alcun modo ipotizzabile una loro soppressione in ragione del numero dei loro addetti.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI riconosce al deputato Simeoni di avere svolto una relazione introduttiva molto completa sul provvedimento in esame e di

averne ulteriormente approfondito le tematiche con la presentazione della sua proposta di parere. Si rammarica peraltro di non potere dare lettura, a causa dell'abbandono dell'aula della Commissione da parte dei deputati appartenenti ai gruppi di opposizione, della nota predisposta dal Governo proprio in risposta alle osservazioni svolte nella seduta di ieri dai deputati Misiti, Meta, Fiano e Lovelli. Si limita pertanto ad assicurare, con riferimento all'articolo 26, che, tenuto conto dell'importanza e della natura strategica di tutte le autorità portuali, il Governo si impegna ad escluderle dall'ambito di applicazione della predetta disposizione.

Gianluca BUONANNO (LNP) intende segnalare una questione connessa all'attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge in esame, con particolare riferimento alla possibilità che gli stanziamenti previsti per la realizzazione delle iniziative e delle infrastrutture collegate all'Expo 2015 di Milano possano vedere coinvolte anche le province piemontesi il cui territorio è limitrofo alla regione Lombardia.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rispondendo alla questione posta dal deputato Buonanno, fa presente che, a norma dell'articolo 14, comma 2, i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'Expo 2015 sono rimessi all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto di competenza della IX Commissione, assicura comunque, che il tema dell'estensione dei finanziamenti anche alle province piemontesi il cui territorio è limitrofo alla regione Lombardia, che appare ragionevole, potrà essere affrontato nelle audizioni informali alle quali la Commissione stessa procederà nel corso dei prossimi mesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 12.15.

7-00020 Valducci: Iniziative in favore delle persone con disabilità nell'ambito del trasporto aereo.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00002).

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che la risoluzione in discussione rappresenta l'adempimento di un impegno che, come presidente della IX Commissione, si era assunto in occasione dell'esame in Assemblea del decreto-legge in materia di Alitalia. L'atto di indirizzo risulta significativamente sottoscritto anche dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari e, quindi, dagli onorevoli Meta, Biasotti, Misiti, Montagnoli, Drago e Nicco. Ciò evidenzia la sensibilità dell'intera Commissione rispetto al tema della garanzia del diritto alla mobilità in favore di coloro che soffrono di una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Nel caso di specie, la risoluzione si riferisce, in particolare, al comparto del trasporto aereo ed è motivata dall'esigenza che i soggetti istituzionalmente a ciò preposti si adoperino affinché anche il nostro paese provveda a dare tempestiva e completa attuazione alla normativa introdotta in materia dal legislatore comunitario. Per la verità, il legislatore nazionale, mediante l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante il «Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», si fece già carico di introdurre una disciplina volta ad assicurare il venire meno, sia nell'ambito delle strutture aeroportuali che negli aeromo-

bili, degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea. Il successivo intervento normativo, a distanza di dieci anni, è stato poi posto in essere dal legislatore comunitario che, mediante l'adozione del Regolamento n. 1107 del 5 luglio 2006, ha reso ancora più stringenti le disposizioni relative ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. In particolare, l'articolo 3 di tale regolamento ha disposto, come principio generale, che un vettore aereo, con riferimento a un volo in partenza o in arrivo in un aeroporto di uno Stato membro, non può rifiutarsi di accettare prenotazioni o imbarcare una persona con disabilità o mobilità ridotta, purché questi sia in possesso di un biglietto valido. Le uniche eccezioni a tale regola sono circoscritte ai soli casi connessi al rispetto degli obblighi di sicurezza e alla ridotta dimensione dell'aeromobile o dei suoi portelloni, come dispone l'articolo 4 del citato regolamento. Comunque, anche ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali eccezioni, il vettore aereo è comunque tenuto ad informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto di imbarco e, su richiesta della persona interessata, anche a formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, fermo restando che al passeggero disabile e al suo eventuale accompagnatore il vettore stesso è tenuto a garantire il rimborso del biglietto o un volo alternativo. Le disposizioni testé descritte sono già direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento n. 1107 del 2006, e quindi dal 26 luglio 2007. È stata invece differita al 26 luglio 2008, ed è quindi imminente, l'entrata in vigore in tutti gli Stati membri delle altre norme regolamentari, tra le quali gli articoli 8, 9 e 10, concernenti l'assistenza da prestare in aeroporto (a cura del gestore aeroportuale) e sugli aeromobili (a cura del vettore aereo) alla persona con disabilità o a mobilità ridotta. Passa quindi ad illustrare gli

adempimenti che, sul piano più strettamente attuativo di tali disposizioni, gravano su ciascuno Stato membro. Si tratta, in primo luogo, di designare uno o più organismi responsabili dell'applicazione delle disposizioni recate dal Regolamento n. 1107/2006. Occorre poi adottare ogni opportuna iniziativa al fine di informare le persone disabili e a mobilità ridotta sia in ordine ai diritti previsti in loro favore dalla nuova disciplina comunitaria e sia con riguardo alle modalità per la presentazione di reclami. Deve infine essere introdotto un apparato sanzionatorio, efficace, proporzionato e dissuasivo, applicabile in caso di infrazioni delle disposizioni recate dal predetto Regolamento. Il Ministro dei trasporti, con decreto del 24 luglio 2007, ha già dato seguito al primo di tali adempimenti, disponendo che è l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) a svolgere le funzioni di organismo responsabile del rispetto dei diritti del passeggero con disabilità o a mobilità ridotta. Deve tuttavia rilevarsi come, sul piano applicativo, siano allo stato riscontrabili alcuni ritardi, atteso che non sono state ancora introdotte nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal Regolamento n. 1107/2006, in esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 16. Non è stata poi resa effettiva la disposizione che impone l'assunzione di ogni opportuna iniziativa informativa in favore delle persone affette da disabilità o a mobilità ridotta circa i nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea. Devo poi rilevare come non risulta essere stata ancora emanata, da parte dell'ENAC, la circolare applicativa dello stesso Regolamento n. 1107/2006. Alla luce di tali considerazioni, ritiene doveroso, attraverso la risoluzione di cui è primo firmatario, impegnare il Governo, in primo luogo, ad adottare, in tempi ravvicinati, iniziative normative volte ad introdurre nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal « Regolamento relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo », in attuazione di

quanto all'uopo ivi disposto dall'articolo 16. In secondo luogo, ad adoperarsi, nell'ambito della sua attività di vigilanza, affinché l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) proceda tempestivamente ad emanare la circolare applicativa del Regolamento n. 1107/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo periodo, del predetto atto comunitario e come da tempo preannunciato. E, infine, a promuovere un'apposita campagna di comunicazione istituzionale affinché le persone affette da disabilità o a mobilità ridotta siano adeguatamente informate in ordine ai nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea sia in ambito aeroportuale che a bordo degli aeromobili.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI ricorda che il Regolamento europeo (CE) n. 1107/2006 introduce degli obblighi per tutte le organizzazioni che operano nel trasporto aereo al fine di garantire ai passeggeri con disabilità e ai passeggeri con mobilità ridotta di avere accesso al trasporto aereo e non essere esclusi a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità. Con Decreto Ministeriale n. 107T del 24 Luglio 2007, l'ENAC è stato designato organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento CE n. 1107/2006, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento medesimo. Il Regolamento è entrato in vigore in forma parziale a partire dal 26 luglio 2007, e entrerà in vigore in forma completa dal 26 luglio 2008. Per predisporre l'attuazione delle disposizioni regolamentari in forma completa, l'ENAC ha istituito un gruppo di lavoro interno con l'obiettivo di individuare tutte le attività necessarie e un programma di attuazione delle stesse, nonché gli strumenti organizzativi e le procedure per l'attuazione del Regolamento. Per quanto di competenza, il Ministero ha provveduto, altresì, a predisporre una bozza di schema di Decreto legislativo relativo al sistema sanzionatorio con il quale doveva essere fissata l'entità delle sanzioni avverso il mancato rispetto del richiamato regolamento n. 1107/2006 e individuato nell'ENAC il soggetto deputato all'applicazione di tali sanzioni nei

confronti dei soggetti (vettori e operatori del trasporto aereo) che dovessero contravvenire a tale normativa. La bozza di decreto citata, dopo l'acquisizione del parere di competenza delle Amministrazioni concertanti, sarà trasmesso al Consiglio dei Ministri per la deliberazione preliminare. Una volta concluso l'iter presso le competenti Commissioni parlamentari, sarà deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Nelle more della conclusione dell'iter approvativo dello schema normativo, sono già in vigore le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, afferente, in particolare, all'applicazione di sanzioni nei confronti del vettore che non offre adeguata assistenza alle persone con mobilità ridotta o con esigenze particolari, così come previsto dall'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo di ritardo prolungato. Per quanto attiene all'informazione, questo Ministero, già al momento dell'emanazione del decreto ministeriale 24 luglio 2007, n. 107/T, ha provveduto, tramite gli organi d'informazione, a dare la massima informazione sulle disposizioni comunitarie e sull'individuazione dell'organismo responsabile (ENAC) dell'applicazione e dell'osservanza delle stesse. Va inoltre ricordato che il contratto di programma sottoscritto tra ENAC, Ministeri dell'economia e finanze, dei trasporti e della difesa lo scorso 14 febbraio 2008 prevede espressamente tra gli obiettivi di qualità prefissati per l'ente anche quello relativo agli strumenti di tutela del cittadino/utente portatore di disabili previsti dal Regolamento CE n. 1107/2006. Per quanto riguarda, infine, la circolare applicativa del regolamento, questa è stata redatta dall'ente medesimo e, in data 1 luglio scorso, ha concluso l'iter di approvazione al Comitato di coordinamento dei direttori centrali dell'ENAC, e risulta di imminente pubblicazione. Le linee guida sulla formazione e sugli standard di qualità dei servizi verranno distribuite come allegati della cir-

colare. Gli argomenti sui quali si è stabilito di dover elaborare delle linee guida sono la formazione del personale impiegato nei servizi di assistenza ai passeggeri disabili o con mobilità ridotta, e la definizione di standard di qualità dei servizi di assistenza. Infine, appare condivisibile l'adozione in tempi ravvicinati, una volta perfezionato il regime sanzionatorio, di una tempestiva ed idonea pubblicizzazione delle norme derivanti dalla richiamata normativa europea, così come auspicato dalla lettera c) del dispositivo della risoluzione. Tutto ciò premesso si ritiene pienamente condivisibile sia lo spirito sia il contenuto della risoluzione in discussione, su cui il Governo esprime parere favorevole, confermando l'impegno ad una adozione in tempi ravvicinati dei provvedimenti richiesti dall'atto di indirizzo medesimo.

Andrea SARUBBI (PD) dichiara, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla risoluzione in esame, facendo presente come capita spesso, in aeroporto, che il rifiuto di imbarco della persona con disabilità sia comunicato solo all'ultimo momento, a causa di improvvise modifiche nell'impiego degli aeromobili e, probabilmente, anche in ragione di una mancanza di informazioni desumibili in proposito all'atto della prenotazione. Potrebbe in proposito essere verificato se la circostanza stessa della prenotazione di un volo da parte di persone disabili non possa di per sé essere ritenuta dalle compagnie aeree un requisito utile ai fini della scelta dell'aeromobile con cui operare la tratta in questione. Deve più in generale essere evitato che, nell'espletamento delle procedure di imbarco, i disabili siano posti nelle condizioni di sentirsi di intralcio rispetto ad un più spedito svolgimento delle operazioni aeroportuali. Da ultimo, intende rilevare come sia importante che l'Italia adotti da sé, e anticipatamente, iniziative legislative in materia, senza essere costretta ad adeguarsi a misure adottate in sede comunitarie.

Gianfranco PAGLIA (PdL) intende segnalare la sua personale esperienza sulla

questione, in base alla quale gli risulta che le problematiche cui si fa cenno nella risoluzione, con particolare riferimento all'assistenza alle persone con disabilità nelle strutture aeroportuali, risultano già adeguatamente affrontate dai gestori aeroportuali e dalle compagnie aeree, anche se appare comunque necessario che siano tempestivamente adottate le iniziative delineate nel dispositivo dell'atto di indirizzo. Quello che invece appare preoccupante è la difficoltà che le persone con disabilità ancora incontrano nell'utilizzo dei servizi igienici a bordo degli aeromobili, essendo limitato il numero dei mezzi all'uopo adibiti.

David FAVIA (IdV) ringrazia il presidente della Commissione per avere assunto un'iniziativa così importante, preannunciando il voto favorevole della sua parte politica sull'atto di indirizzo, nell'auspicio che gli adempimenti recati nel dispositivo trovino tempestiva attuazione.

Sandro BIASOTTI (PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, cogliendo peraltro l'occasione per segnalare che dovrà essere affrontata anche la questione delle persone obese che, allo stato, non riuscendo a trovare sedili adatti, si vedono costrette ad acquistare due biglietti aerei per un solo viaggio.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) condivide i contenuti della risoluzione in discussione, invitando tuttavia la Commissione, in una prossima occasione, ad approfondire le medesime tematiche anche con riferimento al trasporto ferroviario e marittimo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene che l'osservazione del deputato Paglia in ordine alla difficoltà di utilizzo dei servizi igienici a bordo degli aeromobili da parte delle persone con disabilità possa essere presa in considerazione ai fini di una integrazione dei contenuti dell'atto di indirizzo in discussione. Riformula pertanto la risoluzione di cui è primo firmatario,

nel senso di aggiungere, nella parte dispositiva, un ulteriore impegno al Governo, che risulta del seguente tenore: « *d*) ad adottare ogni iniziativa di sua competenza per sensibilizzare i vettori aerei a migliorare le possibilità di utilizzo, da parte delle persone con disabilità, dei servizi igienici a bordo degli aeromobili ».

Il sottosegretario Mario MANTOVANI esprime il parere favorevole del Governo

sulla nuova formulazione della risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la nuova formulazione della risoluzione 7-00020, che assume il numero 8-00002 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO 1

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza e la perequazione tributaria » (C. 1386 Governo);

considerato, in termini generali, che il provvedimento in titolo reca le misure necessarie ed urgenti affinché, oltre alla progressiva riduzione, nel corso della legislatura, del livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, fino a giungere ad un saldo positivo pari allo 0,1 per cento del prodotto interno lordo nel 2011, sia assicurata una maggiore crescita economica e sociale, attraverso l'incremento degli investimenti in taluni settori strategici, l'adozione di interventi di snellimento delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere d'acquisto e sul costo della vita e l'assunzione di iniziative per la semplificazione dei rapporti di lavoro;

valutata positivamente, per quanto di competenza della IX Commissione, la previsione dettata dall'articolo 2, in ordine alla semplificazione delle procedure amministrative connesse agli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica;

apprezzate inoltre le iniziative che l'articolo 9, mediante il ricorso all'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, reca al fine di fronteggiare la grave crisi di alcuni comparti produttivi, tra i quali l'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi;

condiviso pienamente, all'articolo 10, l'inserimento degli investimenti in infrastrutture nel settore delle reti di telecomunicazione tra i progetti da considerare prioritari ai fini della ripartizione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca;

considerato che l'articolo 12 è volto a novellare il comma 8-*sexiesdecies* dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, al fine di prevedere che, per effetto delle revoche di alcune concessioni rilasciate dall'Ente ferrovie dello Stato, i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. in data 15 ottobre 1991 e in data 16 marzo 1992, continuano comunque con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) S.p.A.;

preso atto, con riferimento all'articolo 14, comma 1, delle autorizzazioni di spesa relative agli anni 2009-2015 finalizzate alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, nonché, al comma 2, della nomina del sindaco di Milano *pro tempore* nell'incarico di Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente;

rilevata, a tale ultimo proposito, l'esigenza che la IX Commissione, nell'ambito delle iniziative di sua competenza, presti

particolare attenzione alle procedure per il finanziamento e la realizzazione delle opere infrastrutturali connesse allo svolgimento dell'Expo che assumono particolare rilievo per i profili della mobilità e del trasporto;

considerato altresì che l'articolo 26, che dispone la soppressione degli enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità, potrebbe avere un impatto molto negativo sull'intera rete delle Autorità portuali, il cui ruolo appare strategico e imprescindibile a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, rendendo pertanto opportuno che tali enti siano esclusi dall'ambito di applicazione della citata disposizione;

ritenuto inoltre che all'articolo 40, comma 6, sia opportuno prevedere che gli armatori e le società di armamento effettuino le dovute comunicazioni agli Uffici di collocamento della gente di mare anche avvalendosi di dispositivi telematici,

rilevato poi che l'articolo 57 dispone, al comma 3, che, su richiesta delle Regioni interessate, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, l'intera partecipazione detenuta dalla Tirrenia SpA nelle società Caremar, Saremar, Toremar e Siremar Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana e Sicilia e che tale operazione può agevolare la privatizzazione della Tirrenia stessa;

tenuto conto che all'articolo 63, i commi 4 e 5 dispongono, rispettivamente, lo stanziamento di 300 milioni di euro in favore del gruppo Ferrovie dello Stato spa e l'autorizzazione ad ANAS spa ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060;

rilevato in proposito che il tema dei rapporti finanziari tra lo Stato e Ferrovie dello Stato spa e ANAS spa non può

continuare ad essere fondato sulla politica dei cosiddetti « interventi tampone », perseguita nelle ultime legislature, ma necessita l'adozione di strumenti che consentano una più oculata attività di pianificazione e controllo dei fondi statali all'uopo destinati;

considerato positivamente che il comma 12 del già richiamato articolo 63 ricostituisce la dotazione finanziaria del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, soppressa dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2008;

rilevato inoltre che, sempre con riferimento all'articolo 63, il comma 13 demanda la ripartizione delle risorse del predetto Fondo a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, precisando che, a tale fine, si dovrà tenere conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 26, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di escludere le Autorità portuali dall'ambito di applicazione della disposizione volta alla soppressione degli enti pubblici economici aventi dotazione organica inferiore alle cinquanta unità;

b) all'articolo 40, comma 6, valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che gli armatori e le società di armamento possano effettuare le dovute comunicazioni agli Uffici di collocamento della gente di mare anche avvalendosi di dispositivi telematici.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00020 Valducci: Iniziative in favore delle persone con disabilità nell'ambito del trasporto aereo.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premesso che:

l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», ha introdotto una disciplina volta ad assicurare il venire meno, sia nell'ambito delle strutture aeroportuali che negli aeromobili, degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

in particolare, si è, tra l'altro, disposto che:

a) ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa e, qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile va assicurato per mezzo di un elevatore a cabina chiusa;

b) le strutture esterne connesse agli edifici devono prevedere spazi pedonali caratterizzati da almeno un percorso accessibile, e quindi in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e aree di parcheggio nel cui ambito sia consentito il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro, consentendo altresì la circolazione

e la sosta del veicolo allo specifico servizio delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta in possesso dello speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

c) le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono prevedere che le scale, le rampe, le unità ambientali e la segnaletica siano conformi alla speciale normativa dettata dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

d) all'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruota per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile;

a distanza di dieci anni, la predetta normativa nazionale è stata integrata, dal Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

nell'ambito di tale normativa comunitaria, l'articolo 3 ha disposto, come principio generale, che un vettore aereo, con riferimento a un volo in partenza o in arrivo in un aeroporto di uno Stato membro, non possa rifiutarsi di accettare prenotazioni o imbarcare una persona con disabilità o mobilità ridotta, purché questi sia in possesso di un biglietto valido;

le uniche eccezioni a tale regola sono previste, a norma dell'articolo 4, ai

fini del rispetto degli obblighi di sicurezza e nei casi in cui la dimensione dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendano fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta;

ove ciò abbia a verificarsi, il vettore deve comunque informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l'obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, fermo restando, comunque, che al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco e all'eventuale accompagnatore lo stesso vettore è tenuto a garantire il rimborso del biglietto o un volo alternativo;

le predette disposizioni sono già direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a far data dal 26 luglio 2007, mentre è stata differita al 26 luglio 2008 l'entrata in vigore delle altre norme recate dal Regolamento n. 1107/2006, tra le quali gli articoli 8, 9 e 10, concernenti l'assistenza da prestare in aeroporto e sugli aeromobili alla persona con disabilità o a mobilità ridotta;

a tale particolare proposito, la normativa comunitaria dispone che, fatta salva la presentazione della relativa richiesta almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo, i compiti di assistenza in aeroporto (di cui all'allegato I del Regolamento) competono al gestore aeroportuale, che è peraltro tenuto a stabilire apposite norme di qualità per l'erogazione del servizio, mentre è rimessa ai vettori aerei l'assistenza a bordo degli aeromobili alla persona con disabilità o a mobilità ridotta (nei termini di cui all'allegato II dello stesso Regolamento);

sul piano strettamente attuativo, ogni Stato membro è tenuto a:

a) designare uno o più organismi responsabili dell'applicazione delle disposizioni recate dal Regolamento n. 1107/2006;

b) adottare le opportune iniziative al fine di informare le persone disabili e a mobilità ridotta sia in ordine ai diritti previsti in loro favore dalla nuova disciplina comunitaria e sia con riguardo alle modalità per la presentazione di reclami;

c) introdurre un apparato sanzionatorio, efficace, proporzionato e dissuasivo, applicabile in caso di infrazioni delle disposizioni recate dal predetto Regolamento;

in applicazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del Regolamento n. 1107/2006, il Ministro dei trasporti, tenuto conto che destinatari degli obblighi derivanti dalla predetta normativa comunitaria già citato sono i vettori aerei ed i gestori aeroportuali, assoggettati alla regolazione tecnica, alla certificazione, alla vigilanza ed al controllo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ha disposto, con decreto del 24 luglio 2007, che sia proprio tale ente a svolgere le funzioni di organismo responsabile del rispetto dei diritti del passeggero con disabilità o a mobilità ridotta;

nello svolgimento di tale compito, all'ENAC è altresì richiesto di inviare al Ministero dei trasporti, con cadenza semestrale, una relazione in ordine all'applicazione del Regolamento n. 1107/2006, fermo restando che lo stesso dicastero, nell'esercizio della sua attività di vigilanza, può disporre, al medesimo fine, apposite ispezioni;

deve tuttavia rilevarsi come, sul piano applicativo, siano allo stato riscontrabili alcuni ritardi, atteso che:

a) non sono state ancora introdotte nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal Regolamento n. 1107/2006, in esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 16;

b) non risulta essere stata ancora emanata, da parte dell'ENAC, la circolare applicativa dello stesso Regolamento n. 1107/2006;

c) deve essere resa effettiva la disposizione che impone l'assunzione di ogni opportuna iniziativa informativa in favore delle persone affette da disabilità o a mobilità ridotta circa i nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea,

impegna il Governo:

a) ad adottare, in tempi ravvicinati, iniziative normative volte ad introdurre nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal « Regolamento relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo », in attuazione di quanto all'uopo ivi disposto dall'articolo 16;

b) ad adoperarsi, nell'ambito della sua attività di vigilanza, affinché l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)

proceda tempestivamente ad emanare la circolare applicativa del Regolamento n. 1107/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo periodo, del predetto atto comunitario e come da tempo preannunciato;

c) a promuovere un'apposita campagna di comunicazione istituzionale affinché le persone affette da disabilità o a mobilità ridotta siano adeguatamente informate in ordine ai nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea sia in ambito aeroportuale che a bordo degli aeromobili;

d) ad adottare ogni iniziativa di sua competenza per sensibilizzare i vettori aerei a migliorare le possibilità di utilizzo, da parte delle persone con disabilità, dei servizi igienici a bordo degli aeromobili.

(8-00002) « Valducci, Meta, Biasotti, Misiti, Montagnoli, Nicco, Drago ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	214
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	219
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 112/08: recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata, nella giornata odierna, a rendere un parere rinforzato alle Commissioni V e VI.

Giovanni SANGA (PD), espresso apprezzamento per l'ampia relazione svolta dal collega Vignali, evidenzia le contraddizioni in cui è caduta la maggioranza e, in particolare, alcuni rappresentanti del Governo su argomenti quali la cosiddetta Robin tax e su importanti tematiche inerenti la politica energetica del Paese. Sottolinea che sono stati presentati al testo del decreto-legge in esame circa duemila emendamenti, dei quali più di millecinquecento sottoscritti da deputati della maggioranza che hanno reso in tal modo evidente il loro disagio rispetto ad un testo farraginoso e poco chiaro. In particolare, risultano poco chiare le finalità della Banca del Mezzogiorno e non si prevedono interventi efficaci per il recupero dell'evasione che è una delle priorità per il risanamento dei conti pubblici. Giudica discutibili anche le modifiche apportate alla normativa sulla *class action* ed evidenzia una mancanza di copertura rispetto alla carta acquisti per i cittadini meno abbienti prevista dall'articolo 81, commi 32-38. Ritiene che vi siano oggettive difficoltà ad esprimere un parere su

un testo che sarà presto modificato in punti sostanziali nelle Commissioni di merito.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ribadisce che nella seduta odierna la Commissione X è chiamata ad esprimere un parere rinforzato. Le proposte emendative presentate al testo in esame, comprese quelle del Governo, dovranno essere sottoposte al vaglio di ammissibilità da parte della presidenza delle Commissioni V e VI e, successivamente, si potrà procedere alla loro votazione presso le Commissioni di merito. Le eventuali modifiche al testo, che potranno essere approvate nelle Commissioni di merito, non possono sospendere l'attività consultiva della X Commissione ai fini dell'espressione del prescritto parere sul testo in esame.

A titolo personale, ritiene che si dovrebbe procedere ad una modifica regolamentare per rendere più efficace il lavoro istruttorio svolto dalle Commissioni nell'esame dei provvedimenti di loro competenza. A tal fine, si dovrebbe differenziare il lavoro svolto nelle Commissioni da quello dell'Assemblea, evitando inutili duplicazioni. Osserva altresì che la Commissione è la sede privilegiata per discutere il merito dei provvedimenti ed apportare tutte le necessarie modifiche al testo che, una volta trasmesso all'Assemblea non dovrebbe più essere emendabile, ma si dovrebbe procedere alla votazione articolo per articolo e alla votazione finale. Sottolinea che una modifica regolamentare in questo senso comporterebbe necessariamente l'individuazione di una serie di contrappesi per garantire il ruolo dell'opposizione, nonché diverse misure di contingentamento dei tempi. Auspica, infine, che nel corso della legislatura, si possa procedere ad una modifica dei lavori parlamentari per rendere più efficace il procedimento legislativo e valorizzare il ruolo delle Commissioni nell'esame dei provvedimenti loro assegnati.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea che concentrerà il suo intervento sui temi più strettamente attinenti alle competenze

della Commissione. Con riferimento all'articolo 7, osserva che sarebbe opportuno prevedere, tra gli obiettivi da conseguire nell'ambito della strategia energetica nazionale, lo sviluppo dell'attività di ricerca sul nucleare, indicando priorità e soggetti istituzionali preposti. Si dovrebbe, inoltre, procedere all'individuazione di uno o più siti superficiali o sub-superficiali sul territorio nazionale per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radiattivi a bassa e media attività che sono o saranno prodotti dall'esercizio delle centrali nucleari e per lo stoccaggio temporaneo per i rifiuti condizionati ad alta attività che saranno restituiti dal riprocessamento del combustibile irraggiato all'estero, utilizzando le procedure di selezione già definite. Sottolinea altresì necessità di prevedere la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse e quelle di nuova costruzione. Sarebbe inoltre opportuno mettere a carico dei soggetti vincitori delle gare di appalto delle spese di *decommissioning*, permettendo la sottrazione di tali costi dalla componente A2 della bolletta per la fornitura di energia elettrica, con immediati benefici per gli utenti del servizio. Ritiene che un altro importante obiettivo sia l'assegnazione delle bande di interrompibilità con gara a ribasso, al fine di conseguire un risparmio di risorse che potrebbero essere reinvestite in ammodernamento, interrimento delle reti o in nuove linee di approvvigionamento, evitando il collasso del sistema energetico. Auspica quindi l'ampliamento degli impianti di termovalorizzazione delle regioni virtuose, che attuano una raccolta differenziata superiore al 35 per cento.

Ritiene altresì opportuno sopprimere l'articolo 8, recante disposizioni sullo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi nella acque del Golfo di Venezia, in quanto la norma interviene in un contesto territoriale in cui già sono presenti fenomeni di subsidenza sulle coste che necessariamente verrebbero ad aggravarsi.

Osserva, inoltre, all'articolo 23, nell'ambito delle modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato, è opportuno prevedere che i contratti collettivi di la-

voro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possano stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.

Sottolinea, infine, che ai fini del contenimento della spesa pubblica per il funzionamento delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 75, è opportuno adottare un decreto legislativo di riorganizzazione interna delle Autorità indipendenti, finalizzato alla riduzione dei costi e all'armonizzazione delle loro funzioni, che preveda la realizzazione di un piano di accorpamento delle Autorità stesse in base alle loro funzioni prevalenti.

Savino PEZZOTTA (UdC) sottolinea preliminarmente che svolgerà un intervento di carattere politico e metodologico. Risulta, infatti, che il Governo ha presentato, nella serata di ieri, un primo pacchetto di emendamenti presso le Commissioni di merito e che si accinge a presentarne altri nella giornata odierna. Ritiene pertanto inutile procedere all'espressione di un parere su un testo che sarà sicuramente modificato nelle prossime ore. Ritiene si tratti di una metodologia sbagliata, che svuota il ruolo delle Commissioni come sede privilegiata di approfondimento di tematiche di settore quali, ad esempio, le strategie politiche energetiche nazionali che sono di competenza della X Commissione.

Rappresenta, pertanto, al presidente la sua protesta formale per il fatto che non viene consentito ai deputati, nei termini della dialettica democratica, di svolgere le loro funzioni dichiarando che, per questi motivi, non intende affrontare il merito del provvedimento d'urgenza in esame. Sottolinea, infine, che la Commissione dovrebbe procedere all'espressione del parere solo in seguito all'approvazione degli emendamenti nelle Commissioni di merito.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ribadisce che gli emendamenti presentati sono al vaglio di ammissibilità delle presidenze delle Commissioni V e VI. Osserva che le eventuali osservazioni del parere espresso dalla X Commissione potranno costituire la base per la formulazione di proposte emendative presso le Commissioni di merito.

Andrea LULLI (PD) lamenta che il Governo ha operato una forzatura sulla manovra economica nelle procedure parlamentari: si è proceduto, infatti, all'esame dei provvedimenti in materia economica, prima ancora di aver approvato il DPEF. Esprime il forte disagio dell'opposizione nei confronti di questo modo di procedere, poiché la Commissione discute il testo di un decreto-legge cui il Governo, nelle prossime ore, apporterà rilevanti modifiche. Nell'auspicare una valutazione seria dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate, intende porre il problema politico sull'opportunità di procedere all'approvazione di un parere rinforzato sul testo attualmente in vigore. Sotto il profilo istituzionale, esprime apprezzamento per i rilievi del presidente Gibelli e non intende assumere una posizione volta a delegittimare il lavoro della Commissione. Lamenta, tuttavia, che non viene consentito all'opposizione di svolgere efficacemente il proprio ruolo.

Enzo RAISI (PdL) osserva preliminarmente che gli interventi dei deputati dell'opposizione non attengono al merito del provvedimento, ma hanno una finalità politica. Ricorda che, nel corso della precedente legislatura, numerosi provvedimenti furono « stravolti » durante l'esame in Assemblea, vanificando in tal modo il lavoro svolto dalle Commissioni. Ritiene che la Commissione debba esprimere un parere sul testo attualmente in esame, nel rispetto delle procedure parlamentari, pur concordando con la posizione politica espressa dal collega Pezzotta.

Riguardo al decreto-legge in esame, ritiene che presenti interventi chiave per lo sviluppo e la crescita del Paese in un

momento di grave disagio economico. Sottolinea, infine, che debba essere dedicata grande attenzione al comparto del turismo che rappresenta uno dei più importanti motori di crescita del sistema paese. Al riguardo, riterrebbe opportuno audire tempestivamente in Commissione il sottosegretario Brambilla.

Andrea LULLI (PD) sottolinea di essere intervenuto precedentemente su questioni di metodo perché ieri sera il Governo ha presentato proposte emendative al testo in esame. Nel merito del provvedimento esprime un giudizio complessivamente negativo, in quanto si tratta di una manovra depressiva. In particolare, il decreto-legge, all'articolo 3, con la detassazione dello *start up* avvantaggia chi è più ricco. L'articolo 5 reca disposizioni peggiorative sulla normativa inerente la sorveglianza dei prezzi, in quanto limita la possibilità di comparazione dei prezzi per via telematica. Dall'articolo 7, come ha evidenziato nel suo intervento di ieri il collega Benamati, emerge un eccesso di delega al Governo sulle politiche energetiche.

Sottolinea che i deputati di opposizione non sono aprioristicamente contrari alla scelta del nucleare, ma ritengono che su tematiche così rilevanti vi debba essere un serio confronto parlamentare e che il Paese debba disporre di risorse adeguate per operare scelte che modificano la politica energetica finora seguita. Per quanto riguarda la disciplina relativa alla «sterilizzazione» dell'IVA sugli aumenti petroliferi, ricorda che il ministro Scajola ha dichiarato che si tratta di una norma inutile.

L'articolo 10 del decreto-legge, reca invece disposizioni di promozione degli interventi infrastrutturali strategici nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Ricorda che, in base al comma 355 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), al ministro competente è attribuita la funzione di stabilire, con decreto di natura non regolamentare, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati. Lamenta che si

tratta dell'ennesima delega in bianco che limita le competenze della X Commissione su tematiche di propria competenza.

Con riferimento all'articolo 38, recante norme volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, evidenzia l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione del regolamento di delegificazione previsto al comma 3, nonché di individuare forme di partecipazione delle autonome regionali alla formazione dei provvedimenti, in considerazione della necessità di tenere conto delle diverse discipline regionali. Evidenzia, altresì, problemi di copertura per la carta acquisti, prevista dall'articolo 81 del decreto-legge, a favore dei cittadini che versano in condizione di maggior disagio economico. Osserva, peraltro, che per questo intervento è previsto uno stanziamento di 290 milioni di euro, a fronte di un fondo di 500 milioni di euro, accantonato presso il Ministero dell'economia, di gestione discrezionale del ministro. Sottolinea che la cosiddetta Robin tax comporterà un aumento dei prezzi al consumo, ritiene che l'unico modo per contrastare gli extraprofiti consista nella liberalizzazione del mercato, incentivando la concorrenza del sistema bancario e assicurativo che presentano ancora un carattere fortemente oligopolistico. Manifesta un orientamento contrario sull'articolo 32 che ripristina la trasferibilità degli assegni al di sotto dei 12 mila 500 euro. Con riferimento all'intervento svolto dal collega Torazzi nella seduta di ieri, sottolinea che l'esperienza ha più volte dimostrato che tagli lineari alla spesa pubblica, senza un'adeguata valutazione delle singole voci, ha effetti controproducenti ed addirittura contrari agli obiettivi di risanamento.

Nel richiamare il senso politico dell'intervento svolto dal collega Pezzotta, che condivide pienamente, ribadisce il suo giudizio fortemente critico sul provvedimento in esame.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per l'ampio e partecipato dibattito svoltosi in Commissione,

osserva che, nell'attuale congiuntura economica appare particolarmente complesso individuare gli interventi prioritari per rilanciare lo sviluppo del Paese. Tra questi, ritiene particolarmente urgente procedere alla liberalizzazione delle imprese, sussistendo ancora un forte controllo pubblico sull'iniziativa privata che limita lo svolgimento delle attività imprenditoriali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni che recepiscono alcuni rilievi emersi nel corso del dibattito (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Ugo MARTINAT riterrrebbe opportuno espungere dalla proposta di parere l'osservazione contenuta al punto *e*).

Santo Domenico VERSACE (PdL) ribadisce che, come evidenziato nel suo intervento di ieri, per contrastare l'evasione fiscale e i fenomeni di corruzione è necessario avere una piena tracciabilità dei trasferimenti e ridurre al minimo la circolazione di denaro contante.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, riformula la sua proposta di parere nel senso indicato dal rappresentante del Governo (*vedi allegato 2*).

Andrea LULLI (PD), a nome del proprio gruppo, dichiara voto di astensione.

Domenico SCILIPOTI (IdV) dichiara voto di astensione, ritenendo che non vi siano le condizioni per una valutazione serena del testo in esame nell'interesse dei cittadini.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere come riformulata.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.35.

ALLEGATO 1

DL 112/08: recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria » (C. 1386 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La X Commissione permanente Attività produttive, commercio e turismo, esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del Regolamento, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 7 valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere, tra gli obiettivi da conseguire nell'ambito della strategia energetica nazionale, lo sviluppo dell'attività di ricerca sul nucleare (indicando priorità e soggetti istituzionali preposti); l'individuazione di uno o più siti superficiali o sub-superficiali sul territorio nazionale per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radiotattivi a bassa e media attività che sono o saranno prodotti dall'esercizio delle centrali nucleari e per lo stoccaggio temporaneo per i rifiuti condizionati ad alta attività che saranno restituiti dal riprocessamento del combustibile irraggiato all'estero, utilizzando le procedure di selezione già definite; la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse e quelle di nuova costruzione; la messa a carico dei soggetti vincitori delle gare di appalto delle spese di *decommissioning*, permettendo la sottrazione di tali costi dalla componente

A2 della bolletta per la fornitura di energia elettrica, con immediati benefici per gli utenti del servizio; l'assegnazione delle bande di interrompibilità con gara a ribasso, al fine di conseguire un risparmio di risorse che potrebbero essere reinvestite in ammodernamento, interrimento delle reti o in nuove linee di approvvigionamento, evitando il collasso del sistema energetico; l'ampliamento degli impianti di termovalorizzazione delle regioni virtuose, che attuano una raccolta differenziata superiore al 35 per cento;

b) valutino le Commissioni l'opportunità di procedere alla soppressione dell'articolo 8 del decreto-legge in relazione allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, in quanto la norma interviene in un contesto territoriale in cui già sono presenti rischi di fenomeni di subsidenza sulle coste, che necessariamente verrebbero ad aggravarsi;

c) valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere disposizioni volte al sostegno del settore del turismo attraverso una minore pressione tributaria e fiscale, nonché una sospensione dei pagamenti dovuti per il canone che grava sulle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzioni di beni e servizi;

d) con riferimento all'articolo 30 del decreto-legge, che prevede che le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato i controlli periodici sostituiscano i controlli amministrativi, valu-

tino le Commissioni l'opportunità che tale norma sia estesa anche a impianti, processi e prodotti e che tale certificazione possa essere resa anche da società professionali o da professionisti abilitati;

e) con riferimento all'articolo 32 del decreto-legge, valutino le Commissioni l'opportunità di introdurre una norma che preveda la non trasferibilità degli assegni, indipendentemente dall'importo indicato, al fine di consentirne la tracciabilità;

f) con riferimento all'articolo 34 del decreto-legge, che trasferisce ai comuni le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio in materia di verifica degli strumenti metrici, valutino le Commissioni l'opportunità di ripristinare la normativa vigente, in considerazione delle numerose competenze già attribuite agli enti locali;

g) con riferimento all'articolo 38 del decreto-legge, relativo alla semplificazione

amministrativa per l'avvio delle attività d'impresa, valutino le Commissioni l'opportunità di trasferire la funzione di sportello unico alle Camere di Commercio; di prevedere la pubblicazione di standard minimi per ciascuna tipologia d'impresa, al fine di realizzare la certezza del diritto; di prevedere che la verifica dell'esistenza dei requisiti sia svolta attraverso conferenza telematica dei servizi; che l'eventuale verifica *in loco* sia effettuata in un'unica soluzione entro trenta giorni e che i tempi per gli eventuali adeguamenti siano concordati con l'impresa.;

h) con riferimento all'articolo 75 del decreto-legge, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere la riorganizzazione interna delle Autorità indipendenti, finalizzata alla riduzione dei costi e all'armonizzazione delle loro funzioni, con la predisposizione di un piano di accorpamento delle Autorità stesse in base alle loro funzioni prevalenti.

ALLEGATO 2

DL 112/08: recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria » (C. 1386 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione permanente Attività produttive, commercio e turismo, esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del Regolamento, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 7 del decreto-legge, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere, tra gli obiettivi da conseguire nell'ambito della strategia energetica nazionale, lo sviluppo dell'attività di ricerca sul nucleare (indicando priorità e soggetti istituzionali preposti); l'individuazione di uno o più siti superficiali o sub-superficiali sul territorio nazionale per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radiattivi a bassa e media attività che sono o saranno prodotti dall'esercizio delle centrali nucleari e per lo stoccaggio temporaneo per i rifiuti condizionati ad alta attività che saranno restituiti dal riprocessamento del combustibile irraggiato all'estero, utilizzando le procedure di selezione già definite; la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari dismesse e quelle di nuova costruzione; la messa a carico dei soggetti vincitori delle gare di appalto delle spese di *decommissioning*, permettendo la sottrazione di tali

costi dalla componente A2 della bolletta per la fornitura di energia elettrica, con immediati benefici per gli utenti del servizio; l'assegnazione delle bande di interrompibilità con gara a ribasso, al fine di conseguire un risparmio di risorse che potrebbero essere reinvestite in ammodernamento, interrimento delle reti o in nuove linee di approvvigionamento, evitando il collasso del sistema energetico; l'ampliamento degli impianti di termovalorizzazione delle regioni virtuose, che attuano una raccolta differenziata superiore al 35 per cento;

b) valutino le Commissioni l'opportunità di procedere alla soppressione dell'articolo 8 del decreto-legge in relazione allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, in quanto la norma interviene in un contesto territoriale in cui già sono presenti rischi di fenomeni di subsidenza sulle coste, che necessariamente verrebbero ad aggravarsi;

c) valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere disposizioni volte al sostegno del settore del turismo attraverso una minore pressione tributaria e fiscale, nonché una sospensione dei pagamenti dovuti per il canone che grava sulle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzioni di beni e servizi;

d) con riferimento all'articolo 30 del decreto-legge, che prevede che le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato i controlli periodici sosti-

tuiscono i controlli amministrativi, valutino le Commissioni l'opportunità che tale norma sia estesa anche a impianti, processi e prodotti e che tale certificazione possa essere resa anche da società professionali o da professionisti abilitati;

e) con riferimento all'articolo 34 del decreto-legge, che trasferisce ai comuni le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio in materia di verifica degli strumenti metrici, valutino le Commissioni l'opportunità di ripristinare la normativa vigente, in considerazione delle numerose competenze già attribuite agli enti locali;

f) con riferimento all'articolo 38 del decreto-legge, relativo alla semplificazione amministrativa per l'avvio delle attività d'impresa, valutino le Commissioni l'opportunità di trasferire la funzione di spor-

tello unico alle Camere di Commercio; di prevedere la pubblicazione di standard minimi per ciascuna tipologia d'impresa, al fine di realizzare la certezza del diritto; di prevedere che la verifica dell'esistenza dei requisiti sia svolta attraverso conferenza telematica dei servizi; che l'eventuale verifica *in loco* sia effettuata in un'unica soluzione entro trenta giorni e che i tempi per gli eventuali adeguamenti siano concordati con l'impresa.;

g) con riferimento all'articolo 75 del decreto-legge, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere la riorganizzazione interna delle Autorità indipendenti, finalizzata alla riduzione dei costi e all'armonizzazione delle loro funzioni, con la predisposizione di un piano di accorpamento delle Autorità stesse in base alle loro funzioni prevalenti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti di PRC (Partito Rifondazione comunista) (*Svolgimento e conclusione*) 223

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Rinvio dell'esame*) 224

Sui lavori della Commissione 224

SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti (*Rinvio del seguito dell'esame*) . 226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 226

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

**Audizione di rappresentanti di PRC
(Partito Rifondazione comunista).**

(Svolgimento e conclusione).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attra-

verso il resoconto stenografico della seduta, anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Maurizio ZIPPONI, *rappresentante del Partito della Rifondazione Comunista*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Giuliano CAZZOLA (PdL) e Massimiliano FEDRIGA (LNP).

Rosa RINALDI e Maurizio ZIPPONI, *rappresentanti del Partito della Rifondazione Comunista*, forniscono ulteriori chiarimenti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti del Partito di Rifondazione comunista per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.55.

Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Rinvio dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, l'8 luglio 2008.

Sui lavori della Commissione.

Cesare DAMIANO (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene che, a fronte della presentazione da parte del Governo nelle Commissioni di merito di un rilevante numero di proposte emendative e della possibile presentazione di altri emendamenti dello stesso Governo nelle prossime ore, sia necessario sospendere i lavori della Commissione e rinviare l'esame del decreto legge n. 112 del 2008 ad altra seduta, in attesa di conoscere il testo del provvedimento come risultante dall'eventuale approvazione di emendamenti. Invita pertanto il presidente della Commissione a farsi promotore presso il Presidente della Camera affinché si possa giungere ad un differimento dei tempi di esame del decreto-legge in questione e la Commissione possa esprimere il suo parere sul nuovo testo, evitando in tal modo

una strozzatura del dibattito. Ritiene infatti che gli emendamenti già depositati e quelli che il Governo presenterà nel giro di un breve lasso di tempo presentino caratteristiche tali da incidere profondamente sul contenuto del testo in discussione anche relativamente alle parti di competenza della XI Commissione, richiedendo pertanto un allungamento dei tempi di esame del provvedimento. Cita a tale riguardo le proposte emendative riguardanti i lavoratori usuranti ed il lavoro sommerso, argomenti di grande importanza rispetto ai quali ritiene inammissibile una lesione delle prerogative del Parlamento, e in particolar modo della XI Commissione, competente in tali ambiti.

Stefano SAGLIA, *presidente*, pur considerando legittima la richiesta del collega Damiano alla luce della ricostruzione dei fatti da lui fornita, ritiene che la Commissione possa proseguire nello svolgimento dei suoi lavori secondo quanto convenuto in precedenza, anche in considerazione del fatto che alcuni degli emendamenti presentati dal Governo nella giornata di ieri a cui si riferisce il deputato Damiano, sicuramente afferenti ad ambiti di competenza della XI Commissione, non verranno esaminati dalle Commissioni di merito in quanto ritenuti inammissibili. Tra questi cita la proposta emendativa relativa alla proroga della delega per la disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti: a tale proposito, ravvisando nel tema dei lavori usuranti un tema di grande rilevanza a cui il Governo non ha ancora fornito una risposta, si impegna a sottoporre all'attenzione dell'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti di gruppo, la proposta di calendarizzazione in Commissione delle proposte di legge presentate o in corso di presentazione su tale tema.

In conclusione, ricorda che presso le Commissioni competenti in sede referente era stato raggiunto un accordo per delimitare il numero degli emendamenti da esaminare rispetto al numero di quelli presentati. Pur ritenendo che l'espressione

del parere della XI Commissione sul testo originario del provvedimento contemporaneamente all'esame di emendamenti da parte delle Commissioni competenti in sede referente risponda comunque alla prassi parlamentare, fa comunque presente l'opportunità per la Commissione di avere consapevolezza delle modifiche che le Commissioni di merito introdurranno nel testo.

Cesare DAMIANO (PD) precisa che l'accordo tra le forze di maggioranza e le forze di opposizione, a cui ha fatto riferimento il presidente, e a cui ha preso parte il gruppo del PD, era stato raggiunto prima della presentazione di emendamenti da parte del Governo. Ritiene che l'atteggiamento assunto dal Governo vanifichi gli obiettivi di quell'accordo, oltre a rendere del tutto superflua la discussione in Commissione su un testo che le Commissioni riunite V e VI si appresterebbero a modificare.

Teresio DELFINO (UDC), pur riconoscendo che nel corso degli anni i vari Governi che si sono succeduti hanno interpretato liberamente le procedure parlamentari in base alle proprie diverse esigenze, dando vita ciascuno di essi a prassi poco rispettose delle prerogative del Parlamento, si associa alla richiesta del collega Damiano. Ritiene in questo caso necessario un aggiornamento dei lavori della Commissione, al fine di esprimere un parere che tenga conto delle modifiche introdotte nel provvedimento.

Stefano SAGLIA (Pdl), *presidente*, dopo aver preso atto della circostanza che risultano iscritti a parlare sul decreto-legge n. 112 del 2008 solo esponenti delle forze di opposizione, sottolinea la difficoltà per il relatore sul decreto-legge di riferire su emendamenti che non sono stati ancora esaminati e che non hanno neanche superato il vaglio di ammissibilità da parte dei presidenti delle Commissioni in sede referente. Ritiene comunque opportuno che la XI Commissione possa pronunciarsi anche sul testo come modificato a seguito

della eventuale approvazione di emendamenti. Alla luce di tale considerazione ritiene che non vi siano ragioni ostative all'adesione alla richiesta del rappresentante del gruppo PD di sospendere l'esame del decreto-legge n. 112 del 2008, ribadendo l'opportunità che le Commissioni a cui è assegnato in sede consultiva il decreto legge abbiano il tempo necessario per esaminare anche le modifiche introdotte in sede referente. Ritiene comunque che la Commissione debba esprimersi sul testo originario del decreto legge nella giornata di domani.

Giulio SANTAGATA (PD) rileva la necessità di non derubricare la questione emersa nella seduta odierna ad una questione di tempi, trattandosi invece di una questione legata all'uso corretto di regole procedurali. Ritiene che non debba essere infatti sottovalutato il fatto che il Parlamento è chiamato ed esaminare di fatto il contenuto tipico di una legge finanziaria all'interno di un provvedimento di urgenza.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ritiene che la Commissione possa esprimere, come da normale prassi parlamentare, un parere su un testo originario diverso dal testo finale licenziato dalle Commissioni di merito, pur riconoscendo che quello sollevato dai colleghi è un problema storico derivante da una precisa organizzazione dei lavori parlamentari. Ricorda che già in questa legislatura la Commissione XI ha operato allo stesso modo nell'esprimere il parere sul decreto-legge relativo all'emergenza rifiuti e su quello recante disposizioni volte a salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie.

Teresa BELLANOVA (PD) lamenta una profonda lesione dei diritti delle minoranze, atteso che le nuove proposte emendative che il Governo ha presentato e presenterà nell'ambito delle Commissioni di merito corrispondono a veri e propri maxi emendamenti, sui quali non ritiene di escludere la posizione della fiducia, con una conseguente ulteriore limitazione del

confronto parlamentare. Dopo aver osservato che un simile modo di operare del Governo, nell'ambito della procedura di approvazione della manovra di bilancio, reca ai parlamentari un danno in termini di minore possibilità di formulare proposte emendative, ritiene indispensabile sospendere i lavori della Commissione, in attesa di valutare il nuovo testo, il cui contenuto risulterebbe stravolto dalle modifiche annunciate.

Infine, dopo aver rilevato che l'atteggiamento della maggioranza poco rispettoso della dialettica parlamentare è confermato dalla scarsa presenza in aula di deputati appartenenti alle forze del centro destra durante i vari dibattiti, ritiene che potrebbe essere utile un'integrazione della relazione sulla base delle nuove tematiche che verranno introdotte nel provvedimento nel corso delle prossime ore.

Ivano MIGLIOLI (PD), nel ricordare i diversi provvedimenti d'iniziativa governativa sottoposti all'esame del Parlamento in questo primo scorcio di legislatura, evidenzia un uso eccessivo dello strumento della decretazione d'urgenza da parte del Governo, che viene esteso addirittura alla manovra di finanza pubblica, determinando un evidente svilimento del ruolo e dell'autonomia del Parlamento. Nel caso di specie, ritiene che il Governo, modificando profondamente il testo del provvedimento attualmente all'esame della Camera dei deputati, abbia leso gravemente le prerogative di ciascun parlamentare.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), ritenendo condivisibile la richiesta del rappresentante del gruppo PD alla luce della presentazione presso le Commissioni in sede referente di emendamenti significativi al decreto-legge in esame, ritiene di poter

aderire alla proposta avanzata dal Presidente di sospendere i lavori per la giornata odierna, salvo comunque esprimere il parere nella giornata di domani in assenza di nuovi elementi.

Stefano SAGLIA (PdL), *presidente*, rinvia quindi, alla luce del dibattito testé svoltosi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.25.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti rinviato l'8 luglio 2008.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 227

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008. Atto n. 14 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 228

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani. Atto n. 10 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 231

AUDIZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paola BINETTI (PD) e Donata LENZI (PD).

Il ministro Maurizio SACCONI, intervenendo in replica, fornisce ulteriori precisazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO, indi del vicepresidente Carlo CICCIOI.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008.

Atto n. 14.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rocco GIRLANDA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere al Governo il parere di competenza sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008.

Ricorda quindi che il provvedimento in esame scaturisce da quanto stabilito dall'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), che determina che gli importi dei contributi dello Stato in favore di tali enti sono iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute.

Il riparto delle risorse stanziato avviene annualmente entro il 31 gennaio con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

Lo schema di decreto ministeriale in esame, emanato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ripartisce, per l'anno 2008, la somma di euro 4.289.648, in favore dei seguenti enti di ricerca: Lega italiana per la lotta contro i tumori, con sede a Roma; Centro internazionale di ricerche per il cancro, con sede a Lione; Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha previsto, per l'anno 2008, in Tabella C, la somma di euro 5.400.000 per il finanziamento dei suddetti enti di ricerca.

Sullo stanziamento iniziale di euro 5.400.000 risulta un accantonamento pari ad euro 1.110.352, ai sensi delle misure generali di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 1, commi 482 (per un importo di euro 211.744) e 507 (per un importo di euro 898.608), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Pertanto, nello schema di decreto in esame per l'anno 2008, la citata somma di euro 4.289.648 è così ripartita: per il Centro internazionale per le ricerche sul cancro, il contributo dovuto per l'esercizio finanziario in corso, pari a dollari USA 1.376.827, per un cambio presunto euro/dollaro pari a 1.5474, ammonta ad euro 889.768; per l'Ufficio internazionale delle epizoozie, il finanziamento ammonta ad euro 241.605, di cui euro 136.500 quale contributo ordinario ed euro 105.105 quale contributo complementare; per la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, la somma destinata è pari ad euro 3.158.275.

Ricorda altresì che nella relazione illustrativa del decreto in esame si fa presente che nel caso in cui, nel corso del corrente esercizio finanziario, dovesse essere resa disponibile la somma accantonata, pari ad euro 1.110.352, la stessa sarà assegnata alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Ricorda infine che per effetto di disposizioni di legge alla stessa Lega Italiana per la lotta contro i tumori compete per il 2008 un contributo straordinario, pari ad euro 4.000.000, iscritto nello stato di previsione dell'ex Ministero della salute.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani.

Atto n. 10.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 28 luglio prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani.

Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Melania DE NICHILO RIZZOLI (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è costituito da 18 articoli ed undici allegati.

L'articolo 1 individua il campo di applicazione del provvedimento, esteso a comprendere l'ambito di entrambe le direttive, e precisa che la disciplina in oggetto si applica alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio e alla distribuzione di tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull'uomo, ed ai prodotti, derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nel caso in cui tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive.

L'articolo 2 reca numerose definizioni finalizzate ad agevolare la comprensione della disciplina in esame.

Con l'articolo 3 si dettano le disposizioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione e l'accreditamento per l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani. Si tratta in particolare di una serie di prescrizioni, tra cui: l'impiego di personale adeguatamente qualificato; la prevista facoltà dell'istituto dei tessuti, ovvero dell'organismo di approvvigionamento, di concludere con il personale qualificato o con l'*équipe* clinica che ivi operino da esterni, accordi scritti, sia sulle procedure da seguire per il rigoroso rispetto dei criteri di corretta selezione dei donatori sia riguardo al tipo di tessuti, cellule o campioni da prelevare od ai protocolli da seguire; la prescritta definizione di « procedure operative *standard* finalizzate a verificare l'identità del donatore, la documentazione sul consenso informato o su equivalenti espressioni di volontà del donatore o della sua famiglia, la valutazione dei criteri di selezione dei donatori e la valutazione degli esami di laboratorio per essi prescritti ovvero di procedure finalizzate a regolare correttamente l'approvvigionamento, il confezionamento, l'etichettatura ed il trasporto dei tessuti e delle cellule fino alla destinazione finale per essi prevista; l'assegnazione di un codice di identificazione unico al donatore ed ai tessuti od alle cellule donati, per garantire in ogni momento un'adeguata identificazione del donatore e la tracciabilità dei materiali donati, con contestuale annota-

zione, in apposito registro, dei codici e dei dati correlati, nel rispetto delle norme sulla salvaguardia della riservatezza.

Ai sensi dell'articolo 4, il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti deve garantire che la selezione dei donatori avvenga nel rispetto dei criteri di selezione fissati dall'allegato I e di quelli fissati nell'allegato III per i donatori di cellule riproduttive. Si specifica inoltre che per i donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali.

All'articolo 5 sono elencati i compiti del responsabile dell'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti ai fini della corretta selezione dei donatori, quanto alla sottoposizione degli stessi a determinati esami di laboratorio.

Anche in tal caso si specifica che per i donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali.

Ai sensi dell'articolo 6, il responsabile dell'organizzazione deve garantire la conformità delle prescrizioni di cui all'allegato IV delle procedure relative alla donazione ed all'approvvigionamento di tessuti o cellule ed al ricevimento degli stessi da parte dell'istituto di tessuti. Inoltre (articolo 7), sempre l'autorità competente (il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti) può autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti. Gli articoli 8 e 9 indicano rispettivamente negli allegati V e VI le prescrizioni che devono essere rispettate per il rilascio delle autorizzazioni per gli istituti di tessuti e per lo svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule.

L'articolo 10 disciplina le procedure da seguire per la notifica di reazioni avverse

gravi. Le predette disposizioni sono previste in conformità alle procedure previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

Le disposizioni dell'articolo 10 elencano dettagliatamente per l'organizzazione dell'approvvigionamento o per l'Istituto dei tessuti ovvero per l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo di tessuti e cellule le procedure da seguire per la notifica di reazioni avverse gravi, prevedendo tra i destinatari della notifica, oltre alle rispettive autorità regionali, anche il Centro nazionale trapianti, il Centro nazionale sangue o l'Istituto superiore di sanità, a seconda degli ambiti di competenza rispettivamente interessati.

Analoghi adempimenti sono imposti dal successivo articolo 11, per quanto attiene alla notifica di eventi avversi gravi, in stretto rapporto con le parti A e B del relativo allegato VIII.

Ai sensi dell'articolo 12 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenta alla Commissione una relazione annuale sulle notifiche delle reazioni e degli eventi avversi gravi e la Commissione presenta agli Stati membri una sintesi delle relazioni ricevute. Si precisa infine che la trasmissione dei dati si attiene alle specifiche del modello di scambio di dati di cui all'allegato IX, parti A e B, e fornisce tutte le informazioni necessarie ad identificare il mittente e a conservare i suoi dati di riferimento.

L'articolo 13 prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotti le iniziative necessarie a garantire la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi organismi degli Stati membri in relazione a reazioni ed eventi avversi gravi.

All'articolo 14 si dispone che gli istituti di tessuti adottino sistemi di etichettatura capaci di rendere identificabili le cellule o i tessuti ricevuti e distribuiti, le medesime strutture devono altresì conservare, per almeno trenta anni i dati di cui all'allegato X.

L'articolo 15 prevede l'attribuzione di un codice d'identificazione unico europeo a ciascun materiale donato all'Istituto dei

tessuti, al fine di garantire un'adeguata identificazione del donatore e la rintracciabilità di tutti i materiali donati: il codice comprende almeno le informazioni previste dall'allegato XI. Tale procedura non si applica alla donazione di cellule riproduttive dal *partner*.

L'articolo 16 vincola regioni e province autonome ad attuare con proprio provvedimento le disposizioni del decreto legislativo e l'articolo 17 prevede la cosiddetta clausola di cedevolezza, vale a dire l'applicazione del provvedimento anche in ambiti di competenza esclusiva delle regioni e province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, salva la perdita di efficacia dello stesso a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima. L'articolo 18, infine, dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.

Gli undici allegati allo schema di decreto concernono: criteri di selezione del donatore di tessuti e cellule (Allegato I); esami di laboratorio richiesti per il donatore (Allegato II); criteri di selezione ed esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive (Allegato III); come evidenziato anche dalla relazione illustrativa il contenuto dell'Allegato III, è stato rimodulato per renderlo compatibile con i limiti posti nel nostro Paese dalla disciplina delle procreazione medicalmente assistita di cui alla legge n. 40 del 2004 (in particolare, rispetto all'Allegato III della direttiva 2006/17, non è stato riprodotto il paragrafo 3 relativo a donazioni da persone diverse dal *partner*); procedure relative alla donazione ed all'approvvigionamento di tessuti e cellule e ricevimento presso l'istituto dei tessuti (Allegato IV); prescrizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti dei tessuti (Allegato V); prescrizioni per l'au-

torizzazione di procedimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti di tessuti (Allegato VI); notifica di reazioni avverse gravi (Allegato VII); notifica di eventi avversi gravi (Allegato VIII); modello di notifica annuale di reazioni ed eventi avversi gravi (Allegato IX); informazioni sui dati minimi relativi al donatore/ricevente da conservare (Allegato X); informazioni contenute nel sistema di codifica europeo (Allegato XI).

Ricorda infine che la Commissione europea ha inviato all'Italia, il 19 aprile 2007, un parere motivato per il mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE (procedura d'infrazione 2007/411) e, il 26 novembre 2007, una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2006/86/CE (procedura d'infrazione 2007/1127).

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere sulla base di quanto emergerà nel corso della discussione.

Paola BINETTI (PD) domanda se, nel provvedimento in esame, non sia necessario chiarire meglio cosa si intenda per « evento avverso » ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della direttiva 2006/86/CE e se, comunque, sia escluso con sufficiente chiarezza che le cellule, cui il comma citato si riferisce, possano essere embrioni.

Carlo CICCIONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 232

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo. Parere alle Commissioni riunite V e VI (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 233

ALLEGATO (*Proposta di parere presentata dal Relatore e approvata dalla Commissione*) ... 237

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 236

AUDIZIONI

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 8.30.

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione, rinviata il 18 giugno 2008.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Susanna CENNI (PD), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Giuseppina SERVODIO (PD), Vincenzo TADDEI (PdL), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Isidoro GOTTARDO (PdL), Basilio CATANOSO (PdL), Marco CARRA (PD) e Luca SANI (PD).

Il ministro Luca ZAIA replica agli intervenuti.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il Ministro Zaia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: *Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 giugno 2008. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia.

La seduta comincia alle 10.20.

Decreto-legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

Parere alle Commissioni riunite V e VI.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta dell'8 luglio 2008.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, dopo la relazione introduttiva svolta nella seduta del 2 luglio, nella seduta di ieri si è svolto il dibattito di carattere generale.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl), *relatore*, replicando, manifesta apprezzamento per i numerosi interventi che hanno offerto interessanti spunti di riflessione, anche laddove sono stati espressi rilievi prevalentemente critici nei confronti del provvedimento in esame, come da parte dei colleghi dell'opposizione. Del resto, è del tutto comprensibile una differente impostazione politica di fondo di fronte ad un provvedimento che caratterizza fortemente l'azione del Governo in campo economico.

Ribadisce quindi che il decreto-legge n. 112, unitamente agli altri provvedimenti normativi che compongono la manovra 2009-2013, rappresenta un intervento organico diretto a realizzare, sul piano della finanza pubblica e dell'azione amministrativa, i presupposti indispensabili per avviare un processo di rilancio dell'economia del Paese e delle attività produttive in tutti i settori. Si tratta infatti di fornire un quadro economico e normativo di carat-

tere generale, che consenta agli operatori economici di esprimere tutte le loro potenzialità, intervenendo su alcuni aspetti cruciali che finora ne hanno compromesso le prospettive di sviluppo. In questa direzione si muovono soprattutto le disposizioni per la semplificazione amministrativa e burocratica e in materia di lavoro.

Sulla base di queste premesse, si può fornire una risposta ad una delle più ricorrenti critiche emerse dal dibattito, quella relativa alla carenza, nella manovra del Governo, di un progetto per definire il ruolo e le prospettive di sviluppo dell'agricoltura nel nostro Paese. Se infatti l'impostazione generale del decreto-legge è quella prima ricordata, non si deve necessariamente richiedere che in questa sede siano specificamente definiti gli obiettivi e gli strumenti delle diverse politiche di settore.

Certamente l'agricoltura richiede politiche di rilancio e di programmazione a livello nazionale, che potranno manifestarsi in altre e più appropriate sedi, nelle quali il Governo non mancherà di svolgere una seria e penetrante azione, sulla base delle linee programmatiche esposte anche oggi dal Ministro Zaia, sulle quali si sono registrati apprezzamenti anche da parte dell'opposizione.

Al riguardo, raccogliendo in particolare il suggerimento del collega Gottardo, richiama l'attenzione sull'importanza di interventi attivi nella definizione delle politiche a livello europeo. Al riguardo, occorre avere il coraggio di identificare anche le criticità nell'azione delle istituzioni comunitarie: per troppo tempo, infatti, gli agricoltori sono stati assistiti per non produrre, per non allevare, per estirpare i vigneti. Ora si tratta invece di restituire all'agricoltura italiana la sua caratteristica essenziale di attività orientata alla produzione, valorizzando al contempo la sua vocazione per le produzioni di qualità e tipiche e puntando anche sulla qualità degli imprenditori. Questa costituisce una partita fondamentale per l'economia italiana, anche dal punto di vista delle ricadute sul turismo. Analoghe considerazioni valgono per le politiche euromediterranee,

tenuto anche conto della priorità attribuita ad esse dalla Presidenza francese dell'Unione europea.

Desidera quindi richiamare l'attenzione del Ministro sulle conseguenze della nuova regolamentazione dell'organizzazione comune di mercato (OCM) dello zucchero, che ha penalizzato fortemente le imprese italiane e che rischia di costringere l'Italia a ricorrere alle importazioni. In proposito, invita la Commissione e il Ministro a dedicare una specifica occasione di discussione all'argomento.

Altri aspetti da sviluppare riguardano la necessaria crescita dimensionale delle imprese agricole, la promozione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura, la formazione.

Per quanto riguarda altri rilievi specifici formulati nel corso del dibattito, si sofferma sulle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro, oggetto di una decisa contestazione soprattutto da parte del deputato Zucchi. In proposito, ritiene che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura costituisca un fattore positivo per le aziende agricole, poiché consente un più puntuale adattamento alle caratteristiche di stagionalità della produzione agricola.

Circa l'esigenza di una stabilizzazione del regime fiscale e previdenziale per le imprese agricole, sottolinea che tale stabilizzazione non va letta in chiave assistenziale, ma in una prospettiva che veda gli operatori agricoli finalmente in grado di operare come soggetti economici a pieno titolo e produttori di reddito.

In merito all'articolo 28, relativo all'istituzione dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), al quale sono attribuiti i compiti già svolti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ricorda il parere espresso dalla Commissione sul nuovo testo del decreto-legge sui rifiuti in Campania, con il quale si chiedeva che, ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi, fossero salvaguardate le attuali prerogative e competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto riguarda la pesca, ricorda che il Governo ha adottato uno specifico decreto-legge, in corso di esame presso il Senato, che costituirà la sede propria per approfondire le problematiche del settore.

Infine, con riferimento all'intervento di stamane del deputato Servodio, condivide la necessità di investire sulla ricerca applicata all'agricoltura, rilevando che si dovrebbe rivedere l'intero sistema, in quanto oggi forse si investe troppo poco e non sempre nel modo migliore.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole con osservazioni, nei termini indicati nello schema allegato, sottolineando di aver cercato di tener conto anche delle indicazioni provenienti dai gruppi di opposizione, dai quali auspica possa venire una valutazione non radicalmente contraria.

Il Ministro Luca ZAIA valuta positivamente la proposta del relatore, che recepisce molte istanze del settore agricolo. Constata favorevolmente che il relatore segnala anche la necessità di razionalizzare il sistema degli enti vigilati dal Ministero, riprendendo una sua iniziativa in proposito che dovrà necessariamente svilupparsi anche attraverso il commissariamento di alcuni dei medesimi enti. Quanto al tema della stabilizzazione del regime fiscale, pur condividendo l'obiettivo di fondo, sottolinea l'opportunità di pervenire sollecitamente almeno alla sua proroga. Infine, condivide l'urgenza di ridefinire l'IVA sui cavalli vivi come per gli altri animali di allevamento.

Luca BELLOTTI (Pdl), nel rilevare preliminarmente che il provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni che interessano tutto il sistema economico nazionale, con la rivisitazione di interi settori, e che interessano altresì questioni riferibili all'agricoltura. Prendendo le mosse da quanto previsto per il settore dell'energia, dove si delinea una volontà nazionale di riprendere il controllo della situazione, ritiene che il Governo dovrebbe dare corso anche ai decreti attuativi in tema di bioenergie, la cui mancata ema-

nazione impedisce al Paese di utilizzare strumenti già varati per iniziativa dell'allora Ministro Alemanno. Ricorda altresì la necessità di dotarsi di un indirizzo coerente in tema di contratti di lavoro in agricoltura per ovviare alle serie difficoltà che l'agricoltura incontra per mancanza di manodopera e che costituiscono per questo settore un freno allo sviluppo.

Antonio CUOMO (PD), ritiene che, per risolvere i gravi problemi del settore agricolo, l'agricoltura italiana abbia innanzitutto bisogno di modernizzarsi, dotandosi di una vera e propria filosofia «strutturale». Infatti, l'esperienza ha dimostrato che quando l'agricoltura è in difficoltà anche il prodotto interno lordo fatica a crescere. Il provvedimento adottato dal Governo non contiene però quei necessari elementi di prospettiva tanto necessari al settore agricolo, che il Ministro dovrebbe invece far valere in seno al Governo, promuovendo modifiche strutturali di ampio respiro piuttosto che poco ponderati provvedimenti d'urgenza. In particolare, sottolinea la necessità di stabilizzare il regime fiscale e previdenziale in agricoltura e di favorire l'emersione del lavoro sommerso.

Tra le priorità dell'agenda agricola il suo gruppo pone senz'altro il tema dell'eccellenza, rispetto al quale il Paese può nutrire la fondata speranza di conseguire una posizione di assoluta primazia, sempre che l'azione di governo abbia tra le sue priorità quella di raggiungere il primato in campo alimentare, tornando a quel periodo in cui, come accadde negli anni settanta, l'agricoltura diede impulso alla crescita sociale ed economica del Paese.

Anche in materia di riassetto degli enti, auspica che la Commissione voglia impegnarsi per una legge-quadro, evitando pericolose decisioni poco ponderate.

In conclusione, pur apprezzando la buona volontà della relatrice, il suo gruppo non può dividerne la proposta di parere.

Giuseppe RUVOLO (UdC), nel preannunciare che il voto contrario del gruppo

dell'UdC sulla proposta di parere non è pregiudiziale, ma si basa sulla constatazione che il provvedimento contraddice gli intenti che a parole il Governo intende perseguire, osserva che con il decreto-legge il Governo parta con il piede sbagliato. In particolare, non vengono affrontate le questioni legate alla stabilizzazione del contesto normativo fiscale e previdenziale, che potrebbe dare certezze agli operatori del settore. Tale esigenza è stata sollevata in diversi interventi di parlamentari nel corso della discussione, ma il decreto-legge non contiene nulla in materia, tranne disposizioni minimali riguardanti l'imprenditoria giovanile. Anche le altisonanti dichiarazioni del Governo sulla necessità che l'agricoltura torni ad essere il motore dello sviluppo non hanno trovato una loro concretizzazione nel provvedimento. Ricorda, a tale proposito, che la maggioranza ha ricondotto l'assenza di disposizioni legislative per il settore agricolo alla compresenza nel provvedimento di un quadro di riferimento generale, di cui anche l'agricoltura si avvantaggerà. La maggioranza, infine, ha anche affermato di essere in possesso di un progetto per rilanciare l'agricoltura, che, però, meriterebbe di essere perlomeno conosciuto.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, poiché vi sono ancora alcuni deputati iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si procederà alla votazione non prima delle ore 11.05.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel manifestare apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha cercato di tenere conto delle questioni sollevate nel dibattito, rileva che parimenti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha mostrato una notevole capacità di analisi delle situazioni di crisi che hanno interessato il settore agroalimentare e la pesca.

Ritiene quindi necessario verificare ora le reali capacità del Governo di risolvere i problemi, la sua sensibilità nell'individuare strategie che mirino allo sviluppo economico del settore agroalimentare e della pesca — superando l'assistenzialismo ma

tenendo comunque in debito conto il contributo delle organizzazioni di categoria – e che risolvano lo stato di crisi in cui versano diversi settori, tra i quali il comparto saccarifero.

Dichiara infine che, qualora il Governo dovesse predisporre misure positive per l'agricoltura, il gruppo di Italia dei valori si impegnerà a valutarle nel merito, e si augura che il Governo vorrà porre uguale attenzione nei confronti degli emendamenti presentati dal suo gruppo al provvedimento in esame.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), nel dichiarare che il gruppo della Lega nord Padania voterà a favore della proposta del relatore, manifesta rammarico per la contrarietà annunciata dall'opposizione. Osserva inoltre che i problemi della pesca e dell'agricoltura, che si trascinavano da tempo, richiedono idee e risorse; al di là delle polemiche, deve tuttavia constatare che alcune questioni, come nel caso del Brunello di Montalcino, sono già in via di risoluzione grazie all'azione decisa del Ministro e del Governo che, in tempi rapidi, come non è mai accaduto prima d'ora, hanno adottato le misure rese necessarie. Ricorda infine che dovrà essere affrontato il problema delle quote latte.

Ivan ROTA (IdV) constata che non vi sono più iscritti a parlare e che i deputati della maggioranza si sono allontanati dall'aula.

Paolo RUSSO, *presidente*, prende atto della sollecitazione politica del deputato Rota, ma precisa di aver dato una precisa comunicazione sui tempi previsti per lo svolgimento delle votazioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) invita il Presidente a porre in votazione la proposta di parere oppure a rinviare la seduta nel pomeriggio.

Paolo RUSSO, *presidente*, ribadisce che correttezza vuole che si rispetti quanto è stato preannunciato.

Pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 11.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

ALLEGATO

Decreto-legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE E
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1386 del Governo, recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria »;

considerato che:

il decreto-legge, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2009-2013, è volto a realizzare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi, in termini di indebitamento netto e di rapporto debito pubblico/PIL, definiti dallo stesso DPEF nonché a determinare una crescita del tasso di incremento del PIL attraverso una serie di interventi idonei a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese;

si tratta di un provvedimento di particolare rilievo, in quanto destinato a definire le linee prioritarie di intervento in campo economico e ad avviare un processo di rilancio delle attività produttive in tutti i settori, condizione indispensabile sia per il risanamento dei conti pubblici sia per garantire la possibilità di interventi equi e sostenibili in campo sociale;

nelle sue linee essenziali, il decreto-legge prevede misure di riduzione della spesa pubblica e di razionalizzazione degli

assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, interventi di semplificazione normativa ed amministrativa sia di portata generale sia con riferimento specifico ad alcuni settori chiave, quali quelli del lavoro, del fisco, del processo amministrativo nonché interventi per lo sviluppo economico, con particolare attenzione alle reti infrastrutturali, alla produzione di energia, all'innovazione;

per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione, occorre inquadrare i contenuti del decreto-legge in una prospettiva più ampia, per valutarne l'impatto complessivo sul comparto agricolo nel quadro di una manovra che riguarda l'intera economia del Paese e che è caratterizzata da una forte spinta alla semplificazione come motore essenziale dello sviluppo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. si segnala l'esigenza di garantire, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate alle proroghe fiscali, adeguata copertura finanziaria per le agevolazioni fiscali per il settore agricolo;

2. si sottolinea la necessità di prevedere misure rivolte allo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;

3. si valuti la necessità di prevedere adeguate risorse finanziarie per gli inter-

venti del Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e di escludere dai tagli previsti gli interventi per le calamità naturali e quelli per il soccorso certificato;

4. si segnala l'esigenza di prevedere norme a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

5. con riferimento all'articolo 28, relativo all'istituzione dell'Istituto di ricerca per la protezione ambientale (IRPA), al quale sono attribuiti i compiti già svolti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, sia specificato che, ai fini dell'ado-

zione dei provvedimenti attuativi, sono salvaguardate le attuali prerogative e competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

6. si segnala la necessità di razionalizzare il sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso la diminuzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e la riassegnazione delle economie di spesa agli investimenti;

7. si valuti la rideterminazione dell'IVA sui cavalli vivi come per gli altri animali di allevamento.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	239
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	247

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Atto n. 8 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	240
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani. Atto n. 10 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	242

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2008.

Lucio STANCA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), della quale illustra i contenuti, soffermandosi in particolare sulle disposizioni recate dall'articolo 37 comma 2, oggetto dell'osservazione.

Sandro GOZI (PD) ritiene opportuna l'osservazione formulata dal relatore ed evidenzia come l'attuale formulazione dell'articolo 37 rischi di determinare una discriminazione tra cittadini extracomunitari e comunitari a svantaggio di questi ultimi. Si tratta peraltro di una disposizione che è stata inserita nel decreto-legge ma che meriterebbe una collocazione autonoma; riterrebbe opportuna in tal senso una esplicita indicazione della Commissione.

Lucio STANCA (PdL), *relatore*, precisa che nell'osservazione formulata si invitano le Commissioni di merito a considerare l'opportunità di una modifica dell'articolo 37 rimettendo alla loro autonoma valutazione le modalità di tale intervento.

Gianluca PINI (LNP) ritiene fondata e opportuna l'osservazione formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nell'osservazione formulata un inciso, che preveda l'opportunità di modificare la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 37 «anche eventualmente prevedendone lo stralcio dal decreto-legge in esame».

Lucio STANCA (PdL), *relatore*, ritiene sufficiente la segnalazione della questione alle Commissioni di merito e non valuta opportuno anticipare possibili soluzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.

Atto n. 8.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione politiche per l'Unione europea è chiamata ad esprimere il prescritto parere sugli aspetti di compatibilità comunitaria dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2006/22/CE, recante norme minime per l'applicazione dei regolamenti 3820/85/CE e 3821/85/CEE del Consiglio in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

La direttiva è ricompresa nell'allegato B della legge comunitaria per il 2007 (legge n. 34/2006), il cui articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive riportate in allegato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge comunitaria, qualora il termine di recepimento della direttiva richiamata sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla suddetta legge comunitaria. Si ricorda in proposito che il termine è scaduto il 1° aprile 2007 e che pende procedura di infrazione nei confronti dell'Italia allo stadio di parere motivato ex articolo 226 del Trattato per mancato recepimento.

Il decreto si compone di quattordici articoli e di un allegato. Esso prevede norme in materia di controlli relativamente ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, sia su strada che presso la sede delle imprese, la costituzione di un ufficio di coordinamento incaricato di raccogliere ed elaborare le statistiche comunicandole alla Commissione europea nonché l'adozione di un sistema di classificazione del rischio che porti eventualmente all'incremento del numero dei controlli a carico delle imprese in base alla gravità e alla frequenza delle infrazioni rilevate.

Più in particolare, l'articolo 1 precisa il contesto normativo comunitario di riferimento, precisando che essi riguardano i conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto rientranti nell'ambito di applicazione dei regolamenti CEE

3821/85 del Consiglio e del regolamento CE 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006.

L'articolo 2 individua le autorità nazionali competenti e le relative funzioni. All'ufficio di coordinamento – inserito nell'ambito della direzione generale del trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – è attribuita, tra l'altro, la pianificazione strategica delle attività di controllo. Il controllo su strada è pianificato e coordinato dal Ministero dell'interno, mentre quello presso i locali delle imprese dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Gli articoli 4 e 5 prevedono che vengano aumentati i controlli da effettuare rispetto al parco circolante e che vengano determinati il campione di riferimento e le modalità di raccolta, organizzazione e trasferimento dei dati rilevati all'ufficio di coordinamento, in ossequio alle norme della direttiva che prevedono l'incremento graduale dei controlli.

L'articolo 6 disciplina lo svolgimento dei controlli su strada, prevedendo l'adozione di un formulario singolo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno.

L'articolo 7 detta invece norme riguardanti l'applicazione dei controlli presso le imprese e la tipologia delle informazioni statistiche raccolte durante le visite ispettive. Anche in questo caso viene predisposta l'adozione di un modello di lista di controllo, con formulario singolo. L'articolo infine dispone che l'ufficio di coordinamento comunichi al Ministro del lavoro le imprese italiane da controllare e quelle degli altri Paesi membri imputate di gravi infrazioni sul nostro territorio nazionale, da segnalare alle rispettive autorità competenti.

L'articolo 8 attribuisce all'ufficio di coordinamento la conclusione di accordi con le autorità competenti dei Paesi membri al fine di organizzare operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli ex regolamenti CE 561/2006 e CEE 3821/1985. Spettando i controlli su strada in via principale al

Ministero dell'interno, è previsto il concerto con le sue strutture all'uopo competenti per la definizione delle modalità operative specifiche.

L'articolo 9 disciplina l'adozione di un documento di controllo obbligatorio, relativo alle assenze per malattia, per ferie o per guida di un veicolo escluso dall'ambito di applicazione del regolamento CE 561/2006 dei conducenti, stabilendo anche le modalità di tenuta, di esibizione nonché le sanzioni previste in caso di infrazione a tali norme.

L'articolo 10 reca le modalità dell'acquisizione e la successiva trasmissione dei dati all'interno dei vari uffici di coordinamento dei diversi Stati membri, come disposto dall'articolo 8 della direttiva.

Il sistema di classificazione del rischio è disciplinato dall'articolo 11; in base all'attribuzione del coefficiente di rischio, è calibrata l'effettiva attività di controllo.

L'articolo 12 si occupa della formazione periodica degli addetti ai controlli. All'ufficio di coordinamento spettano il compito di predisporre un programma di formazione, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate in ambito comunitario, e l'organizzazione di scambi formativi con gli analoghi organismi di collegamento di altri Paesi membri. Come precisato nella relazione tecnico-finanziaria, tale attività di formazione si svolge all'interno degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 13 specifica l'invarianza degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le norme finali, contenute all'articolo 14, dispongono l'abrogazione del decreto ministeriale 12 luglio 1995, di attuazione della direttiva del Consiglio 88/599/CEE.

Dei tre allegati contenuti nella direttiva, solo il primo – relativo ai controlli su strada e presso i locali delle imprese – è integralmente riportato nello schema di decreto legislativo all'esame, ad eccezione dei riferimenti al regolamento 3820/85/CEE, abrogato dal 561/2006/CE. Infatti, l'Allegato II riguarda la strumentazione standard che gli organi di controllo italiani

hanno (o sono in procinto di avere) in dotazione. L'Allegato II, concernente le infrazioni, è stato ritenuto invece troppo generico e pertanto si è scelto di demandare le relative definizioni ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e quello del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani.

Atto n. 10.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata a valutare, ai fini del parere da rendere al Governo, lo schema di decreto legislativo che recepisce due direttive della Commissione europea, la 2006/17/CE e la 2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Si segnala che la direttiva da ultimo citata è stata già trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

Mentre per quanto attiene alla direttiva 2006/86 la delega è contenuta nella legge comunitaria 2007 (L. 25 febbraio 2008, n. 34), che la include nell'Allegato B (e

quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo), la direttiva 2006/17 era inclusa nelle direttive da attuare in via amministrativa dalla legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13). In tal senso la relazione illustrativa evidenzia che si è scelto di recepire con un unico atto normativo due diverse direttive che risultano, da un lato, entrambe essenziali per recepire la citata normativa europea in tema di tessuti e cellule umani, e che, dall'altro, si trovano tra loro in un rapporto di stretta complementarietà.

Rinviando alla trattazione successiva l'esame del contenuto della normativa comunitaria, procederà, preliminarmente, ad un'illustrazione sintetica del contenuto del provvedimento.

Lo schema di decreto si compone di 18 articoli e di 11 allegati.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, esteso a comprendere l'ambito di entrambe le direttive.

L'articolo 2 ha una portata definitoria, specificando il significato di una serie di termini utilizzati nello schema di decreto.

L'articolo 3 disciplina l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani, processo preventivamente soggetto ad autorizzazione ed accreditamento, rilasciati soltanto quando sia stata accertata l'osservanza di prescrizioni rigorose, tra le quali quelle relative all'impiego, per le operazioni di prelievo di tessuti e cellule, di personale a tal fine adeguatamente qualificato ed espressamente formato. Sono inoltre definite procedure operative standard (POS) relative ad aspetti, quali quelli della verifica dell'identità del donatore, della valutazione dei criteri di selezione dei donatori, degli esami di laboratorio per essi prescritti, ed altri.

Gli articoli 4, 5 e 6 pongono alcuni obblighi a carico del responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti.

L'articolo 4 sancisce l'obbligo del citato responsabile di garantire che la selezione dei donatori sia effettuata in conformità dei criteri di cui all'Allegato I (Criteri di selezione del donatore di tessuti e/o di

cellule) e all'Allegato III (Criteri di selezione ed esami di laboratorio richiesti per I donatori di cellule riproduttive).

L'articolo 5 enuncia l'obbligo del medesimo responsabile in relazione alla sottoposizione a specifici esami di laboratorio dei donatori, mentre l'articolo 6 pone a carico di questi la garanzia della conformità delle procedure di donazione e approvvigionamento di tessuti o cellule nonché di ricevimento degli stessi presso l'istituto dei tessuti alle omonime prescrizioni di cui all'Allegato IV.

L'articolo 7 dà facoltà, al responsabile di cui sopra, di autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti.

Gli articoli 8 e 9 richiamano le prescrizioni di cui agli Allegati V e VI ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento degli Istituti dei tessuti e dello svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule.

L'articolo 10, in coerenza con quanto già disposto dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 191 del 2007 prevede la predisposizione di procedure per la notifica di reazioni avverse gravi, da parte dell'organizzazione per l'approvvigionamento, dell'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo di tessuti e cellule e dell'istituto dei tessuti. Destinatari della notifica, oltre alle rispettive autorità regionali, sono il centro nazionale trapianti, il centro nazionale sangue o l'Istituto superiore di sanità a seconda degli ambiti di competenza rispettivamente interessati. Analoghi adempimenti sono posti dal successivo articolo 11 per quanto attiene alla notifica di eventi avversi gravi.

L'articolo 12 pone a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'obbligo di presentare alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle notifiche delle reazioni e degli eventi avversi gravi, relative agli anni precedenti, ricevute dalle autorità competenti.

L'articolo 13 disciplina gli scambi di informazione tra gli organismi competenti in relazione a reazioni ed eventi avversi gravi, per l'adozione dei necessari provvedimenti.

L'articolo 14 dopo aver posto a carico dell'istituto dei tessuti l'obbligo di adottare sistemi efficaci per assicurare la rintracciabilità, prevede comunque che questo e l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo conservino per almeno 30 anni i dati di cui all'allegato X.

L'articolo 15 prevede l'attribuzione di un codice d'identificazione unico europeo a ciascun materiale donato all'Istituto dei tessuti.

L'articolo 16 vincola regioni e province autonome ad attuare con proprio provvedimento le disposizioni del decreto legislativo e l'articolo 17 prevede la cosiddetta clausola di cedevolezza, vale a dire l'applicazione del provvedimento anche in ambiti di competenza esclusiva delle regioni e province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, salva la perdita di efficacia dello stesso a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

L'articolo 18, infine, dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

Come già ricordato il provvedimento dà attuazione a due direttive comunitarie, la direttiva 2006/86/CE, e la direttiva 2006/17/CE. Entrambe le direttive, pertanto, si pongono in attuazione della direttiva 2004/23/CE, recepita con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

Per prevenire la trasmissione di malattie attraverso tessuti e cellule umane destinati ad applicazioni sull'uomo e garantire un adeguato livello di qualità e sicurezza, la direttiva 2004/23/CE prevede la fissazione di prescrizioni tecniche specifiche per ciascuna delle fasi del procedimento di applicazione di tessuti e cellule umani, comprese le indicazioni relative a un sistema di qualità per gli istituti dei tessuti. Poiché, in attuazione della citata direttiva del 2004, gli Stati membri sono tenuti ad istituire un sistema di accreditamento, designazione o rilascio di licenza

per gli istituti dei tessuti e per i relativi procedimenti di preparazione, è stata adottata la direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che definisce le prescrizioni tecniche per la realizzazione di tale sistema.

Più nel dettaglio, la nuova direttiva concerne (articolo 1) la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo. L'allegato I (a cui rinvia l'articolo 3 della direttiva) stabilisce le prescrizioni per l'accreditamento, la designazione, l'autorizzazione o il rilascio di licenza agli istituti dei tessuti, mentre l'allegato II (a cui rinvia l'articolo 4 della direttiva) reca le prescrizioni per l'autorizzazione di procedimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti summenzionati. La direttiva in esame, inoltre, definisce una procedura di notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e reca prescrizioni specifiche in materia di rintracciabilità. In particolare, le procedure di cui agli articoli 5 e 6 sono dirette a garantire che gli istituti dei tessuti notificano all'autorità competente i casi di reazioni avverse gravi, nel donatore o nel ricevente, nonché gli eventi avversi gravi che possano influire sulla qualità o la sicurezza di tessuti e cellule: i relativi elementi informativi sono indicati negli Allegati III e IV.

Gli articoli 7 e 8 riguardano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e l'Unione europea. L'articolo 9 e il relativo allegato VI concernono la rintracciabilità delle cellule e dei tessuti ricevuti dagli istituti dei tessuti o da essi distribuiti. Al fine di agevolare la rintracciabilità e l'accesso alle informazioni sulle caratteristiche e le proprietà fondamentali di tessuti e cellule, l'articolo 10 prevede per tutti i materiali donati ai suddetti istituti un codice unico europeo d'identificazione, i cui elementi necessari sono definiti dall'allegato VII (tale sistema di codifica non si applica alla donazione di cellule riproduttive da parte del partner).

Gli Stati membri sono chiamati a recepire la direttiva in esame entro il 1°

settembre 2007, ad eccezione delle norme contenute nel citato articolo 10, che devono essere attuate entro il 1° settembre 2008.

Quanto alla direttiva 2006/17, anch'essa si pone in attuazione della direttiva 2004/23, per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani. Essa, in particolare, definisce le prescrizioni relative all'approvvigionamento di tessuti e cellule umani, i criteri di selezione dei donatori, gli esami di laboratorio per essi richiesti, le procedure di donazione e di approvvigionamento dei tessuti ovvero delle cellule, e la ricezione presso l'istituto dei tessuti, i requisiti di distribuzione diretta al ricevente dei tessuti e delle cellule specifiche.

Nel complesso lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria presupposta. Come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, il contenuto dell'Allegato III, riguardante i criteri di selezione ed esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive, è stato rimodulato per renderlo compatibile con i limiti posti nel nostro Paese dalla disciplina delle procreazione medicalmente assistita di cui alla legge n. 40 del 2004.

Per quanto riguarda le procedure di contenzioso in atto, ricorda che la Commissione europea ha inviato all'Italia, il 19 aprile 2007, un parere motivato per il mancato recepimento della direttiva 2006/17/CE (procedura d'infrazione 2007/411) e, il 26 novembre 2007, una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2006/86/CE (procedura d'infrazione 2007/1127).

Infine, per quanto riguarda i documenti all'esame delle istituzioni comunitarie, ricorda che il 16 ottobre 2006 la Commissione ha presentato una relazione sulla promozione delle donazioni volontarie non retribuite di cellule e tessuti (COM(2006)593). La relazione riassume i provvedimenti adottati dagli Stati membri per cercare di garantire le donazioni volontarie non retribuite, come previsto dalla direttiva 2004/23/CE, e identifica le

misure che la Commissione intende adottare a livello comunitario. La Commissione suggerisce che gli Stati membri trasmettano una serie particolareggiata di informazioni sulla base delle quali discutere con gli stessi Stati membri: dell'eventuale necessità di pubblicare linee guida per l'attuazione del principio della donazione non retribuita; della necessità di pubblicare linee guida per l'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui tessuti e sulle cellule, che prescrive di prevedere opportune limitazioni e divieti della pubblicità mirante ad offrire o cercare vantaggi finanziari o di natura analoga. Il documento è stato trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo.

Osserva, in conclusione, che le direttive comunitarie recepite nello schema di decreto legislativo sono molto importanti perché confermano il fatto che l'Europa — di fronte a fenomeni spiacevoli come il proliferare di presunte « banche » dei tessuti e delle cellule umane in alcuni Paesi dell'Asia — intende porsi all'avanguardia nel garantire un quadro normativo e regolamentare di sicurezza e affidabilità.

Inoltre, su un piano squisitamente tecnico-normativo è essenziale il definitivo varo del decreto legislativo in esame anzitutto perché — come detto in precedenza — l'Italia si è già vista aprire dalla Commissione europea due procedure per il mancato recepimento delle direttive in esso recepite. Ma è da aggiungere che appare essenziale anche per un altro motivo sempre dal punto di vista tecnico-normativo: infatti — fermo restando il ritardo con cui l'Italia si appresta a recepire le due direttive in esame — il Paese ha già una notevole produzione normativa interna direttamente o indirettamente riconducibile al settore dei tessuti e delle cellule umane. Rileva infatti che, per l'esattezza, dal 1997 in poi sono stati varati ben undici tra leggi (compresa la n. 40/2004), accordi Stato-regioni e decreti (sia legislativi che del presidente del Consiglio e del presidente della Repubblica) attinenti in modo più o meno diretto alla materia. Particolarmente importante è ribadire l'importanza del già citato decreto

legislativo n. 191/2007 che ha recepito la direttiva 2004/23/CE. A quest'ultima, infatti, si ricollegano direttamente proprio le due direttive oggetto del nostro schema di decreto legislativo.

Come sottolinea la relazione dell'Atto in esame, « le disposizioni del decreto legislativo in esame, lungi dal poter contrastare con le leggi ed i regolamenti vigenti nel settore considerato, si pongono rispetto ad essi in un tipico rapporto di specialità e d'integrazione ». Recepire le due direttive europee sui tessuti e sulle cellule umane, in definitiva, significa proseguire in modo coerente e puntuale quel percorso di chiarezza e regolamentazione in un settore medico-scientifico particolarmente delicato avviato già da tempo dall'Italia. Per queste ragioni — mentre i lavori su di esso in sede consultiva sono stati avviati oggi stesso anche dalla Commissione Affari sociali della Camera e dalla commissione Sanità del Senato — auspica l'espressione di un parere di nulla osta per lo schema di decreto legislativo in esame.

Sandro GOZI (PD) osserva preliminarmente che non entrerà nel merito del provvedimento ma si soffermerà su un aspetto procedurale riguardante la conformità del provvedimento con le norme di delega. Rileva infatti in proposito che solo la direttiva 2006/86/CE è accompagnata da una disposizione di delega, contenuta nella legge comunitaria per il 2007, mentre la direttiva 2006/17/CE è compresa nell'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa dalla legge comunitaria per il 2006 e non è pertanto coperta da alcuna norma di delega. Nella relazione al provvedimento il Governo motiva la scelta operata di dare attuazione con effetto legislativo di rango primario ad entrambe le direttive con l'osservazione della interdipendenza delle materie affrontate; sebbene sia indiscutibile la connessione nel merito delle direttive, si opera tuttavia in tal modo una rilegificazione, che avviene in totale assenza di principi e criteri direttivi. Né appare sufficiente quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della di-

rettiva 2006/86/CE laddove si specifica che le disposizioni degli articoli da 5 a 9 si applicano anche alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani, materia questa oggetto della direttiva 2006/17/CE.

Ritiene pertanto opportuno un pronunciamento sul punto del Comitato per la legislazione e preannuncia pertanto la presentazione di una richiesta di trasmissione dello schema di decreto legislativo a tale organo, affinché esamini la fondatezza delle questioni sollevate.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, concorda con le osservazioni formulate dall'onorevole Gozi.

Mario PESCANTE *presidente*, condivide la preoccupazione tecnica formulata dall'onorevole Gozi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge recante conversione del decreto-legge n.112 del 2008, contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

preso atto che il provvedimento investe una pluralità di settori di intervento al fine di rilanciare il processo produttivo del Paese nell'ambito di una rigorosa gestione della finanza pubblica;

rilevato che molte delle misure introdotte si pongono in linea con gli indirizzi di politica economica e sociale assunti dalle istituzioni comunitarie al fine di migliorare la capacità competitiva del « sistema Europa » rispetto ai Paesi emergenti;

constatato, più in particolare, che il provvedimento delinea una nuova politica di investimenti in innovazione, di controllo sull'aumento dei prezzi al consumo e di definizione di un nuovo piano energetico, considerati tra le priorità politiche in sede

comunitaria, e che, al contempo, esso interviene su tematiche sociolavoristiche, quali la flessibilità in termini di orario di lavoro, all'ordine del giorno delle istituzioni comunitarie;

preso atto che il comma 2 dell'articolo 37 interviene sul testo unico in materia di immigrazione, estendendone l'applicazione anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel solo caso in cui questo sia previsto da norme di attuazione del diritto comunitario, mentre in precedenza l'applicazione ai cittadini comunitari era prevista in presenza di norme a loro più favorevoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 37 che, così, come formulata, sembra poter determinare disparità di trattamento tra cittadini dell'Unione e cittadini di altri Stati, a svantaggio dei primi e a favore dei secondi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	248
Decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. S. 866 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	249
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	251
Decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	249
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno per passare all'esame del provvedimento S. 866.

La Commissione concorda.

Decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.

S. 866 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2008.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, richiama i contenuti della proposta di parere presentata nella seduta dell'8 luglio 2008 (*vedi allegato al resoconto della seduta dell'8 luglio 2008*), manifestando la disponibilità a recepire nella stessa le eventuali osservazioni o i rilievi che vengano formulati nel corso del dibattito.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene che non sia possibile esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore in quanto il provvedimento in esame lede l'autonomia delle regioni e degli enti locali e risulta privo di misure che possano garantire l'effettiva ed integrale copertura finanziaria ai comuni del mancato gettito connesso alla disciplina di esenzione dell'ICI. Fa notare che la Commissione non può esprimere un utile parere su provvedimenti su cui le

Commissioni di merito non hanno ancora concluso l'esame in sede referente.

Davide CAPARINI, *presidente*, osserva che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere di propria competenza sui provvedimenti d'urgenza in esame.

Il deputato Mauro PILI (PdL), nel concordare con il presidente, valuta favorevolmente le considerazioni espresse dal relatore.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), in relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge in esame, sostiene la necessità che il rimborso del saldo dovuto ai comuni per le minori entrate connesse all'esenzione dell'ICI debba integralmente avvenire entro il termine del 31 dicembre 2008.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), ravvisa la necessità di estendere l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 3, del testo in esame alla fattispecie prevista dall'articolo 1, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in considerazione del contenuto della risoluzione del 5 giugno 2008, n. 12, emanata dal dipartimento delle finanze, con cui si esclude dall'esenzione ICI l'ipotesi delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, dichiara di condividere l'osservazione formulata dalla senatrice Bertuzzi. In relazione all'intervento del senatore Vaccari, evidenzia che la questione da lui richiamata attiene più correttamente alla competenza delle Commissioni di merito.

In esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, riformula quindi la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere riformulata dal relatore.

Decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2008.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore* richiama i profili di interesse della Commissione evidenziati nella proposta di parere da lui presentata nella seduta dell'8 luglio 2008 (*vedi allegato al resoconto della seduta dell'8 luglio 2008*).

Il deputato Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) avanza rilievi critici in ordine alle previsioni dell'articolo 61 del decreto-legge, relativamente al potenziamento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul sistema delle autonomie regionali. Paventa che la nuova disciplina comporti un'inammissibile intromissione della Corte dei conti sulle destinazioni di spesa stabilite dalle regioni attraverso un controllo sulla relativa gestione. Valuta quindi negativamente le ingenti riduzioni di spesa che patiscono le regioni e fa notare che dalla lettura degli allegati al decreto-legge in esame si evince una mancanza di uniformità e di coerenza nella prevista decurtazione di risorse tra le diverse regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara che il suo gruppo non intende partecipare al voto sulla proposta di parere del relatore in quanto il provvedimento in esame si appresta ad essere completamente stravolto dalle modifiche preannunciate dal Governo.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL) fa notare che l'impianto complessivo della manovra risulta compiutamente definito dalle disposizioni recate dal provvedi-

mento in esame, con specifico riferimento alle previsioni sul patto di stabilità interno ed alle misure tese a promuovere lo sviluppo economico e gli obiettivi di fondo che il Governo intende perseguire. Nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Zeller, rileva che non sussiste certamente alcun pregiudizio di carattere politico in ordine alla riduzione delle risorse delle regioni; osserva che la questione nodale attiene principalmente alle specifiche modalità attraverso cui si procede all'intervento nei confronti delle autonomie territoriali. Dichiara quindi di concordare con le osservazioni relative all'articolo 61 sui poteri riconosciuti alla Corte dei conti.

La senatrice Maria ANTEZZA (PD) sottopone all'attenzione della Commissione la questione relativa alle previsioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge, recante norme in materia di settori petrolifero e del gas e afferente alla coltivazione degli idrocarburi. Stigmatizza il contenuto delle norme in esame, che prevedono un'addizionale dell'imposta sul reddito delle società nel settore energetico ma azzerano di fatto le risorse destinate alle regioni. Evidenzia che la questione assume una specifica valenza politica in quanto le disposizioni dell'articolo 81, che reputa inique, producono l'effetto di sottrarre completamente le risorse derivanti dalle imposte ivi richiamate alle autonomie territoriali di riferimento.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, pur apprezzando l'intervento della senatrice Antezza, sottolinea che l'osservazione di cui alla lettera *d*) apposta alla

proposta di parere presentata nella seduta dell'8 luglio 2008 corrisponde alle sollecitazioni evidenziate. Condivide quindi le considerazioni del deputato Zeller in ordine alle previsioni di cui all'articolo 61 del testo in esame sul potenziamento dei poteri della Corte dei conti.

Il senatore Carlo CHIURAZZI (PD), in relazione all'articolo 81 del decreto-legge, richiama la vigente normativa in materia di *royalty*, evidenziando il rischio che si passi da un'aliquota interamente versata alle regioni ad un'aliquota incrementata ma sottratta ai bilanci delle regioni. Ritiene quindi necessario prospettare una riformulazione della specifica previsione dell'articolo 81 affinché si tenga conto, nel disciplinare la materia, della normativa attualmente in vigore.

Il senatore Paolo TANCREDI (PdL), *relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, riformula quindi la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 9 luglio 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.

ALLEGATO 1

**Decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie
(S. 866 Governo, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, approvato dalla Camera ed in corso di esame presso le Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

rilevato che il decreto-legge in oggetto contempla disposizioni afferenti a materie riconducibili prevalentemente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione in relazione alla lettera *e*) sul « sistema tributario statale » ed alle lettere *e*) e *l*) nelle materie, rispettivamente, della « tutela del risparmio e mercati finanziari » e dell'« ordinamento civile »;

considerate le previsioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in materia di esenzione dell'ICI per la prima casa nella parte in cui si dispone che le modalità e i criteri per l'erogazione del rimborso ai comuni della minore imposta sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ed attuati mediante l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno;

rilevato il contenuto dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge inseriti nel corso dell'esame alla Camera che per l'anno 2008 prevedono che il Ministero dell'interno, fatti salvi gli eventuali accordi intervenuti in sede di Con-

ferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ripartisca ed accrediti ai comuni e alle regioni a statuto speciale, a titolo di primo acconto, il 50 per cento del rimborso loro spettante, nonché l'incremento delle anticipazioni di tesoreria spettanti ai comuni per un importo equivalente al credito ICI maturato dalle amministrazioni comunali nei confronti dello Stato;

valutato il comma 7 del decreto-legge, modificato dalla Camera, che dispone, a decorrere dall'esercizio 2009 e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, la sospensione della facoltà delle regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, facendo salva l'applicazione del meccanismo sanzionatorio comportante l'aumento automatico di determinate aliquote tributarie per le regioni e gli enti locali responsabili di violazioni del patto di stabilità interno;

considerato, al comma 7 dell'articolo 1, che la menzionata sospensione della facoltà di deliberare incrementi delle aliquote di tributi da parte delle regioni e degli enti locali appare conforme agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale in ordine alle previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, la cui attuazione esige una compiuta legislazione sta-

tale di coordinamento con i principi ivi contemplati, e comunque risulta disposta in via transitoria fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito, all'articolo 1, comma 4-*bis*, del testo in esame, l'opportunità di esplicitare l'obbligo di completare il rimborso del saldo dovuto ai comuni delle minori entrate ICI entro il 31 dicembre 2008 per consentire alle am-

ministrazioni comunali di poter procedere all'approvazione dei corrispondenti bilanci consuntivi 2008, nonché di procedere alla predisposizione dei bilanci preventivi 2009;

b) all'articolo 1, comma 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di fissare, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, un congruo termine temporale di scadenza dell'efficacia della previsione recante la sospensione della facoltà delle regioni ed enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fermo restando il termine ultimo della definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità.

ALLEGATO 2

**Decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
(C. 1386 Governo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

rilevato che, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici dello sviluppo e del risanamento della finanza pubblica, il provvedimento in esame introduce misure volte a ridurre l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e ad assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo (PIL) rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi mirati;

evidenziato che all'articolo 5 del decreto-legge, che apporta modifiche alla normativa relativa al Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), viene soppressa la previsione secondo cui la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri competenti, la convenzione tipo e

le procedure *standard* per lo svolgimento delle attività di verifica delle dinamiche dei prezzi sottraendo di conseguenza al sistema delle autonomie territoriali, un profilo di competenza di non marginale rilievo;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento, con cui sono introdotte misure tese a valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, si stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, prescrivendo una serie di criteri da osservare tra cui il vincolo che il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone di locazione;

constatato al riguardo che tale parametro potrebbe tuttavia risultare non conforme al contenuto di talune leggi regionali sull'edilizia pubblica, con particolare riferimento alla disciplina delle modalità di dismissione del patrimonio immobiliare ed alla specifica definizione del prezzo degli immobili;

valutate le previsioni in materia di liberalizzazioni e di deregolazione, ed in particolare l'articolo 23 del decreto-legge, che, in conformità alla sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale, secondo

cui rientra nella competenza delle regioni il profilo dell'offerta formativa pubblica, reca norme tese a stabilire che, in caso di formazione aziendale, i profili formativi dell'apprendistato sono integralmente riconducibili ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

considerato l'articolo 38 del decreto-legge sulla costituzione di nuove imprese, che, in conformità ai principi generali che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, rinvia ad uno specifico regolamento il riordino della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 fissando i seguenti criteri di semplificazione: l'attestazione dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati; lo sportello unico è abilitato a rilasciare, in caso di dichiarazione di inizio attività, un titolo autorizzatorio; ai comuni è attribuita la facoltà di esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale; l'immediato avvio dell'attività di impresa è in taluni casi consentito con la dichiarazione di inizio attività; il termine massimo per il rigetto della richiesta ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi è pari a 30 giorni;

rilevato che sulla materia suesposta sussistono profili di competenza delle autonomie territoriali;

evidenziate le disposizioni di cui all'articolo 43 del provvedimento, che, al fine di promuovere gli investimenti e lo sviluppo d'impresa, attribuiscono al Ministro dello sviluppo economico il compito di stabilire con decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplifi-

cazione normativa e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali;

considerato altresì quanto statuito dalle disposizioni che introducono il piano industriale della pubblica amministrazione, ed in particolare l'articolo 46 sulla riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione, nella parte in cui modifica le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dispone che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

segnalata l'esigenza di attivare adeguate modalità di collaborazione e di coordinamento con il sistema delle autonomie territoriali in un settore strategico quale il comparto delle amministrazioni pubbliche;

apprezzate le previsioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge che appaiono particolarmente rispettose delle competenze regionali in materia di trasporti pubblici di interesse regionale, nella parte in cui si prescrive il conferimento da parte dello Stato alle regioni, di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione nel settore dei servizi marittimi di interesse regionale ed in particolar modo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di servizi di cabotaggio attualmente svolti, sulla base di convenzioni stipulate con lo Stato, dalla Società Tirrenia di navigazione Spa;

preso atto delle previsioni di cui all'articolo 58 del decreto-legge che intro-

duce misure volte ad assicurare il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni ed enti locali, ai fine della redazione di un apposito piano delle alienazioni immobiliari in esito alla classificazione del patrimonio immobiliare disponibile con specifica destinazione urbanistica;

considerate le disposizioni in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 60 del testo che, in aggiunta alla considerevole riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, prevede altresì la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali, con effetto esclusivo in termini di saldo netto da finanziare per quanto riguarda le quote considerate strumentali al conseguimento degli obiettivi fissati per il rispetto del Patto di stabilità interno nonché l'articolo 62 del provvedimento che preclude alle autonomie territoriali, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fino a quando non sia definita la tipologia degli strumenti finanziari derivati che possono essere stipulati;

evidenziata la previsione di cui all'articolo 77 del testo che delinea il contesto finanziario entro cui saranno definite le disposizioni volte a disciplinare il nuovo patto di stabilità interno per regioni ed enti locali relativamente al triennio 2009-2011;

preso atto del contenuto dell'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria nella parte in cui prescrive che il differenziale fra la spesa ed il livello del finanziamento è coperto dalle regioni con le maggiori entrate proprie del settore sanitario, le partecipazioni delle regioni a statuto speciale e le coperture di bilancio, ivi comprese quelle derivanti dall'attivazione della leva

fiscale; che qualora le regioni non provvedessero alla copertura degli eventuali disavanzi sanitari, resta fermo il meccanismo dell'automatismo fiscale e che per gli anni 2010 e 2011 l'accesso delle regioni al maggiore finanziamento è condizionato alla sottoscrizione di una specifica intesa Stato-regioni;

considerate le previsioni di cui all'articolo 81 del decreto, nella parte in cui introducono una ulteriore aliquota di produzione (royalty) a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, nonché, per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi, l'obbligo di versare, a titolo di acconto del valore dell'aliquota (royalty) dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l'anno precedente; rilevato altresì, ai commi da 26 a 28, il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all'1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 5 del testo affinché sia fatta salva la competenza della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 13 del decreto-legge, una specifica clausola di salvaguardia delle prerogative regionali, mediante modalità di intesa o consultazione delle regioni, anche nei casi in cui le regioni abbiano approvato leggi regionali sull'edilizia pubblica che contemplino criteri diversi in ordine al prezzo di vendita delle unità immobiliari che in base al

provvedimento in esame deve risultare proporzionato al valore del canone di locazione;

c) valutino altresì l'opportunità di precisare che le previsioni recate dall'articolo 38 sulla costituzione di nuove imprese, dall'articolo 64 in materia di organizzazione scolastica e dall'articolo 79 in materia di programmazione delle risorse per la spesa sanitaria si applicano compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione e garantendo altresì adeguati livelli di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti locali nel comparto scuola e sanità;

d) le Commissioni valutino l'opportunità, in relazione alle disposizioni del decreto-legge che introducono il Piano industriale della pubblica amministrazione, di prevedere misure atte a promuovere, in tale ambito, forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie locali;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire, in relazione agli articoli 60 e 81 del decreto-legge ove si

prefigura la riduzione delle risorse relative ai trasferimenti in favore degli enti territoriali e una modifica della disciplina fiscale sulla coltivazione degli idrocarburi, congrui criteri di calcolo affinché, nel contesto di una progressiva attuazione dei principi dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, siano consentite politiche fiscali anche territorialmente differenziate e maggiormente conformi alle diverse situazioni socio-economiche delle realtà amministrative;

f) valutino altresì l'opportunità di prospettare una diversa e più flessibile impostazione delle nuove regole sul patto di stabilità interno, tale da renderle maggiormente condivise, anche rendendo meno rigido il relativo termine fissato al 31 luglio 2008 e garantendo una continuità almeno triennale dello stesso patto di stabilità;

g) valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di ridefinire il testo dell'articolo 61 in modo da puntualizzare i commi 2 e 3 al fine di evitare il rischio di sovrapposizione del potere di controllo della Corte dei conti sulle funzioni amministrative degli organi delle autonomie territoriali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza
del presidente Giorgio JANNONE.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	258
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza
del presidente Maurizio LEO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.55 alle 15.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 9 luglio 2008. — Presidenza
del presidente Alessandra MUSSOLINI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.45 alle 15.30.

INDICE GENERALE**COMITATO PER LA LEGISLAZIONE**

Sull'ordine dei lavori 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (*Seguito esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 10

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche regionali ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare 10

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, dottor Giovanni Prestipino 13

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Discussione sulle Comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 18 giugno 2008 15

AVVERTENZA 15

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)**AUDIZIONI:**

Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 16

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10^a Senato)**AUDIZIONI:**

Audizione del ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola, sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 21

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato. C. 1442 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	22
<i>ERRATA CORRIGE</i>	31

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Deliberazione su una proposta di indagine conoscitiva sugli esiti della Conferenza sulla sicurezza alimentare mondiale (Roma 3-5 giugno 2008) (<i>Deliberazione</i>)	32
<i>ALLEGATO (Programma dell'indagine)</i>	33

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi del Governo)</i>	43
<i>ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)</i>	66
SEDE REFERENTE:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
<i>ALLEGATO 3 (Ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi del Governo)</i>	100
<i>ERRATA CORRIGE</i>	42

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alla prevenzione e lotta alle malattie in acquacoltura. Atto n. 11 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuativo della direttiva 2005/85/CE, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato. Atto n. 4 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	122
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	123

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI ALL'ESTERO:

Comunicazioni del presidente sul programma dei lavori del Comitato 132

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito esame e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni*) 134

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 137

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 139

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles (24-26 giugno 2008) in occasione della riunione delle Commissioni esteri e difesa del Parlamento europeo e degli Stati membri dell'Unione europea sulla PESC-PESD, i diritti umani e la cooperazione allo sviluppo 136

ALLEGATO 3 (*Relazione*) 141

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

V Bilancio, tesoro e programmazione

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO 147

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441 Governo (*Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole*) 147

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-00141 Ghizzoni: Mancato inserimento nelle graduatorie permanenti dei docenti di strumento musicale (classe A077) 149

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 159

5-00150 Siragusa: Corsi abilitanti riservati a varie categorie di docenti 149

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 161

5-00151 Ghizzoni: Previsione di equipollenza tra diploma universitario e laurea triennale . 149

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 163

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega per lo sport, Rocco Crimi, su questioni inerenti il settore dello sport (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 149

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Ferrazza a presidente dell'Ente teatrale italiano (ETI). Nomina n. 3 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 150

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 151

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 165

ALLEGATO 5 (*Proposta di parere alternativo presentato dai deputati Ghizzoni, Coscia, Levi, Giulietti, De Pasquale, Mazzarella, Bachelet, Ginefra*) 169

SEDE REFERENTE:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 808 Angela Napoli, C. 953 Aprea, 1199 Frassinetti e C. 1262 De Torre (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Tokyo in occasione del quinto Forum del Dialogo parlamentare sui cambiamenti climatici del G8+5 (27-29 giugno 2008)	173
<i>ALLEGATO 1 (Relazione presentata dal deputato Margiotta)</i>	184
Sulla missione in Piemonte per il monitoraggio dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2008 (30 giugno 2008)	174

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	176
<i>ALLEGATO 2 (Nuova versione della proposta di parere del relatore)</i>	194
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	197

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sulle linee programmatiche del suo dicastero (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	181
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00010 Ghiglia: Norme per il funzionamento dei cosiddetti « ecocentri » (<i>Discussione e rinvio</i>) .	182
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alla V e VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	200
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	209

RISOLUZIONI:

7-00020 Valducci: Iniziative in favore delle persone con disabilità nell'ambito del trasporto aereo (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00002</i>)	204
<i>ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i>	211

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	214
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	219
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

Audizione di rappresentanti di PRC (Partito Rifondazione comunista) (*Svolgimento e conclusione*) 223

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Rinvio dell'esame*) 224

Sui lavori della Commissione 224

SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti (*Rinvio del seguito dell'esame*) . 226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 226

XII Affari sociali

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo dicastero, per le parti di competenza (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 227

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero della salute, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008. Atto n. 14 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 228

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani. Atto n. 10 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 231

XIII Agricoltura

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Luca Zaia, sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 232

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 112 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo. Parere alle Commissioni riunite V e VI (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 233

ALLEGATO (*Proposta di parere presentata dal Relatore e approvata dalla Commissione*) ... 237

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 236

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	239
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	247

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3280/85 e (CEE) n. 3281/85 relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE. Atto n. 8 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	240
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione, nonché per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, di tessuti e cellule umani. Atto n. 10 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	242

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	248
Decreto-legge n. 93 del 2008, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. S. 866 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	249
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	251
Decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	249
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	253
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	250

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	258
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	259
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

PAGINA BIANCA

€ 5,42



16SMC0000300